
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **15**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22)

(composta dai deputati: *Colosimo, Presidente, Ascari, Barbagallo, Bicchielli, Cafiero De Raho, Vicepresidente, Carrà, Castiglione, Congedo, D'Attis, Vicepresidente, De Corato, Gallo, Ghio, Segretario, Gubitoso, Kelany, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Piccolotti, Pittalis, Pretto, Provenzano, Serracchiani, Sudano, Tenerini, Zinzi*, e dai senatori: *Bilotti, Cantalamessa, Della Porta, Floridia, Gasparri, Melchiorre, Minasi, Mirabelli, Musolino, Nave, Paita, Potenti, Rando, Rastrelli, Segretario, Russo, Sallemi, Salvitti, Scarpinato, Sigismondi, Silvestroni, Sisler, Spelgatti, Valente, Verini, Zanettin*)

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL FILONE DI
INCHIESTA SULLE VICENDE RELATIVE AL COSIDDETTO « DOSSIERAGGIO » DI
ESPONENTI POLITICI E DEL MONDO ECONOMICO**

(Relatore: **on. Chiara Colosimo**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 24 febbraio 2026

*Comunicata alle Presidenze il 24 febbraio 2026
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 2 marzo 2023, n. 22*

PAGINA BIANCA

*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22, la "Relazione sull'attività della Commissione nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd 'dossieraggio' di esponenti politici e del mondo economico", approvata dalla Commissione nella seduta del 24 febbraio 2026 (Doc. XXIII, n. 15), nonché le relazioni di minoranza (Doc. XXIII, nn. 15-bis e 15-ter).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Chiara Colosimo

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della
Camera dei Deputati
S E D E

*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22, la "Relazione sull'attività della Commissione nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd 'dossieraggio' di esponenti politici e del mondo economico", approvata dalla Commissione nella seduta del 24 febbraio 2026 (Doc. XXIII, n. 15), nonché le relazioni di minoranza (Doc. XXIII, nn. 15-bis e 15-ter).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Chiara Colosimo

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Sommario

1. Premessa	1
1.1 I fatti in breve	1
1.2 L'oggetto dell'inchiesta e il metodo di lavoro	2
1.3 Le principali banche dati e i sistemi interrogati dagli indagati	3
1.4 La struttura interna della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	7
2. L'avvio delle attività della Commissione	11
2.1 L'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dott. Giovanni Melillo, 6 marzo 2024	11
2.2 L'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, dott. Raffaele Cantone, 7 marzo 2024	13
3. Le prime indagini della procura di Roma	17
3.1 La denuncia	17
3.2 I primi atti di indagine	17
3.3 Le dichiarazioni del Tenente Striano	22
3.4 Le sommarie informazioni testimoniali del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dott. Giovanni Melillo	23
3.5 La perquisizione ed il sequestro informatico	27
4. La seconda fase delle indagini	32
4.1 Le analisi tecniche sui supporti informatici di Striano	32
4.2 Le sommarie informazioni testimoniali del dott. Antonio Laudati	33
4.3 Gli ulteriori esiti delle indagini	38
4.3.1 I rapporti con Giuseppe Puzzo	39
4.3.2 Le indagini su Francesca Rotta	44
4.3.3. Gli accertamenti patrimoniali	45
4.3.4 Le posizioni del M.A. Angelo Falato e del Lgt. Massimo Carlesi	48
4.3.5. I rapporti interni alla DNAA	51
4.4 Il ruolo del procuratore aggiunto dott. Giovanni Russo	53
4.5 Il vertice della DNAA	84
4.5.1 Il dott. Federico Cafiero de Raho	84
4.5.2 Il dott. Giovanni Melillo	95
4.6. I rapporti tra il Tenente Striano e la Guardia di finanza	100
4.6.1 I fatti occorsi in occasione delle denunce del senatore Matteo Renzi	108
4.6.2 I livelli di protezione interna alla Guardia di finanza di Striano	113
4.6.3 Il vertice della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana	116

5. Gli accessi alle banche dati	132
5.1 La verifica sugli accessi emergenti dagli atti di indagine	132
5.2 La struttura dei controlli e dei sistemi di <i>alert</i> per gli accessi alle banche dati	135
5.3 L'audizione dei vertici di SOGEI	145
5.4 La vulnerabilità dei sistemi	147
6. Gli accessi illeciti in concorso con i giornalisti	150
7. Conclusioni	161
7.1 Premessa	161
7.2 Le prime indagini	162
7.3 Lo sviluppo delle indagini	164
7.4 La posizione di Giovanni Russo	165
7.5 Le responsabilità interne alla DNAA: il dott. Federico Cafiero de Raho	167
7.6 La discontinuità: il nuovo PNAA, dott. Giovanni Melillo	170
7.7 La Guardia di finanza: responsabilità dei vertici nel “caso Striano”	171
7.8 Il ruolo dei giornalisti	175
7.9 Gli accessi alle banche dati e conclusioni sistemiche	178
7.10 Il traffico organizzato di dati informatici	180

1. Premessa.

1.1 I fatti in breve.

La presente relazione si riferisce al filone di inchiesta relativo al c.d. “dossieraggio”, sviluppato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (da qui in poi Commissione antimafia) nel periodo compreso tra marzo 2024 e gennaio 2026.

L’inchiesta ha tratto origine dalle richieste di audizione congiuntamente formulate dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dott. Giovanni Melillo, e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, dott. Raffaele Cantone.

La vicenda per la quale i due procuratori hanno richiesto di essere auditi scaturisce dalle denunce presentate nel mese di ottobre 2022 dal Ministro della difesa Guido Crosetto a seguito della pubblicazione di diversi articoli sulla stampa nazionale nei mesi di luglio e ottobre 2022, nei quali erano state pubblicate dettagliate notizie riguardanti la sua posizione contributiva, fiscale e patrimoniale, non acquisibili da fonti aperte, e dunque attinte attraverso indebiti accessi alle banche dati degli enti e organismi pubblici detentori di tali informazioni.

Gli accertamenti, effettuati in un primo momento dall’Arma dei carabinieri, hanno consentito di accertare, attraverso l’analisi dei *file* di *log* eseguiti sulle banche dati interessate, l’effettuazione degli accessi illeciti da parte del Tenente Pasquale Striano, militare della Guardia di finanza in servizio presso il c.d. “Gruppo s.o.s.” istituito presso la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, in date antecedenti o comunque a ridosso dell’uscita degli articoli di stampa oggetto di denuncia.

Per questi motivi, Striano veniva iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all’articolo 615-*ter* del codice penale.

Le indagini venivano svolte, in un primo momento, dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Già subito dopo il compimento dei primi atti istruttori, emergeva con chiarezza come il referente del Gruppo s.o.s. presso il quale Striano era impiegato, fosse il dott. Antonio Laudati, sostituto procuratore nazionale antimafia; come tra Striano e il dott. Laudati vi fosse un rapporto di collaborazione molto stretto, risalente nel tempo e di reciproca fiducia; come entrambi fossero pienamente consapevoli di operare secondo modalità *contra legem* con riferimento alla gestione delle s.o.s. e ai *focus* investigativi. Emergendo, dunque, elementi fortemente indiziari nei confronti del citato magistrato, la procura di Roma, in data 4 aprile 2023, trasmetteva alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia il fascicolo del procedimento ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

A seguito dell'ulteriore sviluppo delle indagini, il 29 maggio 2024, la procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia richiedeva al competente giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale l'applicazione di una misura cautelare coercitiva nei confronti di Striano e di Laudati. Tale richiesta veniva rigettata con ordinanza depositata il 16 luglio 2024. Nel prosieguo del procedimento, sia il giudice per le indagini preliminari sia il tribunale del riesame – quest'ultimo con ordinanza del 17 dicembre 2024 –, sulla questione preliminare sollevata dalla difesa del dott. Laudati, affermavano la propria incompetenza per territorio sul procedimento in corso e ne disponevano la trasmissione alla procura di Roma, ove il procedimento tuttora pende, essendo stato depositato in data 27 ottobre 2025 l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale.

1.2 L'oggetto dell'inchiesta e il metodo di lavoro.

La legge 2 marzo 2023, n. 22, istitutiva della Commissione antimafia per la XIX legislatura, attribuisce alla Commissione, con l'articolo 1 comma 1 lett. *h*), il compito verificare l'adequatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari ed alle forze di polizia ai fini della prevenzione del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tale previsione normativa ha costituito il fondamento dell'articolata attività di inchiesta condotta dalla Commissione sul filone del c.d. "dossieraggio" e culminata con la redazione della presente relazione, la quale si muove in una duplice prospettiva: da un lato, è diretta a fornire una puntuale ricostruzione delle attività compiute e dei documenti esaminati dalla Commissione; dall'altro lato, intende fungere da motore per una evoluzione migliorativa della normativa di riferimento concernente le banche dati e i sistemi informativi coinvolti nell'inchiesta in quanto compulsati dagli indagati.

Quanto al metodo di lavoro della Commissione, come già precisato, il filone di inchiesta relativo al c.d. "dossieraggio" trae origine dalle richieste di audizione formulate alla Commissione dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA), dott. Giovanni Melillo, e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, dott. Raffaele Cantone. Le due audizioni si sono svolte il 6 e 7 marzo 2024 e a partire da tale data sono stati compiuti, nell'arco di circa un anno, numerosi atti istruttori caratterizzati da una consequenzialità logica indotta dal contenuto delle dichiarazioni degli auditi.

Solo a partire dal mese di agosto 2024 sono pervenuti alla Commissione gli atti trasmessi dalla procura di Perugia relativi al procedimento penale n. 2313/2023 mod. 21, comprensivi della

richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari formulata a carico di Pasquale Striano e di Antonio Laudati e degli atti del fascicolo del pubblico ministero trasmessi al giudice per le indagini preliminari a corredo della richiesta. Deve quindi evidenziarsi come gli atti in possesso della Commissione inizialmente siano stati solo quelli depositati innanzi al giudice per le indagini preliminari all'epoca procedente e non anche tutti gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero.

Nei mesi successivi sono stati trasmessi diversi e ulteriori atti a firma dal PNAA dott. Giovanni Melillo, indirizzati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, il dott. Raffaele Cantone, e inoltrati alla Commissione per il suo tramite.

La trasmissione dell'intero fascicolo depositato presso il giudice per le indagini preliminari ha perciò rappresentato il punto di svolta nelle attività della Commissione, che da quel momento ha potuto procedere a una serie di audizioni e acquisizioni documentali mirate a sviluppare alcune tematiche e criticità del filone di inchiesta che di seguito si illustreranno. Nel prosieguo dei lavori, la Commissione ha proceduto all'acquisizione sia degli ulteriori atti trasmessi nel tempo dalle procure precedenti, sia delle note inviate dal PNAA. Giova specificare, al riguardo, che tutti i documenti utilizzati dalla Commissione nella stesura della presente relazione sono stati oggetto di deposito in data 27 ottobre 2025 contestualmente all'avviso *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La struttura della presente relazione ripercorre in parte il descritto andamento dell'inchiesta della Commissione e si snoda lungo l'analisi degli atti delle indagini compiute dall'autorità giudiziaria, che vengono esaminati seguendone l'ordine cronologico, con l'innesto della ricostruzione delle audizioni svolte in Commissione e di parentesi tematiche di approfondimento che sono apparse necessarie per consentire una migliore comprensione del percorso argomentativo prescelto.

In sede di premessa, giova infine sottolineare come la Commissione non abbia inteso entrare nel merito delle accuse formulate nei confronti degli odierni indagati, rilevando, tuttavia, nel corso dell'inchiesta talune circostanze da cui emergono profili di criticità, sulle quali, nella presente relazione, ha ritenuto doveroso esprimere le proprie valutazioni, nel perimetro delle competenze assegnatele dalla legge istitutiva n. 22 del 2023 e alla luce dell'attività svolta.

1.3 Le principali banche dati e i sistemi interrogati dagli indagati.

Per una migliore comprensione del prosieguo della relazione, è bene premettere una breve introduzione relativa alle principali banche dati e ai sistemi informativi ai quali gli indagati

risultavano aver effettuato accessi illegittimi e dalle quali sono stati estratti i dati e le informazioni che poi hanno formato oggetto di formale contestazione delle procure procedenti, fornendo una panoramica comparativa dei sistemi SIVA2, SERPICO, SDI e SIDDA/SIDDNA¹.

Non appare superfluo sottolineare come le moderne attività investigative si fondino sempre di più sull'uso di piattaforme informatiche centralizzate, sviluppate per gestire enormi quantità di dati e per permettere una collaborazione rapida tra diverse istituzioni. La complessità dei fenomeni criminali contemporanei – che spaziano dal riciclaggio internazionale all'evasione fiscale, fino alle mafie transnazionali – rende indispensabile l'impiego di strumenti tecnologici che vadano oltre la semplice archiviazione/*database*: è necessario che i sistemi siano quanto più dinamici possibile, e non statici, e dunque in grado di incrociare informazioni, evidenziare collegamenti, segnalare anomalie e fornire analisi complesse.

Tutti questi sistemi, ciascuno per la sua parte, rappresentano quindi strumenti centrali nella gestione di dati estremamente sensibili, involgendo importanti profili di tutela della *privacy* e di prevenzione degli abusi.

Dall'analisi comparativa dei quattro sistemi emergono differenze sostanziali ma anche elementi di convergenza.

SIVA2, connesso alle segnalazioni di operazioni sospette (s.o.s.), rappresenta lo strumento cardine impiegato dall'ordinamento italiano nel recepire le direttive europee in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. È un sistema di natura fortemente tecnica e investigativa, ma anche molto delicato perché coinvolge dati bancari e finanziari protetti. La sua funzione è legata al monitoraggio e all'analisi delle operazioni finanziarie sospette, con un'attenzione particolare al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo internazionale.

Il sistema nasce come evoluzione del primo SIVA, creato per rispondere alle esigenze poste dalla legislazione antiriciclaggio italiana ed europea. Con l'introduzione del SIVA2, le capacità di gestione sono state ampliate, rendendo possibile un'analisi più profonda e integrata dei dati finanziari. Gli obiettivi principali del sistema sono: ricevere e archiviare le segnalazioni di operazioni sospette (s.o.s.); ricostruire catene di transazioni e identificare anomalie; supportare indagini patrimoniali e fiscali.

¹ Per le ulteriori banche dati utilizzate dagli indagati (INFOCAMERE, ACI, operatori telefonici, Comune di Roma), ed in particolare da Striano, si rimanda alla lettura dell'informativa di polizia giudiziaria n. 97337 del 23 luglio 2025.

Le segnalazioni confluiscono nel sistema, vengono archiviate e analizzate. Il SIVA2 utilizza funzioni avanzate di analisi relazionale, collegando soggetti, conti, società e transazioni internazionali.

SERPICO, invece, è la grande banca dati dell'Agenzia delle Entrate, utilizzata per raccogliere, elaborare e analizzare le informazioni fiscali di cittadini e imprese. Il sistema integra dati da dichiarazioni dei redditi, registri IVA, catasto, atti notarili, flussi bancari, con l'obiettivo di avere un quadro completo della posizione fiscale di ogni contribuente. Si colloca sul versante fiscale e tributario ed è meno dinamico sotto il profilo investigativo, essendo un sistema in sola lettura, ma svolge un ruolo essenziale per i controlli fiscali e l'analisi delle posizioni patrimoniali.

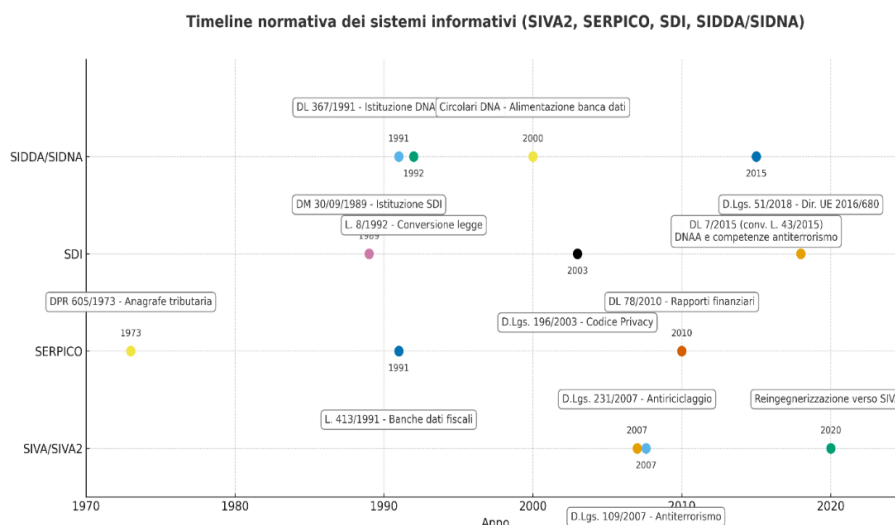
Il sistema SDI costituisce la più importante banca dati operativa delle forze dell'ordine, gestita dal Ministero dell'interno e si distingue per la sua natura interforze: è il cuore della cooperazione investigativa tra le diverse forze di polizia italiane. Grazie ad esso, le informazioni giudiziarie e di pubblica sicurezza possono essere condivise e consultate rapidamente: ad esempio, lo SDI raccoglie dati su persone denunciate, indagate, ricercate o scomparse; gestisce le informazioni relative ai veicoli rubati, alle targhe ed alle armi registrate; archivia denunce, segnalazioni e precedenti di polizia. Tuttavia, l'elevata sensibilità dei dati gestiti rende fondamentale la presenza di controlli stringenti; ed è per tale motivo che tutti gli accessi allo SDI sono rigorosamente tracciati.

Infine, i sistemi SIDDA (Sistema Informativo Distrettuale Antimafia) e SIDNA (Sistema Informativo Direzionale Nazionale Antimafia) sono strumenti informatici dedicati alla magistratura antimafia. I due sistemi, unitamente, costituiscono l'archivio unico antimafia e antiterrorismo, che funge da strumento tattico per le indagini e da banca dati strategica. Il modello entità-relazioni che utilizza consente di mappare soggetti, eventi e beni, offrendo una visione completa dei fenomeni criminali complessi. Grazie all'integrazione, è possibile collegare indagini apparentemente isolate, coordinare strategie investigative e colpire le organizzazioni mafiose in modo unitario. La sua forza, dunque, sta nella condivisione tra procure distrettuali e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), ma la sua criticità è legata alla mole di dati giudiziari estremamente sensibili che raccoglie.

La tabella di seguito proposta è volta a fornire una comparazione tra i descritti sistemi ed è stata realizzata prendendo come riferimento aspetti quali finalità, tipologia di dati trattati, accesso e controlli, funzioni operative e riferimenti normativi.

Sistema/ banca dati	SIVA2 (Sistema Informativo Valutario)	SERPICO (SERvizi Per Il COntribuente)	SDI (Sistema di indagine Interforze)	SIDDA/SIDNA (Sistema informativo Direzione Distrettuale Antimafia – Sistema Informativo Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)
Autorità / Gestore	Guardia di finanza	Agenzia delle entrate	Ministero dell'interno / forze di polizia	DNAA e DDA distrettuali
Tipologia di dati	È una banca dati che gestisce il flusso della Segnalazioni di Operazioni Sospette (s.o.s.), trasmesse dall'UIF – Unità di Informazione Finanziaria – verso altri organi come il Nucleo Polizia Valutaria della Guardia di finanza e la DNAA. Gestisce dati valutari, informazioni bancarie/finanziarie correlate.	Il Sistema serve a mettere a disposizione degli operatori dell'AdE e degli altri soggetti legittimati all'accesso i dati fiscali, reddituali e patrimoniali dell'anagrafe tributaria; dichiarazioni fiscali; rapporti finanziari.	È un archivio gestito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che raccoglie dati giudiziari, denunce, querele, segnalazioni, precedenti, collegamenti investigativi, ed in generale dati investigativi e di polizia utili alle attività di ordine pubblico, prevenzione e repressione dei reati.	È una banca dati centralizzata che collega la DNAA con le Procure distrettuali e raccoglie atti giudiziari, informative, provvedimenti giudiziari, fascicoli processuali; informazioni su soggetti collegati a criminalità organizzata e terrorismo.
Finalità / Utilizzo	Antiriciclaggio, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; supporto a procure antimafia/antiterrorismo.	Contrasto evasione fiscale; analisi patrimoniale e reddituale; incrocio banche dati tributarie.	Supporto investigativo e di pubblica sicurezza; consultazione procedimenti e collegamenti tra soggetti.	Coordinamento investigativo antimafia e antiterrorismo; analisi tattica (indagini) e strategica (fenomeni criminali).
Accesso e controlli	Militari Guardia di finanza; livelli di visibilità; <i>log</i> tracciabili; audit multilivello; motivazione obbligatoria per accessi straordinari.	Personale AdE; soggetti autorizzati esterni; accesso autenticato in sola lettura; <i>log</i> degli accessi e controlli interni.	Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; ogni accesso motivato; <i>log</i> tracciabili.	Magistrati DNAA e DDA; accesso tracciato e responsabilità diretta; personale autorizzato.
Funzioni chiave / Limiti	Incrocio s.o.s. con altre banche dati; anonimizzazione parziale; monitoraggi costanti; in fase di reingegnerizzazione (SIVA3).	Non mostra movimenti/saldi bancari ma solo dati dichiarativi; non produce <i>alert</i> automatici; strumento analitico.	Banca dati interforze centrale; molto sensibile per privacy; non genera segnalazioni automatiche ma supporta l'attività investigativa.	Circa 1,5 milioni di atti e soggetti; modello entità-relazioni (soggetti, eventi, beni); archivio condiviso nazionale.
Normativa di riferimento	D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio); D.Lgs. 109/2007 (antiterrorismo); provvedimenti UIF.	D.P.R. 605/1973 (Anagrafe tributaria); L. 413/1991 (banche dati fiscali); D.L. 78/2010 art. 22 (rapporti finanziari).	L. 121/1981 D.M. 30/09/1989 (istituzione SDI); D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy); D.Lgs. 51/2018 (Dir. UE 2016/680); provvedimenti Garante Privacy.	D.L. 367/1991 conv. in L. 8/1992; D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito nella L. 17 aprile 2015 n. 43; circolari DNAA; relazioni annuali DNAA.

Per completezza di informazione, si riporta anche la tabella relativa alla *timeline* che mostra le tappe che hanno portato alla creazione ed all'evoluzione dei sistemi informativi esaminati.



1.4 La struttura interna della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Per meglio comprendere i successivi passaggi della relazione, appare utile altresì esporre sinteticamente cosa sia la DNAA e quale fosse la sua organizzazione interna al momento dei fatti.

Istituita con il decreto legge n. 367 del 1991, la Direzione nazionale antimafia (e dal 2015 anche antiterrorismo) nasce dal lavoro di Giovanni Falcone al Ministero della giustizia, quale Direttore generale degli affari penali.

Le funzioni della DNAA sono disciplinate principalmente dall'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia).

La DNAA è l'organo di autorità giudiziaria, formalmente incardinato nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione, di coordinamento degli uffici delle procure distrettuali che si occupano di indagini contro la criminalità organizzata e il terrorismo: essa dispone di poteri di coordinamento e impulso delle indagini, senza però poter condurre indagini autonome. È diretta dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA), il quale coordina le attività di 3 procuratori nazionali aggiunti e di 22 sostituti procuratori nazionali.

Il PNAA può esercitare le proprie funzioni direttamente oppure delegare singole attività ai suoi sostituti. Le sue principali attività, indicate dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, possono essere così riassunte:

- designare i sostituti procuratori per mantenere un costante collegamento con ciascuna Direzione distrettuale antimafia (DDA), ai fini dell'acquisizione e della successiva elaborazione di dati, notizie e informazioni in relazione ai reati di competenza;

- disporre l'applicazione temporanea dei magistrati della Direzione nazionale presso una DDA per coadiuvare quest'ultima quando la complessità di un'indagine lo richiede;
- riunire i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, siano insorti e abbiano impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento.

Ai fini del coordinamento, il Procuratore può avvalersi dei servizi centrali delle forze di polizia quali la Direzione investigativa antimafia (DIA), il Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri (ROS), il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza (SCICO).

Nel periodo di interesse della presente relazione, i PNAA che si sono succeduti nel tempo sono:

- il dott. Franco Roberti (25 luglio 2013 – 16 novembre 2017);
- il dott. Federico Cafiero de Raho (16 novembre 2017 – 18 febbraio 2022);
- il dott. Giovanni Pio Luciano Melillo (4 maggio 2022 – oggi).

I sostituti procuratori nazionali lavorano in più direzioni:

- esplicano l'attività di coordinamento presso ciascuna DDA, dove si recano periodicamente per seguire le indagini e riportare le informazioni in DNAA;
- esprimono i pareri nei casi previsti dalla legge e in particolare sui collaboratori di giustizia, sull'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sul patrocinio a spese dello Stato per gli imputati di reati di mafia non abbienti;
- seguono le materie di interesse loro delegate, assumendo le necessarie informazioni sia direttamente, che attraverso le forze di polizia o altri organismi che istituzionalmente operano nel medesimo ambito. I risultati di questo lavoro vengono portati alla conoscenza di tutto l'Ufficio nelle riunioni plenarie mensili e, quando ve ne è l'utilità, a conoscenza delle DDA per l'inizio di indagini specifiche;
- curano l'inserimento degli atti processuali delle DDA nella Banca dati nazionale;
- curano i rapporti con le autorità giudiziarie di alcuni Paesi particolarmente sensibili nelle materie di competenza, secondo singole deleghe impartite dal Procuratore nazionale.

All'interno della DNAA, operano vari gruppi di lavoro composti da magistrati e appartenenti alle forze di polizia, con funzioni di analisi, supporto investigativo e coordinamento.

Tra questi, per quel che qui ci occupa, devono essere menzionati il Gruppo Ricerche e il Gruppo s.o.s.

Il Gruppo Ricerche è il gruppo che cura l'attività di analisi, studio e documentazione a supporto dei magistrati della DNAA. Esso approfondisce i fenomeni criminali ed elabora dossier tematici, coordinando ricerche su particolari settori, fornendo una base aggiornata di informazioni e conoscenze per orientare le indagini delle procure distrettuali e le attività di coordinamento ed impulso della DNAA.

Invece, il c.d. Gruppo s.o.s., per l'approfondimento delle segnalazioni *ex* decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato appositamente costituito all'interno della DNAA a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (con il quale è stata recepita la cd. quarta direttiva antiriciclaggio) al fine specifico di analizzare le s.o.s. risultanti di interesse per tale organo a seguito dall'incrocio tra i dati delle s.o.s. stesse e le banche dati della DNAA, ovverosia SIDNA/SIDDA e i registri SICP e SIPPI.

Al fine di dare concreta attuazione alla menzionata previsione legislativa, è stato stipulato un primo protocollo di intesa tra la DNAA e la Guardia di finanza in data 19 ottobre 2017, sostituito da un protocollo successivo, stipulato in data 10 novembre 2022.

Come si evince da entrambi i protocolli, ancorché per i fatti qui di interesse occorra per motivi temporali essenzialmente far riferimento solo al primo, il compito della Guardia di finanza, e in particolare degli appartenenti al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV), è quello di supportare la DNAA nell'analisi del contenuto delle s.o.s. all'esito di un *match* positivo tra i dati contenuti nelle s.o.s. e quelli contenuti in SIDDA e SIDNA, ovvero nei registri SIPPI e SICP con riferimento ai reati di competenza delle DDA. La DNAA, dunque, almeno in una prima fase non dispone dei contenuti delle s.o.s., che analizzerà solo all'esito (e solo in caso) di riscontro positivo con i dati contenuti nei propri *data-base* e grazie al supporto della Guardia di finanza.

Con specifico riferimento al Gruppo s.o.s., l'articolo 2 del protocollo del 19 ottobre 2017, vigente al momento dei fatti oggetto dell'inchiesta, prevedeva che: *«Il Gruppo di lavoro di cui all'art. 1, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 231/2007, svolge le seguenti funzioni:*

a. all'esito delle procedure informatiche finalizzate al confronto dei codici identificativi generati dell'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) con gli analoghi codici associati ai nominativi presenti all'interno delle basi dati a disposizione della DNA, elabora eventuali ricorrenze comuni relative all'attinenza a più procedimenti giudiziari in corso ovvero a più soggetti fisici o giuridici;

b. supporta il PNAA nella selezione dei contesti in relazione ai quali sussistono profili di interesse per l'eventuale esercizio delle attività di impulso investigativo ai sensi dell'art. 371 bis c.p.p.».

Con il “Programma organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2017-2019”, adottato con provvedimento n.127/2017/PNA del 6 luglio 2017 a firma del PNAA Roberti, la DNAA veniva strutturata in cinque poli di interesse, tra i quali il polo di interesse “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico”, il cui coordinamento veniva attribuito al procuratore aggiunto *pro tempore* Giovanni Russo, nel cui ambito rientrava anche la materia delle “operazioni sospette”.

Con il successivo provvedimento n. 61/2019/PNA del 14 marzo 2019 (a firma del PNAA Federico Cafiero de Raho), i compiti di coordinamento delle varie articolazioni della DNAA venivano redistribuiti in “sezioni”, “Poli di interesse” e “Servizi”. Il polo di interesse “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico” e il servizio “Risorse tecnologiche e sicurezza” venivano assegnati al coordinamento del procuratore aggiunto Giovanni Russo.

Con il nuovo provvedimento organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2020 – 2021 adottato con atto n. 25/2021/PNA del 31 marzo 2021, sempre a firma del PNAA de Raho, veniva meglio definita la differenza tra “Poli di interesse” e “Servizi”, considerando questi ultimi quali “*strutture di supporto organizzativo, operativo e gestionale, destinate a consentire il miglior funzionamento di tutte le articolazioni dell'Ufficio*”. Con tale provvedimento, il “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico” è diventato Servizio, al pari del “Servizio Risorse tecnologiche e sicurezza”, ed entrambi sono rimasti comunque attribuiti alla responsabilità del procuratore aggiunto dott. Giovanni Russo.

2. L'avvio delle attività della Commissione.

Ciò premesso, appare necessario riportare, sia pure in forma riassuntiva, il contenuto delle audizioni del 6 e 7 marzo 2024 svolte dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA) dott. Giovanni Melillo e dal procuratore di Perugia, dott. Raffaele Cantone².

2.1 L'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dott.

Giovanni Melillo, 6 marzo 2024.

In apertura dell'audizione, il PNAA, dott. Giovanni Melillo, ha chiarito fin dall'inizio che la sua richiesta di essere audito dalla Commissione nasceva da un profondo spirito di collaborazione istituzionale. Ha insistito sul fatto che le istituzioni, inclusa la magistratura, hanno il dovere di rispondere alle esigenze di conoscenza e verifica da parte della società, e che la Procura nazionale ha operato in modo trasparente, con azioni concrete, condivise con tutti i procuratori distrettuali per rafforzare credibilità e autorevolezza. Questo approccio è stato riconosciuto sia dal Governo sia dal Parlamento, come testimoniato dall'estensione delle sue competenze, che includono funzioni in ambito di sicurezza cibernetica legate ai reati oggetto delle indagini di Perugia.

Il dott. Melillo ha poi ricostruito, a grandi linee, il funzionamento del sistema antiriciclaggio e delle segnalazioni di operazioni sospette (s.o.s.). Secondo quanto delineato, tutte le figure obbligate, quali istituti di credito e professionisti, hanno l'obbligo di segnalare operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo alle autorità competenti. Le segnalazioni assumono un peso fondamentale per la prevenzione dei crimini e sono disciplinate da un quadro normativo complesso che si estende a livello internazionale, sovranazionale e nazionale.

In questo contesto, la DNAA è stata designata come destinataria delle segnalazioni relative alla criminalità organizzata e al terrorismo, con un flusso informativo che coinvolge UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia), DIA (Direzione investigativa antimafia) e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV), che a loro volta processano le informazioni attraverso una procedura di “*matching*” dei dati. Se il *matching* individua connessioni tra i soggetti delle s.o.s. e i procedimenti giudiziari in corso, le informazioni vengono girate alle procure distrettuali; altrimenti, le segnalazioni subiscono ulteriori analisi da parte UIF, DIA o NSPV, a seconda della competenza.

² Si rimanda alla lettura dei resoconti stenografici delle due audizioni, consultabili sul sito della Camera dei deputati.

Questo meccanismo di gestione delle s.o.s. è di natura complessa e richiede rigorose procedure per la protezione dei dati sensibili. Il dott. Melillo ha sottolineato che non tutte le segnalazioni vengono inviate integralmente alle autorità: molte sono criptate e consultabili solo se i dati coincidono con procedimenti in corso. A partire dal protocollo firmato il 21 dicembre 2023, l'efficacia di questo sistema di gestione e scambio delle informazioni è stata ulteriormente rafforzata, segno di un percorso di consolidamento della *governance* delle s.o.s.

All'interno di questo quadro, il PNAA ha posto l'accento su ulteriori aspetti critici legati alle indagini in corso su accessi abusivi alle banche dati contenenti s.o.s. Tali indagini, distinte da quella relativa all'indagine di Perugia, evidenziano la gravità e la complessità della gestione delle banche dati, in particolare in rapporto alla protezione dei segreti d'ufficio e ai diritti delle persone coinvolte.

L'enfasi è stata posta sulla necessità di strumenti legislativi, tecnologici e organizzativi adeguati al fine di garantire la tutela delle informazioni riservate, limitando rischi di violazioni della *privacy* e di uso improprio delle s.o.s. In questa logica, l'accesso e l'uso delle s.o.s. dovrebbero, secondo il PNAA, essere disciplinati da procedure rigorose e con il massimo controllo, affinché le informazioni siano utilizzate esclusivamente per le finalità specifiche di ciascuna istituzione interessata.

Riguardo all'evoluzione interno-organizzativa, il dott. Melillo ha spiegato che, dall'inizio del suo mandato come PNAA, ha riconosciuto l'esigenza di sistemi informatici adeguati e di procedure rigorose per la gestione delle s.o.s., con l'obiettivo di garantire sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle informazioni e di evitare ritardi o contraddizioni nell'azione investigativa. Secondo lui, l'efficacia di tali sistemi deve essere monitorata non solo a livello normativo ma anche mediante un controllo quotidiano delle attività degli uffici competenti.

Un tema ricorrente riguarda la diffusione delle s.o.s. tra le istituzioni competenti, soprattutto la Guardia di finanza, responsabile della raccolta delle segnalazioni e della loro trasmissione ai nuclei di polizia economico-finanziaria e alle procure distrettuali.

Durante il periodo esaminato, è emersa una serie di inefficienze organizzative e burocratiche che hanno ostacolato tale disseminazione. È stato necessario un intervento risolutivo, sostenuto anche da figure istituzionali di alto livello come il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per assicurare una trasmissione tempestiva delle s.o.s. alle procure. Nonostante i progressi, permangono difficoltà significative soprattutto in relazione alla sicurezza dei dati: i sistemi informativi delle istituzioni giudiziarie risultano spesso obsoleti e vulnerabili.

Per rispondere a queste fragilità, subito dopo l'insediamento, il PNAA ha promosso una revisione completa dei sistemi informativi attraverso una ispezione straordinaria, coinvolgendo esperti del Ministero della giustizia e del Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI). L'ispezione ha evidenziato gravi carenze nei sistemi della DNAA, richiedendo interventi immediati per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni gestite. Allo stesso tempo, il dott. Melillo ha riferito che, al suo ingresso in carica, aveva rilevato la debolezza delle basi di monitoraggio e controllo delle anomalie negli accessi, inclusi i sistemi di *backup* e *storage* dei dati, imponendo un intervento tempestivo e coordinato con la Guardia di finanza, l'UIF e la Banca d'Italia per rivedere i protocolli di gestione delle s.o.s.

Un aspetto operativo cruciale riguarda la gestione periodica delle s.o.s. e la necessità di contrastare la diffusione pubblica indiscriminata di questi *dossier*. Il dott. Melillo ha narrato come, per contrastare il continuo stillicidio di s.o.s. riportate dai media, siano state introdotte procedure di verifica volte ad accertare l'esistenza di tracce di tali s.o.s. all'interno dei sistemi interni della DNAA. In tal senso, ha riferito di aver prontamente informato il procuratore della Repubblica di Roma dell'emergere di potenziali connessioni tra eventi apparentemente isolati, con l'obiettivo di evitare duplicazioni o interferenze nell'azione investigativa.

Sul piano organizzativo interno, è stata operata una ristrutturazione importante. Parallelamente, è stato avviato un rinnovamento del personale amministrativo coinvolto nel servizio s.o.s. e l'introduzione di criteri più rigorosi per la selezione delle s.o.s. da sviluppare, con un *focus* particolare sulle s.o.s. che riguardano crimini di criminalità organizzata e terrorismo.

Questo processo ha portato all'istituzione di una gestione collegiale delle s.o.s., con la partecipazione di quattro magistrati che trattano i fascicoli secondo criteri automatici e tracciabili. Inoltre, è stato creato un gruppo di lavoro congiunto con i procuratori distrettuali, con la funzione di contribuire alla gestione del servizio s.o.s. e di rendere i processi decisionali più trasparenti e collaborativi, facilitando un flusso informativo più efficiente e una condivisione delle risorse e delle competenze a livello nazionale.

2.2 L'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, dott. Raffaele Cantone, 7 marzo 2024.

Il dott. Cantone ha aperto l'audizione chiarendo sin dall'inizio la funzione istruttoria degli inviti a comparire, affermando che tali inviti servivano a comprendere quale fosse la versione

dei fatti degli indagati, dato che Striano aveva comunque già risposto alle domande del pubblico ministero di Roma nelle fasi iniziali delle indagini.

Il dott. Cantone ha spiegato, nel merito, la genesi dell'indagine con una cronologia puntuale degli eventi, ricordando che il 31 ottobre 2022 il ministro Crosetto aveva presentato una denuncia ai carabinieri della tutela lavoro riguardo alla pubblicazione di informazioni patrimoniali. Subito sono stati acquisiti i tabulati presso SOGEI per verificare chi avesse avuto accesso a dati particolarmente precisi, e, attraverso il sistema SERPICO, strumento-chiave per le attività della Guardia di finanza e per le attività fiscali, sono stati identificati i soggetti che avevano effettuato gli accessi: tra questi, il Tenente Pasquale Striano.

Il dott. Cantone ha riferito che la richiesta di informazioni fu avanzata, in data 21 novembre, non al PNAA ma al sostituto procuratore Laudati; il 21 dicembre furono chiesti i numeri di telefono di Striano al NSPV e il 12 gennaio 2023 fu richiesta al medesimo l'elezione di domicilio. Il 27 febbraio fu delegata la comunicazione dell'invito a comparire, il 1° marzo Striano fu interrogato e, a seguito dell'interrogatorio, riferì al pubblico ministero di Roma che quello era un *modus operandi* ordinario e che aveva effettuato migliaia di accessi alle banche dati.

Il procuratore Cantone ha ricordato che l'8 marzo fu sentito il PNAA, dott. Melillo, che presentò una lunga e dettagliata relazione sulla situazione delle s.o.s.; il 10 marzo fu effettuata la perquisizione con l'acquisizione dei cellulari e degli strumenti informatici di Striano. Il 5 aprile il fascicolo fu trasferito alla procura di Perugia, perché dalle dichiarazioni di Striano erano emersi elementi di possibile coinvolgimento del dottor Laudati.

Il dott. Cantone ha osservato che sugli strumenti informatici acquisiti fu eseguita una perizia disposta da Roma e depositata allorquando il procedimento era già a Perugia, con elementi evidentissimi che attestavano la possibile cancellazione dei dati.

Con attenzione agli elementi operativi dell'indagine, il dott. Cantone ha sottolineato la portata delle attività svolte da Striano: in risposta all'invito a comparire, egli aveva enucleato circa 800 accessi abusivi, ma i numeri reali delle consultazioni risultavano ben superiori. Il dott. Cantone ha fornito una stima dettagliata: nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 24 novembre 2022, Striano, all'interno della banca dati SIVA delle s.o.s., aveva consultato 4.124 s.o.s., 171 schede di analisi e 6 schede di approfondimento, analizzando i nominativi di 1.531 persone fisiche e 74 persone giuridiche; aveva poi effettivamente ricercato 1.123 persone nella banca dati SERPICO e condotto 1.947 ricerche nella banca dati SDI.

L'insieme di tali dati ha portato a stimare oltre 10 mila accessi, poiché la somma aritmetica non bastava a descrivere la dinamica effettiva delle consultazioni, posto che molte potrebbero essere state ripetute per gli stessi nominativi.

Il punto cruciale dell'esposizione del dott. Cantone ha riguardato l'elemento relativo all'accertato *download* di un volume rilevante di dati: Striano aveva scaricato 33.528 *file* dalla banca dati della DNAA, includendo sia informative di reato sia atti coperti dal segreto. Davanti a una mole così ampia di dati, era stato necessario ricorrere a una selezione accurata per elaborare le contestazioni di fatti penalmente rilevanti: se vi fosse stata contestazione per ogni vicenda, sarebbero stati necessari circa 50 mila capi di imputazione. La selezione era stata affidata al NSPV della Guardia di finanza, che il dott. Cantone ha descritto come organo competente e affidabile, sottolineando che la Guardia di finanza era la parte lesa e che l'indagine era strutturata per arrivare a una verità completa, anche se non esclusiva di altre responsabilità.

Il dott. Cantone ha chiarito i criteri utilizzati per la selezione delle pratiche contestate: in primo luogo fu considerata la vicenda del ministro Crosetto, che aveva denunciato; in secondo luogo, furono esaminate pratiche gestite dal Gruppo s.o.s., tra cui quattro casi principali identificati come potenzialmente dubbi: Santa Marinella, Luigi Lauro, gli eco-bonus e Gravina. Per questi episodi furono verificati tutti gli accessi precedenti e successivi, per accertare se gli accessi fossero abusivi e se derivassero da meccanismi non legati alle s.o.s. ma a contesti differenti. Il dott. Cantone ha fatto presente che la pratica "Gravina" non aveva alcuna relazione con la criminalità organizzata e che anche altre pratiche, oggetto di ulteriori valutazioni, erano prive di attinenza a tale contesto.

Un altro criterio utilizzato era stata l'analisi degli accessi alle banche dati pubbliche per le quali Striano aveva credenziali. Il dott. Cantone ha osservato che Striano aveva effettuato ricerche anche su sé stesso e sulla moglie, probabilmente per verificare l'eventuale presenza di s.o.s. che lo riguardassero. Infine, ha affermato che, per salvaguardare l'indagine ed evitare rischi di interferenze, era stato adottato un criterio tra i più delicati ma indispensabili, come indicato dalla Guardia di finanza, riguardante l'individuazione delle "pratiche dubbie" e la verifica che non tutte le procedure esitate dalla PNAA avessero attinenza con la criminalità organizzata.

Il dott. Cantone ha concluso offrendo una lettura chiara del contesto istruttorio: l'indagine era stata predisposta con la massima attenzione alla tutela delle fonti, degli strumenti informatici e della segretezza necessaria per non compromettere l'esito investigativo; al tempo stesso, aveva evidenziato come la quantità di dati sottratti e consultati non potesse ridursi a una

semplice somma di episodi di accesso, ma dovesse essere ricondotta ad un quadro di una gestione complessiva delle informazioni esfiltrate.

In questa cornice, il dott. Cantone ha ribadito l'impegno della Guardia di finanza e della procura, insieme, a chiarire la portata delle violazioni e a completare l'analisi sull'intero ventaglio di pratiche che avevano alimentato l'indagine, senza interrompere le attività di tutela della pubblica amministrazione e della trasparenza delle banche dati.

In chiusura il dott. Cantone ha ricordato che l'approccio istruttorio, da una parte, aveva dovuto confrontarsi con la delicatezza delle informazioni trattate e la necessità di garantire la sicurezza delle banche dati, dall'altra parte, aveva voluto assicurare ai cittadini la chiarezza delle operazioni condotte e la responsabilità di chi aveva accesso in modo improprio. Ha specificato che, nonostante l'ingente quantità di dati scaricati e di accessi effettuati, l'indagine aveva seguito criteri rigorosi e una valutazione coraggiosa delle circostanze, con l'obiettivo di stabilire i profili di responsabilità senza tralasciare l'esigenza di proteggere le strutture informative e gli strumenti essenziali alla lotta contro la criminalità.

3. Le prime indagini della procura di Roma.

3.1 La denuncia.

Nell'analisi degli atti complessivamente trasmessi alla Commissione occorre procedere ad una analisi in ordine cronologico degli atti del fascicolo relativo alla prima parte del procedimento penale in corso, incardinato inizialmente presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La denuncia-querela presentata dal Ministro Crosetto al Comando carabinieri per la tutela del lavoro risulta pervenuta all'ufficio Primi atti della procura di Roma in data 2 novembre 2022. Il fascicolo I2022/157258 veniva iscritto in pari data a carico di ignoti e assegnato alla dott.ssa Antonia Giammaria. Sulla copertina venivano apposte due distinte note: «In automatico. Riferire» e «Riferire al Proc. Agg. Dott. Racanelli», a firma del dott. Angelantonio Racanelli. L'inciso "in automatico" è riferito all'assegnazione automatica del fascicolo effettuata in via informatica dopo l'acquisizione della notizia di reato con il portale NDR.

Nella denuncia il Ministro Crosetto riferiva che sulla stampa nazionale, ed in particolare sul quotidiano *Il Domani*, erano state recentemente pubblicate dettagliate notizie riguardanti la propria situazione contributiva, fiscale e patrimoniale. Trattandosi di dati sensibili, non acquisibili da fonti aperte, il medesimo chiedeva di eseguire gli opportuni accertamenti per valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti con particolare riferimento a possibili accessi illegali alle banche dati degli enti e degli organismi pubblici detentori di dette informazioni ed ai propri *account* personali, nonché in relazione a possibili furti d'identità digitale.

In data 7 novembre 2022 il Ministro Crosetto veniva sentito a sommarie informazioni testimoniali per meglio precisare il contenuto della denuncia.

3.2 I primi atti di indagine.

In data 8 novembre 2022 il pubblico ministero delegava al Comando carabinieri per la tutela del lavoro l'esecuzione di due ordini di esibizione di atti e documenti per verificare chi avesse eseguito gli accessi:

- 1) sulla banca dati SERPICO e su eventuali altri applicativi per effettuare le ricerche sul Ministro Crosetto e sulla società CSC di proprietà di quest'ultimo nell'arco temporale dal 1° gennaio 2021 alla data di notifica del provvedimento;
- 2) sulla banca dati in uso a INPS per effettuare la ricerca sul nominativo Guido Crosetto nell'arco temporale dal 1° gennaio 2021 alla data di notifica del provvedimento.

In data 17 novembre 2022 i militari dell'Arma delegati all'esecuzione consegnavano alla dott.ssa Giammaria i preliminari esiti delle esportazioni dei *file* di *log* estratti presso l'INPS dall'applicativo C.LOG (sistema centralizzato di raccolta dei *log* di accesso). Tra i vari nominativi dei soggetti riportati nella nota di riscontro alla delega dell'8 novembre non figurava quello di Pasquale Striano.

Il giorno successivo, il 18 novembre 2022, i carabinieri depositavano gli ulteriori risultati degli accertamenti delegati svolti presso SOGEI e relativi alla banca dati SERPICO, consistenti in un prospetto riportante l'elenco delle matricole complete riferite a 9 militari della Guardia di finanza in servizio presso diverse articolazioni, cinque dei quali, in particolare, presso il NSPV. Una delle matricole era quella assegnata al Tenente Pasquale Striano. Per nessuno dei nominativi venivano riportati la data e l'orario degli accessi.

Lo stesso giorno, a distanza dunque di poche ore, venivano trasmessi alla procura gli esiti parziali di ulteriori accertamenti, richiesti al NSPV su «*delega formulata per le vie brevi*», consistenti nei prospetti riepilogativi dei turni di servizio effettuati dai militari in forza alla Sezione DNAA dell'Ufficio analisi del NSPV – e cioè del Tenente Pasquale Striano, del M.A. Angelo Falato, del M.A. Vincenzo Forina, del M.O. Vittorio Inno e del M.O. Fabio Tetta – nei mesi di settembre e ottobre 2022. Nella nota di trasmissione i militari della Guardia di finanza si riservano di trasmettere l'ulteriore documentazione richiesta³.

Sulla base di quell'elenco del 18 novembre, la procura di Roma nell'ordine:

- inoltrava la richiesta di informazioni al dott. Laudati «*in merito al militare Ten. STRIANO Pasquale, appartenente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma (matr. G860723), in particolare, si chiede di conoscere se, nel periodo dal 1.01.2022 alla data odierna, il suddetto militare abbia ricevuto espressa delega di indagine da parte di codesta Direzione in merito al nominativo "Guido CROSETTO" e/o alla società "CSC" – a lui riconducibile – precisando che tale informazione viene richiesta dalla Scrivente poiché risultano in data 28.07.2022 e 20.10.2022 rispettivamente 13 accessi e 47 accessi al portale "Serpico" dell'Agenzia delle Entrate sulla posizione del predetto "Guido CROSETTO"*»;
- delegava il 21 novembre 2022 i carabinieri del Comando per la tutela del lavoro a:
 - 1) fornire le generalità complete del Tenente Striano;
 - 2) «*accedere all'Archivio del Rapporti Finanziari di cui all'art. 7 del D.P.R. 29.09.1973; n. 605 (per il tramite dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale*

³ Fascicolo n. 2022/044530 della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, p. 59.

Accertamento di Roma), per il periodo dal 01.01.2022 alla data di interrogazione del citato archivio, al fine di individuare quali siano i rapporti finanziari riconducibili a STRIANO Pasquale - includendo anche quelli in cui ha delega ad operare»;

3) «indicare, mediante l'utilizzo delle banche dati in uso alle forze di polizia, tutte le utenze telefoniche intestate al citato militare».

- delegava il 22 novembre 2022 il NSPV della Guardia di finanza a:

1) «acquisire tutti i "report" di dettaglio delle interrogazioni effettuate dal Ten. STRIANO Pasquale (matr. 0860723), appartenente a codesto Nucleo Speciale, sia sul nominativo CROSETTO Guido (nato a Cuneo il 19.09.1963) sia sulla società "CSC" - a lui riconducibile - ed eseguite nell'arco temporale 01.01.2022 alla data odierna»;

2) «verificare se a carico del soggetto CROSETTO Guido e della società "CSC", vi siano segnalazioni per operazioni sospette».

Ciò premesso, il primo elemento fattuale, forse il più importante, sul quale è bene richiamare immediatamente l'attenzione e che può forse fornire una chiave di lettura di alcuni eventi susseguenti è il salto logico tra la nota dei carabinieri del 18 novembre 2022, dove vengono riportati i nominativi dei 9 soggetti che nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 7 novembre 2022 avevano compulsato SERPICO per effettuare ricerche sul Ministro Crosetto, e gli atti della procura immediatamente successivi. Tra questi, prima fra tutti, richiama l'attenzione della Commissione la nota di riscontro prot. n. 2622/I/GR alla *«delega formulata per le vie brevi»* al NSPV, depositata come detto in procura lo stesso giorno 18, con la quale vengono trasmessi i prospetti riepilogativi degli orari di servizio effettuati da 5 militari della Guardia di finanza in forza alla sezione DNAA, tra i quali Pasquale Striano. Solo il 22 novembre vengono invece depositati – *«ad integrazione di quanto comunicato»* con la nota n. 2622/I/GR e dunque sempre a seguito della *«delega formulata per le vie brevi»* – i prospetti riepilogativi degli orari di servizio di 15 ulteriori militari della Guardia di finanza in forza alla Sezione dell'Ufficio analisi del NSPV, 3 dei quali (Lgt. Giovanni Maccarelli; Lgt. Edoardo Leo e M.A. De Rocchis Marco) menzionati nell'elenco dei 9 del 18 novembre.

Dalla lettura degli atti, emerge dunque che:

- l'attenzione della procura romana si concentra fin da subito su Pasquale Striano, tanto che immediatamente vengono richiesti i prospetti comparativi delle presenze dei militari in servizio nella Sezione DNAA e che già il 21 novembre 2022, e dunque prima ancora di ricevere i prospetti degli altri 3 soggetti – che comunque non esauriscono

l'elenco complessivo dei 9 in totale – il medesimo viene iscritto nel registro degli indagati⁴;

- sugli altri militari di quell'elenco, solo per i 3 di cui si è detto verranno richiesti i turni di presenza simili a quelli richiesti per Striano, ma in data successiva e comunque senza alcun ulteriore seguito;
- la procura procedente avanzava una richiesta di informazioni direttamente al dott. Laudati e non al PNAA, capo dell'ufficio nel quale il Laudati era incardinato;
- il dott. Laudati era all'epoca incaricato del Gruppo s.o.s., e detto gruppo non aveva la possibilità di accedere al sistema SERPICO; fino a quel momento nessuna evidenza investigativa riportava all'esistenza di s.o.s. o restituiva l'ipotesi di un accesso abusivo alla relativa banca dati, e solo successivamente, il 22 novembre 2022, la procura delegherà alla polizia giudiziaria la verifica relativa alla sussistenza di s.o.s. a carico del Ministro Crosetto e della società CSC.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, l'anomalia della richiesta rispetto allo sviluppo, fino a quel momento, delle indagini, si evince anche dal contenuto distonico della risposta fornita dal dott. Laudati il 23 novembre 2022, per il tramite del PNAA, alla procura, posto che nella stessa si evidenziava che *«lo scrivente non ha mai richiesto accertamenti al gruppo di lavoro "s.o.s" né sulla persona fisica, né sulla persona giuridica indicate nella relazione. Si precisa che il gruppo "s.o.s." non ha la possibilità di accedere al portale "Serpico" della Agenzia delle Entrate. Tutte le attività svolte dal gruppo "s.o.s." sono state sempre integralmente rapportate alla s.v. Il militare indicato nella richiesta lavora solo per alcuni giorni a settimana presso la DNA, svolgendo il ruolo di ufficiale di collegamento con il Nucleo di Polizia Valutaria della GdF, al quale appartiene ed ove presta servizio»*.

Fino a quel momento, va ribadito, non era stata fatta alcuna menzione in alcun atto, di segnalazioni per operazioni sospette.

Tale richiesta, rivolta ad un soggetto oggi indagato per gravi reati per i quali pende procedimento penale presso la procura della Repubblica di Roma, ha in concreto avuto l'effetto di informare pienamente delle indagini in corso – e dell'esatto perimetro dei fatti oggetto delle medesime – uno degli attori principali dell'intera vicenda, il quale ha immediatamente diffuso ogni informazione sulla natura ed contenuto della richiesta della procura procedente all'interno del gruppo di lavoro da lui coordinato (il Gruppo s.o.s.),

⁴ Fascicolo n. 2022/044530 della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, p. 5.

violando le regole minime di prudenza e di tutela del segreto investigativo che ben dovrebbero essere note ad un magistrato della DNAA e presidiarne i comportamenti, sostanzialmente rendendo nota a tutti, e soprattutto a Striano, l'esistenza di un procedimento penale nonché l'oggetto del medesimo.

Dopo gli eventi dei quali si è detto, in data 25 novembre 2022, il pubblico ministero richiedeva l'autorizzazione – concessa il 29 novembre 2022 – all'acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico in entrata delle utenze telefoniche in uso a Striano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di notifica del decreto.

Il 30 novembre 2022 pervenivano in procura ulteriori accertamenti richiesti il 27 ottobre 2022 sulla banca dati INPS che rimanevano poi senza ulteriori sviluppi.

Il 14 dicembre 2022, a parziale risposta della delega del 22 novembre 2022, il NSPV trasmetteva alla procura di Roma *«inviati a mezzo mail dall'Ing. Federico Filacchione della SOGEI, i seguenti documenti: - riepilogo del tracciamento generale delle attività estratto dai log di audit della banca dati SERPICO (all. 1); - relazione di dettaglio delle operazioni svolte (all. 2)»*.

Nella medesima missiva il Comandante del NSPV faceva *«riserva di trasmettere come anticipato per le vie brevi alla S.V., gli esiti completi delle attività delegate, non appena perverranno dalla Direzione Telematica del Comando Generale della Guardia di finanza»*.

In data 20 dicembre 2022, il NSPV trasmetteva gli esiti degli ulteriori accertamenti richiesti nella delega del 22 novembre 2022, avendo acquisito i dati richiesti dalla Direzione telematica del Comando Generale della Guardia di finanza, ed avendo accertato che a carico del soggetto Crosetto Guido risultavano due s.o.s., mentre nulla risultava a carico della persona giuridica CSC. Nella medesima comunicazione si riferiva che le interrogazioni alle banche dati erano state effettuate utilizzando un computer in uso al NSPV.

Con nota del 1° dicembre 2022, il NSPV richiedeva al Comando Generale della Guardia di finanza – Direzione telematica – Sezione informatica, tutti i report di dettaglio dai quali fosse possibile individuare le informazioni contenute nelle pagine interrogate dei sistemi SERPICO, SIVA2, CERVED, INFOCAMERE, INPS.

Il Comando Generale della Guardia di finanza rispondeva con nota del 20 dicembre 2022⁵, fornendo i risultati di tutte le consultazioni relative a Guido Crosetto e alla società CSC effettuate dal Tenente Striano nei sistemi informativi indicati. I dettagli esplicativi degli

⁵ Fascicolo n. 2022/044530 della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, p. 153.

accessi alla banca dati SERPICO venivano forniti dal gestore della banca stessa, e cioè da SOGEI.

3.3 Le dichiarazioni del Tenente Striano.

In data 12 gennaio 2023, mentre era ancora in corso l'acquisizione del traffico telefonico e telematico di Striano, la procura di Roma delegava il NSPV alla redazione del verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore nei confronti di Pasquale Striano, atto redatto il successivo 13 gennaio 2023⁶. Dalla lettura degli atti non emergono elementi che motivino il compimento di tale atto in quella fase del procedimento penale.

Al suddetto atto seguiva, il 1° marzo 2023, l'interrogatorio del Tenente Striano⁷.

Dalla lettura dell'interrogatorio, emergono alcuni elementi che meritano di essere evidenziati. Striano, nella sua narrazione, pone come primo elemento a chiarimento il suo forte rapporto con il dott. Laudati: *«La mia interlocuzione è stata quasi sempre con il dott. Laudati con il quale ovviamente abbiamo stipulato un rapporto molto, molto stretto perché era l'unico magistrato con cui io mi rapportavo, a parte diciamo richieste di altri magistrati della Procura nazionale»*.

Riferisce inoltre che gli accessi erano di sua libera iniziativa e che nell'esercizio dell'attività investigativa il suo interlocutore, oltre a Laudati, era direttamente il PNAA: *«Non avevo obblighi di riferire gli esiti delle attività svolte ai miei superiori, se non all'autorità giudiziaria presso la quale operavo. Il mio unico referente era il dott. Laudati»*; *«Le numerose attività svolte, da me coordinate, sotto la direzione del Procuratore nazionale antimafia, venivano individuate da me senza ricevere deleghe specifiche, per essere successivamente condivise con il Procuratore, per valutare il loro proseguimento»*.

Sottolinea anche che il libero esercizio del lavoro di investigatore poteva riguardare chiunque: *«Mai avuto una delega, abbiamo toccato a livello della Procura nazionale diciamo degli argomenti e dei personaggi riservatissimi e sempre relativamente ai poteri»*.

Riferisce altresì che non sussisteva un obbligo di comunicazione immediata delle iniziative intraprese, tanto che per alcune di esse non vi è mai stata una successiva interlocuzione con i magistrati della DNAA ed in altri casi la medesima è intervenuta solo successivamente: *«Non ho informato nessuno, ma il dott. Laudati sa che avrei poi riferito, come in altre indagini»*;

⁶ Fascicolo n. 2022/044530 della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, p. 180.

⁷ Fascicolo n. 2022/044530 della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, p. 312 ss.

«Solitamente lo facevo quando avevo raccolto un quadro più dettagliato. Anche al Procuratore, riferivo dopo avere raccolto elementi per proseguire».

Evidenzia infine che nel periodo nel quale aveva lavorato in DNAA riteneva di non avere un superiore gerarchico e di non aver informato nessuno della sua amministrazione di appartenenza, non potendolo fare, delle sue attività: *«Io sono il superiore gerarchico non avevo superiore gerarchico»; «Io ero il più alto in grado»; «No non sapevano niente, non lo dovevano sapere nella maniera più assoluta»; «io avevo l'obbligo di non tutto quello che veniva prodotto all'interno della DNA non poteva uscire dalla DNA io lavoravo per la Procura nazionale».*

A margine dell'interrogatorio, il Tenente Striano depositava una nota relativa alla ricostruzione degli accertamenti pre-investigativi avente ad oggetto «Presunta attività di riciclaggio di capitali illeciti nel tessuto economico imprenditoriale di Roma. Accertamenti preliminari nei confronti di Mangione Giovanni, nato a Roma il 22/10/1972; Mangione Gaetano, nato a Roma il 24/8/1971», e relativa agli accertamenti svolti nei confronti del Ministro Crosetto per i quali si stava procedendo nei suoi confronti.

3.4 Le sommarie informazioni testimoniali del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dott. Giovanni Melillo.

L'8 marzo 2023 veniva escusso a sommarie informazioni testimoniali il PNAA dott. Giovanni Melillo.

Sinteticamente, gli elementi informativi più importati riferiti, sia nel corso dell'atto istruttorio sia nella memoria allegata al relativo verbale, possono essere così riassunti.

Già nel corso dell'esperienza come procuratore di Napoli aveva maturato riserve e perplessità sulla funzionalità del servizio s.o.s. nel precedente assetto gestionale, ove detto servizio era inserito nella struttura del “Servizio contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata e terroristica” e prima ancora come “Polo di interesse” sulla stessa materia, comprensivo anche delle misure di prevenzione, responsabilità degli enti e riciclaggio.

Le riserve riguardavano l'efficacia dei criteri di comunicazione delle s.o.s. positive al *matching* e la tempestività della disseminazione delle s.o.s. affidata al NSPV della Guardia di finanza. L'esperienza evidenziava che la disseminazione era sostanzialmente bloccata dal filtro della lavorazione della DNAA.

Nel corso di una riunione con il Procuratore generale dott. Salvi, il PNAA *pro tempore* e il procuratore aggiunto, il dott. Russo, precisarono di non aver mai inteso subordinare al

preventivo esame della DNAA la disseminazione da parte del NSPV, e dunque, subito dopo, fu adottata dalla Guardia di finanza la “Circolare Arbore”, che rendeva generale il criterio adottato durante la pandemia.

Il Procuratore generale Salvi, nondimeno, richiese al PNAA una relazione scritta, che fu poi trasmessa da quest’ultimo in data 12 novembre 2020.

Ciononostante, il dott. Melillo ha continuato a nutrire riserve e perplessità sul complessivo sistema di gestione delle s.o.s., soprattutto con riferimento alla sicurezza dei dati e ai profili di trasparenza e tracciabilità dei processi di lavoro.

Subito dopo l’arrivo in DNAA, avvenuto il 1° giugno 2022, il dott. Melillo si era reso conto che il problema era di ordine più generale, e riguardava soprattutto una carenza di regole scritte dei criteri organizzativi finalizzati a garanzia di trasparenza, obiettività e correttezza della DNAA.

In conseguenza di ciò, il dott. Melillo, il 22 giugno, avvocava a sé, sottraendolo al dott. Russo, il coordinamento del servizio Risorse tecnologiche, flussi e sicurezza (rilevante per la gestione del Servizio s.o.s.); l’8 luglio, previ opportuni contatti con il capo di gabinetto e il capo dell’ispettorato generale del Ministero della giustizia, richiedeva un’ispezione amministrativa straordinaria. L’ispezione (iniziata nel successivo mese di settembre 2022) rivelava una dimensione di alta criticità di alcuni settori, in particolare della gestione dei sistemi informativi della DNAA.

Il 4 agosto 2022 convocava una riunione del Gruppo s.o.s., alla quale partecipavano i procuratori aggiunti, il dott. Laudati (coordinatore del servizio dal 10 settembre 2014), ed il Tenente Striano, ufficiale di polizia giudiziaria più alto in grado e da anni principale collaboratore del dott. Laudati, nonché coordinatore del Gruppo s.o.s.

Il successivo 5 agosto, il PNAA disponeva una formale ricognizione dello stato e dell’andamento del servizio, da completare entro il 5 settembre a cura del dott. Russo. Di tale atto veniva data formale comunicazione a tutti i procuratori distrettuali nonché al Comando Generale della Guardia di finanza, indicando già in detto atto le linee progettuali della successiva azione.

La collaborazione con la Guardia di finanza si rivelava in quel periodo sempre più difficoltosa, *«segnata da incomprensioni e tensioni inammissibili per il buon andamento del servizio»*. In questo contesto, il dott. Melillo intratteneva alcune interlocuzioni dirette sia con il Generale Sirico, Comandante dei Reparti Speciali, sia con il Comandante del NSPV, ponendo apertamente il problema del Gruppo s.o.s. ed evidenziando la necessità di una revisione della composizione del gruppo – anche per la conflittualità con il Gruppo Ricerche e in particolare

tra il Tenente Striano ed il Lgt. Caiazza – e chiedendo l’assegnazione di un ufficiale del NSPV con il grado minimo di Capitano.

La scelta ricadeva successivamente sul Capitano Marmorale, individuato almeno già il 21 novembre 2022, posto che lo stesso ricevette comunicazione del nuovo incarico in tale data (in epoca dunque antecedente, seppur di poco, all’allontanamento di Striano).

Con riferimento alla posizione del Tenente Striano, il PNAA precisava quanto segue:

- il Tenente Striano operava nell’ambito del Gruppo s.o.s. secondo criteri e direttive che provenivano esclusivamente dal dott. Laudati, quale magistrato incaricato del Servizio;
- nelle varie interlocuzioni informali non aveva mai ricevuto informazioni negative sul Tenente Striano, né dal dott. Russo né dal dott. Laudati;
- non aveva avuto occasioni di contatto dirette con Striano, se non in un incontro nel corso del quale gli chiese un appunto scritto sull’organizzazione del Gruppo s.o.s.; relazione richiesta proprio al fine di evitare improprie interlocuzioni informali. L’appunto fu successivamente inviato da Striano per posta elettronica all’indirizzo di posta personale del dott. Melillo;
- fino a quando non ha assunto il coordinamento diretto del Servizio s.o.s., il PNAA non aveva alcuna contezza dei singoli affari trattati se non al momento della ricezione dell’atto di impulso;
- dopo aver constatato il clima di conflitto con l’altro personale di polizia giudiziaria e dopo aver ricevuto per posta elettronica, il 26 agosto, l’appunto predisposto da Striano, il PNAA aveva maturato l’intento di chiederne l’allontanamento, concordando previamente con i vertici della Guardia di finanza un nuovo protocollo di collaborazione ed un piano di rinnovamento e potenziamento della struttura.

Il rinnovamento di polizia giudiziaria, a prescindere dalle vicende legate al Tenente Striano, si inserisce in una più ampia attività di rinnovamento organizzativo attuata dal PNAA, che veniva progressivamente attuata attraverso l’adozione dei seguenti provvedimenti.

Il primo è il decreto 18 novembre 2022, n. 280, «Criteri di organizzazione del Servizio Segnalazioni operazioni finanziarie sospette (Servizio s.o.s.) della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo», in forza del quale: il PNAA assumeva il diretto coordinamento del Servizio s.o.s. e delle attività del relativo Gruppo; al Servizio venivano assegnati tre sostituti, dei quali uno della Sezione antiterrorismo (successivamente individuati, previo interpello, nel dott. Laudati, nella dott.ssa Barbara Sargenti e nel dott. Paolo Savio).

Il secondo provvedimento è l'ordine di servizio 23 gennaio 2023, n. 7, con il quale veniva totalmente riorganizzata l'attività del Gruppo s.o.s., del quale veniva anche mutata la composizione.

Il PNAA specificava altresì che ebbe notizia del procedimento nei confronti di Striano dalla nota indirizzata il 21 novembre dal pubblico ministero procedente, dott.ssa Gianmaria, al dott. Laudati, ma da questi a lui trasmessa nello stesso giorno. Su sua richiesta verbale, il dott. Laudati due giorni dopo trasmetteva una nota che veniva poi allegata alla missiva di riscontro alle richieste informative della procura. Riferiva il PNAA che il dott. Laudati, da un lato, si era affermato certo della correttezza di Striano, dall'altro lato, aveva sostenuto che certamente i fatti erano estranei all'attività della DNAA, in quanto commessi verosimilmente mediante accesso ai sistemi in uso esclusivo del NSPV e dunque nell'ambito di altre attività che il Tenente Striano continuava a svolgere presso il Comando di appartenenza.

A riscontro di quanto affermato dal dott. Laudati, il PNAA si rivolgeva al Generale Giordano della Guardia di finanza, il quale riferiva che era da escludersi che Striano avesse avuto altri incarichi nell'ambito del NSPV, essendo dedicato esclusivamente ai servizi da svolgere presso la DNAA. Il successivo 23 novembre 2022 il PNAA richiedeva il rientro in sede di Striano, accelerando l'arrivo del Capitano Marmorale.

Egli, inoltre, specificava che il dott. Laudati, a partire dal 2014, era stato l'unico interlocutore dell'UIF e della Guardia di finanza in materia di s.o.s.

Con riferimento alla memoria difensiva prodotta da Striano in sede di interrogatorio, nella quale le attività svolte con riguardo al Ministro Crosetto venivano definite come riferibili ad accertamenti preliminari pre-investigativi svolti presso la DNAA, il PNAA rilevava l'evidente arbitrarietà ed opacità di detti accertamenti, che infatti non traevano origine da alcuna s.o.s. Le medesime caratteristiche venivano rinvenute anche nell'attività pre-investigativa relativa alla vicenda "FIGC-Gravina".

In sede di sommarie informazioni testimoniali, il PNAA depositava copie di tutti gli atti citati, compresa la richiesta inoltrata in data 20 febbraio 2023 al Tenente Striano, per mezzo del Comandante *pro tempore* del NSPV, di restituire alla DNAA tutte le copie, cartacee e digitali, del materiale documentale riservato cui aveva avuto accesso nello svolgimento dell'attività lavorativa. In data 6 marzo 2023 veniva trasmessa al PNAA nota del Tenente Striano del 3 marzo 2023, nella quale egli comunicava di aver già riconsegnato ogni documentazione al Capitano Marmorale in data 14 dicembre 2022, di essere stato interrogato dalla procura di Roma come indagato in un procedimento penale ed allegava a tale nota la medesima memoria relativa agli accertamenti preliminari pre-investigativi svolti presso la DNAA riguardanti il

Ministro Crosetto, depositata in sede di interrogatorio e della quale si parlerà più diffusamente in seguito.

3.5 La perquisizione ed il sequestro informatico.

Il 10 marzo 2023, a distanza di nove giorni dall'interrogatorio di Striano e due giorni dopo l'escussione a sommarie informazioni testimoniali del PNAA, il pubblico ministero ordinava la perquisizione personale, locale ed informatica di Striano, delegando all'esecuzione il personale del NSPV. All'esito dell'atto investigativo, il personale delegato effettuava la copia forense dei supporti sequestrati.

Deve osservarsi come nel decreto del 10 marzo 2023 il pubblico ministero procedente avesse ordinato la perquisizione ed il sequestro – oltre che dei telefoni cellulari, *personal computers*, *notebook*, *netbook*, *smartphone*, *tablet*, *hard disk*, *pendrive*, supporti magnetici, ottici e video, fotocamere, videocamere di qualsiasi formato – anche delle zone di *cloud storage* eventualmente nella disponibilità del soggetto.

Ciononostante, nel verbale di esecuzione delle operazioni non vi è alcuna traccia di ricerca, da parte della polizia giudiziaria delegata, degli spazi di *cloud storage* eventualmente nella disponibilità di Striano. Al riguardo, deve osservarsi come lo Striano sia risultato disporre sia di un indirizzo *e-mail* di *Gmail*, sia di un *IPhone*, e dunque la polizia giudiziaria procedente avrebbe dovuto, adempiendo alla delega ricevuta, verificare l'esistenza di eventuali spazi di archiviazione esterni su *Google Drive* e sul *cloud* di *Apple*, mentre nessuna operazione in tale direzione è stata compiuta. Inoltre, avendo ottenuto la disponibilità di tutti i supporti informatici dello Striano, i militari procedenti avrebbero dovuto nell'immediatezza anche esaminare i *file* di sistema, le impostazioni del *browser*, i *file* di configurazione ed i *log* per trovare tracce di servizi di archiviazione presso terzi fornitori. Nessun accertamento risulta invece essere stato effettuato in questo senso.

A tale riguardo, deve evidenziarsi che ogni operazione di ricerca e sequestro di eventuali spazi di *cloud storage* deve essere compiuta nell'immediatezza, al fine di impedire che il soggetto interessato, o altri in sua vece, possano cancellare ogni traccia non solo del contenuto, ma finanche dell'esistenza di tali spazi mediante eliminazione del relativo *account*. Non risultano effettuati tentativi, sia pure a distanza di tempo, di analisi delle copie forensi dei supporti informatici o di ricerca di eventuali tracce dell'esistenza dei *cloud* eventualmente utilizzati da Striano.

Vale inoltre la pena rilevare come nella annotazione di polizia giudiziaria con la quale veniva trasmesso il verbale, si chiedeva di estendere le operazioni tecniche ad un ulteriore *computer*

che era stato nella disponibilità dello Striano, di proprietà della Guardia di finanza, che risultava essere stato posto cautelatamente in custodia in data 22 dicembre 2022 all'interno della cassaforte del comandante del I Gruppo – 2° sezione del NSPV. In conseguenza di tale richiesta, in data 15 marzo 2023, il pubblico ministero disponeva il sequestro di detto *pc*, e ne ordinava quindi l'estrazione di copia forense. Anche in riferimento a detto *pc*, sottoposto a sequestro il 17 marzo 2023, non veniva effettuata dalla polizia giudiziaria delegata alcuna operazione di ricerca di eventuali spazi di archiviazione su *cloud*.

In data 28 marzo 2023 il pubblico ministero disponeva il dissequestro e la restituzione a Striano dei supporti informatici di sua proprietà.

Il 22 marzo 2023 veniva conferito incarico al consulente tecnico del pubblico ministero di analisi ed estrazione dalle copie forensi del materiale informatico sequestrato in base alle seguenti chiavi di ricerca: “CROSETTO GUIDO, CROSETTO, MINISTRO DIFESA, DNA, PNA, PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA, DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, CALCIO, INFORMAZIONE, INFORMAZIONI, STAMPA, GIORNALISTA, GIORNALE, ARTICOLO, ARTICOLI, INVIO, INVII, POSTA ELETTRONICA, MAIL, E-MAIL, CHAT, WHATSAPP, SIGNAL, TRASMISSIONE, TRASMISSIONI, DOCUMENTO, DOCUMENTI, VISURA, VISURE, FINANZA, PERSONAGGIO, PERSONAGGI, RISERVATO, RISERVATA, RISERVATE, RISERVATI, RISULTANZA, RISULTANZE, POLITICO, POLITICI, POLITICHE, ONOREVOLE, ONOREVOLI, ON, FILE, FILES, IMPRESA, IMPRESE, SOCIETA', DICHIARAZIONE, DICHIARAZIONI, REDDITI, MODELLO, MODELLI, PARTECIPAZIONE, PARTECIPAZIONI, AZIONI, QUOTA, QUOTE, PENALE, PENALI, PROCEDIMENTO, PROCEDIMENTI, ACCESSO, ACCESSI, SEGNALAZIONE, SEGNALAZIONI, S.O.S., SS.OO.SS., S.O.S., SIVA, SIVA2, SERPICO, AGENZIA ENTRATE, AGENZIA, AGENZIE, ANAGRAFE, ANAGRAFE. TRIBUTARIA, TRIBUTI, TRIBUTO, TRIBUTARIA, INDAGATO, INDAGATI, INDAGATO, INDAGATA, SCREENSHOT, MESSAGGIO, MESSAGGI, SMS, S.M.S., COMUNICAZIONE, COMUNICAZIONI”⁸.

Il 22 marzo, inoltre, il pubblico ministero delegava il NSPV a trasmettere un report di dettaglio di tutte le interrogazioni effettuate da Striano sulla banca dati SIVA2 nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 1° dicembre 2022. Parallelamente, il pubblico ministero richiedeva al fornitore della banca dati SERPICO, SOGEI, di tramettere le generalità di tutti coloro che avevano effettuato interrogazioni nel medesimo periodo relative al Ministro Crosetto, nonché

⁸ Fascicolo n. 2022/044530 della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, p. 371.

l'elenco complessivo delle interrogazioni effettuate dal Tenente Striano, fornendo l'elenco nominativo dei soggetti interrogati.

La delega del 22 marzo 2023 rappresenta, in concreto, il primo atto investigativo del pubblico ministero precedente diretto a definire la portata dei fatti oggetto dell'inchiesta, posto che le indagini iniziali sono state essenzialmente dirette all'accertamento dei soli accessi relativi al Ministro Crosetto. Tale delega interviene, però, solo dopo l'elezione di domicilio e l'interrogatorio dell'indagato, nel corso del quale è stato Striano stesso ad ammettere di aver svolto accertamenti mediante accessi alle banche dati su numerosi altri soggetti, molti dei quali persone politicamente esposte (PEP), e dopo l'escussione a sommarie informazioni testimoniali del PNAA. Il pubblico ministero precedente non aveva fino a quel momento svolto accertamenti diretti a verificare se le attività illecite di Striano, consistenti nell'accesso illegittimo alle banche dati a lui in uso, avessero potuto riguardare altri soggetti oltre al denunciante, quali e quanti dati potesse aver consultato o estratto e da quali banche dati nello specifico.

Il pubblico ministero precedente non aveva infatti ritenuto necessario, fino al momento dell'interrogatorio, approfondire l'aspetto del libero accesso e della consultazione da parte di Striano delle banche dati a lui in uso, e cioè se detto accesso fosse legittimo e consentito, e prima ancora se egli, nell'esercizio delle sue funzioni, potesse svolgere attività investigativa a prescindere da specifiche indicazioni o deleghe dei magistrati in servizio presso la DNAA; né se gli accessi avessero riguardato altri soggetti oltre al Ministro Crosetto, come pure Striano riferisce di aver ripetutamente fatto nel tempo (ed anzi il pubblico ministero precedente afferma, nel corso dell'interrogatorio *«io mi fermo a questo per il quale ho avuto la denuncia poi...»*).

Al riguardo, deve ricordarsi quanto affermato dal procuratore di Perugia, dott. Raffaele Cantone, nel corso della sua audizione del 7 marzo 2024 innanzi alla Commissione: *«Sugli strumenti informatici acquisiti al tenente Striano è stata fatta una perizia disposta da Roma e poi depositata a noi. Nella perizia non vi è prova certa che siano stati cancellati i dati, ma ci sono elementi purtroppo evidentissimi che questa attività si è verificata»*⁹.

In sostanza, tutti i dati relativi a messaggi, dati telematici, conversazioni ed altro che risultano agli atti del procedimento, sono solo ciò che è "sopravvissuto" – o che è stato volontariamente lasciato sopravvivere da Striano, secondo una logica di utilità presente o futura – alla *discovery* conseguente al compimento di una serie di atti posti in essere dalla procura, e cioè:

⁹ Resoconto stenografico della seduta del 7 marzo 2024, Audizione del dottor Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, p. 7.

- l’invio, dapprima, della richiesta di informazioni rivolta al dott. Laudati invece che al capo dell’ufficio, il PNAA¹⁰;
- la richiesta di elezione di domiciliazione rivolta a Striano in data 13 gennaio 2023;
- la perquisizione e il sequestro dei supporti informatici in uso a Striano a distanza di due mesi dal momento in cui egli è venuto a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti e, addirittura, dopo il suo interrogatorio, nel corso del quale egli ha potuto avere piena contezza delle contestazioni a lui mosse;
- la mancata perquisizione e il mancato sequestro di eventuali spazi di *cloud storage* riconducibili a Striano.

Anche tali elementi, ad eccezione dell’ultimo, sono stati evidenziati dal dott. Cantone nel corso dell’audizione: *«Forse veramente l’unica cosa inopportuna è stata fare quella elezione di domicilio – a che pro? – molto prima dell’interrogatorio, e chiedere alla Procura nazionale e non al Procuratore, perché forse se avesse chiesto al Procuratore nazionale antimafia, questi avrebbe potuto attivare meccanismi di controllo e capire che cosa faceva Striano»*¹¹.

Del resto, nella richiesta di applicazione di misure cautelari formulata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia al giudice per le indagini preliminari in data 29 maggio 2024, è presente un paragrafo dedicato alle *«Considerazioni conclusive circa lo stato dell’indagine ed i dati emersi ed in corso di approfondimento circa i possibili mandanti»*, ove espressamente si afferma che *«Sono tutt’ora in corso, tuttavia, approfondimenti investigativi, su più fronti, volti a comprendere se STRIANO abbia agito per conto di uno o più soggetti. In merito va svolta una premessa, che serve ad illustrare la tipologia di indagini ad oggi possibili ma anche alcuni limiti di partenza di tale specifico approfondimento che, sin da subito, è stato con buona probabilità privato di elementi importanti che ex post appare certamente più difficoltoso recuperare, dunque, investigare. In dettaglio, si rammenta che lo STRIANO, inizialmente indagato dalla Procura di Roma, è stato dapprima identificato, quindi interrogato e, da ultimo, perquisito, con conseguente sequestro e successiva analisi dei supporti elettronici in uso allo stesso. All’esito della consulenza tecnica svolta dal dott. Pisani è stata riscontrata l’assenza di alcune chat sul telefono dello stesso»*.

¹⁰ Resoconto stenografico della seduta del 6 marzo 2024, Audizione del dottor Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, p. 14.

¹¹ Resoconto stenografico della seduta del 7 marzo 2024, Audizione del dottor Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, p. 19.

Sta di fatto che, subito dopo la delega del 22 marzo 2023, e in particolare il 5 aprile 2023, il fascicolo veniva trasmesso per competenza ai sensi dell'articolo 11-*bis* del codice di procedura penale alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia.

4. La seconda fase delle indagini.

4.1 Le analisi tecniche sui supporti informatici di Striano.

Il primo atto di indagine compiuto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, a seguito di conforme richiesta dei militari del Nucleo valutario della Guardia di finanza della Guardia di finanza (NSPV), è stato quello di delegare a detti militari in data 17 maggio 2023 un approfondimento tecnico sulla copia forense dei supporti informatici in uso a Striano, oggetto di sequestro della procura di Roma. Per tali ragioni, il NSPV richiedeva l'autorizzazione, ottenendola il 24 maggio 2023, a procedere ad una analisi di detti supporti con le seguenti parole chiave: a. "massimo carlesi"; b. "angelo falato"; c. "SIDNA"; d. "DNA"; e. "crosetto guidò"; f. "serpico"; g. "politic"; h. "giovanni tizian"; i. "giornalist"; j. "gravina"; k. "iervolino"; l. "figc"; m. "salerno"; n. "condomini"; o. "bonus".

Orbene, deve rilevarsi come dagli atti risulti che in data 14 aprile 2023, con nota priva di protocollo, il NSPV «*in esecuzione di quanto verbalmente delegato*» in data 13 aprile 2023 avesse richiesto l'autorizzazione ad acquisire dal consulente tecnico dott. Pisanu la copia dei dati contenuti all'interno del cellulare e del *computer* sottoposti a sequestro in data 10 e 17 marzo 2023 e dei quali era stata già effettuata la copia forense. L'autorizzazione veniva concessa, in data 17 aprile 2023, dalla procura perugina.

Nel verbale delle operazioni del 27 aprile 2023 si dà atto che, dopo l'estrazione della copia dei dati contenuti del *personal computer* di proprietà della Guardia di finanza (già oggetto di sequestro in data 17 marzo 2023), detto *computer* veniva posto «*a disposizione dell'Autorità giudiziaria per la riconsegna*», e cioè per la restituzione alla Guardia di finanza.

Sul delicato passaggio relativo alle nuove analisi disposte sui dispositivi informatici in base alla delega della procedura di Perugia del 17 maggio 2023 e la restituzione del *computer Fujitsu* alla Guardia di finanza, devono essere svolte alcune considerazioni.

Già in base alla lettura comparata di tale primo atto della procura perugina con la delega del 22 marzo 2023 della procura romana, deve essere rilevato come la delega del marzo 2023 sia intervenuta in una fase assolutamente iniziale del procedimento, e ciononostante preveda un elenco di parole chiave decisamente più corposo rispetto a quello stilato il 24 maggio 2023. Inoltre, la delega del 24 maggio è intervenuta in assenza degli esiti della prima. Nemmeno sul *computer Fujitsu* di proprietà del Corpo è stata disposta alcuna ricerca (pur oggetto di delega da parte della procura di Roma), né al momento del sequestro né in epoca successiva, sull'esistenza di spazi di *cloud storage* nella disponibilità di Striano.

4.2 Le sommarie informazioni testimoniali del dott. Antonio Laudati.

Il successivo atto di indagine è costituito dall'assunzione a sommarie informazioni testimoniali, in data 6 giugno 2023, del dott. Antonio Laudati. Dalla lettura del relativo verbale, emerge quanto segue.

Il dott. Laudati era arrivato in DNAA nel 2014, con il PNAA *pro tempore* Franco Roberti, e con atto del 10 settembre 2014 era stato destinato al "Polo contrasto patrimoniale", nel quale rientrava anche il controllo delle s.o.s., ed in particolare quelle che erano state gestite dalla DIA.

Egli era stato altresì nominato a partecipare al Comitato di sicurezza finanziaria, lavorando sul recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. I lavori avrebbero portato ad una modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e alla attribuzione di specifiche competenze alla DNAA. Tale modifica normativa, che definiva le modalità con le quali dovevano essere lavorate le s.o.s., prevedeva la creazione di un Gruppo s.o.s. all'interno della DNAA composto da personale DIA e Guardia di finanza, successivamente costituito con atto a firma del PNAA del 13 maggio 2016.

Nel personale della DIA che arrivò sin dall'inizio vi era anche Pasquale Striano.

Durante il periodo in cui il PNAA era Franco Roberti, non era stato adottato alcun provvedimento per regolamentare la trattazione delle s.o.s., della quale si occupava soprattutto lo stesso dott. Laudati.

In assenza di indicazioni scritte, il lavoro era stato così organizzato: le s.o.s. che venivano assegnate alla DNAA – quelle che avevano attinenza con la criminalità organizzata e il terrorismo e che non riguardavano processi in corso – erano oggetto di una verifica preliminare dal gruppo di lavoro che individuava quelle che si prestavano ad una trattazione finalizzata ad un'attività di impulso; il gruppo di lavoro dopo averle individuate redigeva una relazione, in cui formulava delle proposte concernenti quali s.o.s. trattare. Egli concordava quindi con il Gruppo di lavoro le s.o.s. da trattare e poi le sottoponeva al PNAA, che, dopo aver condiviso con lui la scelta, consentiva di "liberare" le altre s.o.s. che venivano restituite a Guardia di finanza e DIA. Dopo tale selezione, il gruppo di lavoro predisponendo un appunto che veniva a lui sottoposto e che, dopo eventuali modifiche e approfondimenti, veniva sottoposto al PNAA come possibile atto di impulso.

Tutte le attività erano trasmesse a mezzo protocollo; tutte le attività amministrative venivano gestite da un cancelliere e un assistente che si occupavano del protocollo e i passaggi erano registrati. Questo sistema è rimasto in vigore fino al momento in cui è arrivato come PNAA Cafiero de Raho, che ha modificato l'organizzazione della DNAA sul punto ed ha attribuito la

responsabilità delle s.o.s. al procuratore aggiunto Giovanni Russo, senza modificare l'organizzazione del Gruppo s.o.s. In quella fase però alcune s.o.s. o alcune informazioni che venivano dalla Agenzia delle dogane o da FIU Estere vennero assegnate anche ad altri sostituti, senza un criterio predeterminato.

Fino a quando Striano era inquadrato nella DIA, egli non aveva rapporti diretti con lui, ma con un funzionario di polizia più alto in grado. Quando Striano vinse il concorso da ufficiale, andò via, e del suo rientro si occupò Giovanni Russo oppure il PNAA de Raho. Fu Russo che ugualmente individuò Striano e gli altri componenti del gruppo di lavoro, nonché i criteri di presenza in ufficio.

Striano, che era divenuto il più alto in grado del gruppo e quindi il coordinatore, non era presente tutti i giorni e continuava a lavorare per il NSPV della Guardia di finanza, anche se al dott. Laudati non erano note le sue mansioni in tale sede.

Durante il periodo in cui era PNAA il dott. de Raho, fu emanata la “Circolare Arbore”, con la quale si prevedeva che la Guardia di finanza inviasse ai Nuclei PEF locali le s.o.s. in relazione alla competenza territoriale, a prescindere dal fatto che fossero di competenza della DNAA. Questo sistema poteva implicare delle duplicazioni di lavoro ma consentiva un esame più rapido delle s.o.s.

Durante il periodo di de Raho, il dott. Laudati venne nominato espressamente responsabile del progetto relativo alle s.o.s., anche se la relativa gestione era incardinata nelle competenze del procuratore aggiunto Giovanni Russo.

Fino alla riorganizzazione attuata da de Raho, era lui ad individuare le s.o.s. che dovevano essere gestite; da quando il servizio venne attribuito a Giovanni Russo, Laudati si occupava solo dei suoi *dossier* e non sapeva come venissero individuate le pratiche da assegnare al gruppo di lavoro.

Tale doppia assegnazione fu motivo di contrasto tra Russo e Striano, poiché quest'ultimo sosteneva di non dover dare alcuna giustificazione sulle sue presenze. All'esito di questa discussione il procuratore aggiunto Russo stabilì che Striano dovesse comunicare per ogni settimana a lui e al dott. Russo le sue presenze in DNAA.

Con l'arrivo del dott. Melillo, la competenza sulla materia fu avocata al PNAA e contestualmente fu creato un gruppo di lavoro di quattro sostituti, tra i quali anche lui, che dovevano occuparsi delle s.o.s.

Era circostanza già nota e oggetto di attenzione quella relativa alla pubblicazione sui giornali di informazioni tratte da s.o.s., anche se in tutti i casi a sua memoria erano s.o.s. gestite dal sistema ordinario e non dalla DNAA. Si era anche verificato che venissero rese note

informazioni tratte da s.o.s. risalenti nel tempo, ma pubblicate sui giornali quando il personaggio politico al quale si riferivano era sottoposto all'attenzione della stampa.

Il dott. Laudati non era a conoscenza di particolari rapporti tra Striano e alcun giornalista, né egli ha mai rivolto richieste in tal senso. Non gli risultava inoltre che Striano avesse mai fatto attività pre-investigativa su fonti diverse dalle s.o.s. di cui lo abbia notiziato e dalla quale sia avviata una attività che poi abbia portato ad atti di impulso, e pensava di poter escludere categoricamente di aver mai dato incarico a Striano o ad altri di seguire spunti investigativi non emergenti da s.o.s.

Con riferimento alla vicenda “Crosetto”, il dott. Laudati ricordava che nel mese di novembre 2022 era stato contattato da un pubblico ministero di Roma, Antonia Giammaria, che gli aveva chiesto se gli risultassero accessi effettuati sulla banca dati SERPICO dell'Agenzia delle entrate da parte del gruppo di lavoro che si occupava delle s.o.s., ed egli le aveva chiesto di mandare una richiesta scritta. Il giorno dopo era arrivata la richiesta della dott.ssa Giammaria e lui aveva organizzato una riunione con il Gruppo per verificare se qualcuno aveva mai effettuato accessi con il nome del Ministro Crosetto. In quell'occasione non era certamente presente Striano.

I componenti del Gruppo avevano escluso categoricamente che ciò fosse avvenuto, anche perché la banca dati SERPICO non è in possesso della DNAA ma solo della Guardia di finanza. Egli aveva dunque chiesto espressamente ai componenti del gruppo di lavoro di verificare se fossero stati fatti accertamenti anche indiretti su Crosetto che potevano riguardare collegamenti con altri soggetti destinatari di atti di impulso. Il Lgt. Milesi a cui si era rivolto aveva escluso categoricamente che il nome Crosetto o quello della società CSC fosse mai entrato in una qualunque attività del gruppo di lavoro.

Il dott. Laudati escludeva che lui potesse aver avuto in questa occasione o in altre occasioni il "via libera" per operare in attività pre-investigative estranee a *dossier* già presenti o a s.o.s. già giunte sul Ministro Crosetto e sui Mangione. Tutte le attività che Striano svolgeva erano da lui personalmente controllate.

La dimostrazione ulteriore che Striano mentisse sulla questione stava, secondo Laudati, nel fatto che nessuno del gruppo s.o.s. era a conoscenza di questa attività. Se Striano avesse avviato attività pre-investigative come dichiara, avrebbe dovuto informare quantomeno qualcuno dei suoi colleghi; circostanza quest'ultima che era stata categoricamente esclusa. L'attività che lui dice di aver fatto è, fra l'altro, fuori da qualsiasi schema di lavoro del Gruppo e mai è stata utilizzata la prassi che lui sostiene.

Dalla documentazione depositata dal dott. Laudati in sede di sommarie informazioni testimoniali, e in particolare dalla relazione del 21 aprile 2021 inviata al PNAA sull'attività svolta in occasione della cessazione dalle funzioni di magistrato responsabile del Polo di interesse "Contrasto patrimoniale" e del "Servizio s.o.s." (per essere stato tale ruolo attribuito al procuratore aggiunto Giovanni Russo), si evince che la trasmissione delle s.o.s. alla DNAA da parte dell'UIF avveniva in base ad un primo protocollo del 15 ottobre 2017 e a quello successivo del 12 marzo 2021, con i quali venivano stabilite le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni. Si evince inoltre che, nella lavorazione delle s.o.s., l'obiettivo perseguito è stato di intervenire nella primissima fase della analisi delle operazioni sospette confrontandole con le informazioni contenute nella banca dati SIDDA-SIDNA allo scopo di migliorare la qualità degli approfondimenti investigativi.

Un primo filtro è costituito dalla procedura di *matching* anagrafico. In sostanza le segnalazioni, che pervenivano alla DNAA in maniera criptata ed anonima su base quindicinale dalla UIF, venivano confrontate con i registri R.E.G.E, oggi SICP (concernente i procedimenti penali iscritti presso le procure distrettuali per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nonché per i reati di terrorismo) e con i registri S.I.P.P.I., oggi SITMP (concernenti le misure di prevenzione in materia di criminalità organizzata e terrorismo). Attraverso tale procedura venivano estratte le segnalazioni di operazioni sospette che riguardavano processi in corso ovvero misure di prevenzione. Tali segnalazioni venivano immediatamente trasmesse alla procura distrettuale procedente omettendo qualsiasi ulteriore approfondimento. In tale situazione, infatti, appariva largamente preferibile notiziare immediatamente ed a brevissima distanza dall'operazione finanziaria l'autorità inquirente, che avrebbe potuto valutare nel migliore dei modi la sua possibile utilizzazione a fini investigativi. Un secondo filtro era costituito dalle segnalazioni per operazioni sospette che, pur non essendo riferibili a soggetti indagati, fossero collegabili a persone fisiche o giuridiche, comunque, presenti nella banca dati SIDNA. In questo caso le segnalazioni venivano delegate al gruppo di lavoro costituito presso la DNAA per il successivo approfondimento e per l'eventuale trasmissione alla direzione distrettuale competente, anche mediante l'esercizio del potere di impulso attribuito al PNAA dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

Infine, tutte le segnalazioni che non trovavano riscontro nella banca dati SIDNA venivano immediatamente restituite all'UIF per le analisi finanziarie e da questa successivamente trasmesse alla DIA o al NSPV, secondo le rispettive competenze, per il prosieguo delle attività previste dalla legge.

La DIA, inoltre, riceveva segnalazioni anche dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del protocollo siglato il 2 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 2017.

Dalla medesima documentazione depositata dal dott. Laudati in sede di sommarie informazioni testimoniali emerge, altresì, come la prassi così disciplinata prevedesse che le segnalazioni per le quali la DNA aveva manifestato interesse, trattenendole sulla piattaforma digitale, non venissero né lavorate né utilizzate fino alla definizione delle procedure interne della DNAA. Ciò aveva comportato un accumulo di circa 40 mila s.o.s. rimaste bloccate negli uffici analisi delle forze di polizia.

La Guardia di finanza aveva, quindi, ritenuto di disciplinare diversamente le sue procedure (con la “Circolare Arbore”) trasmettendo immediatamente le s.o.s. ai suoi reparti territoriali (senza attendere la definizione delle valutazioni della Ag), sulla base di criteri di competenza estemporanei, quali la residenza geografica della persona fisica o della società segnalata. Successivamente, la Guardia di finanza aveva stipulato protocolli con numerose procure distrettuali ed ordinarie, demandando agli uffici giudiziari territoriali la manifestazione di interesse e l'approfondimento processuale delle s.o.s.

La Commissione può liberamente valutare il contenuto delle dichiarazioni rese da Laudati delle quali, pur senza entrare nello specifico delle accuse a lui mosse dalla autorità giudiziaria procedente, appare utile evidenziare alcuni elementi che necessitano di approfondimento.

In primo luogo, come già si è avuto modo di osservare, sino al momento nel quale il pubblico ministero di Roma, la dott.ssa Giammaria, ha contattato il dott. Laudati invece del PNAA, nel procedimento non vi era alcuna evidenza di accessi alle banche dati relative alle s.o.s. Va infatti ribadito che il procedimento, ed anche le indagini nei confronti di Striano, traggono origine dalla pubblicazione della documentazione reddituale del Ministro Crosetto estratta da SERPICO, e non da s.o.s. estratte da SIVA2.

Inoltre, il dott. Laudati afferma di essere stato contattato telefonicamente dalla dott.ssa Giammaria in epoca precedente all'invio della formale richiesta di informazioni e, nonostante l'allarmante contesto che già in tale momento storico si andava delineando, ha ritenuto non solo di indurre la collega ad indirizzare a lui stesso la richiesta, ma ha anche successivamente provveduto ad organizzare una riunione al fine – in apparenza – di richiedere informazioni su eventuali accessi, e – in concreto – di propalare la relativa notizia all'interno del gruppo di lavoro nel quale lo stesso Striano era inserito, in violazione delle più elementari regole di prudenza richieste nella fase delle indagini, che si suppone debbano essere conosciute da un sostituto procuratore della DNAA.

Ed infatti, l'analisi del telefono cellulare di Striano disposta dalla procura di Roma ha consentito di rinvenire una conversazione intercorsa tra il medesimo ed il Lgt. Carlesi proprio il 22 novembre 2022 – lo stesso giorno della riunione organizzata dal dott. Laudati – nella quale Carlesi informava Striano che “il consigliere” (Laudati), aveva chiesto conto dell'utilizzo di SERPICO, e subito dopo gli inviava una foto dell'articolo del quotidiano *Il Domani* a firma dei giornalisti Tizian e Fittipaldi del 27 ottobre 2022, oggetto della denuncia del Ministro Crosetto.

Tali circostanze sono state dettagliatamente descritte anche dal Lgt. Carlesi allorquando il medesimo è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali innanzi alla procura di Perugia in data 12 luglio 2023.

A partire dal 21 novembre 2022, pertanto, può ritenersi che sia il Tenente Striano sia il dottor Laudati abbiano avuto contezza delle indagini in corso¹² e abbiano intrapreso una serie di azioni a loro tutela e tese ad inquinare, e sostanzialmente sviare, le attività investigative.

4.3 Gli ulteriori esiti delle indagini.

In data 21 giugno 2023 perveniva alla procura di Perugia la nota n. 80221/2023/I/2° di risposta alla delega del 22 marzo 2023 della procura di Roma – con la quale venivano comunicati: a) gli esiti degli accertamenti disposti in relazione all'utilizzo delle banche dati SIVA2 e SERPICO da parte del Tenente Pasquale Striano; b) l'analisi delle visure effettuate, con particolare riferimento alla banca dati SIVA2, in correlazione con l'utilizzo di alcune parole chiave nelle ricerche su fonti aperte e sulla rassegna stampa della Guardia di finanza; c) l'analisi delle *e-mail* rinvenute sul *personal computer* di Striano, che ha consentito di riscontrare un fitto scambio di *e-mail* con Giovanni Tizian a far data dal 2012 fino al novembre del 2022; d) ulteriori contesti di possibile interesse investigativo concernenti la predisposizione di tre distinti atti di impulso (relativi a Gabriele Gravina, Presidente della FIGC; Simone Narducci, per le frodi nei cc.dd. “bonus fiscali”; compravendita di terreni edificabili nel Comune di Santa Marinella) redatti dal militare in esame e concernenti presunti illeciti compiuti; e) l'analisi dei supporti informatici ed in particolare del cellulare in uso al Tenente Striano, effettuato utilizzando i *software* denominati “CELEBRITE” e “INTELLA”, la quale ha fatto emergere una serie di conversazione *WhatsApp* in cui risulta evidente l'invio di dati tratto dall'accesso abusivo alle banche dati in uso al Corpo e nella sua disponibilità.

¹² Nota n. 80221/2023/I/2° del 21 giugno 2023, p. 21.

4.3.1 I rapporti con Giuseppe Puzzo.

L'analisi del telefono cellulare di Striano in base alle parole chiave elencate nelle deleghe della Procura, i cui esiti sono riportati nella nota n. 80221/2023/I/2° del 21 giugno 2023, ha consentito di rinvenire alcune conversazioni sulle quali la Commissione ha ritenuto di dover svolgere diversi approfondimenti ed audizioni, in assenza di analoghi atti investigativi posti in essere della procura di Perugia.

Ed infatti, la ricerca effettuata con la parola chiave di ricerca “CROSETTO” ha consentito di rinvenire nel cellulare di Striano la memoria consegnata in occasione dell'interrogatorio del 1° marzo 2023 innanzi alla procura di Roma. Tale memoria veniva estratta dalla posta inviata dall'*account gmail* dell'indagato, e risultava essere stata inviata in due versioni (una del 27 febbraio 2023 e un'altra del 28 febbraio 2023 con la dicitura «ancora più agguerrita») all'*account* di posta elettronica riconducibile a Giuseppe Puzzo, vice Questore della polizia di Stato attualmente in pensione, ex collega di Striano per aver con il medesimo collaborato all'interno del Gruppo s.o.s. in DNAA da settembre 2015 ad aprile 2017. Altri tre *file* venivano inviati in data 3 marzo 2023, uno al difensore ed altri due a sé stesso. Tutti i *file* riportano nelle specifiche l'indicazione «*creator* Stefano Vergine» e come data di creazione il 23 febbraio 2023, e cioè lo stesso giorno nel quale Striano aveva ricevuto la convocazione per l'interrogatorio innanzi al pubblico ministero di Roma.

Appare necessario puntualizzare come detta memoria non sia stata censita al momento del passaggio di consegne tra Striano ed il Capitano Marmorale del 24 novembre 2022, a riprova del fatto che evidentemente era stata predisposta solo successivamente per giustificare gli accessi illegittimi oggetto di indagine. Deve peraltro essere evidenziato come il riferimento ai fratelli Mangione risulti assente nell'articolo di Vergine del 29 settembre 2022, a titolo «*Premiata ditta Crosetto: ora annuncia l'addio a una società*», ciò che induce a ritenere che sia stato artatamente aggiunto in epoca successiva.

Dopo questo scambio di messaggi, la nota prosegue soffermandosi a lungo sul legame tra Striano e Puzzo e sui messaggi che questi si erano scambiati nel corso del tempo in riferimento ai rapporti con i giornalisti e con Giovanni Tizian in particolare. Ed infatti, tra gli atti acquisiti dalla Commissione risulta una conversazione su *Whatsapp* del 28 aprile 2021 tra Puzzo e Striano¹³, nella quale quest'ultimo invita il suo interlocutore a comprare il giornale *Il Domani* per un articolo pubblicato su Agira collegato ad una «*famosa informativa nostra*» e gli invia l'articolo intitolato «*Il capo mafia, l'industriale veneto e la regione: la regia per la cava in*

¹³ Nota n. 80221/2023/I/2° del 21 giugno 2023, p. 49.

Sicilia» a firma di Giovanni Tizian. Puzzo risponde dicendo che sarebbe necessario denunciare il pubblico ministero, che Tizian con i suoi articoli *«fa solo lo squalo»*, non prendendosi la briga di approfondire e che *«dovrebbe stare a secco fino a quando non capisce che scrivere di mafia non significa copiare»*. Da quest’ultima conversazione, dunque si evince come Puzzo fosse assolutamente informato circa il continuo scambio di informazioni tra Striano e Tizian, tanto da invitare Striano a non mandargli più niente (*«dovrebbe stare a secco»*) perché si approfittava della sua collaborazione (*«fa solo lo squalo»*) limitandosi a copiare il materiale che gli veniva inviato.

Successivamente, in data 3 maggio 2021, Striano, in merito alla medesima vicenda della *chat* precedente, scrive a Puzzo *«siamo riusciti pure a fare una puntata chi parla e il nostro amico»*. Puzzo risponde facendogli i complimenti e dandogli consigli operativi sulla *«proposta Dies i»*, aggiungendo *«Altrimenti laudati o russo dovrebbero fare un sollecito (non lo faranno mai) ciao»*. In merito Striano risponde dicendo che *«stanno tutti in guerra»* (i magistrati) e lamentandosi del fatto che tale “gozzo” si tiene le carte nel cassetto e che quindi *«poi facciamo bene se mandiamo tutto ai giornalisti»*.

A ciò si aggiunga che nella nota 721/IGR del 12 marzo 2024 veniva comunicato che in data 5 marzo 2024 Puzzo e Striano si incontravano a Ostia. Nella relazione di servizio si dà atto che Striano e Puzzo si intrattenevano conversando sul lungomare di Ostia per circa due ore.

Puzzo è poi tra i destinatari dei *file* estratti dal SIDDA, il sistema informativo in uso alla DNAA, di cui alla nota 1917/IGR del 19 luglio 2023. In particolare, risulta che Striano, quando ancora era un sottoufficiale in carico alla DIA e dunque in epoca antecedente all’assegnazione al NSPV, in più occasioni a partire almeno dal 2017 e sino al dicembre del 2020, era solito inviare a Puzzo numerosi *file* di diversa natura estratti dal sistema SIDDA per il tramite del servizio *WeTransfer*, in apparente assenza – o quantomeno non accertata – di causa giustificativa.

Relativamente alla posizione di Giuseppe Puzzo, la Commissione ha ritenuto di dover effettuare una audizione mirata di approfondimento, svolta in data 17 aprile 2024. Deve sottolinearsi come la Commissione, al momento dell’audizione, non avesse contezza degli atti delle indagini svolte da Perugia, trasmessi solo nel mese di agosto 2024, e abbia proceduto all’esame di Puzzo unicamente in riferimento alla posizione precedentemente rivestita dallo stesso all’interno del Gruppo s.o.s. quando, in epoca antecedente al passaggio di Striano dal grado di sottoufficiale a quello di ufficiale, egli era l’ufficiale di polizia giudiziaria più alto in grado del gruppo di lavoro.

Si riporta di seguito, in forma sintetica, il contenuto delle dichiarazioni rese da Giuseppe Puzzo.

«Sono stato un vicequestore della polizia di Stato presso la Direzione investigativa antimafia, dove ho lavorato per ventitré anni. Nel maggio 2015 è nato un gruppo di lavoro con un protocollo, ma io non facevo parte del personale della DIA che gestiva le segnalazioni di operazioni sospette, poiché ero concentrato sulla polizia giudiziaria. Ero al corrente del fatto che ci fossero circa 90.000 operazioni sospette in arretrato, tanto che si ipotizzavano persino responsabilità disciplinari. A settembre 2015, il dottor Calvino, questore di Palermo, mi ha scelto per guidare questo Gruppo, nonostante io avessi richiesto un trasferimento diverso. Alla fine, ho accettato di unirmi al gruppo, che doveva essere composto da me e due collaboratori, uno scelto dal Reparto indagini preventive e l'altro da me.

Il tenente Striano è stato scelto dal Reparto indagini preventive; lo conoscevo attraverso il tenente colonnello Omar Pace, un ufficiale della Guardia di finanza molto rispettato. Durante un incontro, Pace mi ha descritto Striano come uno dei migliori nelle indagini sulla criminalità organizzata. L'altro membro del gruppo era un sottufficiale dei carabinieri che avevo già conosciuto e che aveva esperienza con la criminalità organizzata. Il gruppo, quindi, era composto principalmente da esperti di criminalità organizzata e non da tecnici di finanza. Abbiamo iniziato le nostre riunioni nel settembre 2015 e la prima con i magistrati è avvenuta a ottobre. Ci sono state discrepanze riguardo alla mia presenza nelle date segnalate, ma nella mia memoria sono arrivato a settembre 2015 e sono stato attivo fino a primavera 2017, tranne un breve periodo in cui ho prestato servizio volontario a causa di un terremoto. Il direttore della DIA ha affermato che Striano ha firmato i fogli di servizio più tardi; in realtà, inizialmente, ero io il responsabile della gestione di questi e dell'organizzazione del gruppo. L'organizzazione del gruppo è diventata più complessa con l'aggiunta di altre unità e un grande volume di documenti da esaminare. In base al protocollo stipulato tra la DNAA e l'UIF, le segnalazioni sospette venivano inviate da quest'ultima e dal server venivano estrapolate immediatamente tutte le segnalazioni oggetto di procedimenti penali. Tutte le altre segnalazioni perdevano il carattere dell'urgenza, e venivano lavorate dal Primo Reparto della DIA e dal NSPV. Il nostro compito era selezionare quelle relative alla criminalità organizzata, non come semplice studio, ma come preparazione per il lavoro del Procuratore Nazionale Antimafia. Durante la prima riunione con il Dott. Laudati ed il Dott. Russo abbiamo deciso di evitare appunti formali per non creare una gerarchia tra noi e la DNAA, optando invece per informative firmate da e riportanti il logo di entrambi gli enti.

Nonostante le iniziali difficoltà logistiche, una volta iniziato a esaminare le segnalazioni, ci siamo resi conto che molte di esse erano irrilevanti. Ho dato istruzioni al personale su come selezionare le segnalazioni importanti e il nostro processo di scelta si basava su vari indicatori di rischio. Ogni segnalazione sospetta comportava numerosi accertamenti e controlli incrociati, che potevano espandersi notevolmente. Da una singola segnalazione sospetta si poteva arrivare a decine, forse centinaia di segnalazioni.

Quando identificavamo un soggetto sospetto, eseguivamo accertamenti approfonditi su di lui e sulla rete di relazioni e attività collegate, accedendo a diversi database. Questo processo permetteva di passare da una singola segnalazione a molte altre, generando una rete di informazioni utili per il lavoro del Procuratore. Alla fine, redigevo un'informativa e la consegnavo al dottor Laudati, perdendo poi il contatto sui successivi sviluppi.

Col tempo, abbiamo notato un numero maggiore di segnalazioni da Roma e Milano, rischiando di sovraccaricare le procure di quelle città. Abbiamo quindi deciso di esaminare con attenzione le segnalazioni provenienti anche dalle altre regioni. Ogni mese, talora due volte al mese, ricevevo dal dott. Russo dei dischetti contenenti migliaia di segnalazioni sospette, che poi portavo alla DIA affinché quei nomi venissero inserite nell'archivio delle segnalazioni sospette della Direzione.

Infine, per quanto riguarda la selezione delle segnalazioni, era importante sottolineare che non dipendeva dal dottor Laudati, poiché le segnalazioni sospette rappresentano un atto di prevenzione e non una notizia di reato. Questo ha comportato la necessità di mantenere separate le operazioni di polizia di prevenzione da quelle giudiziarie, per evitare conflitti di competenza e garantire un processo di lavoro efficiente e chiaro.

ADR: il dott. Russo era contrario alla presenza di un funzionario di polizia all'interno del gruppo, perché ciò avrebbe trasformato il gruppo da un ufficio alle dipendenze della DNAA in un servizio di polizia giudiziaria.

ADR: il gruppo di lavoro ha avuto, sin dall'inizio, direttive chiare e precise senza mai riscontrare interferenze esterne. I compiti erano ben definiti: estrapolare soggetti di criminalità organizzata e redigere informative. Non ci sono mai stati problemi o anomalie tra i componenti del gruppo, che avevano tutti una buona preparazione e una notevole memoria. Il ritmo di lavoro era elevato, con l'obiettivo di leggere e selezionare rapidamente segnalazioni sospette. Nonostante il gruppo partisse da zero senza precedenti, la collaborazione tra i membri fu ottima e la nostra attività si dimostrò efficace, senza mai ricevere richiami da parte dei superiori. In particolare, Striano non ha mai dato motivo di preoccupazione, lavorando in modo approfondito e concentrato.

ADR: inizialmente, mentre era luogotenente, Striano aveva accesso settimanale e la possibilità di entrare ogni giorno alla DNAA. Tuttavia, dopo essere diventato ufficiale, il suo accesso fu limitato a tre volte a settimana, poiché non poteva più avere una sede fissa all'interno della DNAA. Nonostante ciò, non sono stato sostituito formalmente da Striano, e non ricordo se sia stato nominato un altro sostituto, nel frattempo, poiché avevo intrapreso un'altra attività fuori Roma. Non sono sicuro se qualcuno abbia preso tale decisione.

ADR: non mi sono mai sentito scavalcato da Striano o da altri. C'è da tenere presente che Striano, dopo il rientro in Guardia di finanza si occupava di riciclaggio in generale, e quindi poteva svolgere accertamenti su soggetti per i quali vi fosse un riscontro cartaceo di una ipotesi di riciclaggio. Vi era però confusione con la modalità di scrivere "appunti", e non informative.

ADR: ho deciso di andarmene perché dopo un po' l'attività viene a noia. Mi sembrava più interessante andare ad occuparmi di riciclaggio.

ADR: per quanto riguarda la fuga di notizie sulle s.o.s., bisogna sapere che ogni segnalazione è in mano a decine di soggetti, non solo alla DNAA. Durante la mia permanenza in DNAA non è mai successo e non sarebbe successo. Comunque, almeno alcune delle notizie che si sono ritrovate sui giornali potevano essere uscite anche da altri uffici.

ADR: Striano aveva una autorizzazione permanente, come sottotenente, all'ingresso in DNAA per tre volte alla settimana.

ADR: leggendo dai giornali ho appreso che il Gruppo di lavoro non esiste più, e che quello che ne rimane si occupa di riciclaggio in generale, e dunque le direttive sulla criminalità organizzata non ci sono più».

Dalla lettura degli atti di indagine, in comparazione con il contenuto delle dichiarazioni rese da Puzzo innanzi alla Commissione il 17 aprile 2024, emerge in modo palese il contenuto falso e reticente delle suddette dichiarazioni: egli era perfettamente al corrente delle attività delittuose di Striano e dei suoi rapporti illeciti con i giornalisti, come attestato dai numerosi messaggi sul punto presenti nel fascicolo di Perugia illustrati in precedenza; è stato destinatario anch'egli della trasmissione illecita di *file* estratti dal sistema SIDDA da parte di Striano; in piena attività di indagine non solo lo ha incontrato, ma ha anche ricevuto dall'indagato la memoria depositata innanzi alla procura di Roma in occasione del suo interrogatorio, a riprova della assoluta solidità e confidenzialità dei rapporti con Striano anche in relazione ai fatti per i quali si procede.

Non risulta che la posizione di Puzzo sia stata ancora oggetto di approfondimento da parte delle procure procedenti.

4.3.2 Le indagini su Francesca Rotta.

Nella nota del 21 giugno 2023 in analisi, vengono riportati anche alcuni messaggi scambiati tra Striano e la moglie Francesca Rotta, sulla base dei quali la Commissione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni.

Nel messaggio inviato dal cellulare di Striano a Francesca Rotta il 14 gennaio 2023, egli afferma di dover andare *«un attimo da Giovanni a chiarire la cosa mia»*. Tale messaggio, che fa riferimento alla necessità di Striano di colloquiare con Tizian in merito alla vicenda penale, è stato inviato il giorno immediatamente successivo all'elezione di domicilio, a riprova del fatto che tale atto, che si palesa del tutto immotivato rispetto al contesto procedimentale nel quale è intervenuto, abbia generato una evidentissima attività di inquinamento probatorio da parte dei soggetti indagati, tesa da un lato a cancellare eventuali prove a loro carico, e dall'altro a preconstituire versioni di comodo o comunque dirette a depistare le indagini in corso.

Dai messaggi scambiati tra Striano e la moglie si comprende come il rapporto con Tizian fosse non solo molto risalente, ma anche che la donna ne fosse perfettamente a conoscenza, tanto che ella non si stupisce quando Striano le racconta che Tizian aveva ritenuto non opportuno partecipare al loro matrimonio. In particolare, nello scambio di messaggi del 22 agosto 2022, si legge che: *«Giovanni il giornalista abbiamo concordato che è meglio se non partecipa»; «Perché il suo nome è associato a tanti articoli che sono stati monitorati proprio da noi»*.

In pari data altri messaggi hanno particolare rilievo per il contesto investigativo in esame: *«Striano scrive alla Rotta Francesca, dopo avergli chiesto come andava a lavoro ed avergli inviato una foto che lo colloca davanti alla chiesa di San Giovanni in Laterano, di sperare che quel giorno qualcuno di non identificato gli dica qualcosa di positivo in quanto il giorno precedente gli è stato richiesto l'ennesimo appunto riservato su Renzi. Striano è preoccupato della cosa e infatti afferma "se mi beccano mi rompono il culo". La Rotta gli dice di provare a parlarci, e lui risponde affermativamente. Tale conversazione appare essere collegata alla e-mail inviata da Striano in data 07.02.2022 al dott. Laudati nella quale afferma "su questi soggetti, qui al valutario, mi muovo con estrema difficoltà. La segnalazione oggetto degli articoli non è presente presso i data base in DNA; il procedimento di Firenze (non DDA), sembrerebbe chiuso ma gli esiti (collegati ad altre s.o.s., che le ho riepilogato nelle note, importanti per i collegamenti con i Servizi), saranno rivisti alla luce del contenuto di quest'ultima recente segnalazione (dicembre 2021)." allegando un appunto in forma word. Si tratterebbe pertanto di un appunto che già in occasioni precedenti il dott. Laudati chiede a Striano di redigere in occasione dell'uscita di segnalazioni di operazioni sospette sui giornali.*

Ciò spiegherebbe anche l'esito dell'analisi delle visure effettuate da Striano alla banca dati SIVA2, dal quale risulta che lo stesso ha inserito 3 volte il nome di Renzi Matteo nel motore di ricerca, una delle quali in data 07.02.2022».

Rotta, dunque, appare ben inserita nel contesto nel quale Striano operava, perfettamente informata dei risalenti e consolidati rapporti tra lo stesso e Tizian, della natura e contenuto dei medesimi, nonché dei rapporti con Laudati, sia per quanto concerne l'illecita trasmissione di dati e informazioni al giornalista, sia per l'attività – anch'essa illecita – richiesta da Laudati all'indagato con riferimento alle ricerche su Matteo Renzi.

Proprio in ragione di tali emergenze investigative, l'utenza telefonica in uso a Rotta è stata oggetto, sia pure per un brevissimo periodo, di intercettazioni telefoniche, telematiche attive e ambientali, i cui esiti sono sunteggiati nella nota n. 721/IGR//I/3°/10325 Sched/262 del 12 marzo 2024.

Pur emergendo, dalla lettura degli atti, elementi di notevole interesse investigativo in ordine al personale coinvolgimento di Rotta nei fatti per i quali si procede, allo stato non risulta effettuato dalle procure precedenti alcun tipo di ulteriore approfondimento nei confronti della medesima.

Per completezza di informazione, deve evidenziarsi come Rotta sia una Sovrintendente Capo della polizia di Stato, in servizio a Roma presso la Direzione centrale polizia criminale – Sezioni operative interne¹⁴.

4.3.3. Gli accertamenti patrimoniali.

In data 25 ottobre 2023 è stato emesso dalla procura di Perugia un decreto di esibizione di documentazione volto ad acquisire dall'archivio dell'Anagrafe dei rapporti i documenti relativi ai rapporti finanziari di qualsiasi natura riconducibili Francesca Rotta per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 27 ottobre 2023, data di notifica del provvedimento. La procura delegava all'esecuzione del provvedimento i militari del NSPV. Gli esiti della delega sono stati comunicati con la nota 60/IGR/I/3°/258 del 10 gennaio 2024.

La Commissione osserva che, nel periodo oggetto di richiesta, Francesca Rotta risulta essere stata titolare di almeno 5 diversi conti corrente ed aver ricevuto, a titolo di emolumenti per l'attività lavorativa svolta, un totale di 122.9118,01 euro. Di contro, la medesima, nello stesso

¹⁴ Nota n. 104/14-1-10 del 1 febbraio 2023 dei Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro – Reparto operativo.

periodo, risulta aver movimentato in entrata e in uscita sui diversi conti svariate decine di migliaia di euro a vario titolo.

Le movimentazioni bancarie di Rotta non appaiono dunque conciliabili con i redditi ufficialmente percepiti a titolo di emolumenti per l'attività lavorativa dalla stessa svolta. Più nel dettaglio, ulteriori accertamenti sono stati riportati nella informativa di polizia giudiziaria n. prot. 194/IGR del 27 gennaio 2025, rispetto ai quali, però, non viene svolta alcuna valutazione. Anche tale dato si offre a obiettive esigenze di approfondimento delle indagini giudiziarie.

Nel prosieguo della lettura della nota 60/IGR e delle conversazioni ivi riportate¹⁵, emerge come Striano abbia inviato a Gabriele Spedicato numerose informazioni tratte dalle banche dati in uso al Corpo, a seguito di specifiche richieste di quest'ultimo. Tali condotte sono state oggetto di consequenziali contestazioni nella richiesta di applicazione di misura cautelare del 29 maggio 2024.

Dagli atti inizialmente messi a disposizione della Commissione dalla procura di Perugia, non emergevano accertamenti relativi ad eventuali cointeressenze economiche tra i due indagati. La Commissione ha quindi ritenuto in data 12 novembre 2024 di dover procedere ad effettuare tali accertamenti, dai quali è emerso che Gabriele Spedicato è stato socio di Striano per alcuni mesi in una società (la Training & Security Team s.r.l.), costituita il 14 marzo 2005 e poi cancellata il 10 ottobre 2021. Dall'esame di dettaglio si evince come Striano il 30 novembre 2005 avesse ceduto le sue quote, pari al 25%, a Spedicato, mentre successivamente, e cioè il 7 novembre 2007, tutti i soci avevano ceduto le loro quote alla società BERSY s.a.r.l., società con sede legale in Svizzera.

Con riferimento alla figura di Roberto Patrignani, altro soggetto indagato, gestore del ristorante "Ippocampo Trattoria Roma" sito in Roma, via Lucrezia Romana n. 36, si osserva che dalle visure effettuate alla banca dati "anagrafe tributaria", in uso alla polizia giudiziaria, risulta come Patrignani sia rappresentante di diverse società/associazioni.

Successivamente, i medesimi accertamenti svolti dalla Commissione sono stati effettuati anche dal Maggiore della Guardia di finanza Eugenio Marmorale, in servizio presso la DNAA, ed i relativi esiti sono compendati nella nota del 5 dicembre 2024 trasmessa dal PNAA alla procura di Perugia come atto d'impulso, ma non risultano sviluppate ulteriori indagini in merito.

¹⁵ In particolare, si veda p. 373 ss.

Peraltro, deve evidenziarsi che il 5 marzo 2023, a distanza di 4 giorni dall'interrogatorio innanzi alla procura di Roma, Striano aveva inviato a Patrignani la memoria consegnata in sede di interrogatorio innanzi alla procura di Roma, e gli aveva chiesto di cestinare il *file* dopo averlo letto. Anche tale elemento, attestando i rapporti tra i due indagati, è meritevole di approfondimento giudiziario.

Similarmente, emerge dalla lettura della nota più volte citata come in data 22 aprile 2021 Striano abbia inviato su *Whatsapp* delle fotografie di un *file Word* dattiloscritto a Roberto Patrignani. Dalle immagini emerge che Davide Moro, Pasquale Striano e Roberto Patrignani sono soci in un'attività non meglio specificata e che Patrignani è l'amministratore della società. Tutto questo, al di là delle contestazioni mosse a Striano in concorso con Patrignani, è stato oggetto dell'informativa di polizia giudiziaria n. prot 194/IGR del successivo 27 gennaio 2025, evidentemente stimolata dalle attività svolte dalla DNAA.

In modo del tutto analogo non è stata svolta alcuna indagine nemmeno relativamente al ruolo del Davide Moro, appartenente alla polizia di Stato, coinvolto negli affari del ristorante. Nondimeno, dagli accertamenti patrimoniali svolti dal NSPV a carico di Striano, è emerso come da uno dei conti correnti al medesimo intestato siano stati effettuati 8 bonifici, per un totale di 1.295,00 euro, in favore di Moro con causali relative a pagamento viaggi, treni e musei. Sempre rispetto al medesimo soggetto, inoltre, nella nota n. 721/IGR/I/3°/10325 del 12 marzo 2024, si evince come in data 6 marzo 2024 Striano si sia recato presso il ristorante "Ippocampo" di Patrignani, e si sia ivi incontrato con quest'ultimo ed altri due soggetti, uno dei quali identificato proprio in Davide Moro. In particolare, nella annotazione di polizia giudiziaria si riferisce che Moro, sopraggiunto a bordo della propria autovettura, sia entrato nel locale per uscirne, subito dopo, insieme a Striano e ad un'altra persona, quest'ultima con in mano una scatola di cartone che verrà caricata proprio nell'auto di Moro. Non risultano svolte dalla polizia giudiziaria verifiche di sorta su quanto emerso nel corso delle operazioni delegate.

Di rilievo anche lo scambio di messaggi avvenuto, sempre con Moro, tra il 22 febbraio 2023 ed il successivo 5 marzo 2023. Il 22 febbraio 2023 Striano, in un messaggio vocale, fa riferimento ad «una storia bellissima che te la devo fa leggere però, ta devo fa leggere perché quando tu leggerai quello che io avevo scoperto ok e mi hanno messo da parte e adesso mi stanno dando altre dritte ma... va bene poi ti dirò».

In concreto, la natura delle relazioni patrimoniali tra Striano, Patrignani e Moro risulta ad oggi ancora inesplorata.

4.3.4 Le posizioni del M.A. Angelo Falato e del Lgt. Massimo Carlesi.

La nota n. 80221/2023/I/2° prosegue con l'analisi dei messaggi relativi alla cd. "vicenda Gravina", e cioè tutto il contesto relativo alla vendita della Salernitana Calcio e alla genesi dell'atto del 23 marzo 2023 prot. N. 837.1 a firma del dott. Laudati e trasmesso in pari data dal PNAA al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Deve essere evidenziato come il PNAA si limiti a trasmettere "doverosamente" al procuratore di Roma la nota del dott. Laudati, escludendo che ricorressero le condizioni per esercitare poteri di impulso, sostanzialmente rilevando l'anomalia di quei comportamenti. Di tale nota il NSPV comunicherà ulteriori esiti investigativi alla procura di Perugia con la nota n. 133543/I/3° del 17 ottobre 2023 e con la successiva nota 3018/IGR/I/3° del 27 novembre 2023.

Emerge con chiarezza dalla lettura degli atti come vi siano più soggetti perfettamente informati non solo del contenuto dell'appunto predisposto per il dott. Laudati da Striano relativamente alla "vicenda Gravina", ma soprattutto dell'origine illecita di detto appunto (poi trasformato in atto di impulso) oggetto di contestazione nella richiesta di applicazione di misura cautelare della procura di Perugia, e successivamente nell'avviso *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale del 27 ottobre 2025 della procura di Roma.

Tra questi, certamente, il M.A. Guardia di finanza Angelo Falato. Detto militare, infatti, era in servizio anch'egli presso la Sezione DNAA del NSPV e subordinato del Tenente Striano. Con quest'ultimo ha scambiato diversi *file* contenenti documenti poi utilizzati per predisporre l'appunto per il dott. Laudati e, unitamente a Massimo Carlesi e su richiesta del dott. Laudati stesso, incontrerà in data 9 maggio 2022 Mariano Fabiani (direttore sportivo della Lazio Calcio, escusso a sommarie informazioni testimoniali in data 31 luglio 2023) ed Emanuele Floridi (libero professionista attivo nel *marketing* nel mondo dello sport, escusso a sommarie informazioni testimoniali il 5 ottobre 2023). Inoltre, sarà Falato ad informarsi con Striano il 12 maggio 2022 per sapere se Floridi avesse dato notizie di sé, mentre sarà Striano ad informare Falato dell'appuntamento sempre con lo stesso del 17 maggio 2022, e sarà sempre Falato ad analizzare i documenti consegnati nel corso di quell'appuntamento, specificando poi che *«quelli della volta scorsa erano meglio»*. Il pieno coinvolgimento di Falato emerge anche dalla *mail* del 23 maggio 2022 che Striano invia a Laudati, nella quale allega un primo resoconto sulla "vicenda Gravina" ed afferma che *«con Angelo abbiamo battuto tutte le piste (domani di nuovo un incontro con il soggetto che ci ha permesso di capire questa storia), ed effettivamente del marcio c'è, ma difficilmente dimostrabile, al momento, sulla base delle sole parole. Ma come potrà leggere, qualcosa potrebbe essere approfondito a tramite l'UIF. Ne parliamo magari domani»*.

Di nuovo, in data 17 giugno 2022 Striano e Falato incontrano Floridi sempre nello stesso “Caffè Perù”, nelle vicinanze della DNAA, e il 20 giugno 2022 Striano invia un messaggio vocale a Falato al quale allega una nota che gli era stata trasmessa sempre da Fabiani. A commento di tale nota, Striano soggiunge: *«così come stanno le cose puoi metterci solo un fiocco sopra e lo puoi delegare ad un reparto della Finanza»* con ciò significando che, a suo parere, l'intera vicenda esulava dalle competenze della DNAA. La medesima opinione viene ribadita anche nella *mail* inviata il 28 luglio 2022 a Laudati, nella quale Striano scrive: *«rimango purtroppo della stessa idea, nel senso che conviene passarlo al valutario o nucleo pef, anche perché gli elementi raccolti sono ben ricostruiti e sarebbe un peccato perderli. Ho ricontrollato alcune posizioni ma niente di nuovo»*.

Ciononostante, come detto, l'appunto preparato da Strano per Laudati si trasformerà il 23 marzo 2023 nell'atto prot. N. 837.1 a firma del dott. Laudati, trasmesso in pari data dal PNAA come atto di impulso al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Oltre al M.A. Falato, anche il Lgt. Massimo Carlesi appare perfettamente consapevole dell'illiceità dell'origine di diverso e precedente atto di impulso, e cioè quello generato dall'atto del 1° luglio 2019 n. prot. 24759/PN/19 a firma del Laudati, inoltrato come atto di impulso dal PNAA *pro tempore* alla DDA di Napoli in data 2 luglio 2019. L'atto di impulso era concernente gli accertamenti effettuati dal Gruppo s.o.s. su di una *“Sospetta attività di riciclaggio. Clan Mallardo di Giugliano”*, e pur indicando formalmente come origine degli accertamenti i *«dettagliati elementi rilevati nelle numerose segnalazioni di operazioni sospette»*, in verità, anche in questo caso, aveva tratto origine da una serie di incontri informali, avvenuti in più occasioni su richiesta di Laudati, tra Striano, Carlesi e tale Giuseppe Cannella (soggetto operante come mediatore nel mondo del calcio, indagato in un procedimento penale pendente innanzi alla procura di Napoli ed escusso a sommarie informazioni testimoniali in data 18 ottobre 2023).

Di rilievo, al riguardo, appare lo scambio di messaggi su *WhatsApp* intercorso tra Striano e il Lgt. Carlesi, anch'esso dettagliatamente riportato nella nota n. 80221/2023/I/2°. In data 28 giugno 2019, Carlesi invia un messaggio *WhatsApp* a Striano informandolo del fatto che nell'informativa, *«non ci ha fatto lasciare traccia delle notizie»* degli incontri avuti con Cannella, e afferma che la prossima volta ci andrà *“lui”* a sentire le persone, aggiungendo ironicamente *«E meno male che è uno bravo che si piglia le responsabilità ...»*, che è l'ultima volta che si fa coinvolgere in situazioni analoghe e che l'ha fatto perché pensava che Laudati fosse una persona seria. Aggiunge *«Ci ha mandato ... non abbiamo una relazione vistata ...*

non sta nell' informativa ma che ci siamo andati per cose nostre », «*Non va bene così non funziona così*». Striano risponde affermando che «*ormai gli schemi sono tutti saltati*», e Carlesi replica che «*ognuno trae le sue considerazioni*», che «*eventuali problemi sono i nostri*», e che «*ma dai è uno stronzo... io non mi fido più*»; «*stavolta faccio casino. Non scherzo. Faccio una relazione in ufficio. Non me la tengo*», «*Io non passo i casini per un altro*», «*se tu mi dai un incarico... anche se fiduciario...*». Sta di fatto che Carlesi parteciperà anche all'incontro del 9 maggio 2022 con Floridi e Fabiani relativamente alla “vicenda Gravina”.

Dal tenore dei messaggi intercorsi tra i militari della Guardia di finanza – e cioè tra Striano, Falato e Carlesi in relazione alle descritte vicende – si comprende dunque come i medesimi fossero assolutamente consapevoli di aver agito al di fuori del perimetro di attività consentito dalla legge su espresso incarico di Laudati. Sia a carico di Falato che di Carlesi, dunque, si profilano elementi di responsabilità per aver agito, in relazione alla predisposizione dei corrispondenti atti di impulso, in maniera non conforme alla legge, sia pure per ordine di un soggetto gerarchicamente sovraordinato. Le conversazioni riportate, inoltre, attestano che l'illiceità delle condotte tenute dai militari del gruppo di lavoro in relazione ai cd. “atti di innesco”, e cioè agli elementi iniziali dai quali il Gruppo s.o.s. poteva essere legittimato ad avviare l'attività pre-investigativa prodromica ad un successivo atto di impulso, fosse prassi oramai consolidata nel tempo.

Invero, sia Falato sia Carlesi sono stati sentiti a sommarie informazioni testimoniali in data 12 luglio 2023 e hanno integralmente confermato quanto appena riportato, non potendo ovviamente negare il contenuto dei messaggi che è stato loro mostrato. Entrambi, però, evidentemente per sminuire il loro apporto causale ai fatti di reato per i quali pende procedimento penale, hanno recisamente negato che la loro attività fosse disciplinata da regole scritte o provvedimenti formali e hanno affermato che nell'organizzazione del lavoro dipendevano esclusivamente da Striano, il quale dava loro disposizioni oralmente, e che quest'ultimo a sua volta riceveva indicazioni da Laudati, responsabile del Gruppo s.o.s.

Tali affermazioni, invero, contrastano con le risultanze dell'inchiesta, dalle quali si evince con assoluta certezza che l'operato del Gruppo s.o.s. fosse disciplinato da precise disposizione emesse almeno a partire dal 2018, come meglio si illustrerà in seguito, e soprattutto con il contenuto di altre conversazioni pur presenti nelle annotazioni di polizia giudiziaria, che però non hanno formato oggetto né di contestazione né di richiesta di chiarimenti da parte della procura di Perugia in sede di escussione a sommarie informazioni testimoniali dei due militari.

La Commissione ha ritenuto di procedere alle audizioni dei due militari in data 29 ottobre 2024. Tali audizioni si sono svolte in seduta segreta.

4.3.5. I rapporti interni alla DNAA.

La parte conclusiva della nota n. 80221/2023/I/2° del 21 giugno 2023, prendendo le mosse da ulteriori scambi di messaggi *e-mail* tra Striano, Falato e Carlesi, consente alla Commissione di svolgere alcune considerazioni sui rapporti interni alla DNAA.

Nella nota¹⁶, la polizia giudiziaria operante riferisce quanto segue: *«In una e-mail datata 29.09.2022, STRIANO scrive a LAUDATI e per conoscenza a CARLESI Massimo e MAGGIORINO Guida, entrambi ispettori della Guardia di finanza, comunicandogli l'invio in allegato di un appunto "sui soggetti segnalati da Salerno". STRIANO spiega inoltre che i predetti soggetti hanno molte segnalazioni a loro carico e che "le più recenti, che la DDA non dovrebbe avere, rendono chiaro il sistema di frode proprio come ipotizzato dalla stessa Procura.". Continua dicendo di aver esteso la ricerca solo fino all'annualità 2022 "mi sono fermato al 2022, andando a ritroso ci sono altre segnalazioni" in quanto "il quadro preliminarmente potrebbe essere in questa prima fase esaustivo." STRIANO aggiunge "con pochissimo tempo a disposizione e altalenandomi con massimo e company, non ho potuto fare di più". STRIANO conclude poi ribadendo che delle s.o.s. presenti nell'appunto inviato solo due sono presenti in DNA, per le altre ha interrogato Siva "Per completezza e per nostra tutela le dico che solo due s.o.s. sono presenti in Dna, per il resto ho interrogato Siva". A tal riguardo aggiunge quindi che "la provenienza almeno formalmente potrebbe essere contestata. ma solo percorrendo questa strada si può avere una visione abbondantemente completa».*

Dall'analisi della *mail* sintetizzata nella nota di polizia giudiziaria risulta di palmare evidenza come la prassi di trarre materiale informativo da fonti non autorizzate, e in particolare dalle s.o.s. non di competenza della DNAA, e di utilizzare tale materiale per redigere atti formali falsamente formati nella parte dell'“atto di innesco” fosse assolutamente nota, diffusa e tollerata all'interno della DNAA, in particolare da chi, in linea teorica, avrebbe avuto la responsabilità di vigilare sulla correttezza dell'operato del personale sottoposto, e cioè innanzitutto dal dott. Laudati, magistrato incaricato del Gruppo s.o.s.

Falato e Carlesi, pertanto, altri non erano, al pari di Striano, che parti di un gruppo di lavoro ormai totalmente fuori controllo, che agiva a prescindere dalle norme e da tutte le regole organizzative interne – formalizzate in una serie di atti a firma sia del procuratore aggiunto

¹⁶ Nota n. 80221/2023/I/2° del 21 giugno 2023, p. 351.

Russo sia del PNAA de Raho e dei quali si dirà in seguito – che avrebbero dovuto presiedere alla loro azione, nella assoluta connivenza e complicità di chi, di tale azione, avrebbe dovuto esserne il garante e il controllore.

Le medesime considerazioni si impongono con riferimento alla *mail* del 17 dicembre 2019 ove si riferisce che *«Falato Angelo scrive a Striano, dal suo indirizzo di posta elettronica personale, dicendo di parlare a nome "di tutto il gruppo di lavoro del NSPV", a seguito di quanto accaduto in pari data e del colloquio avvenuto tra gli stessi ed il Col. Rebechesu (Capo Ufficio Analisi pro tempore) "Abbiamo parlato tra di noi di quello che è successo oggi del colloquio con il colonnello Rebechesu". Falato in particolare afferma che "E' chiaro che il colonnello (e la superiore gerarchia) non è a conoscenza dei provvedimenti della DNA emessi nel corso del tempo (maggio 2019 - che ne richiama uno di marzo 2018 - e di dicembre 2019) circa la composizione gruppo di lavoro s.o.s. e della questione del Gruppo Ricerche, del trattamento dei flussi di comunicazione, ecc", provvedimenti in merito ai quali Striano ha discusso con Laudati, il quale gli avrebbe detto di disattenderli "... ovvero quelli di cui hai discusso con Laudati in questi mesi e che ti ha detto di disattendere"; Falato spiega inoltre che sia lui che il gruppo di lavoro hanno "dato per scontato" che Striano, in merito ai predetti provvedimenti, avesse "già riferito in Caserma". Aggiunge inoltre che "E' evidente che di questi provvedimenti saranno a breve informati i vertici del Valutario, penso alla prima interlocuzione ufficiale", per tale evidenza a Striano che "anche se in ritardo, la comunicazione al Colonnello ora è necessaria, opportuna e improcrastinabile", anche alla luce di quanto ordinatogli dal Col. Rebechesu nel colloquio in parola, ovvero riferire ogni novità "... soprattutto dopo il colloquio di oggi, quando ci ha ordinato (a te e a noi) di riferire qualsiasi novità". Falato esorta quindi Striano a comunicare quanto detto, anche usando gli argomenti di Laudati per giustificazione "Usa tutti gli argomenti di Laudati per giustificarti, pensaci, e fallo!", Conclude dicendogli che si sentiranno per telefono dopo le ore 18:00»¹⁷.*

Alla *mail* sono allegati tre provvedimenti, e in particolare: la direttiva n. 25/2018 del 9 marzo 2018 a firma del PNAA *pro tempore* de Raho; la disposizione n. 402/2019 del 6 dicembre 2019 a firma del procuratore aggiunto Russo, controfirmata dal PNAA de Raho; la disposizione n. 20898/2019 del 15 maggio 2019, anch'essa a firma del procuratore aggiunto Russo e controfirmata dal PNAA de Raho.

Dal tenore dei messaggi, invero, si comprende come all'interno del Gruppo s.o.s. vi fosse la certezza, a seguito di una riunione con il Capo Ufficio analisi del NSPV *pro tempore* – il

¹⁷ Nota n. 80221/2023/I/2° del 21 giugno 2023, p. 353.

Colonnello Stefano Rebechesu – che né quest’ultimo né la linea gerarchica immediatamente superiore a Striano della Guardia di finanza fossero stati informati del fatto che nel più recente periodo sia il PNAA de Raho sia il procuratore aggiunto Russo avevano adottato una serie di provvedimenti e disposizioni organizzative che avevano regolamentato nel dettaglio – e in modo differente rispetto al pregresso – l’operatività, il controllo, i flussi di comunicazione e la composizione del Gruppo s.o.s., delimitandone anche le competenze in riferimento al diverso Gruppo Ricerche, e nemmeno che detti provvedimenti e disposizioni fossero stati sistematicamente da tutti disattesi, ancorché su disposizione di Laudati.

A tale riguardo, occorre fare riferimento alla relazione di servizio a firma di Striano inviata al Col. Stefano Rebechesu in data 12 dicembre 2019¹⁸ e dunque immediatamente successiva allo scambio di messaggi con Falato, della quale si dirà più ampiamente nel paragrafo successivo.

4.4 Il ruolo del procuratore aggiunto dott. Giovanni Russo.

Il 6 luglio 2023 pervenivano gli ulteriori esiti della delega della procura di Roma del 22 marzo 2023 e in particolare venivano trasmessi alla procura perugina dal NSPV tutti i report delle interrogazioni effettuate alla banca dati SIVA da Pasquale Striano nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 1° dicembre 2022.

Nell’analisi della annotazione N. 1742/IGR/I/2° del 6 luglio 2023 si procederà, analogamente a quanto già fatto per la precedente del 21 giugno 2023, evidenziando i soli punti di interesse per la Commissione, rimandando alla lettura dell’atto per quanto riguarda il dettaglio degli elementi di rilievo investigativo di stretta competenza della autorità giudiziaria.

In continuità con quanto esposto nel paragrafo precedente, va in primo luogo evidenziato lo scambio di messaggi intervenuto tra il Tenente Striano e il Lgt. Carlesi in data 23 maggio 2019, relativo alle dinamiche ed agli equilibri interni alla DNAA, soprattutto con riguardo ai rapporti tra il dott. Laudati e il procuratore aggiunto Giovanni Russo. *«In data 23.05.2019 Carlesi scrive a Striano avvisandolo che il lavoro sui bitcoin "è andato direttamente al PNA senza passare per Russo". Striano gli chiede come lo abbia saputo e aggiunge "Questi si ammazzano". Striano puntualizza "Questi passaggi delicati gravano su di noi": Carlesi conferma e aggiunge: "In Direzione non gliene frega nulla della storia di Siri hanno le idee ben chiare sul fatto che ci siano stati dei problemi in partenza da parte dell’UIF. Quindi Andrea ha detto una cazzata. Comunque gli ho detto a barca che tu te ne stai occupando e si vede che hanno tutti una grande considerazione di te". Carlesi continua dicendo: "Mi ha*

¹⁸ All. 2 informativa n. 97337 del 23 luglio 2025.

chiesto come stai e lui è consapevole del fatto che sei un Laudati man”, gli riferisce quindi di aver ribadito che lui è il loro coordinatore. Striano aggiunge "Alla fine tutto quanti stanno a combattere o a ridere sulla pelle nostra" e Carlesi gli ribadisce che i superiori parlano di lui "con rispetto e considerazione" e aggiunge che spera che venga rimesso in moto il sistema per consentire a Striano di "rientrare". Carlesi afferma poi che lui non è adatto per la Guardia di finanza e che "sta guerra tra loro non ci voleva". Striano quindi risponde "No mi riferisco alla guerra fra russo è Laudati alla fine loro non si ammazzano ma noi? Secondo te è giusto che faccio la girrra con salese [Lgt. CC. Gennaro Salese, coordinatore Gruppo Ricerche] una persona inutile?" e aggiunge "No no. Non possiamo scendere a questo". In data 16.06.2019 Striano scrive a Carlesi: "Vi ho mandato e-mail per piccole cose. Importante e che tu sia chiaro ... russo non vuole il gruppo s.o.s. l'attacco e a Laudati questo bisogna dire" e aggiunge "Adesso voglio consegnare l'informativa forse non servirà a niente ma è l'ennesimo biglietto da visita. Se non cambiano le cose io andrò via e voi verrete risucchiati ... vediamo Laudati se ha un pizzico di dignità deve fare la guerra lui non noi". Striano spiega quindi a Carlesi che l'obiettivo è il gruppo s.o.s. che non tutti vogliono. In particolare, scrive: "Quello che devi dire e capire e che non vogliono il gruppo s.o.s. che vuole Laudati ... questo è l'obiettivo". In data 30.04.2020 Striano invia un messaggio sul gruppo "Dna Dia" fornendo ai diversi interlocutori, appartenenti non solo alla Guardia di finanza ma anche ad altre forze di polizia, informazioni circa un provvedimento firmato nel tardo pomeriggio del giorno precedente dal PNA. In particolare, scrive: "Buondi raga ... ieri nel tardo pomeriggio il pna ha firmato un provvedimento che si fonda su tre direttrici 1) gruppo s.o.s. che già esiste sarà diretto da lui personalmente tramite laudati (dovremmo svincolarci definitivamente da russo), 2) si occuperà soprattutto dell'emergenza covid perché a breve arriverà tanta carta da dogane e uif (ma i contesti di co già li facevamo) 3) si giustifica anche (ma bisogna prendere tutti gli accorgimenti del caso), la maggiore presenza in dna sia per i ragazzi nucleo che per la dia. Laudati mi ha pregato di non fallire perché saremo attaccati da tutti adesso (ma mi sembra che il lavoro prodotto non è mai stato di bassa qualità). È stato anche riportato che un uomo dia a breve andrà via (riferimento Massimo due) anche questo per giustificare che solo due uomini dia saranno presenti. Vi tengo informati ... è stato aggregato Fulvio al gruppo e nunzia in pianta stabile ... è una pillola di successo (così poco?) laudati contento per aversi inculato russo"».

L'analisi del testo dei messaggi fornisce, in continuità con quanto riferito nel precedente paragrafo, un inquietante *insight* sulle dinamiche interne alla DNAA.

Ed infatti, il tema più ricorrente nelle conversazioni tra Striano e gli altri appartenenti alle forze di polizia in servizio alla DNAA, è quello della accesa conflittualità interna alla DNAA sia tra magistrati sia tra il Gruppo s.o.s. e il Gruppo Ricerche, ed in particolare il conflitto tra Laudati e il procuratore aggiunto Giovanni Russo. Tale conflitto, ragionevolmente, risale ai tempi dei provvedimenti adottati dal PNAA *pro tempore* dei quali lo stesso Laudati ha riferito in sede di sommarie informazioni testimoniali, quando in data 6 giugno 2017, modificando lo stato preesistente, il PNAA *pro tempore* Franco Roberti aveva modificato l'organizzazione della DNAA sul punto, sottraendo a Laudati il coordinamento, a lui assegnato dal 10 settembre 2014, del polo di interesse “Contrasto patrimoniale”, nel quale era incardinato il “Servizio s.o.s.”, per attribuirlo invece al procuratore aggiunto Giovanni Russo, pur senza modificare l'organizzazione del gruppo stesso.

Nell'organizzazione già descritta al paragrafo 1.4, il dott. Laudati aveva ricoperto nel tempo la posizione – da ultimo ribadita con il provvedimento n. 147/2021/PNA del 28 luglio 2021 a firma del PNAA de Raho – di magistrato “incaricato” del progetto per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette nell'ambito del servizio “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e terroristico”. Da quest'ultimo atto organizzativo, si evince che appariva *«opportuno, in ragione del crescente impegno e della peculiare, quanto complessa, attività nel settore delle segnalazioni per operazioni sospette, dare vita ad uno specifico progetto, volto a valorizzare la ricchezza informativa derivante dalle predette segnalazioni ed a trasformarle in materiale pre-investigativo da porre a disposizione, con tempestività ed accuratezza, di tutte le Procure distrettuali interessate»*, e che di tale progetto quale unico magistrato partecipante al relativo interpello, veniva “incaricato”, appunto, il dott. Laudati.

Di rilievo, in questo assetto organizzativo, appare anche il provvedimento n. 25/2018/PNA del 9 marzo 2018 (subito dopo l'arrivo di Striano in DNAA), con il quale il PNAA *pro tempore* disciplinava nel dettaglio alcuni aspetti di rilievo delle ricerche mediante banche dati, attribuendo una forte posizione di controllo e garanzia al responsabile del “Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza”, e cioè al procuratore aggiunto Giovanni Russo, ed in particolare disponeva che:

- *«I magistrati, laddove intendono formulare richieste di ricerche agli analisti, indirizzino la richiesta al Gruppo Ricerche e per conoscenza al magistrato responsabile del Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza, utilizzando sempre il protocollo interno, già in funzione presso il Gruppo Ricerche ed a disposizione presso le segreterie.*

- *Le richieste dovranno essere sempre formulate per iscritto. Solo in casi di urgenza sono possibili richieste verbali, che verranno confermate per iscritto nel più breve tempo possibile.*
- *Al fine di standardizzare le modalità di redazione delle informative contenenti gli esiti di ricerca, di verificare il corretto utilizzo delle varie banche dati a disposizione degli analisti e valutare la qualità dei contenuti, tali esiti – prima della consegna al magistrato richiedente – dovranno necessariamente essere vistati dal coordinatore operativo del Gruppo Ricerche, che vi apporrà il suo visto; gli atti saranno supervisionati dal magistrato responsabile del Servizio Risorse tecnologiche e sicurezza che ne disporrà l'eventuale inserimento in banca dati SIDNA, valutandone il regime di ostensibilità ai fini del rispetto del segreto d'indagine, di concerto, ove occorra, con i magistrati richiedenti.*
- *Qualsivoglia esito di ricerca, redatto dagli analisti delle informazioni impiegati nei vari gruppi di lavoro esistenti, ivi compresi il Gruppo Ricerche, il Gruppo di lavoro antidroga, il Gruppo di lavoro con Dogane, il Gruppo di lavoro sul traffico rifiuti, che preveda l'utilizzo delle banche dati di qualsivoglia tipo a disposizione, debba essere protocollato con il protocollo interno della segreteria del Servizio Risorse tecnologiche e Sicurezza e del Coordinatore operativo del Gruppo Ricerche, onde assicurare completa tracciabilità dei flussi informativi e dei dati temporali;*
- *In caso di richieste urgenti ed in assenza del Coordinatore Operativo del Gruppo Ricerche e del magistrato responsabile del Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza, gli analisti daranno seguito alle richieste di ricerche, consegnandolo direttamente ai magistrati richiedenti, riservandosi di formalizzare appena possibile tale consegna con la procedura descritta sopra.*
- *I magistrati dovranno attenersi scrupolosamente a tali direttive, non derogabili, e gli analisti dei vari gruppi di lavoro, nel caso dovessero giungere richieste non conformi a tali disposizioni, dovranno astenersi dall'accesso alle banche dati ed informarne subito il Coordinatore Operativo del Gruppo Ricerche o, in sua assenza, il magistrato responsabile del Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza».*

Con successivo provvedimento n. 20989 del 15 maggio 2019, a firma del dott. Giovanni Russo – procuratore aggiunto dell'epoca e magistrato responsabile del Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza – e con il visto del PNAA de Raho, all'esito dei vari protocolli stipulati tra la

DNAA e i diversi interlocutori istituzionali in materia di s.o.s., e in particolare a seguito del provvedimento del 9 marzo 2018 del PNAA de Raho, premettendo quanto segue:

- *«valutata la necessità di definire le modalità operative del personale dedicato alla materia delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di uniformare il metodo di lavoro e di assicurare l'attuazione di una rigorosa politica degli accessi alle banche dati;*
- *osservato che le presenti misure mirano a consentire anche un più adeguato controllo da parte del Procuratore Nazionale aggiunto (da intendersi Giovanni Russo) delegato al coordinamento del Polo di interesse “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e terroristico” e del magistrato responsabile dello stesso Polo di interesse;*
- *valutati i provvedimenti al riguardo già adottati in passato, in particolare per il Gruppo di Ricerche e per i vari Gruppi di lavoro impiegati presso la DNA»;*

organizzava la composizione del personale dedicato all'analisi ed alle ricerche delle s.o.s., e quindi assegnava alcuni analisti appartenenti alla DIA e al NSPV, tra i quali Striano, in via esclusiva all'analisi e alle ricerche sulle s.o.s., e altri appartenenti allo SCICO in via non esclusiva alla medesima attività.

Nel medesimo provvedimento Russo prevedeva inoltre che le disposizioni operative d'impiego del personale dedicato all'analisi delle s.o.s. venissero impartite dal magistrato responsabile del polo di interesse “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e terroristico”, e dunque da lui stesso, in applicazione delle direttive del procuratore nazionale aggiunto delegato al coordinamento dal PNAA.

Si prevedeva, tra l'altro, che le richieste di ricerche da parte dei magistrati, anche se specificamente riguardanti le s.o.s., dovessero essere effettuate utilizzando sempre il protocollo interno inserendo nell'oggetto della richiesta la dicitura “Richiesta riguardante le ss.oo.ss.”, già in funzione presso il Gruppo Ricerche e a disposizione presso le segreterie, e che tali ricerche dovessero seguire lo stesso *iter* autorizzativo di quelle comunque rivolte al Gruppo Ricerche.

Un ulteriore e successivo provvedimento sempre a firma del dott. Russo, il n. 402/2019 del 6 dicembre 2019, nell'ottica di garantire la massima riservatezza nello svolgimento degli approfondimenti pre-investigativi affidati al personale di polizia giudiziaria in servizio presso la DNAA, disponeva ulteriori e dettagliatissime cautele relative alle informative contenenti gli esiti, anche parziali, delle ricerche, prevedendone la sottoposizione al responsabile del Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza (cioè, sempre a lui stesso), e soprattutto disponeva

che tutti gli approfondimenti nelle banche dati svolti dal personale di polizia giudiziaria fossero da lui autorizzati, nonché inoltrati al magistrato richiedente dopo essere stati a lui comunque sottoposti. In caso di adempimenti urgenti e in caso di assenza prolungata del dott. Russo, gli esiti delle ricerche sarebbero stati a lui consegnati al suo rientro in sede.

L'ulteriore disposizione del 29 aprile 2020 a firma del dott. Laudati, controfirmata dal PNAA de Raho (nota n. 1082/IGR//3°/10325 del 12 aprile 2024), regolava invece unicamente i turni di presenza del personale del Gruppo s.o.s. nel periodo pandemico, stabilendo la presenza di Striano in DNAA per tre giorni a settimana, alternando negli altri due giorni a settimana la presenza presso il NSPV *«al fine di meglio sfruttare le banche dati in uso al corpo, applicativi non collegati presso i terminali di questa Direzione»*. Per inciso, tale atto vale indubbiamente a smentire le affermazioni rese da Laudati in sede di sommarie informazioni testimoniali, allorquando lo stesso ha affermato che Striano era a servizio in DNAA solo per tre giorni a settimana e che nei rimanenti giorni non gli era noto cosa facesse (circostanza peraltro smentita anche dal Maggiore Verdiana Pisa, escussa a sommarie informazioni testimoniali in data 3 dicembre 2024). Tale provvedimento, nondimeno, non inficiava in alcun modo l'organizzazione in precedenza disposta dal dott. Russo e le relative posizioni di responsabilità.

Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta e puntuale ricostruzione della vicenda in esame devono essere chiariti alcuni aspetti fondamentali attinenti al funzionamento interno alla DNAA per la gestione delle s.o.s. astrattamente delineato nei diversi provvedimenti che si sono succeduti nel tempo, e però non sembra abbiano trovato concreta applicazione.

Ed infatti, non vi è dubbio che nell'assetto testé descritto, la responsabilità formale della gestione delle s.o.s. sia stata costantemente e ininterrottamente attribuita, almeno a partire dal 2017 e sino al 18 novembre 2022, al procuratore aggiunto Giovanni Russo, per essere egli stato il coordinatore sia del polo/servizio “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico” – nel quale è sempre rientrata la gestione delle s.o.s. – sia di quello “Servizio risorse tecnologiche e sicurezza”.

Tale responsabilità deriva in modo incontrovertibile da provvedimenti organizzativi formalmente adottati dal capo dell'ufficio, e cioè dal PNAA, il cui contenuto appare ben dettagliato ed il relativo tenore assolutamente chiaro. Deve al riguardo specificarsi che il progetto organizzativo della PNAA, come definito dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di organizzazione delle procure, applicabile anche alla PNAA per espressa previsione *ad hoc*, è un documento – redatto precedentemente su base biennale o triennale, e dal 2022 su base quadriennale – che delinea l'organizzazione interna dell'ufficio

e i criteri di assegnazione degli affari; è adottato mediante un processo, dettagliatamente normato dalle circolari del CSM, trasparente e obbligatoriamente partecipativo dei magistrati appartenenti all'ufficio attraverso una serie di consultazioni endoprocedimentali, ed è finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle funzioni in modo efficiente ed uniforme. I progetti organizzativi sono soggetti ad una formale delibera di *plenum* del CSM, previa delibera della VII Commissione del Consiglio.

Il progetto organizzativo dell'ufficio è dunque uno degli strumenti fondamentali a disposizione del PNAA per garantire la migliore comunicazione e gestione dei dati e delle informazioni tra la DNAA e le procure distrettuali, ed è in sostanza finalizzato a rendere più incisivo il contrasto alla criminalità organizzata. È pertanto un atto formale dotato di rilevanza sia esterna che interna, poiché volto ad assicurare, da un lato, l'efficienza dell'apparato nell'interesse al corretto esercizio del servizio sul versante esterno e, dall'altro, a garantire sul versante interno l'autonomia e l'indipendenza dei singoli magistrati, in modo tale da realizzare un equilibrato rapporto tra potere e responsabilità.

Non vi è dunque alcun margine di dubbio, da parte della Commissione, nell'affermare che il soggetto formalmente preposto alla responsabilità della gestione del Servizio s.o.s., alla luce dell'organizzazione interna della PNAA delineata dai provvedimenti prima richiamati, è stato sempre il procuratore aggiunto Giovanni Russo.

E che tale responsabilità fosse non solo formale, ma anche sostanziale, lo si ricava da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, i provvedimenti organizzativi citati, formalmente adottati all'esito delle delibere del CSM, non enucleano alcuna forma di sub-responsabilità, nemmeno secondaria, di altro soggetto in relazione al Servizio s.o.s. Nei provvedimenti descritti in precedenza, in buona sostanza, non vi è alcuna traccia di una sorta di "gestione separata", o di "subappalto" – per così dire – ad altri della responsabilità delle s.o.s., né si fa menzione, in alcuna parte, di un ruolo in tal senso del dott. Laudati. L'unico atto in base al quale potrebbe essere ipotizzata una posizione di responsabilità di Laudati in materia di gestione delle s.o.s., è il provvedimento n. 147/2021/PNA del 28 luglio 2021 a firma del PNAA de Raho, con il quale Laudati viene *«incaricato del progetto per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette nell'ambito del servizio "Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e terroristico"»*.

Orbene, non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che l'attribuzione dell'"incarico" di ciò che viene del tutto genericamente definito come "progetto" per la gestione di un qualcosa che rimane pur sempre incardinato in una struttura la cui superiore responsabilità è attribuita ad altri, non può certo valere ad esonerare il soggetto al quale detta superiore responsabilità è

attribuita dalle funzioni di controllo e coordinamento ad essa connesse. Il dott. Laudati, dunque, sarà stato pure “incaricato” della gestione del “progetto”, ma di detto progetto, riguardante una materia di competenza del polo/servizio “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico”, il dott. Russo rimaneva comunque e certamente il responsabile formale e sostanziale. Tale ricostruzione appare confermata anche dal documento di cui all'allegato 5 del verbale di sommarie informazioni testimoniali del 6 giugno 2023 del dott. Laudati: ed infatti, il CSM, a fronte della comunicazione del provvedimento di designazione di Laudati quale magistrato “incaricato” del progetto per la gestione delle s.o.s., si limita ad una “presa d'atto” di detto provvedimento (priva di alcuna motivazione, diversamente da come invece avviene per le delibere relative ai progetti organizzativi: si veda, al riguardo, la delibera di *plenum* del CSM n. 249/OP/2021, ODG 3773 del 7 giugno 2023, con la quale il CSM ha deliberato di prendere atto del progetto organizzativo per il triennio 2020/2022, citato nell'*incipit* del provvedimento n. 147/2021/PNA del 28 luglio 2021 di nomina di Laudati) che certamente non è idonea, anche e soprattutto da un punto di vista formale, ad enucleare alcuna responsabilità sulla gestione delle s.o.s. sottraendola al dott. Russo ed attribuendola a Laudati. Vala la pena evidenziare, in questo scenario, come il “progetto” di cui all'allegato 7 del verbale di sommarie informazioni testimoniali prodotto dal dott. Laudati, sia privo di data, firma e numero di protocollo, di talché appare legittimo ritenere che tale progetto non sia mai stato formalmente adottato o autorizzato, svuotando ancor più di significato – e di rilievo – la nomina a magistrato incaricato del medesimo.

In secondo luogo, che il dott. Russo fosse non solo per forma, ma anche per sostanza, responsabile delle s.o.s., è dimostrato dai provvedimenti a sua stessa firma, in precedenza dettagliatamente descritti, con i quali egli ha non solo assegnato le risorse di personale al gruppo di lavoro, ma ha anche inteso regolamentare meticolosamente ogni singola fase di lavorazione delle s.o.s., dalla richiesta di accesso alle banche dati alla trasmissione degli esiti – anche parziali – delle ricerche, ribadendo, ed anzi fortemente valorizzando, il suo ruolo di controllo e responsabilità.

In concreto, sono i provvedimenti vergati dal dott. Russo ad attestare quanto da lui successivamente, invece, negato.

Ed infatti, sentito a sommarie informazioni testimoniali innanzi alla procura di Perugia in data 14 settembre 2023, 6 novembre 2024 e più di recente dalla procura di Roma il 21 maggio 2025, il dott. Russo ha affermato quanto segue.

Egli ha innanzitutto ricordato di aver ricoperto la carica di procuratore aggiunto presso la DNAA dal 2016 fino a gennaio 2023. È proprio in questo periodo che ha iniziato ad occuparsi

attivamente del tema delle s.o.s., anche se le prime esperienze risalgono ad anni precedenti, quando la gestione delle s.o.s. era competenza esclusiva della DIA, che trasmetteva informative già elaborate alla DNAA per i riscontri nelle banche dati SIDDA-SIDNA.

Egli ha poi spiegato che questo sistema iniziale risultava poco efficace, a causa dei ritardi accumulati sia nella trasmissione delle informazioni da parte della DIA, sia nei tempi di lavorazione interni alla DNAA. Con l'allora Procuratore nazionale Roberti e il direttore dell'UIF, dott. Clemente, si cominciò a ragionare sulla possibilità di condividere le s.o.s. direttamente tra UIF e DNAA, anche se la normativa allora vigente non lo permetteva.

In mancanza di una base giuridica, il dott. Russo ha riferito di aver ideato una modalità sperimentale per aggirare legalmente l'ostacolo normativo: i nominativi contenuti nelle s.o.s. venivano criptati e confrontati con i dati contenuti in SIDDA-SIDNA. Se emergeva una corrispondenza, non si trasmetteva la segnalazione in chiaro, ma si valutava comunque l'eventuale rilievo delle informazioni per comunicarle alla procura competente. L'esperienza fu formalizzata con uno scambio epistolare tra UIF e DNAA e servì come base per la successiva modifica legislativa del decreto legislativo 231 del 2007.

Con l'introduzione della nuova norma, la DNAA ottenne ufficialmente la possibilità di ricevere le s.o.s. risultate positive al “*match*” con le banche dati. Il numero delle segnalazioni era però molto alto, e si rese necessario stabilire criteri di priorità. Furono quindi individuati degli “indici di rilevanza”, legati alla gravità delle informazioni rinvenute in SIDNA, come ad esempio la presenza di una misura cautelare.

L'UIF non veniva informata dei criteri specifici, ma riceveva soltanto l'indicazione del livello di rilevanza. Tutte le informazioni venivano caricate su un portale condiviso con DIA, Guardia di finanza e UIF, dove si indicava il grado di interesse della singola s.o.s. Il dott. Russo ha però chiarito che l'indicazione di “interesse” da parte della DNAA non significava che la stessa si sarebbe necessariamente occupata dell'approfondimento: ciò fu specificato in una riunione promossa dal Procuratore generale della Cassazione con la partecipazione di altri procuratori, in cui fu stabilito che anche DIA e Guardia di finanza potevano proseguire autonomamente le indagini, comunicando poi le risultanze alla DNAA.

Sul piano operativo, il dott. Russo ha affermato che nel suo ruolo di procuratore aggiunto coordinatore del servizio “Contrasto patrimoniale”, non aveva contatto diretto con le s.o.s. Le segnalazioni con *match* positivo arrivavano al Gruppo s.o.s., guidato dal sostituto procuratore dott. Laudati, che era l'unico interlocutore del coordinatore. Quest'ultimo riceveva da Laudati le proposte di atto d'impulso che derivavano dall'analisi delle s.o.s., e ne verificava i

riferimenti con la banca dati, oltre a valutare eventuali coordinamenti con altri sostituti procuratori.

Talvolta, per urgenza, Laudati inviava direttamente gli atti al Procuratore nazionale, senza informare preventivamente il coordinatore, che veniva così a conoscenza dell'atto solo successivamente. In rari casi (quattro o cinque in tutto il periodo), Laudati forniva invece al coordinatore un “semilavorato”, una prima annotazione con elementi preliminari, che poteva poi essere trasformata in un atto d’impulso da uno dei sostituti incaricati.

Il dott. Russo ha poi evidenziato come la regola da lui sempre seguita fosse quella di non lasciare mai incompleti gli approfondimenti avviati: ogni accesso alle banche dati doveva concludersi con un atto, che poteva consistere in una proposta di impulso o nell’invio della segnalazione alle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti, in particolare alla Guardia di finanza.

Il dottor Russo, rispondendo poi alle domande sull'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato alle s.o.s., ha premesso di non possedere molte informazioni dirette in merito, in quanto il suo incarico di coordinamento riguardava esclusivamente il Gruppo Ricerche. Ha sottolineato di non ricordare la presenza del funzionario della DIA, Puzzo, all’interno del Gruppo s.o.s., specificando che, inizialmente, gli operatori della Guardia di finanza destinati all’analisi delle s.o.s. erano inquadrati proprio nel Gruppo Ricerche.

Subito dopo ha invece ricordato che, in un secondo momento, per far fronte a un aumento delle esigenze investigative, furono chiamati in rinforzo ulteriori membri della DIA, tra cui proprio Puzzo. Quest’ultimo, secondo Russo, rappresentò un’eccezione alla regola non scritta secondo cui il grado massimo tra le forze di polizia presso la DNAA dovesse essere quello di ispettore, per garantire che la responsabilità operativa restasse nelle mani dei magistrati. A suo giudizio, l’arrivo di Puzzo segnò l’inizio di una crescente autoreferenzialità del Gruppo s.o.s., al punto che Russo dispose che il Gruppo Ricerche operasse in autonomia rispetto al Gruppo s.o.s.

Ha poi negato categoricamente di aver chiesto il reintegro del tenente Pasquale Striano, ex appartenente al Gruppo s.o.s., dopo che quest’ultimo aveva vinto un concorso da ufficiale. Ha affermato di aver incontrato Striano non più di quattro o cinque volte e ha ritenuto improbabile che la richiesta di ritorno potesse provenire dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A suo avviso, la presenza di Striano alla DNAA era anomala sia per il grado ricoperto che per il fatto che si firmasse come “*coordinatore del Gruppo s.o.s.*”, ruolo mai formalmente attribuitogli, e per la sua contemporanea attività presso il NSPV, situazione che poneva problemi di riservatezza.

Russo ha inoltre confermato che vi furono lamentele relative alla mancata registrazione delle presenze di Striano presso la DNAA e che, proprio per garantire trasparenza e controllo, dispose che la polizia penitenziaria tenesse traccia di tutti gli ingressi degli operatori di polizia giudiziaria. Ha definito l'atteggiamento di Striano come quello di un «*super investigatore*», e pur riconoscendone le capacità operative, ha riferito di aver avuto più colloqui con il dott. Laudati per chiarire che non doveva qualificarsi come “coordinatore”.

Rispetto alla possibilità che membri del Gruppo s.o.s. potessero acquisire informazioni direttamente da privati cittadini o testimoni, Russo ha escluso categoricamente tale ipotesi, ritenendola gravissima e del tutto anomala rispetto alle regole di funzionamento della DNAA. Ha aggiunto che, anche per i magistrati, era stata discussa la possibilità di effettuare colloqui investigativi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ha affermato che, se simili comportamenti si fossero verificati, chiunque ne fosse venuto a conoscenza avrebbe dovuto informare il Procuratore nazionale o i procuratori aggiunti.

Alla domanda se un magistrato potesse attivare un atto di impulso sulla base di rapporti diretti con testimoni o fonti, ha spiegato che, sebbene non regolare, un magistrato avrebbe dovuto formalizzare per iscritto l'informazione ricevuta e trasmetterla al PNAA o ai procuratori aggiunti, affinché fosse aperto un *dossier* da assegnare a un altro magistrato.

Quando gli è stato mostrato il provvedimento n. 20898/2019, firmato da lui e vistato dal PNAA, ha spiegato che con tale atto intendeva sottoporre il Gruppo s.o.s. alle stesse regole operative del Gruppo Ricerche, stabilendo che le disposizioni fossero impartite dal magistrato responsabile, il dott. Laudati. Tuttavia, ha ammesso che questo intento non ebbe successo: il Gruppo s.o.s. non si adeguò alle procedure previste, e le attività svolte non gli venivano sottoposte per visto preventivo.

Quanto a episodi specifici:

- non ricorda l'atto di impulso riguardante *Lauro Luigi e Giacchetti Anna*, sebbene rammenti un passaggio informale in cui Laudati menzionò un procuratore sportivo durante una riunione nella stanza del PNAA;
- non ha memoria di alcuna pratica riguardante l'acquisto di un immobile a Santa Marinella, né sapeva che Laudati possedesse una casa in quel luogo;
- sui *dossier* legati alle truffe sui *bonus* edilizi, non ricorda atti specifici, ma conferma che il tema fu oggetto di riunioni con il PNAA e con la DIA;
- infine, non ha mai sentito parlare di un *dossier* che riguardasse Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e afferma di apprendere dell'esistenza di tale pratica solo nel corso dell'esame testimoniale.

Appare necessario evidenziare alcune incongruenze emergenti dalle dichiarazioni rese dal dott. Russo.

Innanzitutto, egli ha affermato di essersi occupato delle s.o.s. non solo dal suo arrivo in DNAA, e cioè dal 2016, ma anche in epoca precedente, e di essere particolarmente competente anche nei sistemi di elaborazione e trasmissioni delle s.o.s., tanto da essere stato lui stesso l'ideatore del primo sistema sperimentale di condivisione delle s.o.s. tra UIF e DNA, nonché dei successivi "indici di rilevanza". Proprio sulla base dell'esperienza di questo sistema sperimentale è poi stata costruita la norma che ha finalmente costituito la base giuridica della trasmissione delle s.o.s. e dunque, è possibile affermare che il dott. Russo fosse un vero e proprio esperto della materia e per certi versi addirittura un pioniere.

Ma subito dopo aver riferito di questa sua esperienza, ha affermato che la materia delle s.o.s. era sostanzialmente ed integralmente gestita dal dott. Laudati, addirittura affermando di non avere alcun contatto diretto con le stesse. Orbene, non appare credibile che il dott. Russo, pur dopo essersi occupato direttamente per anni – con competenza e successo – di un tema così importante, proprio in un momento di elevata criticità decida di disinteressarsene e di rimettere integralmente ad altri ogni relativa attività. Del resto, tale versione contrasta inesorabilmente con i provvedimenti organizzativi dei quali si è poc'anzi detto, dalla lettura dei quali si evince come il dott. Russo abbia sempre continuato ad occuparsi delle s.o.s.

Analoghe considerazioni si impongono in riferimento alla affermazione relativa al fatto che egli era competente del solo Gruppo Ricerche, anch'essa smentita dal dettagliato contenuto degli atti di cui si è detto, pacificamente ed espressamente rivolti anche al Gruppo s.o.s.

Del resto, quando la procura perugina, in sede di sommarie informazioni testimoniali, gli ha mostrato il provvedimento n. 20898/2019 a sua firma, egli ha dovuto necessariamente modificare il tenore delle precedenti affermazioni, specificando che sì, con tale provvedimento egli aveva inteso assoggettare il Gruppo s.o.s. alle medesime regole del Gruppo Ricerche, ma che detto tentativo non era andato a buon fine e che il Gruppo s.o.s. non si era adeguato alle procedure previste e che quindi le attività svolte non erano state sottoposte al suo visto preventivo.

L'irragionevolezza di tale ultime dichiarazioni, rese da un procuratore aggiunto della DNAA, responsabile formale e sostanziale – per quanto detto – di un settore di attività così complesso e delicato, emerge in modo palmare dalla lettura degli atti: il dott. Russo, magistrato esperto in servizio alla DNAA per oltre 14 anni, che ben conosceva i rischi connessi ad una possibile *mala gestio* delle delicatissime informazioni contenute nelle s.o.s., per aver egli stesso

regolamentato tale attività fin dagli esordi tanto da essere il motore di una modifica normativa *ad hoc*, di fronte ad un totale inadempimento dei suoi provvedimenti organizzativi emessi nella veste di procuratore aggiunto e responsabile sia del polo di interesse “Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico” che del “Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza”, secondo quanto affermato si sarebbe limitato unicamente a constatare tale inadempimento, senza adottare alcuna iniziativa – certamente indispensabile – né segnalare tale situazione non solo al PNAA, per quanto attiene al ruolo di Laudati, ma anche alla superiore linea gerarchica di tutti gli appartenenti alle forze di polizia del Gruppo s.o.s., riferendo di un comportamento certamente rilevante almeno dal punto di vista disciplinare.

La Commissione, quindi, ha ritenuto di dover procedere ad una accurata audizione del dott. Giovanni Russo che si è protratta per ben tre sedute plenarie, delle quali si riportano di seguito, in forma necessariamente riassuntiva, i contenuti.

Nell'*incipit* della prima audizione, il Presidente ha ringraziato il dott. Russo per la disponibilità e ha spiegato che l'obiettivo era comprendere il funzionamento del gruppo di lavoro sulle s.o.s., con particolare attenzione ai ruoli suoi e del dottor Laudati. Ha chiesto chiarimenti sulle rispettive competenze, sul rapporto tra le due figure e sui meccanismi di controllo e tracciabilità. Ha manifestato interesse per le dinamiche che avevano reso possibile l'esfiltrazione dei dati e si è domandato se il gruppo operasse con una regia definita o meno. Ha chiesto inoltre informazioni specifiche sull'esposto del Ministro Crosetto e sugli accertamenti pre-investigativi su Striano, i quali – secondo quanto riferito alla Commissione – non sarebbero partiti da s.o.s. “*matchate*”.

Il dottor Russo ha dichiarato di voler chiarire il funzionamento interno della DNAA, con particolare attenzione al sistema di accesso alle banche dati e alle s.o.s. Ha spiegato che l'organizzazione si è articolata in gruppi di lavoro su vari ambiti: mafie territoriali, criminalità economica, servizi tecnologici e intercettazioni. Dal 2009, anno in cui è entrato alla DNAA, l'organizzazione si è evoluta ma ha mantenuto un vertice composto dal Procuratore nazionale, dai procuratori aggiunti e dai sostituti procuratori.

Ha specificato che lui ha coordinato il Servizio di contrasto patrimoniale, che si è occupato tra l'altro di s.o.s., antiriciclaggio, responsabilità degli enti e misure patrimoniali. In seno a quel Servizio è esistita una sottosezione dedicata alle s.o.s. derivanti da “*match*”. Il dottor Laudati è stato nominato responsabile di quella sezione, una figura formalmente prevista e già esistente in altri Servizi, come quello delle risorse tecnologiche. Tale nomina è stata vagliata da più livelli: assemblea dei sostituti, Procuratore nazionale, Procuratore generale e CSM. Tuttavia, nonostante questo sistema, si sono verificati gravi malfunzionamenti.

Il dottor Russo ha precisato di non essersi occupato direttamente di fascicoli o pre-indagini, ma di aver svolto un ruolo di coordinamento per evitare sovrapposizioni tra indagini. Se, ad esempio, il gruppo del dottor Laudati ha prodotto un *output* da una s.o.s., lui lo ha vagliato per verificare interferenze con altre attività in corso. Ha aggiunto che ha contribuito a indirizzare le attività suggerendo integrazioni o cautele, specie in situazioni emergenziali, come durante la pandemia. In quel periodo, ha promosso riunioni con UIF e Guardia di finanza per focalizzarsi su speculazioni legate al Covid-19. Su sua proposta, l'UIF ha iniziato a contrassegnare con un asterisco le s.o.s. riferite a fenomeni sospetti.

Ha ribadito che la figura del magistrato incaricato, come nel caso del dottor Laudati, non ha escluso il coordinamento ma ha comportato un'autonomia gestionale. Tuttavia, in pratica, alcuni atti gli sono stati sottratti. Ha poi illustrato come sia nato il sistema delle s.o.s. *matchate*, sviluppato in collaborazione con l'UIF per superare i ritardi del precedente modello, che prevedeva la trasmissione delle s.o.s. dalla UIF a DIA e Guardia di finanza, e poi alla DNAA. È stato così implementato un sistema di "*matching* cieco", in vigore fino a giugno 2022, momento in cui ha lasciato l'incarico.

Ha spiegato che il sistema ha previsto l'invio di elenchi criptati di s.o.s. e soggetti di interesse: solo in caso di corrispondenza, i dati sono stati decriptati. Ha sottolineato che tale sistema è stato reso possibile grazie al contributo del Gruppo Risorse Tecnologiche, da lui coordinato.

Le s.o.s. *matchate* non hanno sostituito il flusso ordinario da DIA e Guardia di finanza. In quel caso, le s.o.s. sono state assegnate a lui, che le ha smistate ai sostituti secondo competenza territoriale o tematica. Per le s.o.s. ordinarie, i sostituti dovevano rivolgersi al Gruppo Ricerche – anch'esso sotto la sua supervisione – per effettuare ricerche nelle banche dati. Questo ha consentito un controllo documentale e una valutazione sulla forma (in chiaro o criptata) con cui i risultati sarebbero stati inseriti nella banca dati SIDNA.

Ha spiegato che l'accesso al registro delle notizie di reato era riservato a un funzionario civile su sua autorizzazione e le risposte erano trasmesse solo ai sostituti richiedenti. Anche le s.o.s. provenienti dalle FIU estere sono state trattate attraverso la procedura ordinaria.

Ha descritto il sistema SIDNA come una banca dati evoluta, centrale per l'attività della DNAA. Le ricerche sono state affidate a un gruppo di 45 analisti, sotto sua direzione. Ha aggiunto che alcuni colleghi avrebbero voluto adottare il modello delle procure, con analisti dedicati a ciascun magistrato, ma lui ha preferito mantenere un modello centralizzato, seppure con una certa familiarità tra analisti e sostituti.

Ha poi osservato che nel Gruppo s.o.s., guidato da Laudati, i finanzieri sono stati collocati in spazi separati e hanno operato fuori dal suo coordinamento, sottraendosi a ogni controllo effettivo.

A questo punto, il Presidente ha fatto notare che proprio quell'organizzazione era stata introdotta con provvedimenti del 2019 anche a firma di Russo e si è chiesto come sia stato possibile che gli analisti DIA e della Guardia di finanza abbiano lavorato senza documentare le attività e si siano occupati di s.o.s. non *matchate*.

Il dottor Russo ha risposto che quegli analisti facevano parte del gruppo s.o.s. *matchate*, sul quale non ha avuto controllo diretto.

Alla domanda su chi esercitasse allora quel controllo, Russo ha risposto che il responsabile era il magistrato incaricato, cioè il dottor Laudati. Ha chiarito che le s.o.s. sono state trattate secondo tre filoni, due dei quali (assieme agli atti dell'Agenzia delle dogane) hanno seguito procedure ordinarie e sicure. Molte s.o.s. *matchate* hanno riguardato soggetti già iscritti nel registro delle notizie di reato: in questi casi, la DNAA ha semplicemente informato le procure competenti, senza svolgere attività istruttorie.

Quando il Presidente ha chiesto del ruolo di SIDNA, Russo ha specificato che non si trattava di un semplice archivio ma di una banca dati analitica complessa, in grado di supportare le indagini e, potenzialmente, anche di essere abusata da *insider*.

Alla domanda sugli accessi non autorizzati, Russo ha confermato che si sono verificate preoccupazioni in tal senso. Ha ricordato che SIDNA consente ricerche profonde, spesso oltre la portata di un singolo investigatore, e ha ammesso che prevenire abusi è complesso. Se un *insider* agisce con intenzioni malevole, anche i sistemi più sofisticati risultano vulnerabili. Ha riferito che, per contrastare questo rischio, erano stati introdotti *alert* e meccanismi di tracciamento, ma non era possibile prevedere tutto. Ha ricordato che il dottor Cantone ha parlato di centinaia di migliaia di accessi e di atti esfiltrati. Russo ha sottolineato la necessità di distinguere tra accessi a SIVA e quelli alle s.o.s., precisando che Striano ha operato legittimamente sulla banca dati della Guardia di finanza, ma anche su SIDNA.

Il Presidente ha rimarcato che anche un solo dato esfiltrato rappresenta un *vulnus* e che il sistema avrebbe fallito nel controllo sui delegati.

Russo ha risposto che il sistema ha funzionato, ma ha subito una vulnerabilità difficile da evitare: quella dell'*insider*. Ha aggiunto che Striano ha effettuato circa 800 accessi mirati, mentre i "centomila" erano accessi generici. Molte informative da lui redatte sono state legittime.

Quando il Presidente ha incalzato chiedendo come fosse stata possibile l'assenza di controlli, Russo ha ribadito di non aver avuto un controllo diretto sugli analisti. Ha sottolineato che più fiducia si ripone in un operatore, meno controllo si esercita. Striano, per la sua doppia posizione, ha potuto agire senza destare sospetti, facendo credere di operare entro i limiti.

Alla domanda se il meccanismo di controllo fosse venuto meno proprio per questa situazione, Russo ha confermato tale evidenza: Striano ha sfruttato la sua posizione per muoversi tra i due livelli (Guardia di finanza e DNAA) senza che vi fosse un effettivo controllo.

L'onorevole D'Attis ha domandato se il controllo spettasse al Procuratore nazionale o al coordinatore e chi abbia effettivamente sottratto il coordinamento a Russo. Ha sottolineato l'importanza di avere un responsabile chiaro in ogni organizzazione.

Russo ha spiegato che la struttura si è basata su modelli ufficializzati, valutati da organi superiori. La gestione delle s.o.s. *matchate* è stata affidata a un magistrato incaricato, selezionato tramite interpello. Solo il dottor Laudati si è candidato ed è stato nominato. Ha chiarito che l'autonomia dell'incaricato era prevista, ma che in certi casi l'*output* del Gruppo s.o.s. è stato portato direttamente al Procuratore nazionale, escludendo il coordinatore.

Ha infine chiarito che per "sottrazione al coordinamento" non ha inteso una manovra occulta, ma un'esclusione organizzativa. Ha ammesso che le fughe di dati hanno minato la fiducia nel sistema, pur ribadendo l'importanza delle potenzialità investigative offerte dalle s.o.s. e dalle banche dati, che non andrebbero sacrificate per timori eccessivi.

L'onorevole ha osservato che, nella risposta data al vicepresidente D'Attis, Russo sembrava attribuire quasi esclusivamente al magistrato incaricato la responsabilità della conduzione dell'ufficio s.o.s. Tuttavia, ha affermato di sapere che il dott. Laudati aveva attribuito proprio a Russo la volontà di reintegrare Striano nella DNAA nel 2016. Per questo, ha chiesto se potesse chiarire quel punto, considerando che lo stesso Russo aveva dichiarato di avere fiducia nel dottor Laudati, un magistrato stimato ma anche controverso. Ha chiesto inoltre quale fosse la natura dei rapporti tra i due.

Successivamente, l'onorevole Provenzano ha chiesto se il dott. Russo potesse aiutare la Commissione a ricostruire il sistema di relazioni istituzionali del dottor Laudati, considerato l'interesse suscitato dalla lettera intitolata "*Laudati's version*", in particolare per l'elenco dei suoi destinatari.

Infine, ha posto un quesito in merito a Striano, e cioè quale autonomia avesse la polizia aggregata alla DNAA nell'esercizio dei propri compiti e se potesse esserci una sovrapposizione dei ruoli tale da generare una possibile doppia complicità.

Il dottor Russo ha risposto che non era a conoscenza dell'affermazione di Laudati sul suo presunto coinvolgimento nel rientro di Striano nel 2016 alla DNAA. Ha dichiarato che ne sentiva parlare per la prima volta in quella sede e ha smentito categoricamente tale ricostruzione. Ha precisato che, durante i suoi tredici anni in DNAA, non aveva mai selezionato né sollecitato l'assegnazione di membri delle forze dell'ordine, fossero essi poliziotti, finanzieri o carabinieri. Anche nel periodo in cui aveva lavorato presso la banca dati della direzione distrettuale di Napoli, aveva mantenuto una certa distanza metodologica. Aveva riferito di aver dovuto allontanare alcuni analisti dall'accesso all'informazione, ma nessuno di loro era stato scelto da lui.

Parlando di Striano, Russo ha ricordato di averlo definito, in un esame condotto insieme al procuratore Cantone, un analista valido e rapido. Ha però voluto precisare che l'attività svolta in DNAA era molto diversa dalla semplice ricerca informativa e non poteva essere paragonata a una banale interrogazione su *Google*. Aveva spiegato che in DNAA si lavorava attraverso una metodica relazionale, cercando connessioni tra soggetti e luoghi, interrogando vari fascicoli per ottenere una visione complessiva.

Rispetto ai dati esfiltrati da SIDNA, Russo ha ricordato che Cantone aveva affermato che solo una minima parte di essi fosse sensibile, ma ha sottolineato che anche un solo atto trafugato sarebbe comunque stato motivo di seria preoccupazione. Ha confermato che l'attività in SIDNA si fondava su connessioni e relazioni, e ha riconosciuto che Striano fosse molto abile in questo.

Ha poi smentito l'esistenza di una "guerra" tra lui e Laudati, sostenendo di aver sempre nutrito nei suoi confronti amicizia e stima. La sua unica preoccupazione, ha detto, era quella di garantire che le funzioni della DNAA si svolgessero entro regole precise. Ha dichiarato di aver scoperto che Striano aveva una doppia appartenenza — sia alla DNAA che alla Guardia di finanza — a seguito di una decisione assunta da Laudati, senza il suo consenso. Russo ha riferito che Striano non forniva indicazioni chiare sulla sua presenza in ufficio, motivo per cui aveva introdotto un sistema di controllo delle presenze a fini di sicurezza.

Nonostante tutto, Russo ha confermato di aver sempre riconosciuto le competenze professionali di Striano, soprattutto nell'ambito dell'antiriciclaggio. Ha aggiunto che Laudati, nominato membro del Comitato di sicurezza finanziaria, aveva costruito relazioni utili, agevolando il dialogo tra le istituzioni. Tuttavia, ha ribadito che la DNAA era un ufficio giudiziario atipico, privo di un giudice che valutasse l'operato della procura, e che ciò comportasse una maggiore responsabilità.

Russo ha spiegato che in DNAA era stata introdotta la figura degli “analisti delle informazioni”, evitando di istituire un coordinamento di polizia giudiziaria, così da garantire un flusso diretto di informazioni tra analisti e magistrati. Ha però affermato che la presenza di Striano, figura ibrida e restia a dare indicazioni sulla sua attività, non era compatibile con quel modello organizzativo.

Russo ha inoltre riferito di aver riletto l’audizione di Cantone per comprendere meglio le dinamiche emerse e di essere rimasto colpito dal fatto che nessuno dei membri del Gruppo s.o.s. legato a Striano fosse stato ritenuto responsabile. Ha sottolineato che, a suo avviso, un’unità di lavoro nella DNAA avrebbe dovuto operare solo sulla base di indicazioni scritte e dettagliate da parte di un magistrato.

Ad una precisazione dell’onorevole Provenzano, che gli aveva ricordato il suo ruolo di coordinatore, Russo ha risposto che era sì coordinatore, ma solo del Servizio Contrasto Patrimoniale, e non del settore *matching* delle s.o.s.

Il Presidente della Commissione ha rilevato che, sebbene il Gruppo s.o.s. fosse privo di un coordinatore formale, in alcuni documenti risultava esserci dal 2019. Ha anche segnalato che il numero dei *file* scaricati da Striano differiva da quello indicato da Russo ed era necessario che tale differenza rimanesse agli atti.

Il Presidente ha sottolineato di condividere la preoccupazione espressa riguardo alla DNAA, considerata un baluardo da difendere. Ha evidenziato come la questione centrale riguardasse l’apparente impossibilità, da parte del responsabile della sicurezza della banca dati, di monitorare un utente che aveva scaricato 11 mila documenti in un solo giorno. A suo avviso, ciò ha rappresentato un grave *vulnus* nel sistema, poiché non era stato possibile accorgersi di quanto stesse accadendo, a prescindere dal fatto che l’utente fosse un *insider* o meno.

Riflettendo sui numeri e sulla situazione emersa, ha affermato di non voler trarre conclusioni affrettate, ma ha dichiarato che vi fossero domande urgenti da affrontare. Pur riconoscendo che il dott. Russo aveva spiegato come non esistesse un sistema per monitorare i *download* e avesse confidato che l’indagine penale potesse chiarire la natura degli atti compiuti, il Presidente ha ribadito di essere preoccupata. Ha osservato che il ricorso ad un’indagine penale evidenziava un fallimento dei sistemi di sicurezza interna della banca dati. Inoltre, ha notato l’assenza di connessioni evidenti tra i soggetti controllati e i procedimenti in corso, cosa che ha alimentato ulteriori dubbi, confermando l’intenzione di continuare a fare luce sulla vicenda. Il senatore Verini ha posto come prima questione la decisione della procura di Roma di comunicare con il dottor Laudati, su impulso del Ministro Crosetto, anziché con il Procuratore nazionale Melillo. Ha ritenuto tale scelta anomala sia dal punto di vista gerarchico che

sostanziale, chiedendo un'opinione al riguardo. Ha poi rilevato che, pur nella gravità dei fatti emersi (come hackeraggi e intrusioni), non sembrava intravedere un disegno politico organizzato, bensì una frammentazione di intenti, con possibili committenti sparsi tra sport e politica più che veri mandanti. Ha domandato se, sulla base dell'esperienza maturata, Russo avesse maturato un'idea diversa. Ha infine chiesto se ritenesse corretto definire il sistema di protezione informatica un "colabrodo", come sostenuto dai dottori Cantone e Melillo, e quali rischi vedesse nel contesto attuale, nonché quali soluzioni proponesse.

Russo ha replicato chiarendo che il termine "colabrodo" era stato utilizzato per descrivere la situazione, ma il Procuratore Melillo si era distanziato da questa espressione, pur ammettendo una situazione insoddisfacente sotto il profilo della sicurezza. Russo ha ricordato che già nel 2017 aveva richiesto una verifica della banca dati, affidata al Consorzio CINI-CINECA, ma che le misure adottate in seguito erano risultate insufficienti. Ha evidenziato che i dati sottratti provenivano non solo dalla banca dati DNAA, ma anche da altre fonti esterne, sulle quali la DNAA non aveva controllo. Ha espresso preoccupazione per la quantità di informazioni trafugate, in particolare intercettazioni, la cui maggior parte non aveva avuto impatto investigativo.

Ha poi sostenuto che più che di mandanti si dovesse parlare di consumatori all'interno di un mercato criminale basato sulla domanda costante di informazioni. Ha spiegato che Striano era riuscito a creare un flusso informativo sia dalla banca dati della DNAA sia dalle s.o.s. e che, sebbene non avesse avuto accesso ad atti riservati, molti dati scambiati riguardavano procedimenti pubblici, la cui divulgazione risultava comunque indebita. Ha ribadito la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per garantire una gestione rigorosa dei dati sensibili.

Rispondendo sulla procura di Roma, ha ipotizzato che la scelta di rivolgersi a Laudati fosse legata alla sua reputazione consolidata, alla fiducia costruita negli anni e alla sua funzione di riferimento in materia di antiriciclaggio e antimafia. Secondo Russo, altre procure si erano già rivolte a Laudati in passato con la medesima impostazione.

Il senatore Cantalamessa ha ringraziato Russo per la disponibilità ed ha espresso preoccupazione per il numero degli accessi abusivi, ricordando che Melillo aveva parlato di 230 mila accessi in tre anni, cioè uno ogni 70 secondi. Ha ritenuto tale dato inquietante, chiedendosi come fosse possibile. Ha inoltre chiesto chiarimenti sulla dipendenza gerarchica e funzionale del dottor Laudati: se dipendesse da Russo o da Cafiero de Raho. Ha domandato se la nomina di Laudati avesse di fatto limitato la sua responsabilità. Ha citato infine un

articolo di stampa in cui si parlava di tensioni tra lui e Laudati, chiedendo se i rapporti fossero effettivamente stati difficili e, in caso affermativo, per quali motivi.

Russo ha smentito l'esistenza di contrasti personali con Laudati, definendo i rapporti "straordinariamente positivi". Ha affermato che il contrasto descritto dalla polizia giudiziaria derivava piuttosto dalla sua volontà di far rispettare le regole. Ha ribadito che la sua intenzione era quella di uniformare le procedure per tutti i sostituti, pur riconoscendo che vi potessero essere divergenze di visione sul piano organizzativo e contenutistico. Ha poi spiegato che, dal punto di vista gerarchico, non si poteva parlare di subordinazione neanche tra procuratore e sostituti. Dal punto di vista funzionale, ha specificato che Laudati rispondeva a Cafiero de Raho, pur confermando che vi era stata collaborazione tra loro.

L'onorevole De Corato ha lamentato che pubblici ufficiali della Guardia di finanza, tramite Striano, avevano avuto comportamenti gravemente incompatibili con i loro ruoli. Ha sottolineato che era stato addirittura un ministro a dover segnalare la situazione alla procura. Ha contestato a Russo di aver risposto solo con tecnicismi, evidenziando che la Guardia di finanza avrebbe agito in modo opposto a quanto ci si sarebbe aspettati. Ha denunciato una complicità strutturale che, a suo avviso, aveva coperto le azioni di Striano e Laudati, giudicando l'audizione del dottor Russo "totalmente inutile".

Russo ha risposto che Striano non era stato assegnato in via esclusiva alla DNAA, come risultava dagli atti. Ha ricordato che l'ufficiale svolgeva parte del lavoro presso la DNAA e parte presso il gruppo valutario della Guardia di finanza. Ha poi spiegato che il numero degli accessi non era significativo di per sé, trattandosi spesso di interrogazioni di sistema. Ha fatto l'esempio di una ricerca su *Google*: digitando "nave" il motore produce migliaia di risultati, anche non pertinenti. Analogamente, ha affermato che i circa 240 analisti della DNAA consultavano ogni giorno milioni di documenti. Il problema, ha detto, era che Striano aveva avuto accesso senza controllo, e non era chiaro se avesse usato quei dati per fini ufficiali o personali. Ha riferito che il dottor Cantone aveva suggerito un uso improprio di queste informazioni.

Il senatore Scarpinato ha domandato dove lavorasse Striano tra il 26 giugno e il 19 settembre 2018, chi fosse il responsabile dell'ufficio e chi avesse scritto la sua valutazione professionale. Russo ha dichiarato di ritenere che la valutazione spettasse al Procuratore nazionale, non a lui. Ha spiegato di avere responsabilità solo per il Gruppo Ricerche, di cui Striano non aveva mai fatto parte. Ha ricordato che Striano era stato alla DNAA come componente della DIA, incaricato delle s.o.s., sotto Laudati. Dopo un corso di avanzamento nella Guardia di finanza, il rapporto con la DIA si era interrotto. Striano era poi tornato alla DNAA come rappresentante

della Guardia di finanza. Russo ha aggiunto che la Guardia di finanza aveva nel frattempo riorganizzato i propri servizi, creando un gruppo di ufficiali destinati alla DNAA, tra cui Striano, sotto la direzione di Laudati. Ha dichiarato di non ricordare chi avesse redatto la valutazione su Striano, ribadendo che lui si occupava solo di quelle relative al Gruppo Ricerche, che poi venivano approvate dal Procuratore.

Il senatore Salvitti ha ricordato che con un provvedimento del 15 maggio 2018 e un altro del 6 dicembre 2019, Russo si era attribuito formalmente il controllo del Servizio s.o.s., incluso il personale come Striano. Ha chiesto come mai, in più occasioni, Russo avesse sostenuto di non essere responsabile di quei controlli. Ha anche chiesto perché non avesse segnalato al dottor Melillo di essere impossibilitato a esercitare quel controllo. Infine, ha chiesto se fosse a conoscenza del fatto che Laudati aveva autorizzato Striano e il gruppo NSPV a disattendere i provvedimenti della DNAA. E ancora, perché nella ricognizione chiesta da Melillo nel 2022 non avesse indicato le criticità nella gestione delle s.o.s.

Russo ha risposto che il suo controllo era limitato a quanto la legge prevedeva, ovvero ai contenuti e agli esiti dell'elaborazione, e non agli accessi ai dati, che non spettavano nemmeno ai sostituti procuratori. Ha affermato di aver chiarito nella relazione a Melillo che le s.o.s. erano gestite da un gruppo specifico sotto la supervisione di un magistrato incaricato. Ha sostenuto che Melillo era perfettamente a conoscenza della struttura organizzativa, che aveva mantenuto invariata per mesi. Solo dopo la scoperta delle irregolarità legate a Striano si era deciso di intervenire. Ha affermato di aver informato il Procuratore nazionale con trasparenza. Il senatore Nave ha chiesto aggiornamenti sull'innovazione informatica e il monitoraggio delle *query* nella DNAA. Ha domandato se fosse in corso una reingegnerizzazione della banca dati, se vi fossero state gare, e se Russo avesse redatto relazioni annuali per il CSM e il Ministero. Ha infine chiesto se i 200 mila accessi registrati fossero *link* o accessi reali tramite *login*.

Russo ha risposto che, a suo avviso, si trattava di accessi a *link* e non di *login*, poiché per questi ultimi era richiesta una specifica procedura. Ha confermato che si era discusso con il CINI-CINECA di un progetto di reingegnerizzazione e sicurezza per creare un perimetro informatico protetto. Ha riferito di aver redatto relazioni annuali sullo stato della banca dati, contenenti richieste di ammodernamento. Ha citato un progetto ambizioso con CINI-CINECA, incentrato sulla creazione di un *data lake* e sull'uso di un *gemello digitale* per analizzare le dinamiche criminali. Ha precisato che il progetto non era stato realizzato. Infine, ha ribadito che il numero di accessi non era in sé un problema, ma che il vero allarme era costituito da eventuali *download* massivi non monitorati.

Il Presidente ha chiesto al dottor Russo se, nel 2015, si fosse opposto alla presenza del vicequestore Puzzo nella DNAA e se avesse impedito la creazione di un *account* per lui, domandando inoltre il motivo di tale opposizione e perché, invece, non avesse fatto lo stesso nel 2019 con Striano, che ricopriva un rango elevato.

Il dottor Russo ha spiegato di essersi sempre mostrato contrario alla presenza, nella Direzione, di soggetti della polizia giudiziaria con ruoli sovraordinati rispetto agli analisti dell'informazione. Ha aggiunto di aver collaborato anche con ufficiali, ma sempre evitando che questi avessero accesso diretto alla banca dati. Nel caso specifico del vicequestore Puzzo, ha ritenuto che la sua presenza avrebbe compromesso quel rapporto diretto e virtuoso tra analisti e magistrato che riteneva fondamentale.

Ha proseguito spiegando che, dopo il 2019, è stato costituito un gruppo per il *match* delle segnalazioni sospette, sotto la guida di un magistrato incaricato. Le dinamiche attraverso cui il Procuratore nazionale ha autorizzato la formazione e la composizione di quel gruppo, inclusa la presenza di un ufficiale in posizione sovraordinata, secondo Russo, riguardavano esclusivamente il rapporto tra Procuratore nazionale e magistrato incaricato. Nei limiti della sua competenza, ha chiarito di aver fatto tutto ciò che poteva per evitare che tale figura interrompesse il contatto diretto tra analisti e magistrato. Laddove ha potuto opporsi o delimitare questa eventualità, ha affermato di averlo fatto.

Il Presidente ha poi ricordato a Russo che, nel 2018, un provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza ha stabilito che la sezione DNAA dell'Ufficio analisi fosse retta da un colonnello o un maggiore.

Il dottor Russo ha precisato che tale riferimento riguardava una sezione istituita non nella DNAA, ma presso la Guardia di finanza.

Quando il Presidente ha ribattuto che si stava parlando della sezione DNAA dell'Ufficio analisi, Russo ha confermato, ma ha insistito nel dire che quella figura non dipendeva direttamente dalla DNAA.

Il Presidente ha preso atto di questa specificazione.

È quindi intervenuta l'onorevole Ascari, chiedendo chiarimenti sulla selezione delle unità di polizia giudiziaria destinate alla DNAA. Ha domandato se i candidati provenienti da DIA e Guardia di finanza venissero valutati da Russo o dal suo ufficio in termini di capacità e riservatezza. Inoltre, ha chiesto se fosse vero che il personale di polizia giudiziaria in servizio presso la DNAA venisse valutato annualmente e in che modo venissero redatte le relative schede.

Il dottor Russo ha cominciato rispondendo al secondo punto, spiegando che all'interno della DNAA coesistevano due moduli indipendenti: il Gruppo Ricerche, sotto la sua supervisione, e il Gruppo s.o.s., diretto da un magistrato incaricato dal Procuratore nazionale. Per quanto riguardava il Gruppo Ricerche, ha detto di aver redatto e rielaborato personalmente le schede informative annuali o infra-annuali, basandosi su un testo preliminare redatto da un suo collaboratore, un luogotenente dei carabinieri.

Quanto alla selezione delle unità, ha spiegato che esse venivano individuate all'interno di un bacino di élite composto da membri del Servizio Centrale della polizia di Stato, dal ROS dei carabinieri e dallo SCICO della Guardia di finanza. Il Procuratore nazionale, secondo quanto riferito da Russo, interagiva con i dirigenti di questi corpi per ottenere personale con le caratteristiche necessarie. Ciò facilitava l'inserimento operativo e un addestramento iniziale della durata di almeno tre mesi.

Ha poi precisato di non sapere con certezza se il dottor Laudati avesse richiesto personalmente l'assegnazione di specifiche unità. Ha però ricordato che era stato creato un gruppo per il *match* delle segnalazioni sospette, con l'obiettivo di specializzare gli analisti. Secondo lui, si è trattato di una scelta organizzativa positiva, in quanto finalizzata a rendere più efficiente il lavoro analitico.

Ha infine dichiarato di non conoscere nel dettaglio il processo con cui queste figure venivano selezionate, né se vi fossero state richieste nominative o indicazioni esterne.

Il Presidente, volendo lasciare traccia agli atti, ha riferito che esisteva una disposizione del Comandante Generale Toschi con cui si istituiva la sezione del NSPV presso la DNAA, prevedendo la sua guida da parte di un ufficiale del grado di maggiore o tenente colonnello della Guardia di finanza.

Russo ha ammesso che ciò era vero, ma ha precisato che Striano non era la persona incaricata di quella sezione. Secondo lui, tale figura operava presso la Guardia di finanza e fungeva da interfaccia con la DNAA.

Il Presidente ha insistito per chiarire che si stesse parlando proprio di Striano.

Russo ha ribadito che non si trattava di Striano, affermando con certezza che quest'ultimo non era l'incaricato.

È intervenuto quindi il senatore Cantalamessa, che ha chiesto chiarimenti in merito ai presunti 230 mila accessi illeciti, inizialmente indicati come 4 mila accessi e 30 mila *file* scaricati. Voleva sapere se si trattasse di semplici *link* e se Russo avesse ulteriori informazioni.

Il dottor Russo ha risposto di non disporre di informazioni specifiche sull'indagine e di non poter aggiungere nulla.

Infine, il Presidente ha chiesto a Russo se, nel corso dell'audizione e dopo aver ripercorso la sua esperienza presso la DNAA e negli uffici da lui diretti, gli fosse tornato alla mente qualcosa che potesse essere utile ai lavori della Commissione.

Russo ha risposto di no, dicendo di aver riferito tutto ciò che ricordava e di aver ricostruito fedelmente le modalità operative della DNAA, in particolare per quanto riguardava le s.o.s. e l'attività del Gruppo Ricerche.

Orbene, appare chiaro come il dott. Russo abbia inteso negare ogni profilo di responsabilità in relazione al coordinamento del Gruppo s.o.s., all'operato del Tenente Striano e del dott. Laudati e dunque, in sostanza, ai fatti per i quali si procede penalmente nei confronti degli stessi.

In ben tre diverse audizioni, nonostante le puntuali e incalzanti domande del Presidente e dei commissari, correttamente a conoscenza degli atti e dei provvedimenti a sua firma, il dott. Russo ha negato ogni evidenza documentale limitandosi ad affermare, *sic et simpliciter*, che il vero responsabile della gestione, del coordinamento e conseguentemente delle azioni del Gruppo s.o.s. e del personale a questo assegnato era unicamente il dott. Laudati, nella sua veste di "incaricato" di quella attività. A fronte delle ripetute osservazioni relative al contenuto degli atti a sua firma, il dott. Russo non ha potuto che affermare che la figura del "magistrato incaricato" non escludeva il suo coordinamento, ma comportava una "autonomia gestionale" che, nel suo ragionamento, valeva ad escludere ogni sua responsabilità, pur non negando che in concreto tale anomalia aveva sottratto atti al suo coordinamento. Incalzato sul perché egli non avesse ritenuto di dover intraprendere alcuna azione a fronte di tale sottrazione, ha ancora una volta abilmente eluso il punto, affermando che per "sottrazione al coordinamento" non intendeva una manovra occulta, ma di fatto una "esclusione organizzativa". Ha recisamente negato l'esistenza di un conflitto tra lui e il dott. Laudati, nonostante gli siano stati letti atti del procedimento dai quali tale conflitto emergeva incontrovertibilmente, affermando che i rapporti con il medesimo erano «*straordinariamente positivi*», e il contrasto del quale si parlava derivava unicamente dalla sua «*volontà di far rispettare le regole*», e che il mancato rispetto delle regole era frutto di «*divergenze di visione sul piano organizzativo e contenutistico*».

In sostanza, seguendo il filo del suo discorso e nella versione che il dott. Russo ha inteso fornire alla Commissione, il dott. Laudati e il personale allo stesso sottoposto – tra i quali Striano – eludevano sistematicamente ogni sua formale disposizione, tutti ne erano a conoscenza, il Gruppo s.o.s. era svincolato da qualsiasi forma di controllo, ma tutto era ritenuto

perfettamente normale, perché si trattava solamente di visioni differenti su come dovesse essere organizzato il servizio. Certo, c'era il problema di Striano, definito come *«figura ibrida e restia a dare indicazioni sulla sua attività»*, ma in sostanza, nel suo pensiero, si trattava solo di un problema di compatibilità con il suo modello organizzativo. E poi in fondo, secondo Russo, Laudati doveva rispondere al PNAA de Raho, non a lui, e il PNAA de Raho, come il suo successore Melillo, non solo conosceva perfettamente la situazione, ma non ne rilevava alcuna criticità; tanto che il dott. Melillo si è deciso ad intervenire solo dopo mesi che erano emersi i fatti per i quali oggi si procede (circostanza, quest'ultima che risulta ampiamente smentita dalle complessive risultanze degli atti) .

Insomma, non c'era nessuna anomalia, nessun problema, e se il problema si è poi verificato comunque lui non ne era minimamente responsabile. E, specificamente richiesto sul punto, ha affermato con certezza che non c'era niente altro di utile che lui potesse dire sulla vicenda.

La Commissione si è trovata di fronte al tentativo del dott. Russo di negare le risultanze documentali che univocamente convergono sull'affermazione formale e sostanziale della sua ineludibile responsabilità in ordine alla gestione delle s.o.s. e dunque, consequenzialmente, in ordine ai fatti accaduti e per i quali oggi si procede in sede penale.

Deve solo aggiungersi che se il dott. Russo, per quanto detto, era effettivamente il responsabile del Gruppo s.o.s. – essendo viceversa Laudati unicamente il magistrato incaricato di un non meglio definito “progetto di gestione” delle s.o.s. privo di alcuna rilevanza esterna – allora il dott. Russo non può sottrarsi a tale responsabilità semplicemente negandola, e poiché tale responsabilità invece è innegabilmente sussistente, allora il dott. Russo deve considerarsi anche responsabile delle azioni del Gruppo s.o.s. e soprattutto degli agiti di Laudati e di Striano: il dott. Russo aveva non solo la possibilità di impedire i fatti oggetto dell'inchiesta, se avesse effettivamente esercitato i poteri di controllo e coordinamento che gli erano stati formalmente attribuiti, ma, proprio in virtù di tali poteri, aveva il preciso obbligo di impedire che gli stessi si verificassero.

I motivi per i quali Russo abbia deciso di sottrarsi a tale obbligo saranno trattati nel prosieguo, ma nei messaggi in precedenza illustrati emerge chiaramente come Striano si sia soffermato sui motivi del conflitto tra il dott. Russo e il dott. Laudati, motivandolo con il fatto che Russo non volesse il Gruppo s.o.s. e che per tale motivo attaccasse Laudati, e che dunque era quest'ultimo a dover fare la “guerra” e non i suoi sottoposti.

Sempre con riferimento alla posizione del dott. Russo, si evidenzia poi che con nota prot. N. 85/2024, il procuratore di Perugia ha trasmesso alla Commissione una missiva del PNAA del 16 ottobre 2024 composta da: 1) una relazione del Magg. Guardia di finanza Eugenio

Marmorale e del Magg. CC Stefano Scartozzi prot. n. 0007931.I del 14 ottobre 2024, corredata da sei allegati; 2) un verbale di dichiarazioni rese dal dott. Russo in data 6 novembre 2024.

Nella relazione di cui al punto 1) si dava atto che *«nel corso dei lavori di riorganizzazione degli uffici della DNA conseguenti alle opere di rifacimento in corso, sono stati individuati i seguenti documenti all'interno di n. 6 faldoni recanti intestazione "Gruppo ricerche" e il relativo anno, già nella disponibilità della segreteria dell'allora Procuratore nazionale aggiunto Dott. Giovanni Russo:*

1. *nota del 4 marzo 2020 indirizzata al "Procuratore Nazionale", priva di firma e recante il gruppo firma "Il Procuratore nazionale aggiunto Giovanni Russo", composta di n. 6 pagine e corredata di un allegato rappresentato dal Provvedimento n. 402/2019 del 6 dicembre 2019 a firma dell'allora Procuratore nazionale aggiunto, dott. Giovanni Russo, con il visto del PNA pro-tempore, dott. Federico Cafiero de Raho (all. 1);*
2. *nota del 18 dicembre 2019 – recante "Accertamenti delegati sulle cartelle di rete utilizzate dai gruppi s.o.s. NSPV e DIA" – priva di protocollo, a firma del Coordinatore operativo del Gruppo Ricerche e Supporto Informatico, Lgt. CC Gennaro Salese, indirizzata al Procuratore nazionale Aggiunto pro-tempore, dott. Giovanni Russo, composta di n. 3 pagine e n. 3 allegati. (all. 2);*
3. *nota dell'11 dicembre 2019 – recante "Accertamenti delegati a seguito degli eventi relativi alla pratica di ricerca s.o.s. id. 40279/2019" – priva di protocollo, a firma del Coordinatore operativo del Gruppo Ricerche e Supporto Informatico, Lgt. CC Gennaro Salese, indirizzata al Procuratore nazionale Aggiunto pro-tempore, dott. Giovanni Russo, composta di n. 3 pagine (all.3);*
4. *nota del 15 novembre 2019 – recante intestazione "Annotazione sui fatti accaduti in relazione alla pratica di ricerca id. 40279/2019" – priva di protocollo, a firma del Brig. Guardia di finanza Giorgio Muciacciaro, composta di n. 2 pagine (all.4);*
5. *nota del 2 dicembre 2019 – recante "Pratica ID. 40279/2019 – Agenzia delle Dogane e Monopoli, rapporto di servizio del M.A. Angelo Falato del M.C. Vittorio Inno, ispettori appartenenti alla sezione DNAA/Ufficio Analisi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, attualmente in forza al Gruppo di Lavoro s.o.s. di questa Direzione Nazionale" – priva di protocollo, a firma del M.A. Angelo Falato e del M.C. Vittorio Inno, composta di n. 1 pagina (all. 5);*
6. *nota del 5 dicembre 2019 – recante intestazione "Pratica ID. 40279/2019 – Agenzia delle Dogane e Monopoli. Relazione di servizio del S.Tenente Guardia di finanza*

Pasquale Striano” – priva di protocollo, a firma del S.Tenente Pasquale Striano, composta da n. 1 pagina (all. 6)».

La prima nota citata, del 4 marzo 2020, è costituita da una bozza completa in ogni sua parte ad eccezione della firma (predisposta con il gruppo firma del dott. Russo) e del protocollo, nella quale vengono riferiti gravi comportamenti del Tenente Striano, in quanto lo stesso: aveva avuto accesso ad una pratica non assegnatagli; aveva deciso in totale autonomia di sottrarla al ciclo di lavorazione definito dai provvedimenti del procuratore aggiunto; aveva proceduto, attraverso una sorta di auto assegnazione giustificata da asserite funzioni di coordinamento nei confronti di personale di polizia giudiziaria assegnato alla DNAA, all’esame dei relativi contenuti e degli esiti pre-investigativi già raccolti; aveva, senza alcuna autorizzazione, proceduto ad una rielaborazione dei predetti esiti; aveva arbitrariamente sottoposto il proprio elaborato ad un magistrato diverso da quello delegato dal PNAA.

Oltre a tali fatti, nella medesima nota venivano riferiti ulteriori gravi comportamenti di Striano, che si sostanziavano in un’anomala gestione da parte del medesimo delle pratiche e delle comunicazioni con il Comando di appartenenza. Ed infatti, dalle verifiche effettuate è emerso come Striano avesse creato una sorta di meccanismo di comunicazione tra la DNAA ed il NSPV, nel quale venivano inserite una serie di informazioni di carattere assolutamente riservato relative alle attività della DNAA, e che in concreto forniva al comando del NSPV un quadro di conoscenza completo degli atti di impulso inviati dal PNAA alle DDA, con grave nocumento alla riservatezza di tali informazioni ed in assenza di alcuna autorizzazione.

Dopo aver riferito ulteriori circostanze di minor gravità, la nota si concludeva affermando che, *«laddove non si ponga rimedio a tale situazione, informazioni strategiche (quando non riservate) di pertinenza della DNA continueranno ad essere trattate in DNA in maniera non “tracciabile” (e questo confligge non solo con le esigenze di segretezza e riservatezza delle informazioni, ma anche con le esigenze di trasparenza dei meccanismi di selezione dei casi da approfondire e della loro trattazione). Inoltre, le stesse rischiano di essere veicolate attraverso canali impropri ad un numero di soggetti non noto, al di fuori del contesto delle responsabilità che la legge assegna al PNA e degli interessi propri della DNA».* Per tali motivi, veniva richiesto l’immediato allontanamento di Striano e la riaffermazione delle regole già previste per l’attività del Gruppo Ricerche.

Alla nota veniva quindi allegato il provvedimento a firma del dott. Russo del 6 febbraio 2019 del quale si è ampiamente detto in precedenza.

Pervenuti tali atti, la procura di Perugia, in data 6 novembre 2024, sentiva nuovamente a sommarie informazioni testimoniali il dott. Russo, sottoponendogli il carteggio rinvenuto nei faldoni di documenti del suo ufficio in DNAA.

In tale sede veniva mostrata al dott. Russo tutta la documentazione trasmessa dal PNAA alla procura ed in particolare la relazione, non protocollata e predisposta per la sua firma, nella quale si riferivano le vicende del dicembre 2019 e che coinvolgevano il Tenente Pasquale Striano, accusato di comportamenti irrituali segnalati da altri membri della polizia giudiziaria. Il Russo si soffermava sulla gestione delle pratiche e sulle differenze operative tra il Gruppo Ricerche e il Gruppo s.o.s., spiegando che il primo seguiva procedure rigide e trasparenti, con un sistema di autorizzazioni e controlli che prevedeva il suo intervento diretto per l'inoltro delle annotazioni e l'inserimento in banca dati. Al contrario, il Gruppo s.o.s., coordinato da Striano e Laudati, operava con maggiore autonomia, senza una netta distinzione tra l'attività del gruppo di polizia e quella del magistrato delegato.

Russo confermava di aver redatto una relazione sulla vicenda, basandosi su una relazione del Lgt. CC. Salese, ma di non averla firmata per rispetto al Procuratore nazionale antimafia e per riservarsi eventuali modifiche dopo un colloquio con quest'ultimo. Durante il colloquio con il Procuratore nazionale Cafiero de Raho, Russo aveva esposto con forza la necessità di allontanare Striano dall'ufficio, ma de Raho aveva deciso di discutere la questione con Laudati e Striano, senza prendere provvedimenti immediati. Russo in tale circostanza aveva espresso delusione per la mancata azione immediata, ritenendo che il problema fosse stato percepito come una questione organizzativa e non come una violazione grave.

Russo aggiungeva che, successivamente, aveva riparlato della questione con de Raho, il quale gli aveva confermato di aver discusso la questione con Laudati e che non riteneva necessario firmare la relazione. Russo riferiva di aver comunicato a Salese quanto accaduto, ma non ricordava se ciò fosse avvenuto dopo il primo o il secondo colloquio con de Raho. Inoltre, Russo notava che la sua relazione non firmata non riportava annotazioni, cosa insolita per lui, e ipotizzava che il documento potesse trovarsi nell'archivio del Procuratore nazionale.

Infine, Russo osservava che, dopo questa vicenda, non gli erano state più segnalate situazioni simili dal Gruppo Ricerche. Tuttavia, le differenze operative tra il Gruppo Ricerche e il Gruppo s.o.s. erano rimaste immutate fino a quando egli aveva continuato ad occuparsi di quel settore.

In sede di sommarie informazioni testimoniali, dunque, Russo ha ricordato perfettamente la vicenda, ha confermato la paternità della bozza di relazione, ed ha affermato di averla mostrata e di averne discusso i contenuti con il PNAA *pro tempore* Federico Cafiero de Raho.

Quest'ultimo, dunque, sarebbe stato non solo pienamente informato della vicenda in sé, ma anche, e soprattutto, del contesto nel quale si era verificata. In sostanza, nella versione fornita da Russo, sarebbe stato il PNAA ad impedirgli di protocollare la nota, volendo discuterne il contenuto in separata sede con Laudati; cosa che poi avrebbe successivamente affermato di aver fatto.

Non sfugge a questa Commissione che le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da Russo ancora una volta costituiscono un tentativo di sviare l'attenzione degli inquirenti dalle sue condotte per dirottarla su quelle di altri, e in sostanza di sottrarsi ad ogni responsabilità. Egli, infatti, pur già sentito a sommarie informazioni testimoniali nel settembre 2023, audito per ben tre volte dalla Commissione su una vicenda che ha indubbiamente avuto una enorme eco mediatica e pur specificamente richiesto dal Presidente della Commissione se avesse qualcosa da riferire per contribuire alla ricostruzione dei fatti, si sarebbe in sostanza "dimenticato" di riferire di una relazione che ricostruiva una gravissima vicenda del tutto sovrapponibile ai fatti penalmente rilevanti per i quali si stava procedendo e che anzi ne svelava con chiarezza la matrice causale.

Insomma, nella bozza di nota del 4 marzo 2020 trasmessa alla procura di Perugia dal PNAA, e per suo tramite a questa Commissione, vi è la fotografia completa della complessa situazione relativa alla gestione delle informazioni e ai relativi canali formali di comunicazione che si era venuta già da tempo a creare all'interno della DNAA, attraverso la sistematica disapplicazione di formali provvedimenti organizzativi, e che ha portato alla realizzazione dei fatti illeciti per i quali si procede, ma il dott. Russo, pur sentito quattro volte in sedi diverse, ha ritenuto di non riferire alcunché.

Alla luce di tali considerazioni, e per tutti gli elementi sino ad ora esposti e analizzati, la Commissione non può non dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dal dott. Russo. Invero, la bozza di nota del 4 marzo 2020 presenta delle caratteristiche strutturali che la differenziano profondamente da altri atti certamente riconducibili a Russo: ad esempio, il provvedimento organizzativo n. 402/2019 del 6 dicembre 2019, anch'esso allegato alla nota, presenta notevoli difformità grafiche quanto all'intestazione, al carattere utilizzato, all'ampiezza dei margini, all'utilizzo del rientro speciale a inizio periodo e soprattutto al gruppo firma, che notoriamente è l'elemento distintivo della provenienza di un atto. Tali elementi, uniti ad alcune imprecisioni stilistiche del linguaggio utilizzato, fanno dunque pensare che la bozza sia stata redatta per il dott. Russo e che questi fosse dunque pienamente informato dell'accaduto (come del resto pacificamente dal medesimo ammesso in sede di sommarie informazioni testimoniali), ma che poi Russo si sia determinato a non dare corso

alla vicenda, tanto più che erano ormai trascorsi diversi mesi dal momento dei fatti, verificatisi a ottobre 2019. Inoltre, non potrà sfuggire che vi è una certa coincidenza temporale tra i fatti riferiti nella nota dell'11 dicembre 2019 a firma del Lgt. Salese e il citato provvedimento organizzativo n. 402/2019 del 6 dicembre 2019, peraltro successivo di un solo giorno rispetto alla “Nota informativa” a firma di Striano, anch'essa allegata, in riferimento ai fatti relativi alla Pratica ID 40279/2019.

Appare verosimile ritenere, dunque, che il provvedimento del 6 dicembre 2019 sia proprio la risposta formale adottata dal dott. Russo – mediante una rigida disposizione organizzativa relativa, infatti, agli accessi alle banche dati per lo svolgimento delle attività pre-investigative ed all'osservanza dell'assegnazione delle pratiche – alla *mala gestio* delle banche dati ampiamente diffusa in DNAA e culminata, poco prima, con la pratica ID 40279/2019.

In conclusione, la Commissione dispone di una pluralità elementi per ritenere che il dott. Russo abbia tentato di ridimensionare il suo livello di conoscenza, e conseguentemente di responsabilità, di quanto stava accadendo in DNAA con particolare riferimento alle forti criticità che pervadevano gli accessi alle banche dati e lo svolgimento delle attività pre-investigative, che deve ritenersi invece assolutamente pieno e completo.

Tale ricostruzione non trova alcuna smentita nemmeno nelle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali dal dott. Russo in data 21 maggio 2025 innanzi alla procura di Roma, nel corso delle quali ancora una volta ha affermato che l'unico responsabile della gestione delle s.o.s. doveva essere ritenuto il dott. Laudati: *«Queste attività, che riguardavano migliaia di s.o.s. all'anno, venivano da lui (Laudati) affidate al Gruppo s.o.s., materialmente diretto dallo stesso. Non gli venivano formalmente assegnate ma lui le riceveva. Il Gruppo s.o.s., diretto da Laudati, selezionava le s.o.s. di rilievo, anche sulla base del rating (variabile da 1 a 5) del match avuto dalla singola segnalazione. Non so dire esattamente come le lavorassero»*; *“Io non avevo piena consapevolezza del ruolo fiduciario che Striano aveva da parte di Laudati, l'ho appreso dalle notizie di stampa apparse a seguito dell'indagine. Io sapevo che si trattava di un ufficiale molto intraprendente con tendenza ad espandere il proprio ruolo e potere e refrattario alle regole della DNA. Questo lo sapevo già prima della presente indagine»*. Russo, dunque, non ha saputo dire come lavorassero Laudati, Striano e il Gruppo s.o.s., non sapeva del rapporto di fiducia tra Laudati e Striano. Eppure nel 2020 si era determinato a chiederne l'allontanamento proprio per le gravi anomalie che si erano verificate in relazione alla sua attività. Egli è arrivato financo a negare che Striano disponesse dell'accesso a SIVA2 e a SERPICO, sostenendo che, in caso di necessità di acquisizione di informazioni da banche dati esterne, la DNAA doveva rivolgersi per iscritto ai pertinenti

titolari di dette banche dati, fingendo dunque di non ricordare che Striano era impiegato presso la DNAA per soli tre giorni a settimana – e da qui nasce l’esigenza tanto sentita da Russo, e a tutti nota, di controllare gli accessi di Striano alla sede della DNAA – poiché nei rimanenti due giorni si recava presso la sede del NSPV proprio al fine di consultare le banche dati in uso a detta articolazione, primariamente proprio all’ormai noto SIVA2 ma anche a SERPICO (e infatti proprio dalle consultazioni di tale sistema informativo nascono le denunce del Ministro Crosetto). Non sembra necessario aggiungere altro, ma ci si domanda quale valutazione potrà essere effettuata dalla procura oggi procedente in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese da Russo nel corso del tempo, che in più passaggi si palesano non solo come contraddittorie od omissive, bensì intrinsecamente non veritiere.

La semplice lettura delle considerazioni sino ad ora svolte consente di affermare con certezza che all’interno della DNAA vi fosse un cospicuo numero di soggetti perfettamente informati dell’irregolarità della gestione delle s.o.s., degli accessi alle banche dati e dello svolgimento delle attività pre-investigative: certamente Laudati e Striano, che ne erano i principali motori, ma anche – come già detto – tutti i componenti del Gruppo s.o.s. e quelli del Gruppo Ricerche, attesa l’accesa conflittualità tra le due unità a causa degli attriti generati dalle sovrapposizioni venutesi a creare nello svolgimento delle rispettive attività e dal mancato rispetto dei provvedimenti organizzativi pur formalmente adottati.

Perfettamente descrittiva del contesto ora esposto è la relazione di servizio inviata da Striano al Colonnello Rebechesu, Capo Ufficio analisi del NSPV, in data 12 dicembre 2019¹⁹, e dunque in concomitanza con i fatti relativi alla “relazione Russo” della quale si è detto in precedenza.

Scrive Striano: *«la procedura così descritta (di trattazione delle s.o.s.), voluta e seguita costantemente dal dott. Laudati, ha comportato di fatto una sorta di allontanamento del personale SCICO preposto all’analisi delle s.o.s., il quale contrapponendosi costantemente alla mia persona e agli altri componenti del medesimo Gruppo di lavoro, attraverso subdoli comportamenti decisamente non collaborativi, si sono rivestiti in più occasioni di quella giusta dose di autorità forti dal sentirsi “coperti” dal Cons. Russo o semplicemente imponendosi tramite la spendita del nome di quest’ultimo.*

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe che il problema sia circoscritto a livello di GF in sede DNA e/o quantomeno sia afferente solo alla funzionalità interna del Gruppo di lavoro:

¹⁹ All. 2 della informativa del 23 luglio 2025.

bisogna necessariamente, invece, considerare che nel tempo più disposizioni impartite dal Cons. Russo circa il funzionamento di tutta la polizia giudiziaria in sede DNA, hanno comportato un sostanziale isolamento e, talvolta, anche disallineamento alle disposizioni previste dai protocolli d'intesa da parte del personale del NSPV, ritrovandomi io stesso e militari dipendenti, nelle difficoltà di eseguire le direttive impartite dal magistrato di riferimento responsabile del comparto patrimoniale (Cons. Laudati), per l'appunto spesso in conflitto con quelle date dal Procuratore Nazionale Aggiunto (Cons. Russo). Ulteriore aspetto, non di poco conto e che scaturisce dalle predette considerazioni, è la circostanza che i componenti dello SCICO (circoscritti nella persona di uno/due militari), in netta contrapposizione con il lavoro svolto dal sottoscritto, quale coordinatore dell'intero Gruppo di lavoro, non riconoscendo in toto il grado da me rivestito e, soprattutto la collaudata professionalità ed esperienza acquisita nel tempo, hanno mostrato negli ultimi tempi anche forte sofferenza nel richiedere l'ottenimento della visione delle segnalazioni per operazioni sospette attraverso il portale Siva in uso esclusivo ai soli militari del NSPV».

Sorge a questo punto l'ineludibile interrogativo relativo al livello di conoscenza dei Procuratori nazionali *pro tempore*, Federico Cafiero de Raho e Giovanni Melillo.

4.5 Il vertice della DNAA.

4.5.1 Il dott. Federico Cafiero de Raho.

Invero, riprendendo l'esame degli atti dall'ultima parte del precedente paragrafo, appare evidente come il conflitto interno alla DNAA appena descritto ben difficilmente possa essere sfuggito alla conoscenza e consapevolezza del PNAA *pro tempore*: la successione temporale degli atti a firma del dott. Russo, invero, rende evidente come la gestione delle s.o.s., la regolamentazione degli accessi alle banche dati e la definizione dei confini delle attribuzioni del relativo Gruppo s.o.s. e del Gruppo Ricerche sia stata spesso causa di forti attriti e malumori non solo tra il personale di polizia giudiziaria, ed in particolare tra Striano ed il Lgt. Salese nella loro veste di coordinatori dei gruppi di lavoro, ma anche tra Laudati e Russo, il quale, nonostante i ripetuti provvedimenti che richiamavano all'ordine e al rispetto delle regole vigenti, nel concreto stagnava in una situazione di tolleranza di ciò che lui stesso ha definito come una anomalia organizzativa.

Peraltro, l'esistenza di un contrasto intestino tra Russo e Laudati, e di sponda tra Salese e Striano, non solo era perfettamente nota a tutta la polizia giudiziaria in servizio presso i due gruppi di lavoro, ma è stata anche portata a conoscenza dei superiori gerarchici di Striano, così

come suggerito con insistenza da Falato a Striano nella *mail* del 17 dicembre 2019 (vedi par. 4.3), alla quale Falato aveva allegato – e certamente non per caso – il provvedimento del 6 dicembre 2019, esortando con forza Striano ad informare del conflitto tra i due magistrati e del fatto che i provvedimenti del dott. Russo erano sistematicamente disapplicati per ordine di Laudati, il Col. Stefano Rebechesu, capo *pro tempore* dell'Ufficio analisi del NSPV. Di fronte a tutto ciò, appare davvero inverosimile che il capo dell'ufficio potesse non essere al corrente di questi fatti.

In secondo luogo, altro elemento che può indurre a ritenere quantomeno verosimile che il PNAA de Raho fosse pienamente consapevole di quanto stava accadendo è costituito dall'ormai noto provvedimento n. 402/2019 del 6 dicembre 2019 – a firma del dott. Russo – che, come detto, è stato redatto in strettissima corrispondenza temporale e in risposta ai fatti riferiti nella “*Annotazione sui fatti accaduti in relazione alla pratica di ricerca id. 40279/2019 – priva di protocollo, a firma del Brig. Guardia di finanza Giorgio Muciacciaro*”. Come si è già ampiamente illustrato, tale provvedimento era evidentemente destinato a risolvere, mediante rigidissime disposizioni, le criticità relative all'accesso alle banche dati e agli approfondimenti pre-investigativi e era controfirmato proprio dal dott. de Raho, di talché deve ritenersi che egli ne conoscesse sia il contenuto sia le ragioni che ne avevano determinato l'adozione.

Ciò che però induce la Commissione ad affermare che il dott. de Raho fosse informato degli illeciti consumati all'interno degli uffici della DNAA, è la vicenda relativa al partito Lega Nord, che di seguito si espone.

Nella nota n. 13543/I/3° del 17 ottobre 2023 del NSPV, e in particolare nel paragrafo 9, ripresa integralmente dalla successiva annotazione n. prot. 973337 del 23 ottobre 2025, vengono illustrati una serie di articoli pubblicati su *Il Domani* e su *L'Espresso*, a firma esclusiva di Giovanni Tizian oppure congiunta con altri giornalisti, nonché di Emiliano Fittipaldi, riportanti il contenuto di numerose s.o.s. La nota, dopo aver censito gli articoli, riporta tutto l'elenco delle segnalazioni confluite nel contenuto dei pezzi giornalistici, che risultano essere state consultate da Striano in epoca antecedente alla pubblicazione. L'esito delle indagini ha consentito di individuare ben 57 articoli di stampa contenenti informazioni tratte da s.o.s., tutte consultate da Striano in date precedenti alla pubblicazione dell'articolo. Di questi 57 articoli, 25 riguardano – direttamente o indirettamente – il partito politico Lega Nord.

Nella citata nota vengono poi dettagliatamente illustrati gli articoli concernenti la Lega Nord, pubblicati a partire dal 2019, nei quali era stato riportato il contenuto di diverse s.o.s.²⁰.

Sempre a proposito della “vicenda Lega”, deve essere evidenziato un successivo passaggio della nota nel quale viene riportato uno stralcio di un articolo pubblicato da *Il Giornale* in data 6 giugno 2023, intitolato “*Corvi anche sulla Lega – Non solo dossieraggi su Crosetto*”, a firma di Luca Fazzo, ove viene segnalata l’avvenuta pubblicazione in data 4 giugno 2021 di un articolo su *Il Domani* a firma di Giovanni Tizian intitolato “*I conti segreti della Lega gestiti dai commercialisti condannati*”, riportante il contenuto di diverse s.o.s. riguardanti la Lega. L’articolo riferisce inoltre che l’allora procuratore di Milano Francesco Greco, venuto a conoscenza di una relazione informativa della DNAA riguardante flussi finanziari verso il partito Lega, si sarebbe chiesto a che titolo la DNAA potesse condurre indagini su contesti non afferenti compiti istituzionali: «[...] poco dopo accade sullo stesso versante un altro episodio che manda l’allora procuratore capo a Milano Francesco Greco su tutte le furie. Greco viene a sapere che dagli uffici della Dna, guidata allora da Federico Cafiero de Raho, è partita una relazione informativa proprio sulle attività del partito di Matteo Salvini. Una clamorosa fuoriuscita dai compiti istituzionali della Dna, che può occuparsi solo di mafia e terrorismo, non indagando in proprio ma coordinando i lavori delle procure distrettuali. A che titolo indaga sulla Lega? Per Milano, quell’invasione di campo è la prova provata che Cafiero de Raho sta lavorando per mutare pelle alla Dna, trasformandola in una specie di superprocura».

Il contenuto di tale articolo deve essere posto in relazione ad una riunione tenutasi in data 27 ottobre 2020 su convocazione del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione *pro tempore*, dott. Giovanni Salvi, in tema di intercettazioni e gestione delle s.o.s. A questa riunione fanno riferimento, nei relativi verbali di sommarie informazioni testimoniali rese innanzi alla procura di Perugia, sia il dott. Russo sia il dott. Melillo. All’incontro, tenutosi tramite il programma *Teams*, presero parte il dott. Salvi, il PNAA *pro tempore* dott. de Raho, il dott. Russo e il dott. Laudati, sette procuratori della DDA e due procuratori generali, nonché il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia.

Gli atti relativi alla riunione, comprensivi della convocazione e del verbale, sono stati depositati presso la Commissione dal PNAA dott. Melillo in occasione della sua audizione del 6 marzo 2024.

²⁰ Nota n. 13543/I/3° del 17 ottobre 2023, p. 319.

Dalla lettura di tali atti si evince che la riunione era stata indetta perché il sistema allora vigente prevedeva che le s.o.s. “di interesse” della DNAA, risultanti positive al *match* con il sistema SIDDA-SIDDNA, di fatto rimanevano bloccate prima della disseminazione in attesa di lavorazione e dunque non venivano tempestivamente inoltrate alle procure competenti. Nel corso della riunione sia il PNAA che il dott. Russo si erano dichiarati all’oscuro del fatto che il ritardo nella lavorazione della DNAA di fatto comportava un blocco dell’intero sistema, ma che non vi era alcun elemento ostativo a che le s.o.s. venissero immediatamente disseminate alle procure competenti senza attendere l’analisi della DNAA, che avrebbe dunque seguito i suoi tempi senza interferire sul lavoro delle procure.

Nel corso dell’incontro su *Teams*, però, si era toccato anche un ulteriore e importante aspetto relativo alla gestione delle s.o.s. da parte della DNAA: nel verbale, infatti, si legge che il procuratore della Repubblica di Milano, il dott. Francesco Greco, rivolgendosi al dott. de Raho, gli aveva contestato il fatto che *«Vi sono però alcuni problemi derivanti dal fatto che la DNA effettua delle analisi e con le sue elaborazioni o ritarda l’arrivo delle s.o.s. sui tavoli requirenti - e si chiede pur apprezzando l’idea della costituzione di un organo di intelligence finanziario - su quale base normativa le s.o.s. sono trattenute e elaborate e poi trasmesse (in ritardo) o non le invia perché le ritiene irrilevanti. Sta di fatto che è arrivata una s.o.s. con riferimento ad un partito politico (ma ciò può accadere anche per persone che non hanno a che fare con organizzazioni mafiose) dopo l’analisi e si corre il rischio di far entrare l’antimafia anche in settori che non gli sono propri. È evidente come il deposito processuale di un tale atto proveniente dalla PNAA possa generare la reazione delle parti quando il procedimento non rientri in alcun modo in quelli di criminalità organizzata o terrorismo. La notizia di reato deve essere trasmessa alle procure competenti»*.

Nella sostanza, il dott. Greco, esattamente come riferito nell’articolo di stampa de *Il Domani* in precedenza riportato, nel corso della riunione aveva pubblicamente contestato al dott. de Raho di aver indebitamente trattenuto e lavorato, trasformando il tutto in un atto di impulso, delle s.o.s. inerenti ad un partito politico che in alcun modo avevano a che fare con le competenze della DNAA, non trattandosi di atti afferenti né alla criminalità organizzata né al terrorismo.

La questione certamente doveva essere stata in qualche modo già resa nota al dott. de Raho ancor prima della riunione, poiché nell’analisi del *file Word* denominato “*griglia complessiva attività svolta al 24nov2022*” consegnato da Striano al Cap. Marmorale in occasione del passaggio di consegne a quest’ultimo, di cui alla nota del NSPV n. 133543/I/3° del 17 ottobre 2023, si rinviene l’indicazione dell’esistenza di un *«appunto per il PNA per audizione presso*

la Procura Generale» del 23 ottobre 2020, dunque di quattro giorni prima della riunione, e avente ad oggetto “PARNASI – LEGA NORD”.

Inoltre, la ricerca effettuata nella nota di Striano, inserendo come chiave di ricerca le parole “Lega Nord”, aveva prodotto anche due ulteriori esiti relativi all’atto di impulso 44093/2019/PN, avente ad oggetto “*Flussi finanziari anomali riconducibili al partito politico Lega Nord. Approfondimento elementi informativi provenienti da una FIU estera*”.

Nello specifico, con tale atto di impulso venivano trasmessi alle procure di Bergamo, Genova, Milano e Roma gli accertamenti effettuati dal Gruppo s.o.s. su “*Flussi finanziari anomali riconducibili al partito politico Lega Nord. Approfondimenti elementi informativi provenienti da FIU estera*”.

Per meglio comprendere il perimetro della vicenda, giova richiamare il contenuto dalle dichiarazioni rese dal dott. de Raho in data 27 novembre 2024, allorquando il medesimo è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali innanzi alla procura di Perugia: «Ricordo che nel novembre 2019 fra gli atti di impulso che mi vennero sottoposti verificai che vi era un atto che riguardava il partito della Lega. Rimasi stupito di quest’atto di impulso perché non riguardava vicende di interesse diretto della DNA e chiamai quindi Russo per farmi spigare la ragione per cui era stato redatto quest’atto. Russo venne da me e quando io gli contestai quello che era avvenuto, e cioè che l’atto di impulso si fondava su una s.o.s. non di competenza della D.N.A., mi rispose in modo perplesso; ricordo perfettamente che ebbe un movimento con la spalla con la quale annuiva rispetto alla mia considerazione; chiamammo Laudati e dissi anche a lui quanto avevo già detto a Russo. Laudati si difese dicendo che l’atto di innesco della procedura era rappresentato da una trasmissione di una s.o.s. da parte della D.I.A. che a sua volta l’aveva ricevuta da una FIU estera che riguardava vicende di possibile riciclaggio. Io dissi con chiarezza che il riciclaggio in sé non era di competenza della D.N.A. se non vi erano i collegamenti con la criminalità organizzata. Laudati mi disse che la FIU era stata lavorata dal suo gruppo in buona fede ed era stato predisposto un atto d’impulso. Ebbi l’impressione che entrambi si mortificarono non poco rispetto alle mie rimozioni e proteste, ma ormai l’atto di impulso era stato predisposto e ci ponemmo il problema di quale dovesse essere il suo esito». Afferma, poi, il dott. de Raho, di aver chiesto di mandare una nota alla DIA con la quale venisse rappresentato con chiarezza che non dovevano essere mandate in DNAA s.o.s. che non avevano attinenza con le loro competenze.

Tale ricostruzione non è in alcun modo scalfita dalle dichiarazioni rese da ultimo dal dott. de Raho innanzi alla procura di Roma in data 20 maggio 2025. In questa sede, il dott. de Raho ha integralmente confermato la successione degli atti organizzativi interni della DNAA così come

in precedenza ampiamente descritti, ribadendo che la responsabilità formale e sostanziale del coordinamento del Gruppo s.o.s. – che egli sottolinea non potesse concettualmente scindersi dal Gruppo Ricerche – era del procuratore aggiunto Russo. Il dott. de Raho, inoltre, ha dato atto che nel periodo successivo a quello dei fatti relativi all’atto di impulso per i fondi illeciti della Lega Nord non è stata adottata alcuna disposizione atta ad impedire il ripetersi dell’accaduto.

A tale riguardo, il dott. de Raho ha ricordato che quando gli fu sottoposto l’atto di impulso sulla Lega, egli disse: «*“Com’è possibile che sia arrivata una cosa del genere? Loro mi dissero “è arrivata questa segnalazione da una FIU estera alla DIA, la DIA l’ha mandata a noi e a noi purtroppo ci è sfuggita, l’hanno cominciata a lavorare”. Al che dissi “non può capitare una cosa del genere. Noi non abbiamo competenza sui fatti estranei. Se in altre occasioni dovesse arrivare una segnalazione di questo tipo, voi la dovete restituire. È assolutamente vietato”. Ad un certo momento gli dissi: “guardate che io non vi faccio più lavorare in questi settori se vedo un’altra cosa del genere”». «Tutti e due stavano davanti a me e mi sembrò che si fossero mortificati e da ciò compresi che realmente era stato un errore grave. Devo dire che proprio per questo mi dissero: “allora che facciamo? A questo punto restituiamo tutto alla DIA?” e io dissi: “no, un momento, ora non possiamo restituire alla DIA perché la DIA penserebbe che noi abbiamo un atto di impulso e non vogliamo fare nemmeno una denuncia di quello che è emerso dall’atto di impulso. Noi ora lo dobbiamo necessariamente mandare alle procure. Lo mandiamo a tutte le procure che sono interessate perché poi loro vedranno”».*

Nella sostanza: il Gruppo s.o.s. e Laudati avevano predisposto un atto di impulso attingendo a s.o.s. non *matchate* dai sistemi, su fatti e materie che esorbitavano dalla competenza della DNAA; Russo alza le spalle; de Raho rimbrotta tutti, ma firma l’atto di impulso che viene comunque mandato a quattro procure distrettuali, tra le quali Milano. Nessuna conseguenza, nessuna sanzione, nessuna nuova disposizione organizzativa interna, bensì solo un invito rivolto alla DIA a non trasmettere più s.o.s. che non fossero di competenza della DNAA, così da non indurre più alcuno – all’interno della più alta autorità giudiziaria antimafia – in errore sul perimetro delineato dalla legge sulle proprie competenze, evidentemente non ben radicato nelle consapevolezze dei destinatari delle comunicazioni. Questa, dunque, l’origine delle lamentele del dott. Greco nella citata riunione del 27 ottobre 2020 convocata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, e dopo la quale, anche in questo caso, nessun atto è stato adottato dal PNAA. Di scarso rilievo appare dunque l’esatta datazione dei riferiti – ed invero inutili quanto inefficaci – rimproveri rivolti a Russo, a Laudati e a Striano, e se, cioè,

essi siano stati mossi dopo la riunione con il Procuratore Generale, come afferma il dott. Russo, o prima di essa, come afferma il dott. de Raho, rilevando unicamente che il PNAA di fronte ad una condotta così gravemente censurabile non abbia adottato nell'immediatezza alcuna iniziativa significativa.

La spiegazione di questo atteggiamento, invero, deve essere rintracciata nella documentazione acquisita dalla Commissione con richiesta rivolta alla DNAA del 31 marzo 2025 di trasmissione di tutti gli atti e documenti in possesso di quell'ufficio relativi agli atti di impulso di cui alla nota del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia del 22 gennaio 2024, con la quale era stata chiesta la trasmissione di copia degli atti di impulso eventualmente formulati in relazione a "Palella Salvatore" e "Lega Nord". In data 23 aprile 2025 perveniva alla Commissione la nota n. 2025/00177714/U a firma del PNAA dott. Melillo, alla quale era allegata una relazione del responsabile del Gruppo s.o.s., il Maggiore Marmorale, e ulteriori 10 allegati. Dagli atti acquisiti, e in particolare dall'allegato n. 8 della nota del Maggiore Marmorale, si comprende con assoluta chiarezza che l'origine degli accertamenti su Armando Siri – di cui all'atto di impulso a firma del dott. de Raho n. 22213/2019/PN dell'11 giugno 2019 con il quale venivano trasmessi alla procura di Roma gli accertamenti svolti dal Gruppo s.o.s. – deriva da una richiesta del 7 maggio 2019 prot. N. 16849/2019/PNA a firma del PNAA *pro tempore*, il dott. Cafiero de Raho, nella quale egli, rivolgendosi al Direttore della DIA, al Comandante del NSPV e al Direttore dell'UIF, riportava quanto segue: *«Ho appreso da articoli di stampa che, in relazione all'acquisto di un bene immobile da parte del Sottosegretario Sen. Armando Siri, il Notaio rogante ha segnalato l'atto quale "operazione sospetta", provenendo in denaro da un conto finanziato da disponibilità collocate presso un istituto bancario della Repubblica di San Marino. Poiché non risulta a questo Ufficio alcuna segnalazione riguardante tale operazione, prego il Direttore della DIA ed il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di comunicare se sia pervenuta tale segnalazione, indicandone gli estremi. L'U.I.F. preciserà con quali estremi è stata inviata a Questo Ufficio la menzionata segnalazione»*.

Appare necessario, per chiarezza, ricordare ancora una volta come l'attività del Gruppo s.o.s. traesse la sua legittimazione dall'esito del *matching* delle s.o.s. trasmesse dall'UIF per via informatica con le banche dati in uso alla DNAA e primariamente con SIDDA/SIDNA. In sostanza, per quanto riferito coralmemente da tutti i soggetti auditi, nonché dagli atti acquisiti dalla Commissione, il gruppo diretto da Laudati poteva lavorare esclusivamente sulle s.o.s. *matchate* dal sistema e poi eventualmente tradurle in atti di impulso, mentre era esclusa la possibilità di andare "a pesca" di altri elementi informativi per poi tradurli in atti pre-

investigativi solo a posteriori ed in via eventuale pertinenti alle materie della criminalità organizzata e del terrorismo. In buona sostanza, l'attività della DNAA sulle s.o.s. poteva essere legittimata solo dal positivo *matching* effettuato dal sistema, che aveva proprio la funzione di intercettare, all'interno di tutte le s.o.s., le sole di competenza della DNAA per il positivo riscontro con altri dati già presenti nelle banche dati. E certamente era esorbitante dalle competenze della DNAA ogni attività pre-investigativa e, a maggior ragione, un eventuale atto di impulso che traesse origine non solo da s.o.s. non *matchate*, ma nemmeno relative a criminalità organizzata o terrorismo. Questo, infatti, era il fondamento delle "lamentele" rivolte dal procuratore di Milano Greco al dott. de Raho, così come contestate nella riunione *on line* di cui si è detto in precedenza.

Alla luce dell'attività istruttoria condotta, dei documenti acquisiti e delle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni, alla Commissione appare doveroso interrogarsi in ordine alla ritualità dell'operato del dott. de Raho il quale, pur non richiedendone direttamente l'invio, di fatto ha indotto gli organi investigativi, ed in particolare la DIA, a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta non di interesse della DNAA, e che infatti non era stata *matchata* dai sistemi informatizzati, estranea alle competenze del suo ufficio per non essere relativa né a criminalità organizzata né a terrorismo, per averne appreso l'esistenza da «*articoli di stampa*», e ha poi costruito sulla base di tale s.o.s. un atto di impulso diretto ad una DDA.

Tale evento – peraltro omesso dal dott. de Raho nella narrazione dei fatti innanzi alla procura di Roma in data 20 maggio 2025, allorquando era stato richiesto di fornire elementi informativi in merito al diverso atto di impulso relativo alla Lega – appare in contrasto con il contenuto delle altre dichiarazioni rese dal medesimo nella stessa occasione, e cioè che: «*il lavoro DNA non partiva da segnalazioni esterne – il Gruppo s.o.s. doveva lavorare le segnalazioni che pervenivano*»; «*Io non ho concordato nulla con Laudati; lui doveva analizzare solamente le s.o.s. relative a match. Gli atti di impulso nascevano da segnalazione sospetta e non da fonti diverse*»; «*Unica fonte era l'arrivo di una s.o.s. classificata come mafia o terrorismo. In assenza di una segnalazione del soggetto nella banca dati SIDNA non avremmo ricevuto la s.o.s. dall'U.I.F. nella materia di competenza DDA non è compresa nemmeno la criminalità organizzata di tipo comune. Noi non avevamo accesso a s.o.s. diverse*».

Per meglio comprendere la portata dei fatti relativi alla richiesta del 7 maggio 2019, vale la pena riportare per esteso alcuni passaggi anche delle sommarie informazioni testimoniali rese dal dott. de Raho innanzi alla procura di Roma il 23 ottobre 2025, quando egli ha dichiarato che: «*Non ricordo che siano stati svolti approfondimenti su Armando Siri, anzi sarei portato a escluderli. Ricordo fosse emersa una pubblicazione sulla stampa e lessi la notizia su di lui,*

relativa all'esistenza della segnalazione di operazione sospetta sull'acquisto immobiliare. Trassi la convinzione che la stampa avesse avuto notizia di questa s.o.s. e mi preoccupai che fosse di competenza DNA. Chiamai i colleghi in servizio presso la DNA ed in particolare il dott. Russo. Gli chiesi se la s.o.s. fosse disponibile per la DNA, perché ricordo un grande scalpore mediatico per il relativo contenuto. Non ho un ricordo nitido, ma mi ricordo che dopo aver verificato che a noi non fosse arrivato, mi tranquillizzai, ma mi venne un dubbio ulteriore che potesse esserci stata trasmessa con altri estremi. Ricordo che chiamai o inviai una nota alla Guardia di finanza – NSPV e alla DIA nonché all'UIF chiedendo se ci fosse stata inviata una s.o.s. relativa ad Armando Siri».

Solo dopo l'esibizione al dott. de Raho della richiesta a sua firma del 7 maggio 2019, egli ha affermato: *«Dalla lettura a mia firma traggo conferma del fatto che io chiesi alla DIA e al NSPV e all'UIF di riferirmi se la s.o.s. di cui avevo appreso notizia era stata inviata alla DNA, dal momento che la s.o.s. non risultava pervenuta alla DNA; temevo infatti che la notizia della s.o.s. fosse uscita dal mio ufficio. Mi fu risposto che la s.o.s. non era tra le segnalazioni inviate alla DNA, posto che non concerneva né mafia né terrorismo; ho ritenuto potesse trattarsi di riciclaggio attinente alla materia della c.o. e che dunque la s.o.s. ci fosse stata inviata».*

E di nuovo, dopo l'esibizione anche della nota del 7 giugno 2019 a firma di Laudati, il dott. de Raho ha dichiarato: *«Non ho un preciso ricordo, ma vedendo questa nota ricavo che poiché viene menzionato un procedimento instaurato presso la Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma, ritengo di aver inviato allora l'atto a fini di coordinamento e formulato in modo scarno perché la nota doveva essere inviata alla DDA di Roma per attività investigativa già presente. Normalmente l'atto di impulso vero e proprio era formulato in modo diverso, non si procedeva ad allegare una mera relazione del Gruppo s.o.s. come avvenuto nel caso di specie ma si redigeva un atto di impulso contenente tutti gli elementi risultanti dagli approfondimenti del gruppo s.o.s. Questa è una nota di stile, dove non leggo invito a indagini come altrimenti sarebbe accaduto. Non ho alcun ricordo di DIA e NSPV mi abbiano all'epoca invito la nota s.o.s. perché mi ero limitato a richiederne gli estremi. Non ricordo di averla ricevuta, non so se sia stata trasmessa alla DNA, ma ritengo che possa essere in caso arrivata direttamente all'ufficio s.o.s. che ha proceduto alla lavorazione».*

Orbene, il contenuto delle dichiarazioni del dott. de Raho può essere quantomeno definito come sorprendente: in una narrazione costellata dai “non ricordo”, come se scrivere un atto di impulso nei confronti di un sottosegretario in carica fosse ordinaria quotidianità per un PNAA, le sue affermazioni sono caratterizzate da intrinseca contraddittorietà e smentite dalle complessive risultanze dell'istruttoria svolta.

Nell'ordine:

- non ricorda, e anzi esclude, di aver effettuato accertamenti su un sottosegretario in carica nel pieno esercizio delle sue funzioni di PNAA;
- si attiva sulla base di “notizie di stampa” e non di una s.o.s. *matchata*;
- dichiara di aver chiesto ad altri di verificare quello che lui aveva “in casa”, e cioè se fosse pervenuta alla DNAA una s.o.s. oggetto di dette notizie, pur potendo certamente procedere egli stesso a tale verifica;
- afferma che certamente la s.o.s. non era attinente né a criminalità organizzata né a terrorismo e solo dopo aver ricevuto conferma di tale circostanza, non potendo però escludere che si trattasse di riciclaggio attinente alla criminalità organizzata (e qui, onestamente, non è dato di cogliere la differenza), voleva essere sicuro che non fosse mai stata inviata, chiedendo dunque a DIA, NSPV e UIF di verificare quello che certamente già era nei sistemi informativi della DNAA;
- non ha ricordo di aver mandato l'atto di impulso alla DDA di Roma, che peraltro risultava aver già iscritto un procedimento nei confronti di Siri per il reato di corruzione²¹ e non di riciclaggio, come asseritamente sospettato, e dunque al di fuori delle competenze della DNAA;
- ricorda però che l'atto di impulso effettivamente era “scarno” e che di solito gli atti di impulso “erano formulati in modo diverso”.

Si ragiona, pertanto, di un atto di impulso a carico di un sottosegretario in carica, che appare scarso, diverso dagli altri, originato da notizie apprese dalla stampa, per ipotesi di reato estranee alla competenza della DNAA e inviato ad una procura (Roma) che stava già procedendo, appunto, per reati non compresi nel catalogo di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale (corruzione), mentre per la medesima s.o.s. e per i medesimi fatti, proprio come risultava in maniera evidente dalle “notizie di stampa” menzionate dal dott. de Raho²² stava già procedendo un'altra procura ancora (Milano), per reati anch'essi estranei al perimetro di competenze della DNAA (riciclaggio). Peraltro, come affermato dal dott. Russo innanzi alla Commissione nel corso delle sue audizioni, molte s.o.s. *matchate* riguardavano soggetti già iscritti nel registro delle notizie di reato: in questi casi, la DNAA si limitava semplicemente a informare le procure competenti, senza svolgere attività istruttorie e dunque non vi era veramente alcuna ragione o norma che potesse giustificare, motivare o fondare la redazione dell'atto di impulso dell'11 giugno 2019.

²¹ Cfr. Allegati alla nota n. 2025/00177714/U a firma del PNAA dott. Melillo.

²² Nota n. 2025/00177714/U a firma del PNAA dott. Melillo.

Definire questa attività come irrituale, pertanto, è forse riduttivo, ma la Commissione non può che prendere atto del fatto che, ad oggi, nessun tipo di contestazione è stata mossa al dott. de Raho relativamente all'atto di impulso dell'11 giugno 2019 a sua firma e alla relazione del Gruppo s.o.s. allo stesso allegata, e dunque da ritenersene parte integrante, nella quale si afferma: *«Al riguardo, è doveroso sottolineare che relativamente all'interesse evidenziato dalla DNA sul nominativo di Siri Armando così come rappresentato dall'UIF, trattasi nello specifico dell'esito scaturente dalla consueta procedura di matching anagrafico effettuato su una gran mole di dati i quali, in maniera informatizzata, incrociano le informazioni presenti nei registri (Registro Generale Notizie di Reato e/o Registro Generale Misure di Prevenzione) e banca dati SIDNA, operazione effettuata direttamente da questo Ufficio di Procura Nazionale; qualora l'incrocio risultasse positivo, l'UIF provvede a trasmettere la rispettiva segnalazione associata al dato anagrafico emerso dal predetto matching»*.

Sulla falsità di tale inciso, per quanto risulta dagli atti a disposizione della Commissione sinora esposti e dalle stesse dichiarazioni del dott. de Raho, non sussiste dubbio alcuno. Spetterà alla procura di Roma, oggi procedente, valutarne la liceità, ma certamente la Commissione non può non stigmatizzarne severamente la gravità alla luce della portata complessiva dei fatti per i quali si procede.

Non appare poi superfluo soggiungere che, per quanto è dato apprendere anche da fonti aperte, per i fatti descritti nella relazione del Gruppo s.o.s. del 7 giugno 2019 a firma del dott. Laudati, di cui all'atto di impulso dell'11 giugno 2019 del dott. de Raho, la posizione dell'allora sottosegretario Armando Siri è stata definita con provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, su conforme richiesta della procura, nel gennaio del 2025.

In questo scenario, ancorché il dott. Russo, considerato il suo specifico ruolo, potesse costituire l'unico baluardo di garanzia del rispetto delle regole che governavano gli accessi alle banche dati in DNAA, si intuisce invece come egli si sia in concreto ritirato, seppur suo malgrado, di fronte al dilagare dei comportamenti illeciti di Laudati e di Striano e non sia stato capace di gestire gli eventi: egli aveva ben compreso di trovarsi in una posizione sostanzialmente perdente in un conflitto nel quale, in tutta evidenza, il PNAA non poteva essere al suo fianco, avendo egli tollerato gli agiti palesemente illeciti degli odierni indagati e avendo egli stesso posto in essere comportamenti di dubbia legittimità.

Il contenuto delle dichiarazioni rese sul punto da Russo in sede di sommarie informazioni testimoniali il 6 novembre 2024 si integra perfettamente nella logica del contesto descritto: il PNAA de Raho sapeva – e certamente non poteva non sapere avendo egli stesso firmato gli

atti di impulso – di quanto stava accadendo nel suo ufficio, sapeva dell’assoluta irregolarità degli accessi alle banche dati, sapeva che Laudati e Striano si muovevano al di fuori della cornice normativa, ma non per averlo appreso da quella bozza di relazione del 4 marzo 2020, bensì per essergli nota già da tempo la situazione complessiva. Sapeva, tollerava e non ha adottato alcun atto o provvedimento a correttivo di tale gravissima situazione, sulla quale si sono poi innestate le condotte penalmente rilevanti dei soggetti nei confronti dei quali oggi pende procedimento: sulle motivazioni di tali condotte, nonché sulla possibile sussistenza di altri atti di impulso originati da procedure non in linea con le prescrizioni imposte dai protocolli stipulati dalla DNAA con altre istituzioni o finanche con norme di legge, dovranno certamente essere svolti ulteriori accertamenti da parte della procura di Roma, oggi procedente, anche attingendo a tutta la documentazione esistente presso gli uffici della PNAA. In tale contesto, l’azione illecita di Striano costituiva dunque il fulcro, l’indispensabile elemento di congiunzione tra l’accesso illegittimo alle banche dati e le consequenziali attività illecite commesse in DNAA: senza il contributo causale del militare, nessuno dei soggetti dei quali si è finora detto avrebbero potuto commettere alcuna delle condotte descritte, tanto che la presenza di Striano in DNAA può essere considerata, a tutti gli effetti, come una sorta di *virus* inoculato all’interno di una delle più importanti istituzioni di contrasto alla criminalità organizzata e della cui fondamentale rilevanza – nemmeno in conseguenza dei fatti oggetto della presente relazione – la Commissione intende in alcun modo dubitare.

Al contrario, le finalità perseguite dalla Commissione con lo sviluppo del filone di inchiesta sul c.d. “dossieraggio”, nonché con la relazione conclusiva, certamente includono quella di contribuire incisivamente non solo ad una completa ricostruzione dei fatti storici e delle relative responsabilità dei singoli, pur con scopi diversi da quelli della parallela azione dell’autorità giudiziaria, ma anche alla dimostrazione dell’assoluta eccezionalità delle circostanze che hanno reso possibile il verificarsi delle condotte narrate all’interno della DNAA, riaffermando l’essenziale centralità e il certo prestigio di tale organo del sistema giudiziario italiano, modello indiscusso anche sul piano internazionale di lotta alle mafie e al terrorismo.

4.5.2 Il dott. Giovanni Melillo.

Considerazioni di segno diametralmente opposto si impongono invece in relazione all’operato dell’attuale PNAA, il dott. Giovanni Melillo.

Ed infatti, diversamente da quanto affermato dal dott. Russo, secondo il quale entrambi i PNAA, sia il dott. de Raho sia il dott. Melillo, non solo conoscevano perfettamente la

situazione, ma non ne avevano rilevato alcuna criticità, tanto che il dott. Melillo si era deciso ad intervenire solo dopo che erano emersi i fatti per i quali oggi si procede, dagli atti della Commissione, ed in particolare dall'intero compendio di provvedimenti prodotti dal dott. Melillo sia in sede di sommarie informazioni testimoniali innanzi alla procura di Roma l'8 marzo 2023 sia all'esito dell'audizione innanzi alla Commissione, si evincono incontestabili elementi di fatto che depongono per una decisa ed immediata azione di contrasto del PNAA avverso la situazione relativa alla gestione delle s.o.s. che gli si era palesata al suo arrivo nella nuova sede di servizio.

Invero, dai documenti acquisiti dalla Commissione, e così come si è già avuto modo di illustrare nel paragrafo 3.4, emerge con chiarezza come il dott. Melillo, a distanza di pochi giorni dal suo arrivo, avesse intrapreso una attività di totale riorganizzazione delle attività della DNAA e soprattutto di tutti i servizi che ruotavano intorno alle s.o.s. In particolare:

- il 22 giugno avocava a sé, sottraendolo al dott. Russo, il coordinamento del Servizio Risorse tecnologiche, flussi e sicurezza (rilevante per la gestione del Servizio s.o.s. e, più in generale, per il controllo effettivo dei processi organizzativi della DNAA);
- l'8 luglio, previ opportuni contatti con il Capo di gabinetto e il Capo dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia, richiedeva un'ispezione amministrativa straordinaria. L'ispezione (iniziata nel successivo mese di settembre 2022) rivelava una dimensione di alta criticità di alcuni settori, in particolare della gestione e della sicurezza dei sistemi informativi della DNAA;
- il 4 agosto 2022 convocava una riunione del Gruppo s.o.s., alla quale partecipavano i procuratori aggiunti, il dott. Laudati (coordinatore del servizio dal 10 settembre 2014), e il Tenente Striano, ufficiale di polizia giudiziaria più alto in grado e da anni principale collaboratore del dott. Laudati, nonché coordinatore del Gruppo s.o.s.;
- il successivo 5 agosto, il PNAA disponeva una formale ricognizione dello stato e dell'andamento del servizio, da completare entro il 5 settembre a cura del dott. Russo; di tale atto veniva data formale comunicazione a tutti i procuratori distrettuali nonché al Comando Generale della Guardia di finanza;
- il 21 settembre 2022 riuniva i procuratori distrettuali al fine della condivisione coi medesimi delle concrete modalità di realizzazione degli scambi informativi con l'UIF, la DIA e il NSPV e delle prospettive di nuova regolamentazione delle attività della DNAA, istituendo un gruppo di lavoro congiunto, deputato all'analisi di fondamentali istanze di profonda e trasparente riorganizzazione delle procedure e delle necessarie misure di monitoraggio e controllo delle attività;

- il 24 ottobre 2022 adottava il decreto n. 231, per l'istituzione e l'organizzazione della Sezione Antiterrorismo della DNAA, essenziale allo sviluppo delle s.o.s. riferite a tale materia;
- il 18 novembre 2022, all'esito della disposta ricognizione dei precedenti criteri gestionali e della complessa procedura prescritta dal CSM per le variazioni dei programmi organizzativi, emetteva il decreto n. 280, recante, in una effettiva prospettiva di profonda revisione di moduli e criteri organizzativi, "Criteri di organizzazione del Servizio Segnalazioni operazioni finanziarie sospette (Servizio s.o.s.) della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo", con il quale il PNAA assumeva il diretto coordinamento del Servizio s.o.s. e delle attività del relativo Gruppo ed assegnava al Servizio tre sostituti procuratori, dei quali uno della Sezione antiterrorismo (successivamente individuati, previo interpellò, nel dott. Laudati, nella dott.ssa Barbara Sargenti e nel dott. Paolo Savio).

Le attività appena elencate – non appare superfluo rimarcarlo – sono state avviate e compiute quasi tutte in epoca antecedente alla denuncia del Ministro Crosetto e comunque tutte prima della comunicazione del 21 novembre 2022 da parte della dott.ssa Giammaria al dott. Laudati in merito alle attività di indagine in corso nei confronti di Striano, della quale si è già ampiamente detto in precedenza, con ciò definendo assetti organizzativi adeguati alla delicatezza e importanza dei dati personali trattati e delle relative funzioni giudiziarie.

Non appare credibile, dunque, il dott. Russo quando afferma che sullo *status quo* della gestione delle s.o.s. il dott. Melillo non avesse rilevato alcuna criticità, non potendo peraltro non sapere che proprio per quello stato di cose invece il dott. Melillo aveva sin da subito (a distanza di 20 giorni esatti dalla presa di possesso in DNAA) avvocato a sé la responsabilità del Servizio Risorse tecnologiche flussi e sicurezza, gestito dal dott. Russo da oltre cinque anni, ed ancora di più non poteva non sapere che, all'esito della riunione del 4 agosto 2022, con il provvedimento n. 177/2022/PNA del giorno successivo²³ il PNAA gli aveva richiesto di procedere ad un compiuto monitoraggio dell'attività del Servizio s.o.s. da concludersi entro il 5 settembre 2022.

Ma vi è di più.

Risulta, infatti, sia dalle dichiarazioni rese dal dott. Melillo – in sede di sommarie informazioni testimoniali innanzi alla procura di Roma l'8 marzo 2023 e in sede di audizione davanti alla Commissione il 6 marzo 2024 – sia dagli atti di indagine – documentazione trasmessa al

²³ Si vedano gli atti depositati dal dott. Melillo all'esito dell'audizione in Commissione del 6 marzo 2024.

Presidente della Commissione, e per conoscenza anche al procuratore di Perugia, in data 18 marzo 2024 – che in data 28 luglio 2022 il PNAA si era incontrato per una colazione di lavoro presso il Comando Generale della Guardia di finanza con il Comandante dei Reparti Speciali, già Capo di Stato Maggiore, Generale C.A. Umberto Sirico, e con l'allora Comandante Generale della Guardia di finanza Generale C.A. Giuseppe Zafarana.

Durante la colazione il Generale Sirico, nel parlare dei futuri assetti della collaborazione tra Guardia di finanza e DNAA in materia di gestione delle s.o.s., aveva chiesto al dott. Melillo di accogliere una richiesta di incontro formulata alla sua segreteria da parte di Striano, che il Generale Sirico descriveva come ufficiale di polizia giudiziaria di grande esperienza nella materia. Nell'affermarsi ignaro di tale richiesta, il dott. Melillo aveva assicurato che l'avrebbe accolta al fine di raccogliere ulteriori informazioni sul funzionamento del Gruppo s.o.s., del quale Striano faceva parte. Rientrato in ufficio, il dott. Melillo aveva ricevuto dalla sua segreteria conferma della richiesta di incontro e conseguentemente, da un lato, aveva invitato Striano alla riunione del 4 agosto – che verteva, come detto, sulla riorganizzazione della gestione delle s.o.s. – e, dall'altro lato, aveva fissato un incontro con il medesimo per il 22 agosto 2022.

Durante tale incontro, Striano aveva rivolto al PNAA diverse lamentele che riguardavano essenzialmente i rapporti con il Gruppo Ricerche, coordinato dal Lgt.CC. Salese, tanto che il dott. Melillo lo aveva invitato a redigere e inviare un appunto ove avrebbe potuto rappresentare per iscritto quanto riferito a voce. All'esito dell'incontro, e soprattutto dopo aver esaminato la nota redatta da Striano, che suggeriva un totale accentramento della gestione delle s.o.s. in capo unicamente a lui stesso e al dott. Laudati, considerando la chiara incompatibilità di quanto richiesto con le già manifestate intenzioni del dott. Melillo di riorganizzare il Servizio s.o.s. in base a criteri di trasparenza diametralmente opposti a quelli suggeriti da Striano, il PNAA affermava di essersi determinato a richiedere un avvicendamento del medesimo con altro appartenente alla Guardia di finanza.

Orunque, che l'incontro tra il dott. Melillo e Striano sia effettivamente avvenuto, e quale ne sia stato l'oggetto, risulta *per tabulas* dalla relazione inviata per *mail* da quest'ultimo al dott. Melillo il 26 agosto 2022, nonché dal verbale di interrogatorio reso in data 1° marzo 2023 dello stesso Striano, che ha sostanzialmente confermato lo scopo ed i contenuti della conversazione.

Altrettanto certo appare il fatto che il dott. Melillo si sia incontrato con il Generale Sirico e il Generale Zafarana, non solo perché il PNAA ne ha in più sedi ed in tempi differenti puntualmente riferito, ma anche perché le tempistiche di tale incontro sono state

dettagliatamente ricostruite nella relazione di servizio dell'11 marzo 2024 a firma del Magg. CC. Stefano Scartozzi, allegata alla citata missiva del 18 marzo 2024. Infine, detto incontro è stato ricordato anche dallo stesso Generale Sirico allorquando il medesimo è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali innanzi alla procura di Perugia in data 22 aprile 2024. In tale sede l'ufficiale della Guardia di finanza ha ricordato che nel corso della riunione avvenuta presso il Comando Generale si era certamente discusso delle s.o.s., dato che il PNAA appena insediatosi considerava la questione come prioritaria, e che dunque era possibile che in tale contesto egli avesse fatto riferimento anche a Striano.

In sostanza, all'esito delle considerazioni testé svolte, può affermarsi che il dott. Melillo, nell'immediatezza dell'insediamento come PNAA, non solo aveva individuato la questione delle s.o.s. come di primaria importanza, tanto da avviare prontamente una profonda riorganizzazione della relativa gestione, ma aveva anche compreso come Striano fosse una parte di non poco momento del complessivo problema, al punto di determinarsi a richiederne – ancor prima della denuncia del Ministro Crosetto – la sostituzione con un ufficiale di grado più elevato (che verrà poi individuato nell'allora Capitano Eugenio Marmorale) e poi, in seguito ai fatti del 21 novembre 2022, a pretenderne definitivamente e risolutamente l'allontanamento.

Pertanto, non solo non può essere mosso al dott. Melillo alcun addebito, di alcuna natura, in ordine ai fatti oggetto dell'inchiesta della Commissione, come invece falsamente affermato dal dott. Russo, ma al contrario gli va riconosciuto l'indubbio merito di aver immediatamente compreso la gravità della situazione e di aver tempestivamente intrapreso ogni possibile azione per porvi rimedio.

Ed infatti, non può essere sottaciuto che con il decreto n. 280/2022 del 18 novembre 2022, a distanza dunque di soli cinque mesi dal suo arrivo in DNAA, il dott. Melillo ha integralmente ridisegnato l'architettura di trattazione delle s.o.s., dopo anni di conclamata *mala gestio*, imponendo stringenti e dettagliati criteri di gestione. Di talché si può affermare che, nell'attuale progettazione del sistema, ad oggi non sarebbe più possibile il verificarsi né di nuove vicende simili a quelle per le quali oggi si procede e riferibili a Striano e a Laudati, né delle condotte occorse nel maggio del 2019 in relazione all'atto di impulso nei confronti del sottosegretario Siri, delle quali si è in precedenza riferito.

Appare inoltre necessario evidenziare come il PNAA abbia potuto svolgere attivamente il suo ruolo di coordinamento e impulso delle indagini a carico di Striano solo dopo l'entrata in vigore della legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105. L'art. 2-*bis* della citata legge ha infatti attribuito al PNAA i poteri di impulso,

coordinamento e collegamento in relazione anche ai procedimenti penali per gravi reati di criminalità informatica e cybersicurezza (come i delitti di accesso abusivo a sistema informatico aggravato, danneggiamento di sistemi informatici e telematici, frode informatica, in particolare se legati a contesti transnazionali o di criminalità organizzata). Tale circostanza non appare di secondario rilievo, posto che sino al 10 ottobre 2023 il PNAA non aveva potuto svolgere altro ruolo nel procedimento pendente innanzi alla procura di Perugia che quello di persona informata sui fatti, non potendo nemmeno accedere agli atti di indagine.

Risulta invece dagli atti a disposizione della Commissione come il dott. Melillo, a partire dall'ottobre 2023, abbia svolto una costante azione propulsiva delle indagini della procura di Perugia, contribuendo fattivamente alle indagini sotto diversi profili (ad esempio in relazione all'analisi delle esfiltrazioni illecite dal sistema SIDDA/SIDNA e all'approfondimento delle posizioni patrimoniali e reddituali di Striano e di Francesca Rotta).

4.6. I rapporti tra il Tenente Striano e la Guardia di finanza.

Appare a questo punto necessario affrontare alcuni interrogativi in relazione ai quali la Commissione, operati i dovuti approfondimenti, deve svolgere le proprie considerazioni, con particolare riguardo ai rapporti tra il Tenente Striano e la linea gerarchica della sua amministrazione, la Guardia di finanza.

In primo luogo, in ordine logico e anche per importanza, occorre approfondire ogni elemento attinente alla circostanza riferita dal dott. Melillo sulla positiva “segnalazione” di Striano operata dal Generale Sirico in occasione della colazione di lavoro del 28 luglio 2022. Rileva, al riguardo, la nota prot. n. 644/2024 del 18 marzo 2024 con la quale il PNAA dott. Melillo ha inteso chiarire le modalità con le quali è avvenuto il contatto tra lo stesso e Striano che avrebbe poi portato all'incontro del 23 agosto 2022.

In particolare, in allegato alla sua nota, il PNAA trasmetteva le relazioni di servizio del Maggiore CC. Stefano Scartozzi dell'11 e del 18 marzo 2024, nelle quali l'ufficiale dell'Arma riferiva:

- di aver verificato nell'agenda *Outlook* della segreteria del PNAA che in data 28 luglio 2022 il PNAA aveva incontrato il Generale Sirico e il Generale Zafarana per una colazione di lavoro;
- di avere personale memoria di una lamentela che, all'epoca dei fatti, il luogotenente della Guardia di finanza, Salvatore Papa, in servizio presso la segreteria particolare del PNAA, aveva avanzato in riferimento alle modalità con le quali Striano aveva ottenuto la fissazione

di un incontro con il dott. Melillo, poiché addirittura i vertici della Guardia di finanza avevano rappresentato al PNAA una lamentela su una presunta difficoltà di Striano ad incontrare il Procuratore, nonostante egli non avesse mai avanzato alcuna richiesta in tal senso;

- di aver sollecitato il Lgt. Papa a ricostruire, per quanto possibile, le modalità con le quali tra luglio e agosto del 2022 Striano aveva chiesto e poi ottenuto l'incontro con il PNAA;

- che Papa, in risposta, aveva ricordato che, dopo la colazione con il Generale Zafarana, aveva ricevuto dal PNAA richiesta di fissare un appuntamento con Striano, perché c'era stata una lamentela/richiesta in tal senso durante l'incontro;

- che l'incontro era stato fissato immediatamente dopo il rientro dalle ferie del dott. Melillo;

- che prima di tali fatti Striano non aveva mai accennato ad una richiesta di incontro al Lgt. Papa e che quindi, dopo la richiesta del Procuratore, aveva scritto a Striano un messaggio su *Whatsapp* il 28 luglio 2022 alle ore 18.50, chiedendo: «*Ma tu hai chiesto a qualcuno di parlare con il PNA?*»; e che Striano aveva risposto «*No figurati ma ovviamente sia Laudati che i nostri vertici sanno che io sono l'unico in grado di dire come stanno le cose da un punto di vista di polizia giudiziaria ovviamente quindi se qualcuno lo ha chiesto potrebbe essere stato Laudati, o Sirico addirittura*»;

- che Papa, su sua espressa richiesta, aveva provveduto ad inviargli via *e-mail* gli *screenshot* dei suddetti messaggi, i quali venivano allegati alla relazione di servizio.

Che dunque durante l'incontro con i vertici della Guardia di finanza il Generale Sirico o il Generale Zafarana abbiano sollecitato il dott. Melillo, come già detto in precedenza, è circostanza che può ritenersi incontestabile. E che a richiedere al dott. Melillo di ricevere Striano sia stato il Generale Sirico appare anch'essa circostanza da ritenersi pressoché certa, per le ragioni che di seguito si illustreranno.

In primo luogo, perché il ricordo del dott. Melillo al riguardo è netto e preciso, avendo egli ribadito in più occasioni che era stato proprio il Generale Sirico a sollecitare l'incontro. In secondo luogo, è lo stesso Generale Sirico a ricordare che nel corso della colazione si era parlato delle s.o.s. e di non poter escludere di aver fatto riferimento proprio a Striano come «*persona adatta, che avrebbe potuto chiarire le criticità del sistema*»²⁴.

La circostanza dell'incontro e della segnalazione di Striano presso il Procuratore nazionale è affrontata nella memoria depositata nell'archivio della Commissione²⁵ in data 23 gennaio

²⁴ Verbale di sommarie informazioni testimoniali del Generale Umberto Sirico del 22 aprile 2024.

²⁵ Si tratta di una nota, a firma del Generale Umberto Sirico, consegnata in data 23 gennaio 2026 *brevi manu* da militari della Guardia di Finanza alla Commissione.

2026 dal Generale Sirico, nella quale il medesimo ne offre una rappresentazione in termini di interlocuzione istituzionale priva di effetti determinanti, negando che possa essere interpretata come un'indicazione vincolante o come una forma di sponsorizzazione personale. Il Generale Sirico nega che tale contatto possa essere letto come conferma di un rapporto privilegiato con Striano o come prova di un suo interesse diretto nelle successive attività del militare.

La Commissione, al riguardo, non può esimersi dal rilevare come in un'organizzazione retta dal principio di gerarchia militare come la Guardia di finanza l'intervento personale di un ufficiale di vertice a favore di un militare così distante nella scala gerarchica costituisca certamente un fatto eccezionale, che difficilmente può essere banalizzato o ricondotto ad una prassi ordinaria. Proprio l'eccezionalità dell'intervento ne rivela invece la portata sostanziale e rende difficilmente attendibile la tesi di una totale estraneità o inconsapevolezza.

Pertanto, risultano dagli atti acquisiti dalla Commissione numerosi elementi che inducono a ritenere come certamente avvenuta la "segnalazione" da parte del Generale Sirico e che dimostrano la risalenza nel tempo delle relazioni tra lui e Striano.

Ed infatti, dall'analisi del cellulare e dei supporti informatici in uso a Striano sono emersi una serie di elementi che attestano come il rapporto tra lo stesso e il Generale Sirico, diversamente da quanto da quest'ultimo affermato in sede di sommarie informazioni testimoniali e nella memoria depositata, sia ben documentato e risalente nel tempo, anche prima dell'assegnazione di Striano, in occasione del passaggio di grado ad ufficiale, al NSPV e quindi alla Sezione DNA come Comandante in sede vacante (s.v.).

Invero la lettura degli allegati all'annotazione di polizia giudiziaria n. 3178/IGR del 15 dicembre 2023, trasmessi dalla procura della Repubblica di Perugia in data 3 dicembre 2024 su richiesta della Commissione del 28 novembre 2024 poiché precedentemente non presenti agli atti, consente di comprendere il contesto all'interno del quale è maturata, all'inizio del 2019, l'assegnazione di Striano al NSPV e poi alla DNAA, così come illustrato dalla seguente serie di messaggi inviati da Striano a diversi appartenenti della Guardia di finanza e della DIA:

- 9 febbraio 2019, al Colonnello Carlo Del Piano, informandolo che *«alla fine vado allo SCICO per poi distaccarmi con Laudati in persona. Andrò a coordinare venti del valutario e i nostri DIA»*;
 - 10 febbraio 2019, al Brigadiere Antonio Grande: *«no macché ma chi torna. Il capo di stato maggiore nostro [Generale Umberto Sirico] mi ha dato un ordine ben preciso vado a dirigere trenta persone posso fare una guerra»*;
-

- 8 febbraio 2019, al Colonnello Francesco Saverio Lasco: *«Io so sono stato da Laudati il c3 [Capo di Stato Maggiore, Generale Umberto Sirico] non c'ha pensato due volte a tenermi con sé andrò a coordinare valutario e dia tutto insieme mafia e terrorismo che onore... ma la dia non è riuscita a puntare i piedi per me»;*
- 11 febbraio 2019, al Colonnello Aldo Noceti: *«Aldo scusami aspettavo l'assegnazione che avverrà a giorni. La DIA non è riuscita a trattenermi ed il c3 [Capo di Stato Maggiore, Generale Umberto Sirico] in accordo con la DNA hanno deciso il rientro per poi spostarmi alla dna e coordinare una ventina di persone del valutario più la dia»;*
- 8 febbraio 2019, al Cap. Valentina Papa: *«si si poi le dirò a voce giornate concitate Laudati ha incontrato il c3 [Capo di Stato Maggiore, Generale Umberto Sirico] ed hanno concordato il mio rientro dicono che sono sprecato per la dia... mi distaccheranno in dna per un coordinamento poi le dirò»;*
- 8 febbraio 2019, al Luogotenente Giuseppe Pellegrino: *«l'ho sempre detto il procuratore è andato direttamente al coge [Comando Generale] per me che soddisfazione»;*
- 8 febbraio 2019, al Colonnello Maurizio Petrucelli: *«l'ho sempre detto il procuratore è andato direttamente al coge [Comando Generale] per me che soddisfazione»;*
- 8 febbraio 2019, al Maggiore Riccardo Sergi: *«si è intervenuto il c3 [Capo di Stato Maggiore, Gen Umberto Sirico] ma mi faranno coordinare venti uomini del valutario più i nostri della dia in un unico gruppo»;* ed ancora: *«Sirico ha preso informazioni su di me e mi ha mandato il messaggio tramite Laudati ho carta bianca su tutto Alla fine dobbiamo pure ubbidire b serata capita l'aggiornamento e ci vediamo lunedì».*

Di tali messaggi la memoria del Generale Sirico propone una lettura fortemente riduttiva, qualificando tali esternazioni come mere millanterie individuali, espressione di una tendenza autocelebrativa del militare, e non come rappresentazione attendibile di rapporti reali. In particolare, l'espressione “carta bianca”, attribuita da Striano al Generale, viene interpretata come priva di contenuto concreto, non corroborata da elementi oggettivi e quindi non idonea a fondare inferenze sulla condotta o sulle responsabilità di Sirico. La memoria sottolinea poi, ripetutamente, l'assenza di messaggi diretti, contatti personali, incontri o interlocuzioni documentate tra i due, presentando tale mancanza come un elemento dirimente a sostegno della tesi di una totale estraneità del Generale rispetto alle condotte contestate a Striano.

A tale riguardo, deve ricordarsi come le indagini abbiano accertato che una parte significativa del contenuto dei dispositivi elettronici sequestrati a Striano è stata cancellata; il che rende inconsistente qualunque argomentazione fondata su ciò che non è più rinvenibile.

La Commissione, inoltre, non ritiene plausibile ricondurre il contenuto e le espressioni usate nei suddetti messaggi a una mera millanteria individuale. Tale lettura risulta infatti smentita da una pluralità di elementi convergenti:

- dalla circostanza che a quella affermazione hanno fatto seguito condotte oggettivamente e sistematicamente penalmente rilevanti, oggi oggetto di un procedimento penale, le quali si sono protratte nel tempo senza incontrare ostacoli, controlli o interventi correttivi;
- dall'epoca stessa dei messaggi, collocabile nel 2019, e dunque ben antecedente ai fatti denunciati dal Ministro Crosetto, in un contesto temporale che esclude qualsivoglia intento autoassolutorio o costruzione difensiva *ex post* e che si colloca, per ciò stesso, in un tempo non sospetto;
- dalla successiva segnalazione di Striano presso il Procuratore nazionale, riferita da quest'ultimo e avvenuta in presenza del Comandante Generale Zafarana, che conferma l'esistenza di un rapporto diretto e qualificato tra i due militari.

È proprio questa concatenazione di elementi – dichiarazione anticipata, condotte coerenti e intervento apicale successivo – che consente di attribuire alla locuzione “carta bianca” un significato sostanziale e operativo, incompatibile con la tesi della vanteria e, invece, indicativo di un effettivo spazio di manovra concesso e di una copertura quantomeno funzionale alle attività poste in essere.

Va inoltre considerato un ulteriore riferimento. Nella nota n.1312/IGR/I/3°/1035 del 13 marzo 2024 vengono comunicati gli esiti della delega del 4 aprile 2023 relativa al nuovo esame del telefono di Striano in base alla diversa lista di parole chiave. Nella nota si riporta il contenuto della «*chat whatsapp rinvenuta sul telefono di Striano ed intercorsa con Papa Salvatore, la quale inizia il 7/10/2022 e termina 12/12/2022. Trattasi dunque di periodi successivi all'assunzione dell'incarico di PNA del Proc. Melillo ed infatti la conversazione analizzata non ha fatto emergere alcun riferimento al contesto richiesto*». Diversamente opinando, la Commissione rileva che il contenuto dei messaggi riportati della nota sia invece di estremo interesse e rilievo in relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta. Ed infatti, nello scambio di messaggi del 23 novembre 2022 Striano chiede a Papa se si era sistemato nel nuovo ufficio e come era stato accolto. Papa risponde che era in ferie e aveva lavorato solo tre giorni, ma che per il momento andava tutto molto bene. Ricambiando la domanda, Papa chiede a Striano

come si trovasse nel nuovo incarico e quest'ultimo risponde che non aveva alcun incarico, che era stato messo da parte, che Sirico senza ragione aveva voluto la sua testa nonostante tutto quello che aveva fatto. Per il momento, quindi, si limitava a fare degli studi di sua iniziativa in attesa di nuove comunicazioni. Papa risponde osservando che alla fine lui e Striano sono solamente numeri per "loro" e Striano risponde che vicino a Sirico si era messo Caiazza, sul quale lui aveva sempre nutrito sospetti e che gliela aveva fatta pagare perché era riuscito a farlo cacciare. Papa risponde riferendo di aver saputo che Caiazza era proprio nella segreteria di Sirico, perché certe persone cascano sempre in piedi. Striano risponde che Caiazza è un uomo di Sirico e gli aveva aperto la porta per vent'anni ed invece lui, pur avendo fatto il suo dovere, aveva avuto un ben diverso destino, ma che andava bene così, perché comunque era riuscito a far cacciare Salese.

Vale la pena riportare il tenore letterale dei messaggi, dal momento che alla domanda posta da Papa su come egli si trovasse nel nuovo incarico, e cioè nella collocazione successiva all'allontanamento dalla DNAA, Striano risponde: *«E quale incarico»; «Mi hanno messo da parte»; «Sirico senza ragioni ha voluto pure la mia testa mortacci sua dopo quello che ho fatto»*. A tale affermazione, Papa risponde dicendo che *«Alla fine siamo solo numeri per loro»*. Anche con riferimento a tale messaggio, la memoria del Generale Sirico offre una lettura minimizzante, insistendo sul carattere ambiguo e indeterminato dell'espressione *«dopo quello che ho fatto»* non seguita dall'espressione significativa "per lui" e sostenendo che senza quest'ultima espressione non sia possibile individuare con certezza il destinatario o il contesto del riferimento e che, pertanto, non possa essere utilizzata come elemento probatorio attendibile. Secondo il Generale, quindi, si tratterebbe di uno sfogo personale, privo di riscontri oggettivi e non collegabile a decisioni o iniziative riconducibili al vertice del Corpo.

A giudizio della Commissione, invece, nel linguaggio informale delle comunicazioni private, l'espressione "tutto quello che ho fatto" rinvia con evidenza a un rapporto diretto e a un'aspettativa di riconoscimento o di protezione. Alla luce delle attività illecite poi accertate — tutt'altro che marginali o episodiche — tale frase assume un valore altamente rivelatore: essa attesta non solo la percezione soggettiva di Striano, ma l'esistenza di un legame fiduciario che egli riteneva consolidato e che si infrange nel momento in cui interviene una rottura nei rapporti interni.

Da una complessiva lettura degli atti e dei messaggi citati emerge dunque con chiarezza come il Generale Sirico sia stato una presenza costante nella carriera del Tenente Striano, almeno fino dall'epoca del suo rientro in DNAA nel 2019, tanto che era stato proprio il suddetto Generale, in accordo con Laudati, a concordare il rientro del Tenente in DNAA non più

attraverso la DIA, ove egli aveva prestato servizio fino al momento del concorso per il grado da Ufficiale, bensì attraverso il rientro in Guardia di finanza e l'assegnazione al NSPV. Come riferito da Striano a tutti gli interlocutori citati, di tali passaggi si è occupato personalmente il Generale Sirico, all'epoca Capo di Stato Maggiore (c.d. "c3"), provvedendo non solo a farlo rientrare in DNAA, in accordo con Laudati, ma anche ad assegnarlo previamente al NSPV, incarico che gli avrebbe consentito l'accesso completo a tutte le banche dati della Guardia di finanza, ma soprattutto al SIVA2 per le s.o.s., in uso – questo – al solo NSPV, e al SIDDA/SIDNA, consultabile solo in DNAA.

Deve peraltro rilevarsi come tale assegnazione sia avvenuta in violazione del provvedimento di "Revisione organizzativa del Nucleo speciale di polizia valutaria" del 18 giugno 2018, a firma dell'allora Comandante Generale della Guardia di finanza Generale C.A. Giorgio Toschi, con il quale veniva istituita la Sezione DNAA dell'Ufficio analisi del NSPV, che secondo tale provvedimento doveva essere retta da un ufficiale di grado colonello/maggiore e non da un sottotenente, quale era Striano al momento della sua assegnazione come Comandante in s.v. Sempre in virtù di detto provvedimento deve rilevarsi inoltre che, così come affermato nei messaggi *WhatsApp* appena illustrati, Striano aveva effettivamente effettuato un breve passaggio allo SCICO, essendo stato posto a disposizione del Comandante dal 13 febbraio 2019 al 3 marzo 2019, a dimostrazione della precisa intenzione di assegnarlo invece a quel diverso ruolo nel NSPV.

Su questo specifico aspetto si sofferma la memoria del Generale Sirico. Tale circostanza viene richiamata per sostenere la tesi della linearità amministrativa del percorso, presentando quel passaggio come una fase fisiologica di riallocazione del personale, priva di un significato sostanziale autonomo e non indicativa di alcuna anomalia. In questa chiave, la memoria tende a minimizzare la rilevanza di tale segmento temporale, collocandolo all'interno delle dinamiche ordinarie di gestione delle risorse umane del Corpo.

Diversamente valutando, la Commissione ritiene invece che il passaggio di soli dieci giorni di Striano allo SCICO, prima di essere assegnato al NSPV e poi distaccato alla DNAA, assuma un valore diametralmente opposto. L'assoluta brevità e l'assenza di una reale funzione operativa di tale permanenza configurano infatti un passaggio meramente strumentale, privo di una *ratio* organizzativa autonoma, che rafforza – e non attenua – il carattere anomalo dell'intera sequenza di assegnazioni. Questo episodio si inserisce coerentemente nel quadro delineato dai messaggi rinvenuti nel cellulare di Striano, dai quali emerge il diretto intervento del Generale Sirico, tanto nell'assegnazione al NSPV quanto nel successivo inserimento presso la DNAA. In tale prospettiva, il transito allo SCICO appare come una tappa intermedia

artificiosa, funzionale a conferire una parvenza di regolarità formale a un percorso già segnato da interventi apicali atipici.

Ciò posto, si potrebbe, forse, affermare che le dichiarazioni di Striano sull'interessamento personale del "c3" alle sue vicende di carriera siano mere millanterie del militare, se non fosse che dette dichiarazioni trovano preciso e indiscutibile riscontro nell'intervento operato in favore di Striano proprio dal Generale Sirico presso il dott. Melillo, che appare vieppiù insolito laddove si pensi alla differenza di grado, di posizione e di ruolo dei due militari.

Su tali aspetti deve rilevarsi come, nella memoria del Generale, il tema dei numerosi messaggi inviati da Striano a soggetti terzi nel 2019 non venga affrontato. Invero, tali affermazioni, reiterate nel tempo e rivolte a interlocutori diversi, non possono essere liquidate – anch'esse – come mere vanterie individuali: la convergenza tra quanto dichiarato da Striano nei messaggi, l'effettivo interessamento del Generale Sirico e l'esito concreto dell'assegnazione presso la DNAA rende poco convincente la tesi secondo cui Striano avrebbe autonomamente costruito una narrazione autocelebrativa priva di riscontri.

Alla luce dei fatti oggetto dell'inchiesta, inoltre, desta particolare preoccupazione nella Commissione la lettura combinata delle affermazioni di Striano allorquando egli dapprima asserisce che il Generale Sirico gli aveva dato «*carta bianca su tutto*» e che egli era intenzionato ad «*ubbidire*» a tale mandato e successivamente, dopo il trasferimento del novembre 2022, asserisce che il Generale Sirico aveva voluto «*la sua testa*» nonostante «*tutto quello*» che egli aveva fatto: quest'ultima allusione, pur nella sua indeterminatezza, considerando il contesto nella quale interviene e soprattutto considerando il mandato ad usare la "carta bianca" conferito a Striano ad inizio del suo incarico in DNAA, definisce con maggior precisione il perimetro del personale interessamento del Generale Sirico – che si ricorda è Generale di Corpo d'armata e all'epoca Capo di Stato Maggiore – alle vicende di carriera dell'allora Sottotenente Striano.

In sostanza, tutto lascia presumere che il legame tra il Generale Sirico e Striano fosse preesistente rispetto alla sua assegnazione in DNAA e pertinente proprio alle future attività di Striano in tale sede – che certamente erano ben note al Generale Sirico – e che proprio in vista di tale incarico non solo il Generale lo avesse personalmente selezionato prendendo «*informazioni*» su di lui, ma soprattutto gli avesse dato quella «*carta bianca*» che poi, come sappiamo, Striano ha abbondantemente utilizzato. Ecco quindi spiegato perché il Generale Sirico si fosse peritato di raccomandare al dott. Melillo, nella colazione del 28 luglio 2022, di ricevere il militare, definendolo come persona molto esperta nella gestione delle s.o.s.

La preoccupazione della Commissione, inoltre, assume maggiore consistenza considerando che il Generale Sirico – così come risulta dal verbale di sommarie informazioni testimoniali del 22 aprile 2024 – ha invece decisamente negato di conoscere Striano, affermando di non aver mai avuto rapporti con lui, né personali né di altro tipo, e che prima dei noti fatti non avrebbe nemmeno saputo dire chi fosse, salvo poi non poter negare di aver riferito al PNAA che egli era *«persona adatta che avrebbe potuto chiarire le criticità del sistema»*.

Si interroga la Commissione, dunque, su quale fosse l'effettivo compito del quale Striano era stato investito dal Generale Sirico e l'interrogativo appare particolarmente significativo alla luce della natura e della portata dei fatti sin qui esposti, oggetto dell'inchiesta parlamentare e del procedimento giudiziario, soprattutto considerando le conseguenze di quella inoculazione virale all'interno della DNAA della quale si è detto nel paragrafo precedente.

La Commissione deve quindi necessariamente svolgere le sue osservazioni sulle possibili ragioni di tale comportamento, che non possono non coinvolgere riflessioni anche sul possibile grado di consapevolezza, all'interno della Guardia di finanza, del legame tra il Generale Sirico e Striano, nonché degli agiti di quest'ultimo non solo in ordine specificatamente ai fatti oggetto dell'inchiesta, che si sono protratti per un arco temporale a partire almeno dal 2012 (epoca dei primi contatti documentati con Giovanni Tizian), ma anche di più ampio respiro sulla gestione e sull'utilizzo delle informazioni estratte dalle banche dati in uso al medesimo nell'arco della sua intera carriera.

4.6.1 I fatti occorsi in occasione delle denunce del senatore Matteo Renzi.

Al riguardo, deve farsi riferimento ad alcuni atti tramessi dalla procura di Perugia in data 3 dicembre 2024, su richiesta della Commissione del 28 novembre 2024, relativi al procedimento penale n. 25481/2019 iscritto inizialmente a carico di ignoti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze e successivamente a modello 21 a carico di Pasquale Striano con provvedimento di iscrizione del 27 aprile 2024 per il delitto di cui all'articolo 615-ter del codice penale commesso il 26 novembre 2019. Il procedimento è stato dapprima trasmesso alla procura perugina in data 29 aprile 2024 e solo successivamente riunito dalla procura di Roma al procedimento penale n. 613325 RGNR. Tale procedimento penale traeva origine da due denunce-querele presentate il 29 novembre e il 9 dicembre 2019 dal senatore Matteo Renzi, che segnalavano una possibile violazione del segreto di ufficio poiché su tre distinti articoli di stampa, pubblicati nel medesimo periodo, veniva fatto richiamo agli atti dell'inchiesta sulla Fondazione Open, nonché a movimentazioni dei suoi rapporti bancari. Dalle indagini al tempo svolte emergeva che effettivamente gli articoli di stampa richiamati

dal senatore contenevano stralci di alcune segnalazioni per operazioni sospette presenti nella banca dati SIVA2. A seguito delle denunce, venivano acquisiti i *file log* relativi agli accessi effettuati alla banca dati SIVA2, per la consultazione delle relative s.o.s.

L'annotazione di polizia giudiziaria n. 0389841/21 del 24 novembre 2021 del Nucleo PEF di Firenze, che esitava la delega della procura, riportava alcune centinaia di accessi alla banca dati da parte di numerosi militari della Guardia di finanza: nella annotazione si riferiva, in particolare, che *«per quanto riguarda le segnalazioni oggetto della presente trattazione è possibile riscontrare l'interrogazione di militari in forza all'Ufficio Analisi del NSPV oltre che di militari in forza ai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze, Varese e Reggio Emilia»*.

La polizia giudiziaria delegata, quindi, si soffermava sugli accessi operati dal personale in servizio presso il Nucleo "scrivente", giustificando ogni accesso poiché *«effettuato ad opera di una platea di militari in forza ad articolazioni sia di staff che operative i quali, in relazione alle rispettive funzioni espletate, hanno eseguito le fasi di valutazione, assegnazione alle articolazioni operative (per materia e/o connessione a contesti operativi in corso) e da queste ultime l'approfondimento e la rendicontazione a SIVA2 dell'esito dell'attività svolta. Nel caso specifico, i soggetti segnalati nelle segnalazioni in argomento manifestavano profili di connessione soggettiva ed oggettiva a contesti investigativi in carico al Reparto»*.

Analoghe indagini venivano effettuate dall'UIF della Banca d'Italia, volte ad individuare l'identità dei dipendenti che avevano avuto accesso a ciascuna delle segnalazioni di interesse dalla data della loro acquisizione tramite portale Infostat-UIF a quella avanzata dalla polizia giudiziaria delegata. Anche in questo caso, l'esito della ricognizione restituiva un elenco di numerosi soggetti che erano titolati a svolgere approfondimenti e analisi finanziarie delle s.o.s. in esame.

Nelle conclusioni della citata annotazione, quindi, si specificava che: *«In relazione a quanto sopra compendiato, si rappresenta che i riscontri operati dall'analisi dei file log acquisiti presso l'UIF e presso l'Organo di Vertice della Guardia di Finanza hanno consentito di individuare, nel caso di specie, una moltitudine di soggetti che hanno avuto accesso alle informazioni contenute nelle ss.oo.ss. di interesse. Platea, inoltre, che risulta più ampia in ragione degli ulteriori attori coinvolti nel flusso informativo descritto le strutture degli intermediari bancari segnalanti nonché la Direzione Investigativa Antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo»*.

In assenza di ulteriori indagini, il procedimento veniva archiviato con un provvedimento del giudice per le indagini preliminari competente del 2 maggio 2022, su conforme richiesta del

pubblico ministero procedente del 10 gennaio 2022 *«rilevato che le indagini svolte non hanno consentito di identificare l'ignoto autore del reato per cui si procede»*.

I difensori del senatore Renzi presentavano istanza di autorizzazione alla visione del fascicolo e all'estrazione degli atti in data 18 gennaio 2022 (dopo la rituale notifica della richiesta di archiviazione) e 6 febbraio 2023, e il giudice per le indagini preliminari autorizzava in conformità in data 16 febbraio 2023.

Con successiva annotazione n. 141519/24 del 22 aprile 2024, il Nucleo PEF di Firenze segnalava alla procura di Firenze possibili elementi di connessione tra le indagini svolte in precedenza, delle quali si è appena detto, con quanto era in epoca recente *«emerso sugli organi di stampa circa possibili fughe di notizie connesse a presunti accessi abusivi alle banche dati a disposizione della DNA, con particolare riferimento alla banca dati SIVA2, che sarebbero stati effettuati dal Ten. Pasquale Striano»*. Nel dettaglio, la polizia giudiziaria segnalava tre interrogazioni potenzialmente illecite effettuate da Striano, due delle quali in data 26 novembre 2019 in riferimento alla s.o.s. n. UF201800000000571770 e una in data 11 marzo 2021 per la s.o.s. n. UF202000000000272165. Tale annotazione, come detto, generava l'iscrizione di Striano nel registro delle notizie di reato per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale anche a Firenze e la trasmissione degli atti, per competenza, alla procura di Perugia in data 29 aprile 2024.

Orbene, la Commissione deve rilevare come già negli atti di indagine di Firenze della fine del 2021 fosse emerso il nome di Pasquale Striano in riferimento agli accessi abusivi alla banca dati SIVA2 denunciati dal senatore Renzi e dunque per fatti del tutto analoghi a quelli oggetto dell'inchiesta. Nell'annotazione n. 0389841/21 del 24 novembre 2021 del Nucleo PEF di Firenze però, in nota a piè di pagina, la polizia giudiziaria specificava che l'arco temporale in relazione al quale si era proceduto alla verifica dei *file log* alle s.o.s. oggetto di indagine era stato esteso fino al momento della ricezione della subdelega, e cioè fino al 20 luglio 2021. Appare evidente come la data di estensione del periodo di accertamento, da un lato, sia del tutto illogica, posto che l'ultima denuncia del senatore Renzi è del 9 dicembre 2019, e, dall'altro lato, abbia comportato un inutile e notevole ampliamento del numero dei soggetti potenzialmente responsabili degli illeciti. Infatti, l'elenco trasmesso dalla polizia giudiziaria consisteva in 7 pagine di linee di *file Excel*, mentre per il periodo utile, considerando la corretta *dead line* degli accertamenti a dicembre 2019, l'elenco si limitava a poco più di due pagine. La Commissione ha dunque proceduto ad un lavoro di "pulizia" dell'elenco degli accessi, verificando che nel periodo corretto nel quale avrebbero dovuto essere svolti gli accertamenti, e cioè tra la data di acquisizione UIF delle s.o.s. e il mese di dicembre 2019, i soggetti che

avevano effettuato gli accessi erano complessivamente solo 27, 15 dei quali in servizio presso il Nucleo PEF di Firenze e 12 (compreso Striano) presso il NSPV di Roma. Nell'elenco, peraltro, non veniva specificato che Striano era l'unico ad essere distaccato presso la DNAA. Nonostante la portata assolutamente limitata degli accertamenti che avrebbero potuto – e soprattutto dovuto – essere svolti, considerando che nella annotazione di polizia giudiziaria il Nucleo PEF di Firenze si era premurato di riferire che la legittimità dell'operato dei militari in servizio presso tale articolazione era stata oggetto di opportune verifiche e che dunque ben si sarebbe potuto fare altrettanto per i soli rimanenti 12 militari del NSPV, la polizia giudiziaria delegata non ha inteso svolgere alcuna verifica, specificando nella annotazione citata che la numerosità degli esiti della ricerca non consentiva l'individuazione dell'autore, o degli autori, dei fatti oggetto di denuncia.

Anche su tali profili, tendendo a ridimensionarne la portata, si sofferma la memoria del Generale Sirico del 23 gennaio 2026, in cui si sostiene che gli accertamenti svolti non avrebbero fornito elementi sufficientemente circostanziati da imporre controlli mirati su specifici militari e che, comunque, le competenze in materia sarebbero state distribuite tra diversi uffici, senza un coinvolgimento diretto del Capo di Stato Maggiore. In questa prospettiva, l'assenza di interventi immediati viene presentata come coerente con l'assetto delle competenze e non come il risultato di scelte omissive.

La Commissione osserva invece come quelle denunce avrebbero dovuto determinare un immediato innalzamento del livello di attenzione e l'attivazione di verifiche approfondite sugli accessi alle banche dati riservate da parte di militari del Corpo e iniziative volte a rafforzare i controlli.

Ebbene, l'analisi dei *file di log* relativi al sistema SIVA2 rientrava nella competenza esclusiva del Comando Generale della Guardia di finanza, anche mentre il Generale Sirico ricopriva proprio l'incarico di Capo di Stato Maggiore.

La mancata attivazione di controlli sistematici ed efficaci a fronte di allarmi così circostanziati e reiterati – controlli che peraltro rientravano nelle attribuzioni riservate al vertice del Comando Generale – non può essere ricondotta a semplice inefficienza organizzativa o, sia pur grave, sottovalutazione, ma appare contraria a ogni fondamentale dovere di vigilanza e prevenzione, tanto più significativa se rapportata alla delicatezza del sistema e alla quantità degli accessi poi accertati. E ciò vale, a giudizio della Commissione, a privare di valenza logica l'argomentazione della distanza gerarchica tra Striano e il vertice del Corpo all'epoca dei gravi fatti oggetto dell'inchiesta.

Ma vi è di più. Ed infatti:

- nel procedimento principale, per quanto risulta dalla richiesta di applicazione di misura cautelare della procura di Perugia del maggio 2024, sono stati iscritti a carico di Striano 2 accessi abusivi alla banca dati SIVA2 avvenuti il 22 aprile 2021 e il 15 luglio 2021 per individuare la presenza di s.o.s. relative al senatore Renzi e, dunque, per episodi e per s.o.s. almeno parzialmente diverse rispetto a quelle segnalate dalla procura di Firenze;
- sempre nel procedimento principale, ed in particolare dall’annotazione n. 133543/I/3° del 17 ottobre 2023, risultano 6 articoli di stampa a firma congiunta Fittipaldi-Tizian pubblicati tra il 2019 e il 2021 concernenti la “vicenda Renzi” redatti con il contributo di Striano, alcuni dei quali fanno riferimento alle medesime s.o.s. indicate nella annotazione del Nucleo PEF di Firenze del 22 aprile 2024 e che però non avevano formato oggetto di contestazione da parte della procura di Perugia nella richiesta di applicazione di misura cautelare;
- in una *e-mail* inviata da Striano in data 7 febbraio 2022 a Laudati, il militare afferma che *«su questi soggetti, qui al valutario, mi muovo con estrema difficoltà. La segnalazione oggetto degli articoli non è presente presso i data base in DNA»*²⁶. Allegato alla *e-mail* vi è un appunto nel quale sono citate due s.o.s. (la n. UF202100000000080750 e la n. UF202110000000121804) diverse da quelle indicate dalla procura di Firenze;
- l’8 febbraio 2022 Striano invia a Francesca Rotta un messaggio nel quale le riferisce che il giorno precedente *«mi ha fatto fare l’ennesimo appunto riservato su Renzi. Se mi beccano mi rompono il culo»*; nella citata annotazione n. 133543/I/3° del 17 ottobre 2023, la polizia giudiziaria delegata afferma che dall’*«esito dell’analisi delle visure effettuate da STRIANO alla banca dati SIVA2, risulta che lo stesso ha inserito 3 volte il nome di Renzi Matteo nel motore di ricerca, ovvero in data 22 aprile 2021, in data 15 luglio 2021 ed infine proprio in data 07.02.2022»*, e dunque non fa alcuna menzione o riferimento agli accessi di cui al procedimento di Firenze.

In sostanza:

- la Guardia di finanza delegata dalla procura di Firenze avrebbe potuto agevolmente accertare l’illegittimità degli accessi di Striano laddove avesse svolto ulteriori indagini, posto che le s.o.s. consultate dal medesimo non erano in tutta evidenza di competenza

²⁶ Annotazione n. 133543/I/3° del 17 ottobre 2023.

della DNAA, ove il militare prestava servizio, ma di fatto tale accertamento – pur di spedita realizzazione – non è stato mai svolto;

- la Guardia di finanza delegata nel procedimento pendente innanzi alla procura perugina non ha rilevato gli accessi illegittimi allora accertati dal Nucleo PEF di Firenze, che avrebbero dovuto – ragionevolmente – emergere comunque anche nel procedimento principale.

Dunque, solo nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari del procedimento n. 6122/25 RGNR, depositato in data 27 ottobre 2025 dalla procura di Roma, a seguito di una attenta ricostruzione dei fatti, si è giunti ad una corretta formulazione dei capi di imputazione a carico di Pasquale Striano, Giovanni Tizian (capo 7) e capo 13)) per gli accessi abusivi commessi a partire dal 26 novembre 2019 e fino al 7 febbraio 2022 ai danni del senatore Renzi, operando una corretta ricostruzione degli eventi.

Tale scenario è ulteriormente aggravato alla luce della rilevazione obiettiva delle gravi lacune dell'attività di polizia giudiziaria svolta dal Nucleo speciale di polizia valutaria nell'esecuzione delle deleghe e delle direttive dell'autorità giudiziaria di Roma e di Perugia, come dimostrato anche dalla mancata perquisizione del *cloud* riconducibile a Striano da parte della polizia giudiziaria, nonostante uno specifico ordine dell'autorità giudiziaria. Tali omissioni hanno inciso in modo rilevante sulla completezza e sulla tempestività delle indagini, soprattutto considerando che era già emersa la cancellazione di parte dei dati presenti sui dispositivi fisici e che l'ampiezza delle attività svolte rendeva altamente probabile l'esistenza di archivi digitali esterni. La combinazione tra l'assenza di controlli tempestivi sui *log* dopo le denunce del 2019 da parte del senatore Renzi e la carenza di accertamenti tecnici successivi ha contribuito a mantenere zone d'ombra sulla reale estensione delle condotte e sulla destinazione finale dei dati esfiltrati.

4.6.2 I livelli di protezione interna alla Guardia di finanza di Striano.

Su questo specifico aspetto deve porsi in evidenza il fatto che già nel 2019 l'elenco dei *file log* degli accessi è stato richiesto alla competente articolazione del Comando Generale della Guardia di finanza, e cioè alla Direzione telematica – Servizio informatica, posta alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Guardia di finanza, e che, dunque, come sarebbe ragionevole aspettarsi anche a prescindere dall'evoluzione delle denunce del senatore Renzi, proprio la Guardia di finanza nei suoi più elevati livelli gerarchici avrebbe certamente dovuto avviare un'attività di indagine interna, non solo per accertare l'identità dell'autore degli illeciti, ma anche e soprattutto per impedirne di ulteriori e successivi.

Stridente, dunque, appare il contrasto tra quanto avvenuto in occasione delle denunce del Ministro Crosetto, pensando a quel “salto logico” del quale si è riferito, e cioè a quella immediata individuazione della responsabilità di Striano tra i 9 soggetti che in prima battuta erano stati individuati come autori delle consultazioni su SERPICO, e quanto verificatosi in relazione alle denunce del 2019 del senatore Renzi, allorquando la polizia giudiziaria ha ommesso ogni verifica in ordine agli accessi a SIVA2 di soli 12 militari.

Ritiene la Commissione che la chiave di lettura di questo contrasto e la risposta agli interrogativi posti debbano essere rinvenute in quel mandato, in quella “carta bianca” consegnata nelle mani di Striano al momento della sua selezione e assegnazione alla sezione DNAA dell’Ufficio analisi del NSPV del 2019: Striano era stato prescelto, certamente almeno dal Generale Umberto Sirico, in accordo con il dott. Laudati, per l’incarico di Comandante in s.v. della Sezione DNAA del NSPV, pur non avendo il grado necessario, per far uso di tutte le banche dati, da SIVA2 a SIDDA/SIDNA, che quella sola posizione gli garantiva; uso certamente illecito come già avvenuto in passato (almeno a partire dal 2012, epoca dei più risalenti messaggi con Giovanni Tizian rinvenuti nei suoi dispositivi elettronici) e come resosi del tutto evidente a partire dal 2019, dopo le denunce del senatore Renzi. Egli ha potuto contare su una protezione interna alla Guardia di finanza di altissimo livello, quasi utilizzando una tecnica da *undercover*; protezione che gli ha consentito di sfuggire alle responsabilità in ordine a ripetuti episodi di accessi illegittimi, tra i quali quelli del 2019, e di perpetuare i medesimi illeciti nel tempo e in relazione a numerosi soggetti sia di rilievo politico/istituzionale che semplici cittadini. Quando, poi, le ripetute denunce del Ministro Crosetto hanno reso ineluttabile l’individuazione dell’autore degli accessi, quella medesima protezione ha operato in modo diverso e ha iniziato ad agire in difesa di sé stessa, cercando di minimizzare gli ormai inevitabili danni e tentando di circoscrivere le indagini e il perimetro dell’accertamento delle attività illecite ai soli episodi di reato *ex* articolo 615-ter del codice penale oggetto delle denunce del Ministro, determinando una irrimediabile compromissione delle investigazioni volte alla verifica della reale portata dei fatti per i quali si indagava, ma soprattutto del suo complessivo operato protrattosi in un arco temporale di almeno un decennio e, dopo l’assunzione del ruolo di comando nel 2019, in modo assolutamente devastante.

Ecco, allora, quale deve essere considerata l’origine di quel *virus* inoculato all’interno della DNAA nel 2019, del quale si è già più volte detto e del quale, sempre più, emerge la letalità. Infine, *ad colorandum*, la Commissione deve rilevare come le note caratteristiche del Ten. Striano, acquisite agli atti del filone di inchiesta previa specifica richiesta al Comando

Generale della Guardia di finanza²⁷, siano sempre state caratterizzate da un giudizio di eccellenza del suo operato e come detto giudizio, siglato dai medesimi ufficiali che contestualmente firmavano anche le annotazioni di polizia giudiziaria trasmesse alla procura di Perugia nel corso delle indagini, si sia mantenuto costante nel tempo anche in riferimento ai momenti successivi al suo allontanamento dalla DNAA.

Ed infatti, per il periodo di servizio compreso tra il 24 novembre 2022 e il 25 luglio 2023 le note caratteristiche sono state firmate il 5 marzo 2024 dal Colonnello Tomassini e dal Generale Vito Giordano, e cioè dai medesimi ufficiali che nel frattempo indagavano nei suoi confronti, e il giudizio espresso nei confronti di Striano continuava ed essere eccellente, motivato come segue:

- *«il Ten. Pasquale STRIANO è Ufficiale in possesso di un complesso armonico di qualità e doti d'assieme di eccellente livello che si distingue per il non comune spirito di iniziativa. Comandante in S.V. della 1° sezione del Gruppo Antifalsificazione Monetaria ed altri mezzi di pagamento del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sorretto da una eccezionale motivazione al lavoro, ha evidenziato dedizione, costanza ed incondizionato impegno, esercitando un'azione di comando propulsiva, serena ed equilibrata verso i militari dipendenti, che giudica con acutezza. Contraddistinto da un ampio e consolidato patrimonio culturale e da una vasta ed approfondita preparazione giuridica e tecnico-professionale, costantemente aggiornata e rifinita, ha evidenziato attaccamento al servizio, avvalendosi dell'approfondito bagaglio di conoscenza operativa, maturata nelle precedenti diversificate esperienze in servizio nel campo delle indagini e delle attività di polizia giudiziaria, che ha proficuamente riversato nell'attività di presidio a tutela dei mezzi di pagamento. La serietà, armonicamente coniugata a generosità e disponibilità verso colleghi e superiori, gli hanno consentito di mantenere e consolidare i già elevati livelli di efficienza e funzionalità della Sezione, grazie al qualificato apporto fornito. Trattasi, in sintesi, di Ufficiale esperto e competente che, in servizio, ha continuato a fornire un rendimento costantemente elevato, meritevole di apprezzamento»* (Col. Carlo Tomassini);
- *«Il Ten. Pasquale STRIANO è Ufficiale in possesso di un complesso armonico di qualità e doti d'assieme di eccellente livello che si distingue per dedizione, costanza, incondizionato impegno e l'eccezionale motivazione al lavoro. Comandante in S.V. della 1° Sezione del Gruppo Antifalsificazione Monetaria ed altri mezzi di pagamento*

²⁷ Doc. 113.0-1 del 21/3/2024, prot. 2024/0000350/CAM.

del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha esercitando un'azione di comando propulsiva, serena ed equilibrata verso i militari dipendenti, che giudica con acutezza. Animato da attaccamento al servizio e sorretto da un ampio e consolidato patrimonio culturale, armonicamente coniugato ad una vasta ed approfondita preparazione giuridica e tecnico - professionale, costantemente aggiornata e rifinita dalle precedenti diversificate esperienze maturate in servizio nel campo delle indagini e della attività di polizia giudiziaria, si è inserito anche nel nuovo contesto lavorativo dedicato alla tutela dei mezzi di pagamento. Generoso e disponibile verso colleghi e superiori, ha evidenziato un non comune spirito di iniziativa, contribuendo con il proprio operato a mantenere, senza soluzione di continuità, l'elevato trend di efficienza e funzionalità dell'Articolazione. Trattasi, in sintesi, di Ufficiale esperto e competente che, in servizio, ha continuato a fornire un rendimento costantemente elevato, meritevole di apprezzamento» (Generale Vito Giordano).

Ciò posto, Striano è stato collocato a riposo per il raggiungimento dei limiti di età in data 22 febbraio 2025, al compimento dei 60 anni, senza aver subito alcun tipo di conseguenza disciplinare diversa dal mero trasferimento ad altra sede.

4.6.3 Il vertice della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana.

Per completare il quadro di analisi dei rapporti tra Striano e la sua amministrazione di appartenenza occorre dare conto delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali innanzi alla procura di Perugia in data 11 dicembre 2024 dell'allora Comandante Generale della Guardia di finanza, Generale C.A. Giuseppe Zafarana, del contenuto della memoria depositata contestualmente a tale atto, nonché della nota del PNAA dott. Giovanni Melillo prot. n. 0003142 del 22 gennaio 2025 e relativi allegati.

Il Generale Zafarana ha dichiarato di non aver mai avuto nessun tipo di rapporto né personale né professionale con il Tenente Striano e di averne sentito parlare per la prima volta solo dal Ministro Crosetto dopo l'uscita degli articoli su di lui, allorquando il Ministro lo informò anche di aver presentato denuncia presso la procura di Roma. Fu poi solo verso la fine di novembre 2022 che un ufficiale del suo Stato Maggiore gli riferì che era emersa dalle indagini una possibile responsabilità del Tenente Striano nell'effettuazione degli accessi abusivi e solo in tale frangente apprese notizie più precise sulla storia personale e professionale di Striano. In particolare, Zafarana ha ribadito di non essersi interessato del passaggio di Striano, dopo il

concorso per ufficiale, dallo SCICO al NSPV, poiché all'epoca era Comandante interregionale e non aveva alcuna competenza su quelle assegnazioni.

Relativamente al pranzo con il dott. Melillo, egli ha dichiarato di aver saputo di tale evento conviviale e degli argomenti affrontati leggendo il giornale, ed in particolare un articolo pubblicato sul quotidiano *La Verità* del 9 settembre 2024, e di aver ricostruito la vicenda solo successivamente, richiamandosi quindi integralmente alla memoria prodotta. Egli ha poi riferito di aver parlato della “Circolare Arbore” con alcuni procuratori distrettuali nel corso di una colazione di lavoro al Comando Generale, di essersene occupato dal punto di vista tecnico ma che certamente, per ragioni di opportunità, non era stato lui ad affrontare il tema con il PNAA, delegando l'incarico ai Reparti Speciali.

Su domanda del pubblico ministero relativamente al perché fra i soggetti con i quali il Generale Zafarana aveva interloquito sulle fughe di notizie riguardanti le s.o.s. non vi fosse il PNAA, visto che ne aveva già parlato con il Governatore della Banca d'Italia, con il Ministro dell'economia e con il Direttore dell'UIF, egli rispondeva che non aveva mai pensato che le informazioni sulle s.o.s. potessero essere uscite dalla PNAA e che la prima volta in cui gli era stata prospettata questa possibilità era stato quando il giornalista Giuliano Foschini gli aveva riportato le voci sul possibile ruolo di Laudati come soggetto dal quale uscivano le informazioni. Appena avuta questa informazione, dunque, nel giugno del 2022 ne aveva parlato con il dott. Melillo. Successivamente aveva detto a Foschini di aver esternato le voci da lui raccolte al PNAA, concludendo di aver informato Foschini che, qualora interpellato, lo avrebbe indicato quale fonte delle informazioni sulle fughe di notizie da parte di Laudati.

Il contenuto della memoria e dei relativi allegati depositati dal Generale Zafarana l'11 dicembre 2024 può essere riassunto come segue: nell'*incipit* il Generale Zafarana ringrazia per l'opportunità, al fine di “sgomberare il campo” da talune malevole illazioni, insinuazioni e pettegolezzi che, talvolta, anche per mezzo dei media hanno avuto ad oggetto «*la mia persona, evocata, addirittura, come collegabile al Ten. Striano*». Afferma di non disporre di documentazione di supporto in ragione del suo attuale stato giuridico di congedo assoluto, precisando dunque che il contenuto della memoria si basa esclusivamente sui suoi ricordi.

Ribadisce di non avere alcun legame diretto o indiretto con il Tenente Striano, di non aver mai avuto rapporti con lui durante la sua carriera e di aver appreso della sua esistenza solo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2022, quando lo Stato Maggiore della Guardia di finanza gli comunicò che il Tenente era sospettato di accessi abusivi alle banche dati, di aver “visto” la criticità sulla tematica delle s.o.s. da lontano, di essersi attivato con spirito di iniziativa e in assenza di qualsiasi sollecitazione esogena.

Riferisce di aver avuto rapporti istituzionali con il Consigliere Antonio Laudati, all'epoca procuratore aggiunto presso la DNAA, ma di non aver mai sospettato un coinvolgimento della DNAA nelle fughe di notizie.

Il Generale Zafarana si sofferma, poi, a descrivere il fenomeno delle fughe di notizie riguardanti le s.o.s., che iniziò a rilevare nel 2020, poco dopo aver assunto l'incarico di Comandante Generale. Queste fughe di notizie, spesso attribuite erroneamente all'antiriciclaggio di Banca d'Italia, riguardavano informazioni sensibili e talvolta politicamente rilevanti seppur di differente orientamento, pubblicate su testate giornalistiche come *La Verità* e *Il Domani* e in alcuni casi anche sul *Corriere della Sera*. Zafarana evidenzia come tali episodi abbiano causato danni alle indagini in corso e imbarazzo istituzionale, spingendolo ad “alzare le antenne” e a sollevare la questione con i Ministri dell'economia e delle finanze *pro tempore*, Roberto Gualtieri e Daniele Franco, e con il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.

Per affrontare la problematica, e poiché la platea dei possibili responsabili era ampia, Zafarana dapprima ne parlò ripetutamente con i collaboratori dello Stato Maggiore e con il Comandante dei Reparti Speciali *pro tempore*, poi ne parlò ripetutamente con i Ministri dell'economia *pro tempore*, Gualtieri prima e Franco dopo, e quindi, avendo riscontrato un comune grande interesse e dopo un prolungato scambio di informazioni e riflessioni, avviò un gruppo di lavoro congiunto tra l'UIF e il Comando Generale della Guardia di finanza, presieduto dal Direttore dell'UIF, Claudio Clemente, e dal Generale Giuseppe Arbore. Il gruppo si concentrò sulla verifica e il miglioramento delle procedure di sicurezza per la gestione delle s.o.s., con l'obiettivo di individuare eventuali punti deboli e apportare interventi correttivi. Gli esiti del lavoro furono riportati in un appunto che confermava l'efficacia del sistema di tracciabilità e riservatezza delle s.o.s., suggerendo alcuni miglioramenti. Egli inoltre ricorda di aver dato incarico per le vie brevi al Comandante dei Reparti Speciali, Generale Fabrizio Cuneo, di svolgere con discrezione un monitoraggio sui militari che, nell'ambito dei Reparti Speciali e in particolare del NSPV, trattavano le s.o.s., per verificare se tra essi vi potesse essere qualcuno sul quale incentrare l'attenzione ed espletare eventuali ulteriori accertamenti. Dopo qualche settimana, il Generale Cuneo gli riferì però che l'attività non aveva dato risultati.

Zafarana riferisce che nel tempo ricevette lamentele da diversi giornalisti che si dolevano del fatto che testate giornalistiche, diverse da quelle per le quali lavoravano, sembravano aver avuto in esclusiva il contenuto delle s.o.s. che poi avevano pubblicato. In uno di questi episodi, egli ricevette anche le lamentele di Giuliano Foschini. Zafarana riferisce che in quell'occasione gli espose in modo deciso il suo pensiero, ribadendo che era da tempo che si

stava adoperando per risolvere il problema delle fughe di notizie e che gli eventuali pubblici ufficiali responsabili, se individuati, sarebbero stati perseguiti con la massima efficacia. Dopo l'ennesimo episodio di pubblicazione di s.o.s. e la nuova, ulteriore, lamentela di Foschini, il Generale Zafarana lo invitò nel suo ufficio e gli chiese con insistenza di fornire *«un'indicazione, uno spunto, una traccia, sia pur generica, su cui poter orientare l'attenzione»*. Solo a quel punto il giornalista gli confidò che, per quello che a lui risultava sulla base di “voci” che giravano tra i colleghi della stampa, una delle possibili fonti di propalazione fosse da ricercarsi nella DNAA e potesse ricondursi al Consigliere Antonio Laudati.

Per quanto fosse una informazione generica e tutta da verificare, il Generale Zafarana, ritenendo la questione di estrema gravità, nella seconda metà di giugno del 2022 informò di quanto gli era stato riferito da Foschini il PNAA Melillo, con il quale aveva un rapporto di collaborazione istituzionale e al quale aveva già avuto modo di rappresentare le criticità concernenti la gestione delle s.o.s.

Le successive interazioni con il Procuratore Melillo sono descritte in dettaglio nella memoria. Zafarana sottolinea che il rapporto con il PNAA era già consolidato da anni, risalendo al periodo in cui egli ricopriva l'incarico di procuratore della Repubblica di Napoli. In quel periodo i due si incontravano regolarmente presso il Comando Generale della Guardia di finanza e partecipavano a colazioni di lavoro, durante le quali discutevano di problematiche operative di reciproco interesse, tra cui la gestione delle s.o.s.

Zafarana evidenzia che il dott. Melillo aveva sempre dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le criticità legate alla gestione delle s.o.s.

Quando Zafarana informò il PNAA delle voci riguardanti Laudati, lo fece con grande cautela, consapevole della delicatezza della questione e del fatto che egli aveva assunto l'incarico di Procuratore nazionale da poco più di un mese. Durante un incontro organizzato per le vie brevi nel suo ufficio, Zafarana riferì al dott. Melillo quanto appreso da Foschini, sottolineando che si trattava di una voce ancora da verificare. Il PNAA reagì con comprensibile allarme e gli comunicò l'intenzione di avviare approfondimenti, anche in relazione alle iniziative già intraprese per riorganizzare il sistema di gestione delle s.o.s. in ambito DNAA.

Nei mesi successivi, Zafarana incontrò il PNAA in un paio di occasioni durante eventi istituzionali. In questi incontri, il PNAA gli confermò di essere impegnato in una revisione drastica del sistema di gestione delle s.o.s., alla luce delle criticità già individuate. Zafarana sottolinea di aver condiviso, in ogni circostanza, gli elementi acquisiti sulla vicenda con piena trasparenza e spirito di collaborazione.

Nella memoria, il Generale Zafarana afferma di aver successivamente appreso dal suo Stato Maggiore che il responsabile degli accessi era stato individuato dalla procura di Roma nel Tenente Striano, in forza al NSPV ma alle dipendenze della DNAA. Fino a quel momento non aveva mai sentito quel cognome. Gli venne riferito della lunga permanenza in DIA del militare, del suo concorso da ufficiale e della sua successiva assegnazione dapprima allo SCICO e poi al NSPV – Gruppo s.o.s. in DNAA, nonché della sua documentazione caratteristica nella quale era sempre stata riportata la qualifica massima di “eccellente”. Egli ebbe anche una interlocuzione con il Comandante dei Reparti Speciali, Generale Umberto Sirico, che gli ribadì le notizie curriculari. Ricorda di essersi molto dispiaciuto dell’apprendere che il responsabile fosse un militare della Guardia di finanza, ma che comunque egli, poiché funzionalmente distaccato presso la DNAA, operava al di fuori del perimetro di impiego e di controllo della Guardia di finanza.

Nel marzo 2023, Zafarana ebbe un ulteriore incontro con il dott. Melillo nel suo ufficio, durante il quale il Procuratore gli comunicò che, a seguito degli sviluppi investigativi delle indagini della procura di Roma, il procedimento penale sarebbe stato trasferito a Perugia. Il PNAA spiegò che Striano aveva sostenuto di aver agito sulla base delle direttive impartite dal Consigliere Laudati. Zafarana ribadì la necessità di condurre indagini approfondite ed efficaci per tutelare le istituzioni coinvolte, ovverosia la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Guardia di finanza.

Dopo il congedo dal Corpo del 9 maggio 2023, Zafarana afferma di aver avuto modo di seguire la vicenda solo attraverso i media. Nel mese di agosto, ci fu un nuovo scambio di messaggi con Foschini, nel corso del quale entrambi ricordarono di aver parlato “in tempi non sospetti” del possibile coinvolgimento di Laudati nella tematica delle s.o.s. e il Generale Zafarana afferma che nei messaggi egli “riconobbe” di avergli fornito una informazione alla quale nessuno aveva pensato, così come Foschini a sua volta gli riconobbe di aver “fatto fruttare” la notizia.

Il Generale Zafarana prosegue la narrazione nella sua memoria facendo riferimento alla pubblicazione sul quotidiano *La Verità*, in data 9 settembre 2024, di un articolo nel quale si dava notizia di una relazione depositata dal PNAA davanti alla procura di Perugia. In essa si raccontava di una colazione di lavoro del 28 luglio 2022 presso il Comando Generale della Guardia di finanza, alla quale parteciparono Zafarana, il Generale Umberto Sirico e il Procuratore Melillo. Durante l’incontro, il Generale Sirico avrebbe chiesto al Procuratore di incontrare il Tenente Striano, che aveva più volte chiesto di essere ricevuto, presentandolo come un ufficiale di polizia giudiziaria di grande esperienza nella gestione delle s.o.s.

Per tale motivo il PNAA si sarebbe quindi determinato a far partecipare Striano ad una riunione organizzata in seno alla DNAA in data 4 agosto 2022. L'articolo affermava che la richiesta del Generale Sirico sarebbe stata percepita dal PNAA come una sorta di pressione o raccomandazione.

Nella memoria, il Generale Zafarana nega recisamente di aver percepito tale richiesta e ribadisce di non aver mai avuto alcuna interazione con Striano prima di essere informato delle indagini a suo carico. Sottolinea poi di non aver profferito alcuna parola sull'argomento nel corso dell'incontro; che la colazione si era effettivamente svolta perché proposta dal Generale Sirico; che si era verosimilmente parlato dei rapporti tra Reparti Speciali e DNAA; di non ricordare alcuna interlocuzione tra il dott. Melillo e il Generale Sirico in merito a Striano e che comunque se anche vi fosse stata una segnalazione essa non avrebbe attirato la sua attenzione dato che al momento della colazione di lavoro il nome di Striano non gli era noto, e che, se avesse percepito un tentativo di pressione o di accreditamento da parte del Generale Sirico, avrebbe reagito immediatamente, data la sua sensibilità e attenzione alle problematiche legate alle fughe di notizie sulle s.o.s. Egli ribadisce di non aver partecipato a conversazioni specifiche riguardanti Striano e di non aver avuto alcun ruolo nelle decisioni relative al suo impiego presso la DNAA, aggiungendo che il Generale Sirico non gli parlò mai di Striano, né prima né dopo la colazione di lavoro con il dott. Melillo.

Alla memoria depositata dal Generale Zafarana, oltre agli articoli di stampa ai quali aveva fatto riferimento, sono stati allegati anche gli *screenshot* delle riferite conversazioni in *chat Whatsapp* con il giornalista Giuliano Foschini, dove però, oltre a parlare di una s.o.s. pubblicata in data 6 febbraio 2022 e al lamentarsene reciprocamente, è il generale Zafarana che dapprima chiede a Foschini se riuscisse ad avere un'idea da dove fosse uscita; è poi lo stesso Zafarana ad affermare di avere un'idea al riguardo ma di non avere elementi per provarla. L'ultima *chat* del 10 giugno 2022 tra Foschini e Zafarana, poi, riguarda una nuova pubblicazione di s.o.s. sul quotidiano *La Verità*, seguita dall'affermazione del Generale Zafarana «Noi non siamo!». L'ulteriore *chat* del 3 agosto del 2023, della quale invero, a differenza della precedente, non è leggibile l'interlocutore del Generale Zafarana, riporta l'ulteriore scambio con Foschini riguardante il fatto di aver «fatto fruttare» la pista «alla quale nessuno di noi aveva pensato».

A distanza di poche settimane dalle dichiarazioni rese dal Generale Zafarana, il PNAA dott. Melillo, con nota n. 0003142.U del 22 gennaio 2025 indirizzata alla procura di Perugia, ha inteso replicare fermamente a quanto dichiarato dal Generale.

La nota prot. N. 0003142 del 22 gennaio 2025, trasmessa al procuratore di Perugia dal Procuratore nazionale Giovanni Melillo, sembra avere l'obiettivo di chiarire le circostanze oggetto delle dichiarazioni rese dal dottor Giuseppe Zafarana, già Comandante Generale della Guardia di finanza, e di evidenziare le contraddizioni e le omissioni che emergono dal confronto tra le sue affermazioni e i dati documentali. Se ne riportano dunque, sinteticamente, i contenuti. Non appare superfluo specificare che detta nota sia stata redatta dal PNAA nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento ed impulso delle indagini in corso, poteri che consentivano l'accesso a tutti gli atti delle indagini e dunque anche al verbale delle sommarie informazioni testimoniali del Generale Zafarana e alla memoria contestualmente depositata. Fin dall'incipit il dott. Melillo indica che *«con riferimento ad alcune circostanze oggetto delle dichiarazioni rese a codesto Ufficio lo scorso 12 dicembre dal dott. Giuseppe Zafarana... reputo doveroso rappresentare quanto segue ai fini del loro corretto inquadramento e della loro migliore valutazione, riservando ogni opportuna integrazione»*, ponendo l'accento sulla necessità di una lettura istituzionale sistematica e non episodica del materiale probatorio e delle interlocuzioni tra vertici giudiziari e di polizia, nonché sulla cornice di leale collaborazione che dovrebbe presidiare i rapporti fra DNAA, Guardia di finanza, UIF e Banca d'Italia.

Un primo profilo nodale è costituito dalla ricostruzione del colloquio in cui Zafarana riferì "voci" su presunte fughe di notizie: il dott. Melillo precisa che *«tale colloquio, come appena ricostruito, si svolse certamente il 20 settembre 2022 e non nella seconda metà di giugno, come sembra ricordi il dott. Zafarana, ciò che del resto è agevolmente dimostrabile per tabulas»*; puntualizzazione che non è meramente di cronaca ma investe la tenuta logica della sequenza degli eventi e la valutazione dell'attendibilità del dichiarante, poiché in quel frangente, *«da me richiesto di conoscere quali fossero le sue valutazioni in ordine alle ripetute violazioni della riservatezza delle s.o.s. riferite a note personalità pubbliche»*, l'allora Comandante Generale della Guardia di finanza *«ebbe a dirmi... che era certo che nulla fosse mai trapelato dal Corpo di appartenenza e che, viceversa, riteneva che analoga certezza non potesse aversi con riguardo ad altri, non meglio individuati "attori istituzionali"»*, per poi aggiungere, *«più o meno testualmente: "ci sono addirittura voci che riconducono alla DNA le fughe di notizie"»*, immediatamente qualificandole come *«meri rumors, peraltro non riferiti a specifici episodi e comunque privi di possibilità di effettiva verifica»*. Sollecitato sull'origine di tali "voci", Zafarana *«precisò che esse provenivano da non meglio indicati ambienti giornalistici irritati dagli "scoop" solitamente esclusivi delle testate "Il Domani" e "La Verità"»* e *«aggiunse... che quelle voci erano davvero inafferrabili, ma che gli sembrava*

giusto che io ne fossi a conoscenza», senza mai «fare riferimento alla persona o alle funzioni del dott. Antonio Laudati o di altri magistrati di questo Ufficio», delineando quindi un quadro di affermazioni suggestive, prive di riscontri e nondimeno veicolate al vertice della DNAA. Nonostante l'inconsistenza oggettiva del materiale informativo, il PNAA segnala che «la loro conoscenza valse, da un lato, ad acuire le mie preoccupazioni... e, dall'altro lato, se possibile, ad accelerare ulteriormente l'azione di radicale riorganizzazione delle attività della DNA», già avviata «indipendentemente da ogni sorta di input esterno» dal 1° giugno 2022. Tale riorganizzazione aveva riguardato, tra l'altro, i servizi affidati alla polizia giudiziaria e il settore s.o.s., con specifica attenzione alle istruttorie per ridurre rilevanti ritardi (anche oltre 6 mesi) come attestato nelle interlocuzioni con UIF. In questa direzione, il dott. Melillo ricorda di aver rappresentato al Magg. CC Stefano Scartozzi il 26 ottobre 2022, in occasione del conferimento dell'incarico di responsabile del Settore Sicurezza della DNAA, le stesse voci tra le «ragioni di preoccupazione che imponevano di non esitare a proseguire rapidamente» nella riorganizzazione «anche dei servizi affidati alla polizia giudiziaria», con invito a «svolgere al riguardo ogni possibile verifica interna», circostanze corroborate dalla «relazione di servizio del predetto ufficiale dei Carabinieri». Parallelamente, e sempre in chiave di leale collaborazione, il PNAA manifestò al procuratore di Roma, dott. Francesco Lo Voi «la serietà delle mie preoccupazioni per l'immagine stessa della DNA» e la disponibilità a contribuire agli accertamenti relativi alle denunce di pubbliche personalità, ma segnalando che, proprio perché «si trattava di mere e vaghe indicazioni indegne di qualsivoglia documentazione processuale», non furono cristallizzate in atti, con un rilievo che assume valenza istituzionale: «Del resto, se così non fosse stato, proprio il Generale Zafarana, come pubblico ufficiale, avrebbe dovuto assolvere immediatamente e formalmente l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p.».

La nota riferisce altresì di ulteriori colloqui, come quello del 10 novembre 2022 in occasione della sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa tra la DNAA e la Guardia di finanza, nel corso del quale il dott. Melillo ribadì l'urgenza di provvedere alla sostituzione di Striano con un ufficiale di comprovata esperienza, e quello del 21 marzo 2023 presso il Comando Generale della Guardia di finanza, quando, divenuta ormai nota l'individuazione del Ten. Pasquale Striano quale pubblico ufficiale cui erano attribuiti gli accessi abusivi, Zafarana ebbe a dire «per fortuna, l'abbiamo preso il Giuda... chi ha sbagliato deve pagare, senza sconti», espressioni che veicolano una chiave di lettura “mela marcia” immediatamente contestata da Melillo, il quale ebbe «ad esprimere chiaramente la mia ancora ferma convinzione che non tutto potesse ricondursi alla teoria della “mela marcia”», suscitando «l'ostentata meraviglia»

del Generale e dando luogo a un confronto nel quale emerse l'ulteriore contraddizione relativa all'invito a considerare Striano interlocutore per il servizio s.o.s.

In tale occasione, il PNAA ebbe a ricordare al Comandante Generale *«la colazione di lavoro avuta con il medesimo Generale Zafarana e il Generale Umberto Sirico il 28 luglio 2022»*, nella quale era stato *«invitato ad incontrare e a considerare come mio affidabile interlocutore»* proprio Striano. Il richiamo dell'episodio, racconta il PNAA, provocò la reazione di Zafarana, il quale, *«agitando l'indice della mano destra in segno di diniego»*, affermò perentoriamente *«No. Ti sbagli»*, salvo poi precisare *«Voglio dire, non io. Umberto te lo chiese»*, attribuzione confermata *«nel corso di incontro svoltosi nel mio ufficio il 19 dicembre 2023»* con il Generale Sirico, e ulteriormente avvalorata dalla produzione della messaggistica *WhatsApp «allegata a nota dello scrivente dell'11 marzo 2024»*, nella quale si rinvennero espressioni quali *«ho carta bianca su tutto»* riferite da Striano al Cap. Sergi, con chiara evidenza di rassicurazioni informali sul perimetro di azione nel servizio s.o.s.

La nota affronta poi il tema cruciale degli asseriti controlli interni effettuati da Zafarana per il tramite del Comandante dei Reparti Speciali, rilevando che *«non è dato sapere se essi abbiano riguardato anche le verifiche delle anomalie degli accessi del S. Tenente Striano alla banca dati del Ministero dell'Interno»*, anomalie effettivamente registrate dal Dipartimento della pubblica sicurezza e comunicate alla sola amministrazione di appartenenza, senza che *«di tali comunicazioni sia mai stata data notizia al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo pro-tempore»*, come avrebbero richiesto quei medesimi principi di leale collaborazione istituzionale richiamati da Zafarana. Non è inoltre chiaro se *«siano stati svolti effettivi controlli... sugli accessi alle s.o.s. astrattamente riferibili ai casi di illecita rivelazione conosciuti»* da parte di personale della Guardia di finanza dotato delle relative credenziali, inclusi gli stessi militari del Corpo addetti alla DNAA, benché almeno dal 3 agosto 2021, il NSPV fosse a conoscenza della sicura attribuzione al Tenente Striano di alcuni degli accessi oggetto di denuncia da parte dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, come emerge dalla nota NSPV n. 97242 del 3 agosto 2021, acquisita solo a seguito di trasmissione degli atti dal pubblico ministero di Firenze in data 29 aprile 2024.

Da ciò, afferma il PNAA, discendono ulteriori rilievi: a) *«allo stato, non è dato conoscere se controlli interni siano stati disposti per verificare le eventuali ragioni di servizio degli accessi»* con *«valutazione della congruità di eventuali giustificazioni»*; b) *«nessun approfondimento dei dati»* risulta *«proposto all'A.G. sino al 22 aprile 2024»*, data in cui il Nucleo P.E.F. di Firenze evidenziò la condotta illecita di Pasquale Striano collegandola alle indagini di Perugia; c) i dati furono acquisiti dalla Direzione telematica del Comando

Generale, incardinata nello Stato Maggiore del Comandante Generale; d) dell'esistenza di accessi di Striano, accertati certamente già nel 2021, non risulta essere stata data notizia al pubblico ministero di Perugia nelle pur numerose annotazioni redatte sul conto di Striano; e) vi è *«specifica traccia nelle comunicazioni Whatsapp di Striano... dell'8 febbraio 2022»* di *«accessi palesemente abusivi»*, documentati nell'annotazione n. 80221 del 21 giugno 2023 del NSPV.

Tutte queste omissioni, secondo il dott. Melillo, determinano un *vulnus* ai principi di leale collaborazione, tanto più che si era tempestivamente ricevuta la notizia della denuncia del Ministro Crosetto, e che, per profilo di coerenza istituzionale, anche assumendo che il Comandante Generale *pro-tempore* della Guardia di finanza non fosse stato immediatamente informato degli esiti delle verifiche, resta comunque non comprensibile quali assicurazioni sull'affidabilità dei comportamenti di militari del Corpo potessero essere date al vertice dal Comandante dei Reparti Speciali, cui è gerarchicamente sottoposto il Comando del NSPV, che disponeva di dati certamente allarmanti.

Il PNAA osserva poi che proprio le “voci” raccolte dal Generale Zafarana avrebbero dovuto *«indurre a svolgere verifiche retrospettive su tutti i finanziari assegnati al Gruppo s.o.s. della DNA»*, fra i quali Pasquale Striano, che potevano fare accesso a s.o.s. riferite a personalità politiche del tutto estranee alle indagini della DNAA soltanto attraverso le credenziali del sistema SIVA2 in dotazione al NSPV: tali controlli, se eseguiti, *«avrebbero rivelato per lo meno i dati già emersi... ben prima delle verifiche della denuncia del Ministro Crosetto»*.

La nota documenta inoltre il perimetro dei rapporti tra Melillo e Zafarana *post-mandato*, con un unico incontro il 12 febbraio 2024 su invito a cena presso un ristorante di Roma, nel quale nessun cenno venne fatto alla vicenda dei *dossier* e solo brevi saluti si susseguirono in occasioni pubbliche, anche successive alla pubblicazione di *«riferimenti»* a Zafarana nelle intercettazioni di Milano su gravi e sistematiche attività di dossieraggio, indagini collegate a quelle della procura di Roma e oggetto dell'azione di coordinamento della DNAA.

La parte conclusiva della nota è proiettata sulla tempestività e la completezza delle investigazioni ancora da svolgersi per individuare ogni profilo di complicità nella sistematica azione di “saccheggio” e illecita utilizzazione delle informazioni della banca dati della DNAA e delle procure distrettuali, con particolare riguardo all'*«enorme massa informativa (complessivamente, circa 224.000 atti, in parte rilevante coperti da segreto) esfiltrata illecitamente da Striano Pasquale»*, all'estensione delle ricerche nelle memorie dei dispositivi elettronici sequestrati mediante ulteriori “parole chiave”, alla sorte dei 51 *file* trasmessi via *mail* ad altri, anche in data successiva al suo allontanamento dalla DNAA, e agli accertamenti

sui rapporti di Striano con la società di investigazione del coindagato Spedicato e sulle movimentazioni finanziarie del medesimo e della moglie.

Alla nota risulta allegata la relazione di servizio del 13 gennaio 2025 del Magg. CC. Scartozzi prot. n. 0000153.I del 14 gennaio 2025. Detto atto offre un quadro interno che conferma e dettaglia le anomalie organizzative e relazionali interne alla DNAA delle quali si è sinora diffusamente riferito: egli ricorda che, all'atto del suo insediamento tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2022, il Procuratore gli sottopose alcune tematiche, tra cui *«la logica autoreferenziale del gruppo ricerche, la rivalità tra Salese e Ten. Striano, la inadeguatezza dei controlli sugli accessi del Sost. Comm. Caprio della Polizia Penitenziaria, la sorta di “ufficio autonomo” creato da Striano “al diretto se non esclusivo contatto con il Dott. Laudati”, i ritardi nelle istruttorie s.o.s. e l'episodio peculiare delle “voci incontrollate” riferitegli da Zafarana, secondo cui “le voci o addirittura le certe carte... potevano uscire dalla UIF e forse, addirittura, da personale interno alla DNA»*. Scartozzi definisce anche l'idea di riorganizzazione proposta da Striano come *«alquanto anomala»*, perché chiedeva *«un'autorizzazione a priori – e, quindi, in bianco – a procedere con gli approfondimenti delle s.o.s.»* e la designazione di sé medesimo quale responsabile del Gruppo s.o.s., con un magistrato designato quale unico responsabile e interfaccia della s.v., elementi che rappresentano una deviazione dai principi di collegialità e controllo multilivello dell'azione di polizia giudiziaria presso la DNAA.

La relazione segnala inoltre episodi rivelatori del clima interno, come il comportamento del Lgt. Carlesi, che, dopo alcuni giorni dall'allontanamento di Striano, palesava a più riprese agitazione per sapere se egli fosse a conoscenza dei motivi che avevano portato all'allontanamento del Ten. Striano. Non avendo ricevuto risposta, Carlesi si mostrò sempre più agitato e, in una circostanza nella quale gli venne chiesto se avesse mai avuto contezza di anomalie o criticità relative a Striano o a Laudati, egli *«in evidente stato di alterazione»* affermò *«io non so niente e non ho mai voluto sapere niente di quello che faceva Striano ma pure se lo sapessi non direi nulla perché quello che potete fare voi o il PNA è nulla rispetto a quello che mi possono fare Loro»*, salvo poi, alla domanda su cosa intendesse per “loro”, simulare un malore e successivamente ricondurre le parole a stato di stress.

L'analisi delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali dal Generale Zafarana e contenute nella memoria contestualmente depositata, in uno con la nota del dott. Melillo, impone alla Commissione di sviluppare importanti, quanto amare, considerazioni.

Ed infatti, all'esito dei contenuti appena esposti, l'analisi istituzionale che si impone è che le dichiarazioni di Zafarana si presentano come oscillanti tra l'affermazione di impermeabilità della Guardia di finanza (*«era certo che nulla fosse mai trapelato dal Corpo»*) e la contestuale evocazione di “voci” su altre istituzioni, ed in particolare sulla DNAA (*«voci... che riconducono alla DNA»*), senza però offrire elementi di riscontro né attivare gli obblighi di denuncia, mentre i dati oggettivi a disposizione della Commissione attestano che anomalie di accesso riferibili a Striano erano certamente note, o quantomeno facilmente accertabili, già almeno dal 2021 (ma più verosimilmente anche in epoca antecedente) in seno al NSPV e alla Direzione telematica del Comando Generale a seguito delle denunce del senatore Renzi del novembre e dicembre 2019, mentre, al contrario, *assurances* informali su Striano come *«interlocutore affidabile»* e come titolare di *«carta bianca»* sono state ampiamente documentate.

In tale prospettiva, non ci si può esimere dall'affermare che il principio di leale collaborazione interistituzionale non si esaurisce nella mera comunicazione di “voci”, ma esige invece la trasmissione tempestiva di informazioni verificabili e una possibilità di tracciabilità dei controlli interni, soprattutto quando queste “voci” riguardano accessi a banche dati sensibili come SIVA o sistemi del Ministero dell'interno, posto che, qualora un pubblico ufficiale venga a conoscenza di notizie che, anche in via indiziaria, siano riferibili a reati perseguibili d'ufficio, l'articolo 331 del codice di procedura penale impone l'immediata denuncia, poiché una eventuale omissione di detto obbligo rischierebbe di deflagrare in responsabilità omissive e di minare la fiducia tra apparati.

Ma vi è di più.

Ed infatti, il caso del cosiddetto “dossieraggio” attribuito a Pasquale Striano non può essere, evidentemente, confinato alla condotta del singolo ufficiale infedele. Se Striano ha potuto agire per almeno dieci anni, sottraendo volumi enormi di dati da tutti i sistemi informativi utilizzati, attuando condotte tanto spregiudicate quanto sistematiche, ciò non può non ricadere nel perimetro di responsabilità diretta e indiretta dell'amministrazione di appartenenza e del suo vertice. La nota del PNAA al riguardo è chiara e deve essere letta congiuntamente alle valutazioni già espresse nel paragrafo 4.6.2. della presente relazione: *«almeno dal 3 agosto 2021, il Comando del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria era a conoscenza... della sicura attribuzione al S. Tenente Striano di alcuni degli accessi ad segnalazione riferita all'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi»* e tuttavia *«non risulta essere stata data notizia»* né alla DNAA né alla procura di Perugia nelle numerose annotazioni di polizia giudiziaria della

Guardia di finanza. Questa omissione non è un dettaglio tecnico, ma un *vulnus* istituzionale gravissimo, che dimostra come i controlli interni siano stati inesistenti o inefficaci.

Il Generale Zafarana, quale Comandante Generale, non poteva certamente ignorare che criteri minimi di sicurezza dei dati e dei sistemi informativi richiedono certe e costanti verifiche, *audit* retrospettivi e anche un obbligo di riferire immediatamente, in caso di riscontrate violazioni, verso le autorità giudiziarie. Invece, la nota del PNAA correttamente rileva che *«non è dato sapere se siano stati svolti effettivi controlli... sugli accessi alle s.o.s. astrattamente riferibili ai casi di illecita rivelazione»* e che – nel caso delle s.o.s. relative al senatore Renzi – *«nessun approfondimento dei dati»* fu proposto all'autorità giudiziaria sino al 2024.

Non solo: a parere della Commissione risulta inaccettabile che un vertice istituzionale, anziché esercitare il dovere di prevenzione, si rifugi nella semplicistica narrativa delle “voci” e della “mela marcia”, mentre i dati dimostrano che Striano operava con una libertà incompatibile con qualsiasi sistema di controllo degno di questo nome.

La responsabilità del Generale Zafarana è dunque duplice: omissiva, per non aver disposto o vigilato su controlli idonei a intercettare condotte gravemente anomale, e culturale, per aver alimentato una rappresentazione riduttiva del problema, come quando affermò *«per fortuna, l'abbiamo preso il Giuda... chi ha sbagliato deve pagare, senza sconti»*, ignorando, o verosimilmente fingendo di ignorare, che la vicenda non è riconducibile a un singolo traditore, ma a una falla sistemica. Ed infatti, non vi è chi non veda che se Striano ha potuto esfiltrare centinaia di migliaia di atti dai sistemi informativi è perché il Comando Generale non ha garantito né adeguati sistemi di *alert* né la tempestiva segnalazione delle anomalie e, inoltre, perché il vertice non ha esercitato il controllo gerarchico che la legge e i principi di leale collaborazione impongono.

Non meno rilevante appare il ruolo del Generale Umberto Sirico che, conformemente a quanto già evidenziato nella presente relazione, secondo le affermazioni del dott. Melillo ebbe parte attiva nell'indicazione di Striano come interlocutore privilegiato per il servizio s.o.s. Tale condotta, in modo evidente, configura una responsabilità di indirizzo che non può essere ignorata: proporre un ufficiale poi rivelatosi autore di condotte gravemente illecite, senza che siano stati predisposti controlli stringenti, significa concorrere alla creazione di un assetto organizzativo permeabile alle violazioni. Nel caso del rapporto tra il Generale Sirico e Striano, come già esposto, la responsabilità di vertice deve poi essere ricondotta anche al momento genetico della scelta del soggetto da collocare in DNAA, in una posizione che esigeva tanta più prudenza quanto più ampio era il patrimonio informativo consegnato nelle mani del

soggetto sul quale doveva ricadere la scelta. Il fatto che agli atti vi sia ampia documentazione attestante la responsabilità di tale scelta in capo la Generale Sirico è un dato che certamente non può essere ignorato.

In conclusione, la memoria del dott. Melillo ma anche le stesse esternazioni del Generale Zafarana gettano una luce inquietante sui vertici della Guardia di finanza in relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta: proprio le “voci” raccolte dal Generale Zafarana avrebbero potuto e forse dovuto indurre a svolgere verifiche retrospettive su tutti i finanziari assegnati al Gruppo s.o.s., ma ciò non è avvenuto. La responsabilità del Generale Zafarana non è solo morale, ma istituzionale: la sua amministrazione ha omesso i dovuti e necessari controlli, consentendo che per anni si perpetrasse una sistematica azione di saccheggio delle banche dati, con conseguenze devastanti per la credibilità delle istituzioni e per la tutela della riservatezza di informazioni oltremodo riservate e sensibili. E se oggi si discute di “dossieraggio” è perché per troppo tempo è stato nella migliore delle ipotesi tollerato, e nella peggiore (oggi non aprioristicamente escludibile) voluto, un sistema privo di barriere, in cui la vigilanza è stata sostituita da rapporti personali e la prevenzione da inerzia colpevole. E, si badi bene, non si tratta tanto di ragionare nell'ottica del “non poteva non sapere”, quanto di interrogarsi sul “come è possibile che non sapesse”: la giusta prospettiva è che i vertici della Guardia di finanza devono spiegare come sia stato possibile non aver avuto contezza dei comportamenti così macroscopicamente illeciti di Striano, sia per durata temporale, sia per quantità dei dati esfiltrati, sia, soprattutto, per la spregiudicatezza delle condotte.

E dunque, il tema della responsabilità di comando non può essere eluso: quando un sistema produce distorsioni così rilevanti, la responsabilità non può essere confinata agli esecutori materiali, al singolo. Anche laddove mancasse l'evidenza di un coinvolgimento diretto dei vertici, sarebbe comunque legittimo interrogarsi – e a questo interrogativo la Commissione non intende sottrarsi – sulla capacità di vigilanza, prevenzione e controllo dell'intera catena gerarchica: per essere credibili non basta affermare la propria estraneità, come fatto dal Generale Zafarana, ma occorre dimostrare di aver esercitato quella piena assunzione di responsabilità che deve accompagnare ogni posizione di comando, di aver adempiuto agli obblighi fondanti ad essa connessi, posto che certamente la responsabilità istituzionale di chi guida una amministrazione così importante come la Guardia di finanza non può essere perimetrata in confini così riduttivi, per non dire mortificanti, come quelli descritti da Zafarana.

Per completezza argomentativa, deve peraltro darsi conto dei contenuti di una corposa memoria del Generale Zafarana trasmessa alla Commissione in data 18 febbraio 2026.

Detta memoria, per le sue modalità, per la sua tempistica e per il suo contenuto, non solo non introduce alcun elemento idoneo a incidere sul quadro ricostruttivo già delineato dalla Commissione, ma si configura come un atto difensivo tardivo che conferma, per implicito ma inequivocabile riconoscimento, la fondatezza delle conclusioni già raggiunte in ordine alle responsabilità apicali nell'ambito della Guardia di finanza.

In primo luogo, la scelta del Generale Zafarana di intervenire a distanza di oltre un anno dalla conclusione delle audizioni e solo dopo la diffusione di indiscrezioni giornalistiche sul contenuto della relazione finale, nonché a distanza di appena venti giorni dalla memoria trasmessa dal Generale Sirico, costituisce un elemento che non può essere considerato neutro né casuale.

La Commissione non può che rilevare, a tale proposito, come le iniziative di entrambi i generali si collochino non nel momento fisiologico dell'accertamento parlamentare, ma nella sua fase conclusiva. Questa circostanza conferisce alla memoria del Generale Zafarana un carattere manifestamente reattivo e strumentale, incompatibile con la natura di contributo conoscitivo genuino e coerente, e ne evidenzia la funzione eminentemente difensiva e oppositiva rispetto alle prerogative della Commissione.

In secondo luogo, sotto il profilo sostanziale, la memoria non introduce alcun elemento fattuale nuovo. Le circostanze richiamate risultano già integralmente note alla Commissione, in quanto già rappresentate dallo stesso Zafarana in sede di sommarie informazioni testimoniali dinanzi alla procura della Repubblica di Perugia e già acquisite e valutate nel corso dell'attività istruttoria parlamentare. Il documento si limita a riproporre, in forma ampliata e rielaborata, argomentazioni difensive già espresse, senza fornire alcun contributo idoneo a modificare o anche soltanto a incidere sul quadro fattuale accertato.

Il fatto stesso di richiamare oggi le interlocuzioni tra lo stesso Zafarana e il giornalista Giuliano Foschini evidenzia una sostanziale incapacità di cogliere la gravità istituzionale di un rapporto informale incompatibile con i doveri di rigorosa riservatezza propri di un vertice della Guardia di finanza.

Nel suo complesso, in conclusione, la memoria del Generale Zafarana non solo non introduce elementi idonei a mettere in discussione le conclusioni della Commissione, ma ne conferma pienamente la coerenza logica e la solidità argomentativa.

In questo contesto, la Commissione ritiene doveroso ribadire con assoluta chiarezza che le gravi anomalie evidenziate nella presente relazione non possono e non devono essere in alcun modo estese all'intera Guardia di Finanza, oppure riconducibili all'innegabile affidabilità della stessa organizzazione nella tenuta delle prescritte relazioni tra Istituzioni.

Infatti le criticità individuate, pur inserendosi in un contesto organizzativo complesso, non rappresentano una caratteristica strutturale permanente del Corpo, ma risultano strettamente connesse a decisioni, omissioni e condotte riferibili a posizioni di vertice, in un periodo temporalmente delimitato. La Commissione sottolinea con forza come tale circostanza, lungi dal costituire un elemento attenuativo della rilevanza dei fatti accertati, consenta però di preservare la piena integrità istituzionale della Guardia di finanza nel suo complesso, che continua a rappresentare un presidio essenziale della legalità e della sicurezza economico-finanziaria della Nazione, grazie all'opera quotidiana dei suoi appartenenti, la cui professionalità, lealtà e dedizione non possono essere in alcun modo offuscate dalle azioni riconducibili a una ristretta e ben individuata area apicale e a un periodo specifico e circoscritto.

La Commissione è certa che tale vicenda costituirà il presupposto e l'occasione per una riflessione più consapevole sui profili organizzativi e procedurali, anche ai fini di un loro eventuale miglioramento.

5. Gli accessi alle banche dati.

5.1 La verifica sugli accessi emergenti dagli atti di indagine.

Anche alla luce delle anomalie occorse relativamente alla verifica degli accessi in riferimento al senatore Renzi, la Commissione ritiene doveroso procedere ad un approfondimento relativo agli accessi di Striano a tutte le banche dati a lui in uso e soprattutto ad una verifica delle relative forme di controllo alle quali egli era, eventualmente, sottoposto.

Giova ricordare che la prima delega alla polizia giudiziaria tesa ad avviare accertamenti di questa natura è stata quella della procura di Roma del 22 marzo 2023.

Con successiva richiesta rivolta al PNAA in data 23 giugno 2023, la procura di Perugia invece richiedeva la consegna delle copie di numerosi atti estratti da Striano dal SIDDA/SIDNA nonché la trattazione relativa agli approfondimenti svolti dal Gruppo s.o.s. sul conto di Gabriele Gravina, mentre con delega in pari data veniva richiesta al NSPV: 1) la trasmissione di tutti i report di dettaglio delle interrogazioni effettuate alla banca dati Anagrafe dei rapporti dal Tenente Pasquale Striano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 1° marzo 2023; 2) la trasmissione di tutti i report di dettaglio delle interrogazioni effettuate alle banche dati INFOCAMERE e CERVED da Striano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 1° marzo 2023.

Alle deleghe di indagine del 22 febbraio 2023 e del 23 giugno 2023 veniva data risposta dalla Guardia di finanza, in relazione allo specifico quesito riguardante gli accessi alle banche dati, con la già citata nota n. 133543/I/3° del 17 ottobre 2023, nella quale si esponeva una ricostruzione dettagliata delle visure eseguite da Striano nel periodo dal 6 marzo 2019 al 15 dicembre 2022 alle banche dati in uso al medesimo, e cioè SIVA2 (Sistema Informativo Valutario, ossia – come è ormai noto - il sistema di raccolta gestione delle segnalazioni di operazioni sospette in uso al Corpo), SERPICO, INFOCAMERE, SDI, ACI, operatori telefonici (TIM, Vodafone, Iliad), Anagrafe dei conti.

Con ulteriore delega del 4 aprile 2024, la procura richiedeva accertamenti più approfonditi in merito a tutte le consultazioni di Striano sui sistemi SIVA2, SERPICO e SDI.

Da ultimo, l'intero compendio degli accessi effettuati da Striano alle banche dati a lui in uso, compreso il SIDDA/SIDNA, è stato oggetto di uno specifico paragrafo dell'annotazione di polizia giudiziaria n. prot. 97337 del 23 luglio 2025.

Con riferimento agli accessi al sistema SIVA2, nell'annotazione riepilogativa la polizia giudiziaria riferisce che l'analisi svolta ha restituito 143 segnalazioni di operazioni sospette che non trovano corrispondenza o collegamento con attività di servizio; 183 s.o.s. che, sebbene

menzionate in documenti, parrebbero non trovare giustificazioni e/o collegamenti con attività di servizio.

Per la banca dati SERPICO, sono stati invece accertati 286 nominativi che non trovano nessuna corrispondenza in alcun *file* e, dunque, nessun collegamento con attività di servizio; 59 nominativi menzionati in documenti per i quali non è possibile escludere la riconducibilità ad attività di servizio.

L'analisi per il sistema SDI, invece, ha restituito 348 nominativi ricercati che non trovano nessuna corrispondenza in nessuno dei *file* acquisiti e pertanto nessun collegamento con attività di servizio; 125 nominativi menzionati in documenti per i quali non è possibile escludere la riconducibilità ad attività di servizio.

I dati predetti sono stati estratti mediante 333 ricerche su SIVA2, 365 ricerche su SERPICO, e 481 ricerche su SDI effettuate da Striano nel periodo di riferimento (2019 – 2022).

Con riferimento al SIDDA/SIDNA, gli approfondimenti hanno evidenziato 1509 ricerche di 152 soggetti risultati completamente avulsi dai criteri scriminanti; 858 ricerche di 808 soggetti per i quali non è possibile escludere la riconducibilità ad attività di servizio.

La polizia giudiziaria ha inoltre effettuato uno specifico approfondimento relativo alle consultazioni delle c.d. PEP (persone politicamente esposte).

E così, per SIVA2, la polizia giudiziaria ha provveduto a confrontare tutti i nominativi digitati da Striano all'interno della banca dati *World-Check*, confronto che ha restituito un *matching* positivo per 904 digitazioni. È stato inoltre effettuato un ulteriore *screening* su fonti aperte delle restanti digitazioni in modo da individuare eventuali ulteriori soggetti mediaticamente esposti non presenti nel detto *database*, che ha evidenziato 3661 digitazioni nominative.

Per quanto concerne SIDDA/SIDNA, dal confronto della banca dati *World-Check* sono emerse 1.185 digitazioni relative a persone fisiche.

La medesima modalità operativa era stata seguita per individuare anche gli accessi abusivi su SERPICO, per un totale di 27 soggetti, su INFOCAMERE, sullo SDI e sulle altre banche dati. Per quanto riguarda più specificatamente il sistema SIDNA, appare utile effettuare una rapida rassegna degli accertamenti svolti nel tempo dal PNAA dott. Melillo, autonomamente oppure su richiesta della procura, e puntualmente trasmessi con note indirizzate alla Commissione e alla procura richiedente.

E così, in data 10 ottobre 2023 veniva richiesto alla DNAA dalla procura di Perugia l'elenco delle interrogazioni effettuate da Striano alla banca dati SIDNA per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 24 novembre 2022.

La risposta veniva trasmessa con nota n. 913/IGR/I/3°/258 del 3 aprile 2024 nella quale, per quel che è qui di interesse, veniva riferito che nel periodo in esame era stato effettuato il *download* di 33.528 documenti, di cui:

- a) 33.333 documenti pubblici, cioè visibili a tutti gli utenti del circuito SIDDA/SIDNA;
- b) 137 documenti classificati, cioè visibili ai soli utenti abilitati a visualizzare l'area riservata di conoscibilità a cui l'atto stesso appartiene;
- c) 58 documenti non trovati, cioè documenti che non risultavano presenti nella base dati ed erano in lavorazione da parte della Sirfin-PA S.r.l.

Inoltre, nelle conclusioni della medesima nota si affermava che l'analisi delle interrogazioni effettuate da Striano individuate dalla DNAA per il periodo dal 3 novembre 2021 al 23 novembre 2022 avevano consentito di riscontrare una consistente serie di accessi, analiticamente indicati, che avrebbero potuto essere considerati come abusivi.

Con successiva nota del 14 marzo 2025, trasmessa alla procura di Roma e alla Commissione in data 24 aprile 2025, compendiata poi nella annotazione di polizia giudiziaria n. prot. 2434/IGR del 20 settembre 2024, la PNAA comunicava il numero complessivo accertato dei documenti oggetto di *download* da parte di Striano, che sommavano complessivi 224.983 documenti estratti nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 24 novembre 2022. Nel dettaglio, di questi documenti 223.776 erano atti pubblici al momento della rilevazione; 471 erano atti classificati; 736 erano atti non più presenti. Il volume totale dei dati esfiltrati dal sistema, quindi, era stato stimato come pari a 648,86 *gigabyte*, eseguito con complessive 30.215 ricerche.

Per il dettaglio delle analisi condotte sul sistema per valutare la tipologia di attività compiute da Striano, si rimanda alla lettura dell'informativa citata. Vale però la pena sottolineare che, nell'effettuare la comparazione tra i diversi componenti degli operatori abilitati all'accesso al sistema, la DNAA ha evidenziato come Striano avesse eseguito ben 349.055 *download* a fronte dei 12.262 di Falato – il secondo soggetto più attivo dopo di lui – e dei 7.787 di Salese, equivalenti rispettivamente a circa 28 e 45 volte tanto.

All'esito dello studio effettuato sui propri sistemi, e precisamente in data 24 marzo 2025, la DNAA ha trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma la nota n. 0013998.U a firma del PNAA dott. Melillo, recante la relazione conclusiva della SIRFIN del 19 marzo 2025. Nella predetta missiva, il Procuratore nazionale ha segnalato quanto segue: *«Dalla disamina della citata nota appare di tutta evidenza come i dati afferenti allo Striano - in ragione della loro rilevanza sotto il profilo quantitativo nonché della loro sproporzione rispetto ai medesimi dati estrapolati per gli ulteriori utenti presi in esame - non possano che*

riferirsi a operazioni di esportazione di documenti della banca dati, anche mediante utilizzo della funzione di download massivo, potendosi ritenere inverosimile che uno stesso utente possa aver consultato migliaia di documenti in una sola giornata (anche oltre undicimila documenti in data 11 agosto 2021 ma comunque più di cinquecento in almeno duecento giorni)».

In sostanza, condividendosi quanto argomentato dal PNAA, alla luce dei quantitativi di dati esfiltrati da Striano dalla DNAA, così come definiti nelle relazioni citate, almeno in riferimento al sistema SIDDA/SIDNA è possibile affermare che le attività del militare non fossero limitate a soddisfare specifici o contingenti fabbisogni conoscitivi, bensì si siano concretizzate in esfiltrazioni massive di pezzi interi della banca dati della DNAA, probabilmente destinati non all'utilizzo da parte di singoli soggetti bensì al riversamento in banche dati illecite e a disposizione di una pluralità di soggetti indefiniti.

5.2 La struttura dei controlli e dei sistemi di *alert* per gli accessi alle banche dati.

Per quel che riguarda il regime dei controlli sugli accessi alle banche dati di Striano, il 25 marzo 2024 sono state delegate alla Guardia di finanza indagini tese ad accertare se egli fosse solito consultare le banche dati in uso al Corpo e non nella disponibilità della DNAA presso la sede del NSPV e sulla base di quali accordi, nonché se tale attività di consultazione fosse soggetta al controllo da parte dei superiori gerarchici e se, in particolare, Striano fosse tenuto a giustificare formalmente l'uso delle banche dati non in uso alla DNAA in relazione allo svolgimento del lavoro presso detta Direzione.

Alla delega del 25 marzo veniva data risposta con la nota n. UA/4226 del 12 aprile 2024, a firma del capo dell'Ufficio analisi del NSPV. In detta nota, oltre a rispondere agli altri quesiti posti con la delega citata, il Colonnello Antonio Sassi specificava che, alla data di assegnazione di Striano alla DNAA, il NSPV non aveva fornito né a lui né agli altri militari assegnati alla medesima sezione *computer* configurati per l'accesso alla rete *intranet* in modalità *direct access*, né era presente, presso gli uffici della DNAA, un punto di connettività fissa di accesso alla rete GDFNET. Tale problematica era stata mitigata a partire da maggio 2022 quando, a seguito dell'introduzione nell'infrastruttura tecnologica del Corpo della piattaforma di *Virtual Private Network* (VPN) che consente l'utilizzo della rete *intranet* mediante dispositivi collegati da remoto, erano stati forniti al Capo Sezione DNAA e agli altri militari dipendenti le abilitazioni VPN nonché *personal computer* configurati alla tecnologia citata.

Quanto ai profili inerenti al monitoraggio degli accessi alle risorse informative del Corpo, durante l'intero periodo di permanenza presso il NSPV il Tenente Striano era stato soggetto, al pari di tutti gli altri militari dell'Ufficio analisi, alle attività di controllo attribuite a detta articolazione che, in linea generale:

- venivano svolte “a campione” fra tutti i militari dipendenti che avevano effettuato accessi alle banche dati in un determinato arco temporale;
- riguardavano, ordinariamente, la verifica degli orari di accesso al sistema, al fine di rilevare eventuali difformità fra l'orario di servizio svolto dall'interessato e quello in cui risultava essere stato svolto l'accesso e/o l'interrogazione alla banca dati;
- non prevedevano la verifica sul contenuto delle entità interrogate, per le quali era necessario rivolgersi, laddove fossero emerse necessità di approfondimento, alle strutture centrali di gestione delle rispettive banche dati.

L'attività lavorativa dell'Ufficiale, così come quella di tutti i militari del NSPV appartenenti al gruppo di lavoro operante presso la DNAA, era sempre stata svolta, sin dall'istituzione della Sezione (avvenuta con determinazione n. 182161 del 18 giugno 2018 a firma del Comandante Generale) a disposizione e nell'interesse esclusivo di detta autorità giudiziaria e, pertanto, né il Tenente Striano era tenuto a “giustificare” formalmente all'articolazione di appartenenza l'eventuale uso di banche dati nell'ambito delle attività svolte sotto il coordinamento e la direzione dell'autorità giudiziaria, né l'Ufficio analisi aveva il compito di approfondire i contenuti o le motivazioni delle consultazioni svolte nell'ambito di tali attività, evidentemente soggette a regime di riservatezza investigativa.

Nel dettaglio, per quanto atteneva al controllo degli accessi a SIVA2, erano stati a loro tempo eseguiti i monitoraggi degli orari di consultazione del Tenente Pasquale Striano nel quarto trimestre 2020 e nel terzo trimestre 2022 e, in entrambi i casi, non erano emerse discordanze fra gli orari di servizio rendicontati e quelli di accesso alla suddetta piattaforma informativa, mentre, per quanto riguardava i controlli degli accessi allo SDI, Striano era stato incluso nei controlli “a campione” relativi al mese di luglio 2019. Il Colonnello Sassi, infine, specificava che non risultavano in alcun modo attribuiti a Striano né eseguiti dallo stesso compiti o incarichi operativi riconducibili ad attività o funzioni dell'Ufficio analisi.

Il 2 maggio 2024 il Direttore del Servizio per i sistemi informativi interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza, il dott. Renato Biondo, in risposta alla richiesta del 17 aprile 2024, comunicava che in relazione alle utenze attive sullo SDI riconducibili a Striano erano scattati, nell'arco temporale in valutazione, 2 *alert* per accessi in giorni non autorizzati e 18 *alert* per accessi in orari non autorizzati. Inoltre, da un

controllo effettuato sempre nel periodo richiesto, nessuno risultava aver controllato Striano attraverso l'apposita applicazione denominata "Statistica del personale".

La struttura dei controlli e dei sistemi di *alert* per gli accessi alle banche dati, e a SIVA2 in particolare, è stata dettagliatamente ricostruita nel corso delle audizioni del 24 ottobre 2024 innanzi alla Commissione del Colonnello Stefano Giovanni Salvatore Rebechesu e del Colonnello Antonio Sassi, capi *pro tempore* dell'Ufficio analisi del NSPV, e dunque superiori gerarchici di Striano.

Di seguito si riporta – sinteticamente – il contenuto delle due audizioni.

Il Presidente ha introdotto l'audizione del Colonnello Antonio Sassi, capo dell'Ufficio analisi del NSPV della Guardia di finanza precisando che l'interesse della Commissione si sarebbe focalizzato sul funzionamento dell'Ufficio diretto dal Colonnello e sulla collocazione lavorativa del Tenente Striano, sui suoi compiti e su chi fosse il suo diretto superiore.

Il Colonnello Sassi ha riferito di essere responsabile dell'Ufficio analisi dal 29 luglio 2021 e ha descritto la struttura come parte di staff del NSPV, senza compiti operativi ma di supporto e analisi. Ha spiegato che l'Ufficio si occupava della gestione del personale, dello schedario informativo e delle analisi sulle s.o.s., ricevute anche da FIU estere tramite l'Unità di informazione finanziaria. Ha aggiunto che l'Ufficio includeva anche una Sezione DNAA al servizio della PNAA, sotto la direzione funzionale del Procuratore nazionale.

In merito al Tenente Striano, Sassi ha chiarito che, sin dal marzo 2019, l'Ufficiale aveva operato per alcuni giorni presso la DNAA e per altri presso la sede del Nucleo speciale, al fine di accedere a terminali informativi allora non presenti presso la Procura. Tale situazione è cambiata nel 2023 con l'installazione di terminali dedicati presso la DNAA, cessando così l'esigenza di operare presso il Nucleo.

Il Colonnello ha poi illustrato i meccanismi di controllo sugli accessi alle banche dati, articolati in due livelli. Il primo livello di monitoraggio, delegato al capo Ufficio *pro tempore*, prevedeva controlli a campione su orari e tempistiche degli accessi, verificando la coerenza con gli orari di servizio. In caso di anomalie — come accessi fuori orario o durante permessi — si potevano avviare approfondimenti. Il secondo livello di *audit*, invece, spettava all'autorità titolare della banca dati, come il Comando generale per SIVA, il CED interforze per lo SDI o SOGEI per l'Anagrafe tributaria. Questo tipo di *audit* veniva attivato in tre casi principali: su richiesta dell'autorità giudiziaria, a seguito di anomalie nel primo livello, oppure quando l'autorità titolare del trattamento necessitava di approfondimenti.

L'onorevole D'Attis ha espresso insoddisfazione per le spiegazioni generali già ricevute in precedenti audizioni e ha chiesto direttamente perché Sassi, pur essendo gerarchicamente

superiore a Striano, non si fosse accorto delle attività anomale compiute da quest'ultimo, che aveva scaricato e usato impropriamente grandi quantità di segnalazioni di operazioni sospette. L'onorevole D'Attis ha sottolineato che nessuno tra i diretti superiori di Striano si era accorto di nulla e che ciò costituiva un problema grave, di rilevanza nazionale e di sicurezza, che non poteva essere liquidato con spiegazioni tecniche.

Il Colonnello Sassi ha risposto che le ragioni di quanto accaduto avrebbero dovuto emergere dalle indagini in corso. Ha confermato che il controllo sul contenuto delle interrogazioni effettuate da Striano non rientrava nelle competenze dell'Ufficio analisi, né era tecnicamente possibile senza richiesta da parte del titolare del trattamento dei dati. Inoltre, ha specificato che l'attività di Striano, pur essendo formalmente sotto la Guardia di finanza, era in realtà svolta alle dirette dipendenze funzionali della Procura nazionale; quindi, l'Ufficio non aveva né visibilità né controllo su ciò che veniva effettivamente consultato o prodotto. Ha ribadito che l'Ufficio analisi non veniva messo a conoscenza né prima né ora dei contenuti o delle finalità delle attività svolte dalla Sezione DNAA.

Il senatore Russo ha chiesto chiarimenti sulla presenza di procedure codificate di controllo da parte della Guardia di finanza per l'accesso ai sistemi informatici SIVA e SERPICO. Il Col. Sassi ha confermato che tali procedure esistono e prevedono controlli di coerenza tra orari di servizio e interrogazioni effettuate. In caso di anomalie si procede ad approfondimenti, ma i controlli di merito spettano all'autorità giudiziaria che ha disposto l'attività. Nel caso specifico di Striano, nel terzo trimestre del 2022 fu effettuato un controllo e non emersero incongruenze. Alla senatrice Minasi, che chiedeva come sono gestiti accessi e controlli sulla banca dati SIVA, Sassi ha spiegato che: i controlli sono analoghi a quelli già descritti, con eventuale attivazione di *audit* su richiesta del Comando Generale, titolare del trattamento dei dati; esistono quattro livelli di visibilità (in via di reingegnerizzazione) e solo determinati militari hanno accesso a informazioni riservate, assegnate esclusivamente dal comandante di reparto sulla base del principio di necessità.

Il senatore Scarpinato ha manifestato forti perplessità, sottolineando la gravità del fatto che Striano avesse interrogato dati riferiti a sé stesso e al proprio nucleo familiare senza che ciò abbia generato alcun *alert*. Ha chiesto se ora sia previsto un controllo automatico su questi casi. Sassi ha risposto che nessuna banca dati (né SIVA né altre gestite dalla Guardia di finanza) prevede *alert* automatici sull'entità interrogata, ma solo su orari e frequenze.

Il senatore Scarpinato ha contestato questa impostazione, affermando che è assurdo ritenere anomalo lavorare fuori orario ma non interrogare sé stessi. Sassi ha ribadito che la valutazione

sull'anomalia dell'entità interrogata non è di sua competenza e che gli strumenti non permettono di conoscere direttamente i soggetti interrogati.

Il Presidente ha poi evidenziato i dati che indicherebbero 20 *alert* generati dal sistema SDI per violazioni degli orari di accesso da parte di Striano tra il 2021 e il 2022. Sassi ha risposto che non è lui il delegato al monitoraggio dello SDI e che non può riferire su questi specifici *alert*, che erano di competenza di altri ufficiali.

Infine, il senatore Gasparri ha criticato duramente la mancanza di chiarezza e di assunzione di responsabilità emersa. Ha invocato l'uso dei poteri della Commissione per interrompere questo «*scarico di responsabilità*» e ha chiesto se Sassi fosse presente a un presunto incontro in cui alti ufficiali della Guardia di finanza si recarono con Striano dal procuratore Melillo, per sostenerne le qualità, fatto che giudica anomalo.

Il senatore Sallemi ha preso la parola rivolgendosi al Colonnello con tono critico e preoccupato. Ha ricordato che Striano, nel corso di quattro anni, aveva effettuato oltre 230 mila accessi e scaricato più di 10 mila *file* da banche dati sensibili. Ha sottolineato come ancora oggi non sia chiaro che fine abbiano fatto quelle informazioni e ha aggiunto che la procura di Perugia è chiamata a chiarire questo aspetto. Con un certo rammarico, ha detto di aver perso fiducia nella catena di comando militare, poiché, avendo prestato servizio militare in passato, era abituato a un sistema in cui i superiori erano sempre al corrente dell'attività dei subordinati. Il senatore Sallemi ha quindi chiesto al Colonnello se, ad oggi, fossero stati introdotti dei correttivi per impedire nuovi abusi da parte di personale distaccato presso enti esterni e quali fossero nello specifico questi interventi.

Il Colonnello Sassi ha confermato che le procedure di controllo sono state rafforzate e affinate, anche se non ha potuto entrare nei dettagli tecnici poiché non aveva partecipato direttamente alla redazione delle nuove disposizioni. Ha comunque spiegato che il Comando generale ha ribadito la distinzione dei due livelli di controllo: un primo livello di monitoraggio e un secondo livello di *audit*. Inoltre, ha precisato che per il personale in servizio presso sezioni di polizia giudiziaria o autorità giudiziarie, il controllo di merito spetta a queste ultime, non più al comando di appartenenza amministrativa. Quindi, per i militari presso la DNAA, il controllo ricade ora sul PNAA.

Il senatore Della Porta ha poi rivolto due domande. In primo luogo, ha chiesto se, al momento della richiesta da parte della DNAA, fosse stato espressamente richiesto il nome di Striano o semplicemente un militare con competenze adeguate. In secondo luogo, ha chiesto conferma del fatto che i controlli sul lavoro di Striano spettavano solo alla DNAA, considerato l'elevato numero di accessi da lui effettuati.

Sassi, rispondendo, ha confermato che i controlli di merito erano responsabilità dell'autorità giudiziaria di impiego. Ha chiarito che il primo livello di monitoraggio veniva fatto dal suo ufficio, ma che su alcune banche dati – come il SIDDA-SIDNA, di esclusiva competenza della Procura nazionale – la Guardia di finanza non aveva accesso né possibilità di verifica. Ha fatto un esempio: se si fosse notato un accesso anomalo in un giorno non lavorativo, il controllo di secondo livello sarebbe potuto scattare, ma solo previa interlocuzione con la DNAA. Quanto alla nomina di Striano, non ha potuto rispondere perché nel 2019 non prestava ancora servizio presso il NSPV e, in ogni caso, simili decisioni venivano prese a un livello superiore al suo. Il senatore Sallemi, tornando a intervenire, ha chiesto se, con il nuovo sistema (SIVA 2), oggi fosse possibile rilevare un accesso non autorizzato a dati su personalità di rilievo come il Presidente della Repubblica e se ci fossero state verifiche per controllare eventuali accessi proprio su Striano.

Il Colonnello Sassi ha spiegato che il sistema attuale prevede una protezione particolare per le "persone politicamente esposte" (PEP), come previsto dalla normativa antiriciclaggio. Ha detto che le segnalazioni riguardanti PEP non sono liberamente consultabili: ogni accesso è subordinato a una richiesta di sblocco specifica da parte dell'Ufficio analisi. Ha confermato che tale sistema è in corso di aggiornamento.

L'onorevole Maiorano ha espresso forte preoccupazione per quanto emerso, dicendo che inizialmente pensava di non aver capito ma, avendo compreso bene le risposte, era ancora più allarmato. Ha posto diverse domande: perché fosse necessario rivolgersi a strutture centrali per verificare le interrogazioni in SDI; perché i controlli fossero solo a campione; quanti militari fossero da controllare; e perché Striano fosse stato controllato solo nel 2019 nonostante vi fossero *alert* negli anni successivi. Inoltre, ha chiesto chiarimenti sulla collocazione della sezione DNAA sotto l'Ufficio analisi.

Il Colonnello Sassi ha risposto che sui controlli SDI non poteva pronunciarsi perché non rientravano nelle sue competenze. Ha riferito che i militari da lui controllati erano circa 80-85, di cui 7 attualmente distaccati presso la DNAA. I controlli a campione – ha spiegato – non erano preannunciati né comunicati ai militari e avvenivano su base nominativa secondo una selezione personale da parte sua. Ha chiarito che il criterio era di controllare almeno un trimestre per ciascun militare ogni anno. Sulla questione degli *alert post 2019*, ha risposto che non era in servizio in quel periodo e quindi non poteva fornire una risposta esaustiva.

Infine, il Presidente ha chiesto chiarimenti sul controllo delle banche dati, in particolare su chi avesse competenza sulla banca dati delle s.o.s.

Sassi ha concluso spiegando che il controllo sugli accessi alla banca dati s.o.s. di primo livello era svolto dai Comandanti di reparto, mentre per l'Ufficio analisi era demandato a lui personalmente. Eventuali approfondimenti, ovvero il controllo di secondo livello, sarebbero stati attivati solo in presenza di anomalie.

L'onorevole Antoniozzi ha preso la parola rivolgendosi con tono critico al Colonnello Sassi, esprimendo dubbi sull'efficacia e sull'utilità del tipo di controllo effettuato dal suo ufficio. L'onorevole Antoniozzi ha voluto chiarire di aver capito che il monitoraggio svolto consisteva semplicemente nella verifica degli orari di accesso ai sistemi, attività che, a suo parere, poteva essere svolta da un qualsiasi ufficio del personale, utile solo per la gestione degli straordinari. Ha sollevato la questione sull'utilità di questo controllo rispetto alla gravità del caso, domandandosi cosa cambi nel merito di un accesso se questo avviene di sabato o in orari insoliti. Ha insinuato che, visto il livello di responsabilità del Colonnello, egli avrebbe potuto dedicarsi a compiti più utili e si è chiesto perché non avesse sollevato il problema internamente, o addirittura non si fosse dimesso da un incarico così marginale.

L'onorevole Antoniozzi ha anche domandato se fosse corretto pensare che l'unica vera responsabilità in questa vicenda spettasse alla PNAA, poiché, a suo dire, l'attività di controllo approfondito scatta solo in presenza di anomalie legate all'orario di accesso. Ha concluso chiedendo conferma che l'unico soggetto ad avere la responsabilità vera e propria fosse, dunque, il Procuratore antimafia.

Il Colonnello Sassi ha risposto che lui e il suo ufficio non avevano mai dato disposizioni al Tenente Striano o ad altri militari presso la DNAA per effettuare interrogazioni alle banche dati per esigenze di servizio o per altri motivi. Ha sottolineato che tutta l'attività svolta da Striano e dal suo gruppo era sotto la responsabilità della Procura nazionale. Quanto al monitoraggio degli accessi, ha confermato che si trattava effettivamente di un controllo di primo livello, concentrato sugli orari, e che questo non era peculiare del suo ufficio ma applicato in generale a tutte le strutture che accedono alle banche dati di polizia.

Il senatore Nave ha preso poi la parola per porre un quesito tecnico: ha chiesto se i 250 mila accessi fossero semplici *login* o veri e propri *download* di dati, sottolineando che la DNAA non ha competenza sulle banche dati gestite dalla Guardia di finanza. Ha fatto notare come questo comporti un problema strutturale nella possibilità della Procura di vigilare su ciò che accade in quelle banche dati. Ha sottolineato che, anche in presenza di accessi anomali (per esempio quelli fuori orario attribuiti a Striano), non era chiaro cosa fosse stato fatto e che tipo di riscontro ne fosse derivato. Ha fatto presente che Striano aveva compiuto un numero molto

elevato di accessi, pur in assenza di autorizzazioni formali. Secondo il senatore Nave, si tratta di un *vulnus* serio, che va affrontato e per il quale vanno individuate le responsabilità.

Sassi ha risposto che effettivamente la Procura nazionale, così come qualsiasi altra istituzione che non sia titolare della banca dati (come SIVA, SDI o Anagrafe tributaria), non ha facoltà diretta di *audit* sui dati interrogati, ma può richiederli, anche di propria iniziativa o su segnalazione della Guardia di finanza. Ha precisato che nel caso in esame lui non aveva accesso agli atti dell'indagine, e che i numeri elevati letti dai parlamentari potevano riferirsi anche ad altre banche dati.

Quanto all'audizione del Colonnello Stefano Giovanni Salvatore Rebechesu, il Presidente ha introdotto l'intervento del Colonnello, ponendo alcune domande chiave: dove si trovava Striano nei giorni in cui non era presso la DNAA, a chi riferiva le sue attività e se i dispositivi VPN e la postazione dedicata introdotta nel giugno 2023 avessero risolto il problema degli accessi da sedi diverse. Ha anche chiesto se, in passato, ci fossero stati altri casi simili a quello di Striano.

Il Colonnello Rebechesu ha iniziato ringraziando per l'opportunità di contribuire all'indagine, sottolineando l'importanza della questione. Ha confermato che, durante il suo mandato all'Ufficio analisi del NSPV (2018–2021), si erano già verificate compromissioni di s.o.s., con pubblicazioni di contenuti anche virgolettati su organi di stampa. Per approfondire, ha proposto di proseguire eventualmente in audizione riservata.

Ha quindi spiegato la struttura e il funzionamento dell'Ufficio analisi, precisando che la collaborazione tra Guardia di finanza e DNAA era regolata da protocolli del 2015 e del 2017. In base a questi, era stato costituito un gruppo di lavoro a supporto del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare per contrastare il finanziamento del terrorismo, ma anche per il supporto investigativo generale.

Rebechesu ha ricostruito l'organizzazione: nel gruppo lavoravano militari del Nucleo speciale, sotto la guida di un ufficiale, e tra questi era stato assegnato, da marzo 2019, il Sottotenente Striano, che divenne Comandante della Sezione DNAA. Un'intesa con il Consigliere Laudati aveva stabilito che Striano lavorasse tre giorni presso la DNAA e due presso il Nucleo speciale. Gli incarichi gli venivano assegnati da Laudati, in base alle esigenze del Procuratore nazionale.

Il Colonnello ha spiegato che, in tale assetto, il controllo sulle attività del Sottotenente era affidato alla struttura che impartiva gli incarichi, ovvero la DNAA. Tuttavia, Striano manteneva un ruolo di collegamento tra il Nucleo speciale e la DNAA, soprattutto per la

gestione dei flussi informativi relativi alle s.o.s. I dati delle s.o.s. venivano trasmessi dall'UIF alla DNAA, tramite il Nucleo e la DIA, su supporti informatici (inizialmente CD-ROM), e Striano era incaricato anche del trasporto materiale e della gestione del *feedback*.

Oltre alle s.o.s., Rebechesu ha illustrato come l'Ufficio analisi trattasse anche informazioni di *intelligence* finanziaria e operativa, incluse quelle da agenzie di sicurezza italiane e internazionali, nell'ambito della minaccia terroristica. Quando nuove informazioni evidenziavano soggetti di interesse, si controllava se vi fossero s.o.s. corrispondenti e queste venivano segnalate alla DNAA con priorità.

Per quanto riguarda il controllo sulle attività di Striano, Rebechesu ha affermato che, sebbene la catena gerarchica della Guardia di finanza prevedesse ordine, esecuzione e rapporto, e che ogni superiore controllasse i propri sottoposti, nel caso specifico il controllo diretto delle attività presso la DNAA spettava a chi le disponeva. Tuttavia, anche l'Ufficio analisi esercitava un controllo generale, incluso il monitoraggio degli accessi ai sistemi informativi.

Ha specificato che i controlli venivano effettuati trimestralmente, a campione, in base a una circolare interna, e che anche Striano era stato sottoposto a verifica, in particolare nell'ultimo trimestre del 2020. Tali controlli consistevano nella verifica dei *log* di accesso ai sistemi informativi, per valutare coerenza con gli incarichi e rispetto delle procedure. Rebechesu ha precisato che questi controlli, però, non bastano da soli a garantire pienamente la legalità delle attività: sono uno degli strumenti del controllo, non l'unico.

Infine, ha spiegato che, per superare alcuni ritardi nei flussi informativi, era stata trovata una soluzione più tempestiva, condividendo i dati più rilevanti (come i nomi) direttamente nel Comitato di analisi strategica antiterrorismo, seguendo indicazioni del Comando generale.

Il Presidente ha quindi ceduto la parola al senatore Gasparri, il quale ha manifestato un senso di forte sconforto per quanto emerso durante l'audizione. Ha ricordato alcune perplessità già espresse in precedenza e si è soffermato su un punto specifico: la polizia giudiziaria, inclusa la Guardia di finanza, non ha potuto esercitare un controllo su un soggetto incaricato direttamente da un magistrato. Se una persona come Striano ha ricevuto un incarico dalla Procura per effettuare accessi informatici, la Guardia di finanza non è potuta intervenire.

Il senatore Gasparri ha evidenziato così l'assenza di un controllo sulle attività svolte da Striano presso la DNAA, poiché questi ha operato in più ambiti e in una posizione ibrida. Il senatore ha sottolineato la difficoltà dell'opinione pubblica di comprendere una vicenda tanto complessa e ha affermato che la Commissione ha avuto il dovere di approfondirla, poiché si è trattato di centinaia di migliaia di accessi effettuati da un soggetto operante in una zona grigia tra più strutture.

Con tono preoccupato, il senatore Gasparri ha auspicato che la Commissione non si limitasse alle audizioni ma promuovesse iniziative concrete, considerata la gravità della situazione, che ha potuto implicare inquinamenti probatori e comportamenti elusivi.

Il senatore ha posto quindi alcune domande al Colonnello: ha chiesto se, nel suo ruolo all'epoca, avesse avuto la possibilità di controllare le attività di Striano presso la DNAA e, in caso negativo, chi avrebbe dovuto esercitare tale controllo. Ha domandato anche se il Procuratore nazionale o l'ex magistrato Laudati fossero stati al corrente delle attività di Striano e, se non lo erano, perché non sono esistiti meccanismi di segnalazione. Ha ritenuto inoltre grave che Striano abbia svolto attività non autorizzate senza che nessuno se ne sia accorto, suggerendo l'esistenza di un vuoto normativo.

Il senatore Gasparri ha fatto riferimento ad accessi anomali, come quelli su Casellati o Ronaldo, per dimostrare la debolezza del sistema vigente. Infine, ha chiesto se fosse vero che ufficiali della Guardia di finanza abbiano accompagnato Striano dal Procuratore Melillo per elogiarlo, fatto anomalo per le gerarchie militari. Ha chiesto anche se Striano fosse stato precedentemente in servizio con il Procuratore Cafiero de Raho e se tali passaggi siano stati autorizzati e controllati.

Il Colonnello Rebechesu ha iniziato rispondendo all'ultima domanda. Ha spiegato che solo di recente è stata emanata una circolare che ha chiarito la questione dei controlli sui militari distaccati presso enti esterni: tali controlli spettano ora formalmente all'autorità ospitante. Ai tempi, però, la situazione era meno definita e ci si è rifatti ai protocolli interni, seguendo il modello delle sezioni di polizia giudiziaria.

Il Colonnello ha sottolineato che i Comandi della Guardia di finanza non erano tenuti a esercitare un controllo sul personale operante sotto la responsabilità della magistratura e che la nuova circolare ha precisato meglio la ripartizione delle competenze. Ha aggiunto che il suo ruolo ha previsto non solo la gestione diretta dei militari, ma anche il monitoraggio del contesto operativo per tutelare la sicurezza delle informazioni. Riguardo all'incontro tra ufficiali e il Procuratore Melillo, ha dichiarato di non esserne stato a conoscenza e di non poter commentare l'operato dei superiori.

A questo punto è intervenuto il senatore Scarpinato. Ha definito la situazione come un "triangolo delle Bermuda" istituzionale, cioè una zona franca sottratta a ogni controllo. Ha sottolineato come né la DNAA né la Guardia di finanza siano sembrate in grado di vigilare sull'operato di Striano: la prima perché la banca dati SIVA non era sotto il suo controllo diretto, la seconda perché Striano era formalmente distaccato presso la magistratura.

Il senatore Scarpinato ha espresso sgomento per l'assenza di un sistema d'allerta capace di segnalare accessi anomali – come quelli effettuati su familiari – ritenendo grave che non sia stato previsto un meccanismo così elementare. Ha chiesto infine se, con la nuova circolare, la DNAA disponga ora dell'accesso fisico alla banca dati SIVA, oppure se sia ancora costretta a rivolgersi alla Guardia di finanza.

Il Colonnello Rebechesu ha chiarito che la banca dati SIVA è accessibile solo attraverso il Comando generale della Guardia di finanza e che eventuali controlli verticali – cioè, verifiche specifiche degli accessi – possono avvenire solo su richiesta formale. Se vi è stato un sospetto concreto, l'autorità giudiziaria ha potuto avanzare richiesta documentata e ricevere i dati.

Ha aggiunto che, sebbene non esista un sistema d'allerta automatico per segnalare accessi su parenti o se stessi, la sua realizzazione è tecnicamente possibile, ma richiede interventi complessi. Ha smentito però che vi sia stato un "buco" nei controlli, sostenendo che il sistema è stato coerente con le competenze delle varie autorità.

Infine, ha confermato che un ufficiale ha potuto segnalare anomalie al Comando generale e ottenere i *log* degli accessi sospetti, anche su richiesta della magistratura, la quale ha avuto pieno diritto a ricevere i dati richiesti.

Il Presidente, a conclusione della fase pubblica, ha ringraziato per l'intervento e i lavori sono proseguiti in modalità segreta.

5.3 L'audizione dei vertici di SOGEI.

Al fine di approfondire e comprendere anche le strutture dei controlli sulle ulteriori banche dati consultate da Striano, la Commissione ha anche proceduto in data 19 febbraio 2025 all'esame dell'amministratore delegato di SOGEI, l'ingegnere Cristiano Cannarsa, e del presidente di SOGEI – vicedirettore dell'Agenzia delle entrate, dottor Paolo Savini.

Nel corso dell'audizione, Cannarsa ha riferito che SOGEI è dotata di una segreteria di sicurezza classificata NATO fino a livello segreto certificata dall'UCSE, l'Ufficio centrale di segretezza del DIS; dispone di un'interfaccia qualificata quotidiana con tutte le procure nazionali e riceve mediamente 5 mila richieste l'anno da tutte le procure per estrazione dati sulle banche dati delle quali la società è fornitore e sono ricevute o direttamente o, ad esempio, per il tramite dell'Agenzia delle entrate. A seguito di queste richieste si provvede a fornire ai soggetti delegati – Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato – le risposte inerenti alle domande che vengono poste a seguito della azione giudiziaria specifica.

SOGEI, ha specificato l'ing. Cannarsa, è un'infrastruttura critica nazionale, ai sensi della legge n. 115 del 2008 e un soggetto incluso nel perimetro di *cyber*-sicurezza nazionale. Tutto questo, era utile a comprendere che la società doveva provvedere ad adempimenti anche di sicurezza sui dati e sulle informazioni che derivano da questo tipo di inquadramento di SOGEI, la quale ha convenzioni con il DIS, con il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione di infrastrutture critiche, il CNAIPIC della Polizia postale. Questo, dunque, è il mondo in cui si muove SOGEI, che riguarda sia la protezione dei dati, in particolare protezione da attacchi di natura *cyber* che possono essere anche di tipo statuale, sia l'accesso ai servizi e alle banche dati attraverso delle applicazioni. Cannarsa ha specificato che, per quanto riguardava i casi che erano stati citati dal Presidente, in particolare, la società era stata proprio parte attiva, nel senso che ogni accesso ai dati è un accesso tracciato.

Quindi ogni accesso ha dei *log*: questa è la prima garanzia fondamentale. I *log* sono tutti conservati da SOGEI in banche dati che tracciano i *log* a livello storico e in tempo reale. Nei casi citati (e cioè relativamente alla vicenda di Striano), su richiesta dell'autorità giudiziaria, erano state fornite tutte le informazioni relative agli accessi alle applicazioni, in particolare, a SERPICO e a Siatel Punto Fisco. La cosa importante e fondamentale è che tutti gli accessi, che siano accessi fatti da dipendenti SOGEI, dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza, sono tutti tracciati. Le profilature degli accessi, però, sono definite dalle amministrazioni, e quindi la Guardia di finanza definisce le proprie, così come l'Agenzia delle entrate, e via dicendo, in funzione delle attività che devono svolgere i soggetti che accedono alle banche dati e in base alle convenzioni che sono state stipulate con l'Agenzia delle entrate. Cannarsa ha sottolineato come nessuno possa entrare “con il cappuccio” nelle banche dati: tutti entrano a volto scoperto, essendo identificabili. I dati delle tracciate non sono pubblici, ma possono essere esposti nel caso di attività di indagine giudiziaria e quindi su ordine del magistrato, e questo per inquadrare anche il tema degli accessi, della tracciatura e della disponibilità di questi *log*.

Esistono anche dei sistemi di monitoraggio, in particolare *Vermont*, *Vitruvio* e *Monade*, che servono a monitorare sia il censimento dei soggetti abilitati sia il numero di accessi. Sono poi stati introdotti, anche a seguito delle evidenze di queste vicende, dei sistemi di natura biometrica. I *log* sono tutti tracciati per giorno, ora, minuto e secondo. Ogni accesso lascia una traccia e dunque l'impronta di chi lo ha fatto.

Dopo tale ampia premessa, sia il Presidente che gli altri componenti della Commissione hanno posto domande più specifiche agli auditi, rispetto alle quali, però, le risposte sono state del tutto insoddisfacenti: in sostanza, SOGEI confermava i timori manifestati dai vari commissari

nel corso dell'audizione, relativi alla sostanziale assenza di qualsiasi forma di controllo *ex ante* sugli accessi non solo di Striano, ma di tutti i militari della Guardia di finanza autorizzati all'accesso sui sistemi da loro forniti.

5.4 La vulnerabilità dei sistemi.

Tutto ciò premesso, la Commissione deve osservare come l'impostazione dei controlli sugli accessi alle banche dati, i relativi sistemi di *alert* – sostanzialmente inesistenti – ed in generale la struttura della vigilanza sulle attività di Striano, così come ricostruita in base agli atti di inchiesta appena esposti, si sia rivelata del tutto inidonea a prevenire *ex ante* ciò che, invece, si è poi verificato.

I controlli, invero, erano strutturati in modo tale che la possibilità di sottrarsi ad ogni verifica in relazione alla congruità rispetto alle attività da svolgere fosse, per Striano, non l'eccezione, ma la regola: non vi è stata alcuna falla nei controlli, ma erano i sistemi di controllo ad essere fallaci di per sé. In concreto, la collocazione di Striano presso l'autorità giudiziaria lo aveva sottratto ai controlli della sua linea gerarchica, non legittimata a effettuare verifiche sugli accessi in ragione della riservatezza dell'attività giudiziaria ma, specularmente, la DNAA non era nella possibilità di effettuare controlli sugli accessi alle banche dati non essendo titolare dei dati ivi contenuti e dovendo, al riguardo, rivolgersi ad altri, e cioè al Comando Generale della Guardia di finanza per gli accessi a SIVA2, a SOGEI per gli accessi a SERPICO e così via.

Inoltre, la sostanziale assenza di ogni tipo di *alert* su tutti i sistemi resi disponibili a Striano – con la sola eccezione dello SDI, rispetto al quale però, in tutta evidenza, il sistema di allerta ha certamente fallito il suo obiettivo, posto che Striano risulta non essere stato mai controllato nonostante fossero scattati, nel tempo, diversi segnali di allarme puntualmente segnalati al supervisore delle sue attività – ha reso detti sistemi vulnerabili ad ogni tipo di accesso illecito non solo del militare della Guardia di finanza oggi indagato, ma potenzialmente da parte di una platea indefinita e certamente numerosa di soggetti con intenti malevoli, rendendo l'attività di “dossieraggio” realizzabile con una sconcertante facilità.

A ciò si aggiunga che la posizione di Striano, come già osservato, si distingueva anche per una caratteristica che rendeva unica la sua azione: la possibilità di accedere al sistema SIDDA/SIDNA, e cioè a quella banca dati nazionale presso la quale confluiscono tutte le informazioni inerenti alle indagini preliminari e i procedimenti sia pendenti che definiti di tutte le procure distrettuali antimafia. Il sistema, che in concreto si presenta come un *network* al

quale partecipano la DNAA e le 26 procure distrettuali, costituisce uno strumento insostituibile per la conoscenza panottica delle dinamiche criminali, tanto da essere stato preso a modello in sede internazionale riscuotendo un unanime apprezzamento. La delicatezza dell'operato di un analista, con a disposizione una simile potenza di fuoco informativa, avrebbe dovuto portare alla soddisfazione della primaria necessità di assicurare la scelta di un investigatore assolutamente leale e non, come invece accaduto, di un soggetto particolarmente spregiudicato. Al contrario, per quanto detto nel paragrafo precedente, sembrerebbe che Striano sia stato collocato nella posizione di Comandante in s.v. della sezione DNAA proprio per poter utilizzare liberamente quella “*carta bianca*” che gli era stata affidata al momento della sua assegnazione a tale incarico, “*obbedendo*” a chi gliela aveva conferita, ma certamente al di fuori dello spirito di servizio verso la autorità giudiziaria.

Dunque, al di là delle responsabilità penali di Striano, oggetto di accertamento da parte della autorità giudiziaria, la Commissione, alla luce di tutto quanto sinora esposto, non può sottrarsi all'obbligo di evidenziare come la scelta del soggetto da destinare al Comando della Sezione DNAA del NSPV rappresentava un momento decisionale eccezionalmente importante, trattandosi di figura che avrebbe dovuto assicurare, da un lato, un contributo essenziale per l'arricchimento di ogni notizia utile allo sviluppo e alla prosecuzione delle attività delle procure e, dall'altro lato, una assoluta “fedeltà” all'incarico assegnatogli: la scelta di Striano, al contrario, sembrerebbe essere stata determinata da esigenze diametralmente opposte, e cioè di assicurare la disponibilità di un patrimonio informativo pressoché illimitato a soggetti esterni al suo ufficio.

Ed infatti, alla luce degli enormi quantitativi di dati esfiltrati dalla banca dati SIDDA/SIDNA (uniche esfiltrazioni quantificate con precisione), pari a 648,86 *gigabyte*, nonché delle modalità concrete di esfiltrazione, pari in alcuni casi a migliaia di *file* dei quali è stato effettuato il *download* in un solo giorno, appare evidente che la sottrazione dei medesimi non potesse essere finalizzata all'utilizzo da parte di un singolo soggetto, nemmeno in forma di “accantonamento”, ma fosse viceversa destinata ad un riversamento in altri “contenitori”, e dunque, in definitiva, all'alimentazione di altre banche dati parallele e illecite, a disposizione, verosimilmente, di una pluralità di soggetti dediti ad attività di c.d. dossieraggio. Sta di fatto, che nel procedimento penale in corso non risulta essersi proceduto a una quantificazione effettiva del “peso” dei dati complessivamente oggetto di *download* da parte di Striano, con la sola eccezione delle attività di ricerca, misurazione e comparazione effettuate in autonomia dalla DNAA, comunicate con plurime note a firma del PNAA dott. Melillo sia alla

Commissione che alla procura perugina, e da ultimo riassunte nella nota del 24 marzo 2025 della quale si è detto in precedenza.

È pur vero che nell'annotazione di polizia giudiziaria n. prot. 97337 del 23 luglio 2025, su precisa delega della procura di Roma, la polizia giudiziaria ha proceduto ad una dettagliata verifica degli accessi illeciti di Striano alle varie banche dati a sua disposizione, così come esposto nel paragrafo 5.1. Però detta verifica è stata funzionale unicamente alla verifica di quali potessero essere, in una ottica procedimentale investigativa, gli accessi oggetto di contestazione agli indagati e senza dunque approfondire l'indagine per verificare se dietro detti accessi vi fosse una qualche chiave di lettura e analisi che potesse fornire indicazione sulla logica di esfiltrazione dei dati; ciò che avrebbe potuto fornire elementi indicativi sui possibili ispiratori delle attività illecite e anche sulla destinazione finale dei dati stessi.

Ad oggi, dunque, a distanza di oltre tre anni dalle prime denunce del Ministro Crosetto, non risulta essere stato mai effettuato un complessivo studio comparativo della massa di dati esfiltrata da Striano e nemmeno del relativo volume complessivo. In sostanza, l'assenza di indagini sul punto, unita al mancato accertamento della eventuale esistenza di spazi di *cloud storage* da parte del militare, rende oggi certamente molto difficile ogni indagine relativa ai mandanti delle attività di esfiltrazione e degli accessi illeciti; attività che avrebbe potuto invece essere guidata laddove si fosse effettuato uno studio sulla tipologia dei dati complessivamente esfiltrati, cercando ad esempio (similmente a quanto avvenuto per il SIDDA/SIDNA) di verificare se vi fossero dei criteri ricorrenti di ricerca ed esfiltrazione (per area geografica, per categoria di soggetti, per associazione criminale, per data dei fatti) tali da consentire la ricostruzione delle ragioni della esfiltrazioni, o anche, in assenza di chiavi di ricerca ricostruibili a posteriori, confermare la semplice esfiltrazione massiva di dati indistinti al fine di alimentare banche dati parallele e illegali.

6. Gli accessi illeciti in concorso con i giornalisti.

Appare necessario, a conclusione della relazione, dedicare un *focus* ai rapporti tra Striano e i giornalisti della stampa nazionale.

Solo per dare un'idea della dimensione della vicenda, deve dirsi che i fatti di reato contestati in concorso con Giovanni Tizian, di cui al solo capo 3), tabella a) e b) dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 27 ottobre 2025, sommano complessivamente a 75 diversi episodi illeciti per la tabella a), dei quali 35 e 26 rispettivamente nel 2021 e 2022 (pari a diverse centinaia di documenti scaricati), e 57 per la tabella b). Non appare superfluo rilevare che, per quanto concerne gli episodi di cui alla tabella b), dei 57 articoli di stampa oggetto di contestazione, 27 riguardano direttamente o indirettamente il partito politico della Lega.

Nel successivo capo 9), relativamente agli illeciti contestati in concorso a Striano, Tizian e Vergine, i 33 accessi illeciti oggetto di contestazione erano anch'essi finalizzati alla redazione di articoli di stampa o comunque pubblicazioni relative alla Lega.

Con specifico riferimento ai rapporti con Giovanni Tizian, deve essere evidenziata l'impostazione accusatoria della procura di Roma che – nella declinazione dei diversi capi di imputazione a carico dei giornalisti coinvolti nella vicenda in esame nell'avviso *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale – nei confronti del medesimo ha contestato a titolo di concorso con Striano i plurimi episodi di delitto *ex* articolo 615-*ter* del codice penale, nelle ipotesi aggravate, perimetrando la condotta del giornalista per aver agito «*col ruolo di istigatore e giornalista interessato a ricevere e divulgare le informazioni*».

Invero, dalle informative di polizia giudiziaria acquisite dalla Commissione, ed in particolare dalla nota n. 80221/2023/I/2° della Guardia di finanza del 21 giugno 2023 e nella nota n. 97337 del 23 luglio 2025, si evince che l'analisi della casella di posta elettronica in uso a Striano e del telefono cellulare del medesimo ha disvelato l'esistenza di un consolidato rapporto di collaborazione iniziato almeno a partire dal 2012. Non potrà certo sfuggire che le condotte oggi cristallizzate nei capi di imputazione di cui all'avviso *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale sono temporalmente collocate, come data di commissione del reato, in epoca successiva al 2018 – posto che eventuali fatti di reato più risalenti sarebbero comunque oggi estinti per intervenuta prescrizione – ma fanno comunque riferimento ad una «*stabile collaborazione consolidatasi quantomeno dal 2012*», ascrivendo a Tizian il detto ruolo di istigatore degli accessi illeciti.

In particolare, diversi scambi di *email* tra il 2012 e il 2014 (17 *email*) evidenziano non solo la trasmissione di molteplici *file* oggetto di estrazione abusiva, ma anche le puntuali e antecedenti

specifiche richieste/sollecitazioni di Tizian delle informazioni, che pertanto non si limita a essere il mero destinatario dei dati illecitamente carpiri, bensì l'ispiratore delle consequenziali condotte di reato: in plurime occasioni, risulta l'attivazione di Tizian nel richiedere i dati dei quali aveva bisogno per collazionare i suoi articoli, indicando nel dettaglio quali fossero i nomi dei soggetti interessati o comunque i dati da ricercare, specificando anche quale sarebbe stato l'utilizzo successivo che ne avrebbe fatto. Circa le modalità di scambio dei dati, è stato accertato che in alcuni casi Striano e Tizian si erano accordati per incontrarsi di persona per la consegna delle informazioni tramite dispositivi informativi come chiavette USB e *personal computer*. Tizian inoltre aveva fornito a Striano le sue credenziali per l'accesso a caselle di posta elettronica nella sua disponibilità affinché Striano potesse caricare direttamente i *files* richiesti, almeno a partire dal 2016.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in riferimento alla posizione di Aniello Trocchia, relativamente al quale il rapporto di conoscenza e cooperazione con Striano è stato accertato a partire dal 2017 con simili richieste via *e-mail* di trasmissione di specifici atti e documenti.

Parimenti, dagli atti emergono chiari elementi indicativi di uno strettissimo legame di cooperazione tra Striano e Stefano Vergine. Innanzitutto, deve rilevarsi come 5 dei 27 articoli sulla Lega dei quali si è detto, ed in particolare quelli tra aprile 2019 e maggio 2020, sono stati scritti a firma congiunta con Tizian. Inoltre, la più volte citata memoria sui rapporti tra i fratelli Mangione e il Ministro Crosetto prodotta da Striano nel corso dell'interrogatorio innanzi alla procura di Roma, riporta l'indicazione del *creator* come Stefano Vergine. Tramite gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, infatti, è stato accertato che il *file* è stato creato in data 15 gennaio 2023 da Stefano Vergine con il contributo di Giovanni Tizian²⁸: i due giornalisti hanno elaborato un *file* nel quale facevano emergere il possibile collegamento tra Mangione, socio del Ministro Crosetto, e la criminalità organizzata, finalizzato dunque a giustificare *ex post* l'effettuazione di visure a carico del Ministro Crosetto. In buona sostanza, il famoso *file* contenente la memoria difensiva depositata da Striano a margine dell'interrogatorio innanzi alla procura di Roma del 1° marzo 2023, avente ad oggetto le attività pre-investigative sui fratelli Mangione, è stato redatto da Stefano Vergine e Giovanni Tizian proprio al fine di dare una veste di liceità all'attività invece illecita per la quale oggi si procede in sede penale, facendo emergere un possibile collegamento tra i fratelli Mangione, soci d'affari del Ministro, e la criminalità organizzata. Più nello specifico, mentre Striano è

²⁸ Annotazione del 23 luglio 2025.

certamente responsabile degli accessi su SERPICO, delle visure camerali sulle persone giuridiche riconducibili al Ministro e sul Ministro stesso (tutte del settembre-ottobre 2022), nonché del successivo invio delle informazioni estratte ai giornalisti autori degli articoli su Crosetto, le visure camerali sui fratelli Mangione sono di molto successive e precisamente del febbraio 2023, non sono mai state effettuate da Striano e sono state invece effettuate da una utenza riconducibile all'editoriale *L'Espresso*. Sono stati dunque i due giornalisti a “vestire” le visure su Crosetto collegandole a quelle con i fratelli Mangione e non Striano, che fino al febbraio 2023 non ne era nemmeno a conoscenza: Vergine e Tizian si sono attivati per assicurare protezione alla loro fonte, cercando di elaborare una giustificazione per quegli accessi illegittimi che hanno consentito la redazione degli articoli oggetto di denuncia da parte di Guido Crosetto e per i quali ha avuto inizio il procedimento penale oggi pendente presso la procura di Roma.

Ciò che ne risulta assume quindi le connotazioni di un vero e proprio sistema, collaudato e perfettamente funzionante, che ha consentito per un lunghissimo periodo di tempo, pari ad oltre 10 anni nel caso di Tizian, di trafugare illecitamente migliaia di informazioni destinate a costituire il fondamento di una attività giornalistica di alcuni e specifici soggetti, mediante le condotte dettagliatamente descritte nei capi di imputazione di cui all'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale del 27 ottobre 2025.

Con particolare riferimento agli articoli di stampa pubblicati sul quotidiano *Il Domani*, così come si è già avuto modo di osservare nel paragrafo 4.5 e in apertura del presente paragrafo, le indagini tese a verificare l'eventuale presenza di ulteriori articoli, oltre a quelli relativi alla “vicenda Crosetto”, pubblicati dal suddetto editoriale e da *L'Espresso* a firma esclusiva di Tizian, ovvero congiunta con Stefano Vergine o con Emiliano Fittipaldi o altri ancora (Faietta e Faggionato), nonché del solo Fittipaldi, hanno fatto emergere un considerevole numero di articoli contenenti informazioni tratte da s.o.s., tutte consultate da Striano in epoca precedente alla pubblicazione.

Con riguardo ai rapporti tra i giornalisti e Striano, giova riportare per esteso quanto osservato dalla procura di Perugia nella richiesta di applicazione di misura cautelare del 29 maggio 2024: *«Le investigazioni delegate su Striano, hanno poi portato i militari a verificare l'eventuale presenza di ulteriori articoli pubblicati dall'editoriale “Il Domani” e “L'Espresso”, a firma esclusiva di Tizian ovvero congiunta con altri giornalisti, nonché del solo Fittipaldi, riportanti il contenuto di segnalazioni di operazioni sospette. Quindi, una volta censiti gli articoli, si è provveduto ad individuare le segnalazioni di operazioni sospette confluite nel contenuto degli*

stessi ed a verificare e le medesime fossero state o meno consultate da Striano in epoca antecedente alla pubblicazione degli articoli stessi. L'esito dei predetti approfondimenti, ..., ha fatto emergere 57 articoli di stampa contenenti informazioni tratte da segnalazioni di operazioni sospette, tutte consultate dal medesimo Striano in date precedenti alla pubblicazione dell'articolo rilevato. In particolare, si è riscontrato che Tizian ha pubblicato una serie di articoli contenenti dati, riportati in particolare in s.o.s. (quindi consultate tramite il portale SIVA) che erano state consultate da Striano in data antecedente la pubblicazione dell'articolo. La selezione è stata effettuata individuando l'articolo e la data di pubblicazione dello stesso da un lato e, dall'altro, se la tipologia di s.o.s. contenente l'informazione riportata dall'articolo potesse essere di interesse DNA (perché legata a specifici contesti di criminalità organizzata), e se Striano si fosse occupato di quel contesto (alla luce della griglia complessiva delle attività svolte presso la DNA, allo stesso richiesta da Melillo). Orbene, questa selezione, come detto, consente di rilevare ancora una volta come Striano abbia fatto un uso spregiudicato ed al di fuori degli schemi istituzionali delle delicate banche dati alle quali poteva accedere in ragione del ruolo ricoperto. Emerge, infatti, un dato inquietante, ovvero la ricorrenza di articoli di giornale concernenti partiti politici o personaggi politici, e cui informazioni sarebbero state acquisite da Striano illecitamente. E così, ad esempio, sono stati individuati una serie di articoli di stampa, a firma ora del solo Tizian ora di Tizian e Vergine ovvero di Tizian e Fittipaldi, concernenti movimentazioni di denaro del partito LEGA NORD i cui dati, effettuando un raffronto tra l'informazione pubblicata quella estraibile dalla banca dati prima consultata, rendono evidente come la fonte non possa essere di altri, se non Striano" "In sostanza, dunque, Striano avrebbe approfondito alcune contesti (qual quello afferente ai flussi finanziari anomali riconducibili al partito LEGA NORD) per poi girare le informazioni ai giornalisti. Lo stesso metodo di ricerca è stato effettuato con riferimento a numerosi altri articoli, riguardanti il contesto Lega Nord ma anche altri ambiti».

«ed oltre agli articoli su Renzi, lo stesso metodo ha consentito di evidenziare altri articoli relativi, tra gli altri, a Berlusconi Silvio o, ancora, Occhiuto Roberto (dell'articolo stampa pubblicato in data 23/9/2021, intitolato "I bonifici sospetti al futuro presidente della Calabria Occhiuto", a firma di Giovanni Tizian) o Brugnaro Luigi, sindaco di Venezia ("L'antiriciclaggio indaga sui finanziamenti sospetti al sindaco di Venezia", a firma di Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian). In definitiva, dunque, tramite tale attività di analisi ed approfondimento, è stato possibile comprendere come gli accessi relativi alla vicenda Crosetto, non siano altro che una parte infinitesimale dell'uso abusivo del ruolo da parte di Striano, il quale avrebbe effettuato migliaia di accessi abusivi trasmettendo poi molti dei dati

acquisiti ai giornalisti e, in particolar modo, a Giovanni Tizian. Non è un caso allora che Tizian e Vergine abbiano poi supportato Striano nella redazione di una memoria difensiva in cui vengano fatti emergere, ex post, i rapporti tra Crosetto ed i Mangione, per cercare di giustificare gli accessi ed evitare che venisse in realtà scoperto quello che era il reale e consolidato rapporto di collaborazione e scambio di informazioni, assai più grave e risalente nel tempo».

E se così è, deve ricordarsi che dei 57 articoli di stampa contenenti informazioni provenienti da s.o.s. consultate da Striano e poi pubblicate sul quotidiano *Il Domani*, ben 27, editi soprattutto nell'arco temporale compreso tra il 2019 e il 2021 e cioè durante il periodo nel quale la Lega era partito di governo, riguardano direttamente o indirettamente detto partito, mentre un'altra ventina attengono a soggetti riconducibili ai partiti di centro destra – tra i quali Silvio Berlusconi e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Non fosse altro che per l'evidenza del dato numerico, non è in alcun modo revocabile in dubbio l'unidirezionalità dell'azione congiunta dei giornalisti e di Striano verso un ben preciso bersaglio politico, e cioè il centro destra e la Lega in particolare; azione sistematicamente diretta a colpire soggetti politici appartenenti a partiti collocati in una area ben diversa da quella degli editori delle testate ove sono stati pubblicati gli articoli. Non sfuggirà, peraltro, che anche le tempistiche di pubblicazione degli articoli sono legate a momenti precisi della vita politica italiana: gli articoli che riguardavano la Lega sono concentrati soprattutto nel periodo in cui detto partito era al governo in coalizione con il Movimento 5 Stelle, mentre quelli contro Guido Crosetto sono stati pubblicati immediatamente a ridosso alla sua assunzione dell'incarico di Ministro, tanto da far ritenere che a mezzo degli articoli e dei testi pubblicati si sia cercato di influenzare la costituzione del Governo nel 2022.

Interpretando in una prospettiva più ampia, che ricomprenda anche gli articoli contro il partito della Lega e considerando nel contesto generale sinora narrato le condotte testé descritte, non appare irragionevole affermare che i giornalisti oggi imputati, sfruttando e partecipando alle attività illecite di Striano, abbiano cercato di influenzare il corso della storia politica italiana. In alcun modo condivisibile, dunque, appare il contenuto delle dichiarazioni rese dal dott. Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano *Il Domani*, nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione del 22 aprile 2024.

Nel corso di tale audizione, il Presidente ha aperto i lavori con una premessa metodologica necessaria, chiarendo che l'iniziativa di aprire un filone di inchiesta sul c.d. "dossieraggio" non è nata da una volontà politica autonoma dell'organo parlamentare, ma è stata la diretta conseguenza delle audizioni del Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, e del

procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone. Il Presidente ha ricordato come il dottor Melillo avesse esplicitamente richiesto l'attenzione della Commissione, segnalando la gravità di un fenomeno che vedeva informazioni sensibili e riservate, teoricamente protette da segreto, fluire copiosamente verso organi di stampa specifici.

Dopo aver registrato la rinuncia di Fittipaldi ad un intervento introduttivo spontaneo, il Presidente ha avviato il confronto entrando subito nel cuore della questione più spinosa: la deontologia professionale di fronte a notizie di provenienza illecita. Il Presidente ha articolato una domanda complessa e strutturata, che non mirava solo a chiarire i fatti, ma a sondare la consapevolezza etica della direzione del giornale. Ha chiesto a Fittipaldi se, all'interno della redazione de *Il Domani*, si fosse mai aperto un dibattito o una riflessione critica in merito alla pubblicazione sistematica di notizie derivanti da atti giudiziari segreti o da accessi abusivi alle banche dati statali, come quelle relative alle s.o.s. La domanda conteneva un sottotesto preciso: il Presidente ha voluto sapere se l'editore o la direzione avessero mai posto un freno o richiesto una verifica sulle modalità di approvvigionamento delle notizie, considerando che l'indagine di Perugia ipotizzava un vero e proprio "mercato" o comunque un flusso costante e non casuale di informazioni riservate. L'onorevole Colosimo ha insistito sul concetto di responsabilità organizzativa, chiedendo se fosse stato valutato il peso di beneficiare di un reato commesso da pubblici ufficiali infedeli.

Emiliano Fittipaldi, dopo essersi dichiarato sorpreso della domanda poiché le indagini di Perugia erano ancora in corso e le accuse tutte da dimostrare, ha risposto a questa prima sollecitazione con un approccio duplice: da un lato, ha fornito precisazioni tecniche sulla sua posizione, dall'altro lato, ha lanciato un manifesto ideologico sul ruolo del giornalismo d'inchiesta. Ha esordito evidenziando una discrasia temporale fondamentale per la sua difesa personale. Ha fatto notare alla Commissione che l'arco temporale oggetto dell'indagine della procura di Perugia, che va dal 2018 al 2022, copre un periodo in cui il quotidiano *Il Domani* per lunghi tratti non era ancora stato fondato (la prima pubblicazione risale al settembre 2020) o, successivamente, durante il quale lui non rivestiva la carica di direttore responsabile, bensì quella di vicedirettore, senza poteri decisionali sulla linea editoriale complessiva o sull'organizzazione del lavoro altrui. Ha precisato di aver assunto la direzione solo nell'aprile del 2023, suggerendo quindi che eventuali responsabilità organizzative o di controllo non potevano essergli imputate retroattivamente.

Tuttavia, superata la premessa difensiva, il dott. Fittipaldi ha affrontato il tema dell'utilizzo delle notizie illecite, offrendo una risposta che ha costituito il nucleo centrale dell'audizione. Ha affermato con vigore che il compito primario, se non unico, del giornalismo è quello di

pubblicare notizie vere e di interesse pubblico, indipendentemente dalla natura della fonte o dalle modalità con cui la fonte stessa ha ottenuto le informazioni. Ha argomentato che il giornalista non è un pubblico ufficiale tenuto a denunciare un reato, ma un "cane da guardia" della democrazia il cui dovere è svelare ciò che il potere — sia esso politico, economico o criminale — intende tenere nascosto. Secondo la visione esposta da Fittipaldi, se un giornalista riceve un documento riservato, come una segnalazione antiriciclaggio o un verbale secretato, il suo unico obbligo deontologico è verificarne l'autenticità e la rilevanza pubblica.

Il direttore si è soffermato a lungo su questo passaggio logico, spiegando che limitare la pubblicazione di notizie vere solo perché la fonte ha commesso un illecito nel reperirle significherebbe, di fatto, impedire al giornalismo di esistere. Ha sostenuto che la storia del giornalismo mondiale, dal *Watergate* in poi, si fonda sulla violazione di segreti e sulla collaborazione con fonti che, per svelare verità scomode, spesso violano regolamenti o leggi interne. Ha ribadito che l'etica del giornalista risiede nella verità del fatto raccontato e nel garantire il diritto di replica alla persona coinvolta, non nel giudicare la condotta della fonte. Fittipaldi ha respinto l'idea che la redazione dovesse porsi il problema della provenienza illecita delle s.o.s., sostenendo che, se un documento dimostra un conflitto di interessi o un problema patrimoniale di un politico, è diritto dei cittadini esserne informati.

Nel corso dell'audizione, il dibattito si è acceso quando il Presidente e altri componenti della Commissione hanno toccato il tema del rapporto con la presunta "talpa", il luogotenente della Guardia di finanza Pasquale Striano. La domanda sottesa riguardava la natura di questo rapporto: si trattava di una ricezione passiva di notizie o di una richiesta attiva da parte dei giornalisti? Fittipaldi ha difeso i suoi colleghi sostenendo che il loro lavoro è sempre stato quello di cercare notizie, non di istigare reati. Ha sottolineato la differenza sostanziale tra un giornalista che chiede a una fonte di verificare una notizia specifica e un giornalista che commissiona un accesso abusivo. Ha affermato che i suoi cronisti hanno agito nel pieno rispetto del diritto di cronaca, cercando riscontri a piste investigative.

Un punto su cui Fittipaldi ha mostrato particolare veemenza è stato l'uso del termine "dossieraggio". Ha contestato radicalmente questa definizione, che a suo avviso è stata utilizzata strumentalmente per delegittimare il lavoro del suo giornale. Ha spiegato alla Commissione che il dossieraggio implica la raccolta segreta di informazioni per fini ricattatori, per esercitare pressioni indebite o per distruggere la reputazione di un avversario senza che le informazioni vengano necessariamente rese pubbliche. Al contrario, ha evidenziato Fittipaldi, *Il Domani* ha sempre pubblicato tutto ciò che ha trovato, trasformando i documenti in articoli firmati e sottoposti al giudizio dei lettori. Ha rivendicato la trasparenza del processo: le notizie

non sono state usate per minacciare nessuno nelle stanze chiuse, ma sono state stampate in prima pagina. Ha definito "surreale" l'accusa di aver fatto dossieraggio contro il Ministro Crosetto o altri esponenti politici, sostenendo di aver semplicemente fatto il proprio lavoro di cronista raccontando i presunti conflitti di interessi dei potenti di turno.

Il Presidente ha poi incalzato il direttore sulla questione della "massività" dei dati esfiltrati, chiedendo se la quantità industriale di informazioni riservate giunte in redazione non avesse destato sospetti o preoccupazioni. Fittipaldi ha risposto indirettamente, focalizzandosi sulla qualità delle notizie invece che sulla quantità. Ha fatto notare che molte delle inchieste pubblicate da *Il Domani* e citate da Perugia non avevano nulla a che fare con Striano o con la DNAA, suggerendo che il giornale ha molteplici fonti e che ridurre tutto il lavoro investigativo a un unico canale illecito è una semplificazione errata. Ha citato esempi di articoli basati su visure camerali pubbliche o su altre tipologie di documenti, per dimostrare che il metodo di lavoro della redazione è vario e complesso.

Un altro passaggio significativo ha riguardato la presunta conoscenza personale dei protagonisti dell'inchiesta giudiziaria. Fittipaldi ha dichiarato di non aver mai conosciuto, incontrato o parlato né con Pasquale Striano né con Antonio Laudati. Ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di complicità personale o di accordi sottobanco tra la direzione del giornale e i funzionari infedeli dello Stato. Ha descritto la redazione come un luogo dove le notizie arrivano e vengono verificate, proteggendo sempre l'identità delle fonti, principio sacro per ogni giornalista. A tal proposito, ha ribadito che non avrebbe mai rivelato le fonti dei suoi cronisti, nemmeno sotto tortura, appellandosi al segreto professionale come baluardo della libertà di stampa.

Verso la conclusione dell'audizione, la discussione è tornata sul ruolo dell'editore, l'ingegner De Benedetti. Alla domanda se l'editore avesse mai influenzato la linea o chiesto spiegazioni sull'origine delle notizie, Fittipaldi ha risposto negando qualsiasi ingerenza. Ha descritto un rapporto di totale autonomia, dove l'editore non entra nel merito delle scelte investigative quotidiane e non ha mai chiesto di fermare un'inchiesta o di cambiare metodo di lavoro. Ha difeso l'indipendenza del suo giornale, sostenendo che le inchieste hanno colpito esponenti di tutti gli schieramenti politici, dimostrando così l'assenza di un disegno politico preconstituito o di un mandato "killer" affidato dall'editore.

Infine, Fittipaldi ha voluto chiudere il suo intervento sottolineando un aspetto procedurale che ha ritenuto grave: il fatto che la redazione de *Il Domani* non avesse ricevuto alcuna notifica ufficiale dalla procura di Perugia fino al momento in cui le notizie sono apparse sugli altri giornali. Ha lamentato una sorta di processo mediatico in cui il suo giornale è stato dipinto

come una centrale di spionaggio illegale ancor prima che i giornalisti potessero difendersi nelle sedi opportune. Ha ricordato che l'invito a comparire citato dalla stampa era rivolto a Striano e non a loro e che i giornalisti hanno appreso di essere indagati solo attraverso le fughe di notizie, paradossalmente diventando vittime di quello stesso meccanismo di *leak* giudiziario che spesso viene contestato alla stampa. Ha concluso ribadendo la fiducia nel lavoro dei suoi colleghi e la convinzione che, alla fine, il diritto di cronaca e l'interesse pubblico prevarranno sulle accuse di accesso abusivo, poiché il fine ultimo del loro lavoro è sempre stato la conoscenza dei fatti da parte dei cittadini.

Le affermazioni del dott. Fittipaldi appaiono quantomeno allarmanti.

Invero, l'attività del giornalismo d'inchiesta è stata oggetto, anche in epoca recente, di plurime pronunce della Corte di cassazione civile che, nell'ordinanza n. 305222 del 3 novembre 2022, apertamente tutelando l'operato dei giornalisti e annullando con rinvio una sentenza di merito che aveva condannato gli imputati per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ha specificato che tale attività si differenzia dal giornalismo ordinario perché *«il giornalista non si limita alla divulgazione della notizia, come nel giornalismo ordinario di informazione, ma provvede egli stesso alla raccolta autonoma e diretta della notizia, attraverso, indagini e inchieste svolte in prima persona, anche con l'ausilio o l'utilizzo di fonti esterne, commentandola ed elaborandola, per poi trasmetterla, mediante i comuni mezzi di comunicazione, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico»*.

Non si intende dubitare, in questa sede, del fatto che la condotta del giornalista possa essere considerata legittima laddove la notizia non sia solamente ricevuta passivamente dalla fonte, ma anche se ricercata attivamente attraverso una attività di contatto con la fonte stessa, al fine di informare l'opinione pubblica nel modo più corretto ed ampio possibile. Nel giornalismo di inchiesta l'attività di informazione, come detto, è connotata da ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva della notizia da parte del professionista. E però, non è revocabile in dubbio che il giornalista, nell'attingerla, deve pur sempre ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, quelli previsti dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69 (istitutiva dell'Ordine dei giornalisti) e nella Carta dei doveri del giornalista dell'8 luglio 1993. E dunque, se al giornalismo di inchiesta deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale e una peculiare soglia di verifica di attendibilità delle fonti, devono però pur sempre applicarsi anche le ordinarie regole previste dall'ordinamento penale in materia di operatività delle scriminanti. Il diritto di cronaca di cui all'articolo 51 del codice penale incontra limiti precisi nel complesso delle norme poste a tutela di altri diritti

costituzionalmente garantiti. La giurisprudenza, così come la dottrina, seppur raramente, ha affrontato casi in cui il diritto di cronaca è stato invocato quale scriminante per reati diversi da quelli costituenti una offesa all'onore e al decoro della persona. La scriminante del diritto di cronaca, infatti, anche in relazione al giornalismo di inchiesta, è stata correlata sempre al reato di diffamazione, quale elemento speculare e di bilanciamento rispetto alla condotta di libero esercizio del diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione. Nel caso *de quo*, invece, le rilevate condotte che integrano il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, si pongono in rapporto non speculare, bensì strumentale all'esercizio del diritto di cronaca: gli accessi illeciti non rappresentano affatto l'espressione del diritto di informazione, perché la violazione della norma penale invece ne costituisce lo strumento, condotta dunque non scriminata poiché non controbalanciata dall'esercizio di un diritto. Il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale commesso da Striano e dai giornalisti in concorso, in sostanza, si pone come reato strumentale, prodromico e preliminare all'acquisizione della notizia di interesse pubblico: il diritto all'informazione può al più essere considerato il movente dell'*actio criminis*, ma non la realizzazione del diritto stesso. In sintesi, il diritto di cronaca può costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia e non per quelli compiuti al fine di procacciarsi la notizia. A diversamente ragionare, qualsiasi condotta, anche costituente un grave reato, potrebbe reclamare la garanzia di cui all'articolo 21 della Costituzione se venisse compiuta allo scopo di esercitare il diritto di cronaca.

Tale impostazione, peraltro, trova precisi precedenti anche storici, allorché nel 2010 un militare della Guardia di finanza fu arrestato perché, in concorso con un noto giornalista, si era reso responsabile di una serie di accessi abusivi agli archivi informatici in uso alla Guardia di finanza, ed in particolare a SERPICO dell'Agenzia delle entrate. Il procedimento penale si è poi concluso con il patteggiamento della pena da parte degli imputati. Per inciso, va evidenziato come all'epoca fu il Comandante Provinciale delle Fiamme gialle di Pavia ad accorgersi del numero spropositato di accessi alle banche dati da parte di una sola persona, ciò che evidenzia, *a contrariis*, che nel caso che qui occupa nessuno si è mai dedicato al controllo degli accessi ancor più spropositati di Striano.

Il dott. Fittipaldi, dunque, pur direttore responsabile di un quotidiano a tiratura nazionale, accettando ed anzi sostenendo la logica del "qualunque mezzo va bene", sembra ignorare i principi del bilanciamento tra il diritto di libera manifestazione del pensiero, nella sua manifestazione del diritto di cronaca, e gli altri diritti potenzialmente confliggenti. Egli sembra ignorare che il diritto all'informazione non possa essere invocato per giustificare forme illecite di compressione di diversi diritti se la condotta assunta come illecita sia stata commessa per

carpire informazioni alla fonte. Pensare che la ricerca delle notizie possa spingersi sino al sacrificio di qualsiasi altro diritto, anche costituzionalmente tutelato, significa porre il giornalismo in un limbo etico e supporre in capo ai giornalisti un potere inquisitorio persino superiore a quello del quale la pubblica autorità è dotata nel caso di commissione di reati.

L'irrealtà e inaccettabilità di questa visione, da un lato, rappresentano la riprova dell'infondatezza della tesi sostenuta dal dott. Fittipaldi e, dall'altro lato, pongono bene in evidenza come il caso di Striano non sia una mera vicenda giudiziaria. Si tratta invero di un caso che pone al centro del dibattito un interrogativo cruciale: che cosa diventa il giornalismo quando accetta come normale l'avvalersi di un ufficiale infedele pur di ottenere notizie riservate da pubblicare?

A fronte di quanto emerso, dunque, appare indispensabile avviare una riflessione non solo sui comportamenti di Striano, ma anche, e soprattutto, su quella parte del giornalismo italiano che ha scelto di interagire con lui in modo così spregiudicato ed eticamente discutibile: se è vero che il giornalismo di inchiesta è il "cane da guardia della democrazia", allora non deve divenire un attore disposto a prendere qualunque informazione da chiunque senza interrogarsi sulle conseguenze. A ragionare diversamente, il giornalismo non sarebbe più un cane da guardia, ma un predatore che si serve di chiunque pur di avere "carne". Quando un giornalista diventa il terminale di comportamenti illeciti pur di ottenere materiale da pubblicare, non sta esercitando il diritto di cronaca, bensì sta diventando parte del problema, e questo è un tema che, ferma restando la presunzione di innocenza dei soggetti coinvolti e al di là del procedimento penale in corso, riguarda la responsabilità complessiva dell'intera categoria professionale. Ed infatti, laddove – come in questo caso – si abbia la percezione che una parte dell'informazione abbia utilizzato notizie provenienti da atto illecito per colpire un preciso e determinato soggetto politico, trasformando l'informazione in uno strumento di lotta o comunque di pressione politica, allora l'opinione pubblica non potrà che perdere fiducia in quell'informazione, in quell'attivismo travestito da giornalismo. Il giornalismo ha il dovere di criticare la politica, ma non il diritto di sostituirsi ad essa: se la stampa agisce come un attore politico, tradisce la propria missione e la fiducia dei cittadini; e se la stampa diventa militante, la democrazia è in pericolo.

7. Conclusioni.

7.1 Premessa.

L'esame complessivo degli atti, delle audizioni e dei documenti acquisiti nel corso dello sviluppo del filone di inchiesta, restituisce alla Commissione uno scenario particolarmente inquietante dell'intera vicenda relativa al cosiddetto "dossieraggio", dove elementi di variegata ed eterogenea natura concorrono a delineare un quadro non solo di evidente disfunzionalità, o meglio di vera e propria patologia, dei meccanismi di accesso e controllo ai sistemi informativi e alle banche dati coinvolte, ma soprattutto di opacità istituzionale. Nello sviluppo delle conclusioni della presente relazione, pertanto, la Commissione non può limitarsi ad elaborare una *summa* delle criticità sinora descritte, quasi effettuando una mera ricapitolazione, ma deve necessariamente estendere lo sguardo offrendo una visione più ampia e complessiva dell'intero svolgimento degli avvenimenti. Ciò consente di procedere, dunque, non alla mera descrizione di una serie di eventi, bensì all'analisi di quello che, in un'ottica prospettica di più ampio respiro, appare come un vero e proprio sistema che ha non solo consentito, innescato la commissione delle condotte, che possono essere definite come predatorie, per le quali oggi procede la procura di Roma, ma soprattutto ne ha ritardato la scoperta e poi ostacolato l'accertamento.

Ed infatti, le criticità sinora descritte non possono, per loro natura, essere oggetto di un'analisi parcellizzata ed isolata, come se si trattasse di mere anomalie contingenti o di episodi occasionali, ma al contrario devono essere necessariamente collocate in un contesto ben più ampio, implicando l'esame anche dei rapporti tra le istituzioni coinvolte. In una analisi per così dire panottica, allora, ciò che emerge è un insieme di ripetuti comportamenti consolidatisi in prassi, di condotte non sorvegliate, di consuetudini operative che hanno favorito la genesi di un ambiente contaminato nel quale la trasparenza, il controllo e la responsabilità sono risultate recessive rispetto ad una voluta disfunzionalità. E ciò che emerge, allora, è che molte delle condotte descritte si siano incardinate su di una progressiva erosione dei meccanismi di vigilanza, resa possibile da una nefasta combinazione di fattori: la fiducia mal riposta negli attori principali della vicenda; la convinzione, rivelatasi fallace, che la collocazione presso l'autorità giudiziaria potesse garantire in sé affidabilità; una impostazione culturale fondata sulle dinamiche personali invece che sulla rigorosa osservanza delle regole organizzative; la sostanziale inesistenza, protratta per anni ed in parte tuttora sussistente, di strumenti tecnici adeguati per intercettare tempestivamente condotte anomale ed infine, occorre dirlo, la volontà determinante di alcuni.

Dentro questa cornice si collocano gli agiti di Striano e dei soggetti oggi coindagati. Il militare della Guardia di finanza, in virtù della sua collocazione strategica all'interno del Gruppo s.o.s. della DNAA, ha in concreto beneficiato di un contesto che gli ha consentito, quasi indisturbato, di accedere, consultare, esfiltrare e trasmettere ad altri una quantità sterminata di dati riservati, spesso di estrema delicatezza istituzionale o anche coperti da segreto investigativo. E se ciò è stato possibile non lo è stato tanto, o comunque non solo, per l'abilità e la spregiudicatezza di Striano, bensì, ed anzi soprattutto, per la debolezza intrinseca delle barriere di controllo e la superficialità con cui venivano gestite le posizioni che avrebbero dovuto esercitarlo. La straordinaria gravità di questo insieme impone dunque una riflessione sul perimetro complessivo di ciò che può essere definito come un vero e proprio "sistema".

7.2 Le prime indagini.

È in questo contesto che occorre collocare anche le prime fasi delle indagini, condotte in origine dalla procura di Roma (cap. 3); indagini che appaiono caratterizzate da scelte procedurali quantomeno anomale e, in alcuni casi, difficilmente spiegabili secondo criteri di razionalità e di buon senso. Prima fra tutte, la decisione di indirizzare, il 21 novembre 2022, una richiesta di informazioni direttamente al dott. Antonio Laudati, invece che al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ossia al vertice dell'ufficio presso cui Striano era incardinato: è una scelta che non può essere rubricata come mera eccentricità formale, ma rappresenta invece l'infrazione di una prassi istituzionale che vuole che le comunicazioni formali vengano canalizzate in modo tale da consentire, anche *ex post*, la ricostruzione della catena delle responsabilità. E come detto, questa richiesta si inserisce in un contesto e in un momento iniziale nel quale nemmeno esistevano elementi fattuali che potessero giustificare un coinvolgimento diretto del Gruppo s.o.s. e del dott. Laudati: il fatto che tale richiesta sia stata avanzata prima ancora che venisse verificata l'esistenza di eventuali s.o.s. relative al Ministro Crosetto o alla società CSC, quando gli illeciti riguardavano un sistema informativo, SERPICO, rispetto al quale le competenze del Gruppo s.o.s. erano marginali ed eventuali, alimenta il dubbio legittimo che la procura non si stesse muovendo sulla base di elementi oggettivi emersi dalle indagini, ma forse su indicazioni informali ricevute al di fuori del canale investigativo formale.

Non si tratta di una mera supposizione, ma dell'unica spiegazione coerente con la sequenza temporale e con gli inspiegabili vuoti, o salti, del percorso logico che ha immediatamente diretto i sospetti verso Striano. La dinamica dei fatti, quindi, suggerisce che qualcuno,

verosimilmente già a conoscenza delle attività illecite di Striano e della sua posizione strategica all'interno della DNAA, abbia orientato sin dall'inizio l'indagine verso un percorso preconfezionato, con una precipitazione che risulta sospetta per almeno tre motivi: non c'era ancora una concreta ed evidente base investigativa che implicasse Striano; le verifiche vennero svolte solo su di una parte ridotta dei nove soggetti potenzialmente coinvolti (dei quali vennero acquisiti i dati, senza ulteriore approfondimento) rendendo l'indagine incompleta e selettiva poiché condotta seguendo un percorso già tracciato, come se l'identità dell'autore fosse stata conosciuta o suggerita in anticipo. Questo dato, che per quanto si dirà comporta ulteriori implicazioni relativamente al livello di consapevolezza delle condotte illecite di Striano all'interno della sua amministrazione di appartenenza, non è secondario, poiché la mancata verifica delle altre posizioni ha inevitabilmente compromesso l'accertamento dell'eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti o della possibile esistenza di una rete più ampia di attori e correi.

E però, l'impostazione distorta delle prime fasi dell'indagine si è manifestata soprattutto con la successiva notifica, a Striano, dell'elezione di domicilio. Tale atto fu compiuto in una fase nella quale era ancora in corso l'acquisizione dei dati telematici e telefonici del militare e in un momento in cui la segretezza investigativa rappresentava un presupposto imprescindibile per garantire l'efficacia dell'attività di indagine. L'atto, privo di qualunque giustificazione logica o necessità processuale, ebbe l'effetto di compromettere in modo irreversibile la possibilità di acquisire informazioni non manipolate. Non poteva non essere evidente che, una volta reso edotto dell'indagine, l'indagato potesse attuare comportamenti idonei a eliminare o occultare prove, alterare dati, o predisporre una difesa inquinante. La scelta della procura, dunque, risulta non soltanto inopportuna, ma addirittura contraria ai più elementari principi di prudenza investigativa, tanto da far sorgere numerosi interrogativi sulla logica che l'ha guidata.

Non meno grave fu la successiva perquisizione del 10 marzo 2023, disposta con un ritardo difficilmente giustificabile rispetto alla tipologia e gravità dei fatti per i quali si procedeva, e cioè circa due mesi dopo la notifica dell'elezione di domicilio e più di una settimana dopo l'interrogatorio dell'indagato. Un simile ritardo, di fatto, neutralizzava la sua utilità. Ma ciò che rende ancora più grave l'episodio è il carattere approssimativo della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria poiché, contravvenendo alla delega di indagini, non fu effettuata alcuna ricerca degli spazi di *cloud storage* nella disponibilità di Striano: la mancata acquisizione dei *cloud*, dove con ogni probabilità erano conservati i *file* esfiltrati e le informazioni relative ai contatti con terzi soggetti, rappresenta una delle omissioni più gravi

di tutta la vicenda. Posto che la maggior parte delle informazioni digitali viene notoriamente archiviata su *server* remoti appare incomprensibile che tale profilo non sia stato tenuto in considerazione. Si tratta dunque di una lacuna che ha potenzialmente privato l'indagine di elementi probatori decisivi, rendendo impossibile non solo la ricostruzione completa delle condotte di Striano, ma anche l'individuazione di eventuali complici e beneficiari delle operazioni illecite.

La gravità delle anomalie descritte avrebbe dovuto imporre alla procura di Roma un pronto intervento di verifica e di correzione, ed invece non risulta che il procuratore aggiunto abbia esercitato quel ruolo di supervisione, delegato dal procuratore capo, che anche solo il buon senso avrebbe richiesto. La presenza del procuratore aggiunto – fino al ritorno delle indagini a Roma dopo la parentesi perugina – appare non solo marginale, ma quasi simbolica, priva di una reale incidenza sull'andamento delle indagini, ciò che appare incomprensibile se si considera che il procedimento aveva origine da una denuncia proveniente da un Ministro della Repubblica e coinvolgeva un ufficiale della Guardia di finanza assegnato alla DNAA. Eppure, non vi fu alcuna co-assegnazione del fascicolo, non furono esercitati controlli sulle attività del pubblico ministero, non venne monitorato l'andamento dell'inchiesta e soprattutto non vi fu alcuna reazione o tentativo di correzione delle evidenti criticità emerse sin dalle prime settimane.

7.3 Lo sviluppo delle indagini.

La successiva fase investigativa diretta dalla procura di Perugia, alla quale gli atti furono trasmessi il 5 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 11 *bis* del codice di procedura penale in ragione del coinvolgimento di un magistrato della DNAA (cap. 4), lascia emergere, dalla lettura degli atti e dalla concatenazione delle deleghe di indagini e delle susseguenti annotazioni della polizia giudiziaria, talune criticità. In particolare, le deleghe investigative sembrano sottendere un limitato coordinamento della polizia giudiziaria delegata da parte della procura, nella misura in cui risultano spesso impartite senza attendere gli esiti delle precedenti attività delegate e non appaiono riconducibili ad una visione unitaria e globale della vicenda.

Inoltre, la mancata iscrizione immediata del dottor Laudati nel registro degli indagati, nonostante la trasmissione degli atti presupponesse già l'esistenza di elementi di responsabilità a suo carico, rappresenta una scelta difficilmente comprensibile.

Nel complesso, la procura di Perugia sembra aver riposto eccessiva fiducia nell'attività istruttoria condotta dalla polizia giudiziaria delegata (rappresentata, peraltro, dalla Guardia di

finanza e dunque dalla forza di appartenenza del principale indagato), la quale, invece, appare carente sotto diversi profili. A ben vedere, infatti, la polizia giudiziaria: non ha verificato i *cloud*, non ha approfondito alcune fondamentali posizioni sospette, non ha analizzato in modo sistematico i profili patrimoniali, non ha interpretato né approfondito le incongruenze delle sommarie informazioni testimoniali rese.

A completare il quadro delle imprecisioni investigative vi è la totale assenza di approfondimenti su persone che avrebbero dovuto rappresentare oggetto di indagine. La figura di Giuseppe Puzzo ne costituisce un chiaro esempio. Le relazioni intercorrenti tra Puzzo e Striano, la tempistica degli scambi tra i due, l'incontro avvenuto a Ostia, la trasmissione di documenti riservati e le dichiarazioni false rese alla Commissione rappresentano elementi che avrebbero meritato un congruo approfondimento. Invece, non venne compiuto alcun accertamento. Lo stesso si può dire per l'ispettore Moro, la cui presenza in circostanze quantomeno sospette (fu osservato mentre usciva dal ristorante di uno degli odierni indagati dopo essersi incontrato con lo stesso e con Striano con una grande scatola in mano) non fu approfondita in alcun modo. Un altro elemento da sottolineare è la mancanza di una reale indagine sulla moglie di Striano, nonostante le evidenti sproporzioni patrimoniali e i chiari segnali di consapevolezza nei dettagli delle condotte illecite del marito. Anche le posizioni di Falato e Carlesi – militari distaccati presso la DNAA e operanti anch'essi all'interno del Gruppo s.o.s. – caratterizzate da evidenti elementi indiziari, non furono adeguatamente investigate.

7.4 La posizione di Giovanni Russo.

La posizione del dott. Giovanni Russo, nell'ambito delle criticità emerse nelle indagini, merita un discorso a parte. Ed infatti, detta posizione si inserisce proprio nella logica delle responsabilità diffuse che hanno reso possibile il funzionamento del "sistema Striano". La sua figura emerge, infatti, non come un elemento periferico o marginale, ma come uno dei punti nodali del contesto istituzionale che ha consentito l'opacità, la disarticolazione dei flussi delle comunicazioni e la creazione di prassi operative non conformi ai provvedimenti organizzativi della DNAA.

Gli atti mostrano innanzitutto un dato incontestabile: a partire almeno dal 2017, sulla base dei provvedimenti organizzativi del Procuratore nazionale antimafia, il dott. Russo era il responsabile del Servizio s.o.s., nonché del "Contrasto patrimoniale" e del "Servizio Risorse tecnologiche e sicurezza". La sua responsabilità era quindi piena, interna ed esterna, e non

ammetteva aree grigie né forme di delega occulta. Questo assetto, chiaro nei documenti, costituisce la base giuridica che rende incomprensibile — e per ciò stesso rivelatrice — la sua successiva strategia di negazione, che a tratti è apparsa addirittura furbesca e caratterizzata da artifici dialettici.

Gli atti rinvenuti in occasione della riorganizzazione degli uffici della DNAA del 2024 — in particolare la nota del 4 marzo 2020, recante il gruppo firma del dott. Russo, ancorché non protocollata, e contenente una fotografia esatta delle disfunzioni già allora presenti nel sistema delle s.o.s.— rafforzano ulteriormente il quadro. Tali documenti, rinvenuti in sei faldoni nella sua segreteria, descrivevano esattamente quelle anomalie strutturali che oggi sono riconosciute come la matrice causale del dossieraggio. Eppure, questa relazione del 2020, decisiva per comprendere la vicenda, non è mai stata menzionata dal dott. Russo né nelle sue sommarie informazioni, né nelle sue diverse – e prolungate – audizioni davanti alla Commissione. L’omissione, in sé inspiegabile, assume quindi il valore di un indicatore chiaro della sua piena consapevolezza della rilevanza dei fatti e dell’interesse a non far emergere la portata delle sue precedenti conoscenze.

In questo scenario, la responsabilità del dott. Russo si misura non solo in ciò che non ha fatto, ma anche in ciò che ha consentito che accadesse: il conflitto interno tra il Gruppo s.o.s. e il Gruppo Ricerche, la disarticolazione dei canali informativi, l’assenza di un coordinamento reale, la possibilità per Striano di agire come cerniera tra settori diversi e talvolta antagonisti trovavano la loro condizione di sussistenza in un livello di vigilanza insufficiente o del tutto assente da parte del magistrato che aveva invece il dovere di assicurare il corretto funzionamento del servizio. Il dott. Russo aveva non solo la possibilità di impedire i fatti, ma il preciso obbligo di impedirli; e la sua scelta di non intervenire integra un comportamento gravemente omissivo.

Ancora più significativo è il fatto che, secondo quanto emerge dagli atti, il dott. Russo non solo era perfettamente consapevole delle condotte di Laudati e delle anomalie operative del Gruppo s.o.s., ma mostrò — almeno nelle sue dichiarazioni successive — un atteggiamento volto a minimizzare le proprie responsabilità, rendendo inoltre dichiarazioni che appaiono come tentativi di sviare l’attenzione dagli elementi che lo riguardano per indirizzarla verso condotte altrui. Questo comportamento si inserisce dunque in quel complessivo definibile come “sistema” nel quale ogni attore istituzionale tendeva a proteggere il proprio segmento di responsabilità, contribuendo così — consapevolmente o meno — alla sopravvivenza del meccanismo illecito. In questa prospettiva, la posizione del dott. Russo rappresenta una parte integrante della catena di omissioni e di tolleranze istituzionali che hanno permesso a Striano

di agire, per anni, sostanzialmente indisturbato e che hanno reso possibile l'intero fenomeno del dossieraggio.

Eppure, le sue dichiarazioni, caratterizzate da negazioni smentite documentalmente e da una retorica difensiva difficilmente conciliabile con gli elementi raccolti, non furono oggetto di contestazione adeguata da parte delle procure. Nella ricostruzione complessiva della vicenda, quindi, un ulteriore elemento di criticità riguarda il modo in cui le procure precedenti hanno valutato — o, più precisamente, non adeguatamente valutato — la posizione del dott. Giovanni Russo. La documentazione acquisita e gli atti trasmessi alla Commissione mostrano infatti che, nonostante l'elevatissimo grado di responsabilità istituzionale del magistrato e la centralità del suo ruolo nell'assetto organizzativo del servizio s.o.s., l'indagine umbra non ha sviluppato su di lui un approfondimento proporzionato né alla gravità delle omissioni rilevate né alla posizione apicale da lui rivestita. Al riguardo appare significativo che la nota non protocollata del 4 marzo 2020 non sia stata in alcun modo valorizzata da Perugia per ciò che effettivamente rappresentava: una testimonianza documentale della sua piena consapevolezza delle irregolarità, della sua conoscenza dei conflitti interni e della sua responsabilità nel non aver attivato gli strumenti correttivi che erano nella sua disponibilità. La sottovalutazione di questo documento ha avuto l'effetto di neutralizzare la portata delle omissioni del Russo, riducendole a semplici "anomalie organizzative" — come da lui stesso definite — anziché riconoscerle per ciò che erano: elementi centrali nella genesi delle condotte illecite degli odierni indagati.

7.5 Le responsabilità interne alla DNAA: il dott. Federico Cafiero de Raho.

L'analisi delle responsabilità istituzionali conduce inevitabilmente alla figura del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dell'epoca, il dottor Federico Cafiero de Raho, la cui posizione si rivela determinante non solo per ciò che egli fece o omise, ma soprattutto per la struttura gestionale che egli solo in parte costruì, ma poi mantenne e soprattutto utilizzò durante il proprio mandato (§4.5.1). Emerge invero in modo evidente, dalla lettura organica degli atti, non un quadro di inconsapevolezza o di mera superficialità, ma al contrario l'immagine di un protagonista, per aver egli stesso adottato o controfirmato provvedimenti organizzativi riguardanti la gestione delle s.o.s., pienamente consapevole delle prassi irregolari in uso nel suo ufficio, delle vulnerabilità del sistema e dei vantaggi operativi che tali vulnerabilità gli garantivano in termini di libertà, elasticità e possibilità di intervento in fatti di forte impatto pubblico ed oltremodo sensibili politicamente.

Ed infatti, le modalità operative adottate dal Gruppo s.o.s. coordinato dal dott. Laudati e con le quali Striano agiva non costituivano certamente un elemento periferico o marginale della DNAA, ma al contrario costituivano uno strumento fondamentale di analisi finanziaria e informativa di grande rilevanza. Il loro funzionamento era ben noto al Procuratore nazionale, poiché gli appunti e gli atti di impulso prodotti dal gruppo di lavoro raggiungevano sistematicamente la sua scrivania. Non vi era, in questo senso, alcun “tratto oscuro” nelle dinamiche interne: il PNAA sapeva, ed è difficile sostenere il contrario. La tolleranza verso prassi illegittime o anche illecite e l’assenza totale di controlli effettivi non costituiscono dunque un’anomalia insospettata, bensì una precisa e consapevole scelta gestionale che consentiva al vertice della DNAA di operare entro un perimetro privo di vincoli procedurali stringenti. La permeabilità del sistema, più che un errore, fu una condizione che de Raho considerò funzionale, perché quando il controllo è debole la discrezionalità diventa ampia, e lo spazio per interventi orientati aumenta in conseguenza.

Emblematiche, al riguardo, appaiono le vicende relative agli atti di impulso sulla Lega Nord e sul sottosegretario Armando Siri. La prima, più dettagliatamente descritta nel corpo della relazione, può essere così sinteticamente riassunta: il Gruppo s.o.s. e Laudati avevano predisposto un atto di impulso attingendo a s.o.s. non *matchate* dai sistemi, su fatti e materie che esorbitavano dalla competenza della DNAA; Russo alza le spalle; de Raho rimbrotta tutti, ma firma l’atto di impulso che viene comunque mandato a quattro procure distrettuali, tra le quali Milano. Nessuna conseguenza, nessuna sanzione, nessuna nuova disposizione organizzativa interna, bensì solo un invito rivolto alla DIA a non trasmettere più s.o.s. che non fossero di competenza della DNAA, così da non indurre più alcuno – all’interno della più alta autorità giudiziaria antimafia – in errore sul perimetro delineato dalla legge sulle proprie competenze, evidentemente non ben radicato nelle consapevolezze dei destinatari delle comunicazioni. Questa, dunque, l’origine delle lamentele del dott. Greco nella riunione del 27 ottobre 2020 convocata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e dopo la quale nessun atto è stato adottato dal PNAA.

La seconda vicenda coinvolse invece Armando Siri, allora sottosegretario al Ministero delle infrastrutture, e la relativa gestione restituisce una immagine esatta della dinamica sopra delineata: il dott. de Raho, pur non richiedendone direttamente l’invio, di fatto ha indotto gli organi investigativi, ed in particolare la DIA, a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta non di interesse DNAA, e che infatti non era stata *matchata* dai sistemi informatizzati, estranea alle competenze del suo ufficio per non essere relativa né a criminalità organizzata né a terrorismo, per averne appreso l’esistenza da “articoli di stampa”, ed ha poi costruito sulla

base di tale s.o.s. un atto di impulso diretto ad una Direzione distrettuale antimafia. Si tratta, in sostanza, di un atto di impulso a carico di un sottosegretario in carica, che appare scarno, diverso dagli altri, originato da notizie apprese dalla stampa, per ipotesi di reato estranee alla competenza della DNAA ed inviato ad una procura (Roma) che stava già procedendo, appunto, per reati non *ex* articolo 371-*bis* del codice di procedura penale (corruzione), mentre per la medesima s.o.s. e per i medesimi fatti, proprio come risultava in maniera evidente dalle “notizie di stampa” menzionate dal dott. de Raho stava già procedendo un'altra procura ancora (Milano), per reati anch'essi estranei al perimetro di competenze della DNAA (riciclaggio).

Il flusso informativo della vicenda Siri, che condusse poi la questione al centro dell'attenzione pubblica, fu dunque caratterizzato da elementi sintomatici di un funzionamento altamente compromesso, anche per l'azione dello stesso PNAA, del sistema delle s.o.s., un sistema che – alla prova dei fatti – consentiva agevolmente una gestione orientata e selettiva dei *dossier*.

La vicenda Siri, quindi, non è un caso isolato: è il paradigma di un modo di operare. Il vertice della DNAA, disponendo di un sistema informativo senza barriere, poteva imprimere direzioni, sottolineature, tempi e priorità. E quel sistema, in quel momento storico, produceva effetti prevalentemente orientati verso lo stesso spettro politico (i partiti di centro destra e la Lega Nord in particolare) che, negli anni successivi, sarebbe stato anche il principale bersaglio delle attività di Striano e del circuito giornalistico che da lui traeva informazioni. È l'analisi e la ricostruzione della vicenda Siri che tratteggia la responsabilità del dottor de Raho in una dimensione significativa e non riducibile alla categoria della mera omissione, poiché la permeabilità dei controlli non era una falla, ma una risorsa; non un difetto del sistema, ma uno strumento di governo dell'ufficio.

Un ulteriore profilo di criticità, che merita di essere evidenziato in sede di conclusioni, riguarda il modo in cui le procure procedenti hanno affrontato la posizione del dott. Cafiero de Raho. Le risultanze degli atti mostrano che, nonostante la sua funzione apicale, la gravità e natura oggettivamente irrituale delle condotte emerse, l'approfondimento investigativo nei suoi confronti è stato sorprendentemente minimo, quasi formale, privo di quella attenzione analitica che il suo ruolo istituzionale avrebbe imposto. Le sue escussioni a sommarie informazioni testimoniali sono caratterizzate da un profilo di incongruità e superficialità e risultano in definitiva prive di contestazioni puntuali, di un adeguato livello di approfondimento sul reale funzionamento dell'ufficio o di qualunque efficace tentativo di verificare l'effettivo grado di conoscenza, o anche di prevedibile conoscibilità, delle condotte illecite occorse. La mancata corretta perimetrazione delle condotte del dott. de Raho, la rinuncia a verificarne l'operato alla luce dei provvedimenti organizzativi e l'assenza di

qualunque indagine strutturale sul suo modello di gestione hanno prodotto l'effetto paradossale di sottrarre alla ricostruzione proprio l'anello apicale di quel sistema che, secondo le risultanze documentali, aveva favorito la disarticolazione dei flussi informativi e l'assenza di controlli interni. In altri termini, l'indagine non ha valutato la gravità intrinseca dei comportamenti del Procuratore nazionale, trattando ciò che avrebbe richiesto massimo rigore come se invece si trattasse di un profilo marginale. Questo *deficit* istruttorio ha di fatto lasciato in ombra il ruolo centrale del vertice dell'ufficio e ha impedito di cogliere appieno la portata sistemica della gestione tossica, e complice, che aveva caratterizzato la DNAA in quegli anni.

7.6 La discontinuità: il nuovo PNAA, dott. Giovanni Melillo.

Il passaggio di consegne tra la gestione del dottor de Raho e quella del dottor Giovanni Melillo rappresenta invece uno dei momenti più significativi della ricostruzione dei fatti.

Fin dai primi giorni del suo mandato, il dott. Melillo ha mostrato lungimiranza e rigore metodologico. La sua attenzione si è rivolta immediatamente alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette ed all'intero circuito informativo che, negli anni precedenti, era stato lasciato scorrere senza protocolli e, soprattutto, senza reali controlli.

È significativo che la prima vera riforma strutturale del dott. Melillo abbia riguardato proprio il settore delle s.o.s., un settore che negli anni della gestione de Raho aveva funzionato come un "territorio franco", dove la formalità delle procedure era subordinata alla discrezionalità personale e dove l'assenza di tracciabilità produceva un potere informativo sproporzionato nelle mani di pochi. Il nuovo Procuratore non ha esitato ad intervenire, consapevole del fatto che la vulnerabilità del sistema costituiva un rischio non solo operativo ma istituzionale.

La riorganizzazione che ne è seguita è stata profonda. Per la prima volta sono stati introdotti protocolli scritti e obbligatori, concepiti per limitare drasticamente gli spazi di discrezionalità individuale. Ogni fase del trattamento delle s.o.s., dalla ricezione alla valutazione, dalla lavorazione interna alla trasmissione, è stata incardinata in un percorso obbligato, caratterizzato da controlli incrociati e responsabilità predefinite ed individuate con chiarezza. Il modello informale e sostanzialmente fiduciario che aveva caratterizzato gli anni precedenti è stato sostituito da una struttura procedurale che non ha lasciato margini per scelte arbitrarie o per deviazioni del flusso informativo verso direzioni non istituzionali, come avvenuto invece per le vicende della Lega Nord e del sottosegretario Siri.

La nuova organizzazione della DNAA, dunque, non solo ha chiuso le falle del passato, ma ha reso altamente improbabile la replica di ciò che allora era stato tollerato. Inoltre, a tutti gli

effetti, questa trasformazione costituisce una critica indiretta, ma inequivoca e potentissima, al modello gestionale di de Raho. Se il dott. Melillo ha ritenuto necessario intervenire così profondamente, significa che l'assetto precedente non solo era insufficiente, ma era il veicolo che aveva consentito la degenerazione del sistema.

7.7 La Guardia di finanza: responsabilità dei vertici nel “caso Striano”.

Quando si osserva la vicenda del c.d. dossieraggio nella sua interezza, appare subito evidente che essa non possa essere liquidata come l'azione illecita di un singolo soggetto – Striano - che, isolatamente, avrebbe approfittato delle maglie larghe del sistema. La protrazione nel tempo delle condotte, la loro intensità, la qualità e la quantità dei dati esfiltrati, la posizione istituzionale ricoperta dal soggetto e, soprattutto, la totale assenza di reazioni interne tempestive impongono una lettura diversa: quella di un fenomeno che si è sviluppato dentro una struttura che ha mancato ai propri doveri di vigilanza in modo talmente sistematico da far dubitare che possa essersi trattato solo di incompetenza o disattenzione.

In questo quadro, la Guardia di finanza non è un attore marginale (§4.6). Al contrario, essa rappresenta l'ambiente di origine di Striano, il contesto nel quale egli si è formato, ha tessuto la sua rete relazioni, ha trovato protezioni e, infine, dal quale è stato proiettato dentro la DNAA. È dunque da lì che occorre partire per comprendere non soltanto cosa sia accaduto, ma come e perché tutto ciò sia stato possibile.

La figura del Generale Umberto Sirico – già Capo di Stato Maggiore (c3) e dal 2022 Comandante dei Reparti Speciali, nei quali è incardinato il NSPV delegato alle indagini sulla vicenda – costituisce in questo senso il primo punto di passaggio obbligato dell'analisi. Gli atti mostrano in modo chiaro che egli non fu un semplice superiore gerarchico di Striano, bensì un riferimento costante della sua parabola professionale. Il loro rapporto, ricostruito sulla base dei messaggi rinvenuti sul cellulare di Striano e diretti ad un cospicuo numero di interlocutori, assume invero i tratti di una vera e propria sponsorizzazione interna. Sirico accompagna e favorisce il percorso di Striano nei momenti più cruciali della sua storia: ne avalla il rientro nella DNAA; ne sostiene la collocazione presso il NSPV e poi nella sezione s.o.s.; ne accredita l'immagine presso il vertice della Direzione nazionale, presentandolo come soggetto di rara competenza in materia di banche dati e gestione delle informazioni sensibili. Sirico, dunque, non fu un semplice anello della catena gerarchica, ma un soggetto che svolse un ruolo di selezione, promozione e protezione del militare. È documentato, così come illustrato nel corpo della relazione, che prese informazioni su Striano, lo scelse, ne predispose il rientro in DNAA

insieme a Laudati e ne curò l’inserimento nella struttura del NSPV, collocandolo nel punto esatto dell’organigramma che consentiva la massima libertà operativa e il pieno accesso alle banche dati ed ai sistemi informativi più potenti e riservati. Questa collocazione, come detto, non era casuale né il frutto di una rotazione ordinaria: era l’esito di un percorso costruito, calibrato e orientato, che permise a Striano di agire come un “*undercover*” all’interno della DNAA.

La profondità del rapporto tra Sirico e Striano trova conferma proprio in quei messaggi estratti dai dispositivi di Striano, i quali rappresentano una fonte spontanea e non filtrata. In più conversazioni il militare riferisce esplicitamente a diversi interlocutori di aver goduto di una protezione diretta da parte di Sirico. Particolarmente significativo è il passaggio in cui, descrivendo la fase iniziale della sua attività, afferma che Sirico gli aveva dato “carta bianca”, una formula che nella sua semplicità restituisce perfettamente il clima operativo nel quale egli ha lavorato. La “carta bianca” non indica soltanto un margine di autonomia, ma la totale assenza di limiti posti da chi, nella catena gerarchica, avrebbe invece dovuto definire procedure, controlli e perimetri di legalità. È un elemento che può essere quasi ritenuto di per sé sufficiente a chiarire il perché e il come dell’operatività di Striano.

Ancora più esplicito è il messaggio inviato a Papa, nel quale Striano afferma che Sirico «*ha voluto la mia testa, nonostante tutto quello che avevo fatto*». Questa frase, pronunciata in un contesto non difensivo ma confidenziale, permette di cogliere la natura del rapporto: Striano si percepiva come un soggetto che aveva operato “per conto” o “nell’interesse” di Sirico per un periodo consistente, tanto da ritenere ingiusto il successivo mutamento di atteggiamento. È un indizio non solo dell’intensità del legame, ma anche della consapevolezza, da parte di Striano, di aver agito all’interno di una cornice istituzionale costruita e protetta dal Generale. Questo dato, di per sé, non sarebbe sufficiente a fondare una responsabilità specifica, se non fosse affiancato da un ulteriore elemento: il comportamento tenuto dal generale Sirico nel momento in cui è chiamato a riferire sui fatti. Laddove ci si sarebbe aspettati un racconto lineare, trasparente e collaborativo, emergono invece reticenze, minimizzazioni, cambi di versione. Nella sua prima ricostruzione, Sirico tende a dipingere il rapporto con Striano come lontano e poco significativo, quasi episodico; solo di fronte alla precisione degli atti acquisiti e alle contestazioni inevitabili è costretto a correggere il tiro, ammettendo che la relazione era ben più stretta e continuativa di quanto inizialmente dichiarato. Questo modo di procedere non è affatto neutro: è, al contrario, indicativo della consapevolezza che quella relazione oggi pesa, viene percepita come potenzialmente compromettente e che, proprio per questo, si tenta finanche di negarla. Più si approfondisce questa dinamica, dunque, più diventa plausibile

ritenere che il sostegno di Sirico a Striano non sia stato semplicemente il frutto di un apprezzamento personale, ma l'espressione di una precisa scelta intenzionale: collocare in DNAA un ufficiale di fiducia, interno alla Guardia di finanza, dotato di capacità tecniche e posto in posizione tale da garantirgli accesso ad un patrimonio informativo senza precedenti. È significativo, in questa prospettiva, che la traiettoria di Striano lo porti esattamente al centro di un crocevia tra Guardia di finanza e DNAA: una posizione in cui egli può, al tempo stesso, attingere alle banche dati del Corpo e a quelle, ancora più sensibili, dell'autorità giudiziaria e degli uffici antimafia.

Ed è proprio qui che si colloca il profilo ancora più delicato della responsabilità dei vertici generali del Corpo, a cominciare dal Comandante Generale dell'epoca, Giuseppe Zafarana (§4.6.3). Il suo ruolo, per definizione, non è quello di conoscere nel dettaglio ogni singola operazione, ma di garantire che l'architettura complessiva del sistema di sicurezza funzioni. Le sue dichiarazioni, tuttavia, mostrano una divaricazione difficilmente accettabile tra il livello di responsabilità attribuitogli dalla legge e la concreta azione svolta.

Zafarana, nelle sommarie informazioni innanzi alla procura di Perugia dell'11 dicembre 2024, ha reso dichiarazioni che si presentano come oscillanti, da un lato, verso l'affermazione di impermeabilità della Guardia di finanza e, dall'altro lato, verso la contestuale evocazione di “voci” sulla DNAA, senza alcun concreto riscontro e soprattutto senza l'attivazione dell'obbligo di denuncia.

Ancora più grave è il fatto che, pur a fronte di evidenti e note fughe di notizie in materia di s.o.s., il Comandante Generale non abbia attivato alcun doveroso meccanismo di verifica interna. Non risultano *audit* retrospettivi sugli accessi, non risultano indagini interne autonome della Guardia di finanza su eventuali anomalie nei *log* dei sistemi, non risultano procedure – ancorché meramente affermate e delegate al Generale Cuneo – volte a verificare se determinati soggetti stessero abusando delle proprie credenziali. La scelta di restare inerte – in un settore così sensibile – implica una considerazione inevitabile: la catena di comando ha rinunciato ad esercitare il controllo che la legge le imporrebbe di esercitare. Questa rinuncia diventa gravemente evidente se la si osserva alla luce del diverso comportamento della Guardia di finanza in due casi specifici: quello delle denunce del senatore Renzi del novembre e dicembre 2019 (§4.6.1) e quello delle denunce del Ministro Crosetto dell'ottobre 2022. Nel “caso Renzi”, l'azione di accertamento interna fu talmente superficiale da risultare sostanzialmente nulla: dodici militari (elencati, come detto, in modo criptico in un elenco volutamente strutturato in maniera da occultare il numero reale dei sospetti) potenzialmente interessati non vennero sottoposti a verifiche puntuali, né si sviluppò un controllo approfondito e reale sulle

loro attività. Nel “caso Crosetto”, invece, l’identificazione di Striano come soggetto responsabile degli accessi anomali tra nove soggetti potenzialmente responsabili avvenne in tempi brevissimi, nonostante peraltro fossero stati accertati accessi ad un sistema (SERPICO) non di diretta competenza del Gruppo s.o.s. Questa differenza non può essere spiegata solo con il diverso contesto, ma denota l’esistenza di un sistema che si attivava e si disattivava in modo selettivo.

È in questo intreccio di protezioni, omissioni e controlli modulati che prende corpo l’ipotesi secondo cui Striano non sia stato semplicemente un militare che operava nell’ombra, quanto piuttosto un soggetto collocato nella DNAA con una funzione precisa (4.6.3). Non appare superfluo ricordare che la DNAA sia un luogo in cui convergono informazioni su procedimenti penali pendenti in tutta Italia, e dunque sulle indagini preliminari per reati di criminalità organizzata e su atti coperti dal segreto investigativo. Collocare in quella struttura un militare della Guardia di finanza dotato di ampi poteri di accesso significava consegnargli una chiave che apriva, di fatto, le stanze più protette dell’attività giudiziaria. E la coincidenza tra questa possibilità e l’effettivo comportamento di Striano – che ha sottratto, archiviato ed esfiltrato enormi quantità di informazioni – rende l’ipotesi di una operatività “sistemica” ancora più consistente.

L’idea che questa collocazione possa essere stata del tutto casuale appare, alla luce delle considerazioni svolte, sempre meno credibile. Se esistono figure dell’ordinamento che si prestano in modo ideale a fungere da intermediari informativi occulti, queste sono proprio quelle dotate di doppio accesso: in questo caso Striano accedeva da un lato alle banche dati investigative del Corpo, dall’altro a quelle giudiziarie centralizzate presso la DNAA. L’assenza di controlli sul suo operato – mai verificato, mai realmente monitorato, mai oggetto di sospetto interno fino al “caso Crosetto” – non può che rafforzare l’impressione che la sua presenza fosse stata voluta proprio in quei termini. Se un sistema è in grado di identificare rapidamente il responsabile di fatti illeciti, ma sceglie di non farlo, si deve concludere che il problema non è tecnico, bensì di volontà.

Da questo punto di vista, la responsabilità della Guardia di finanza travalica la dimensione disciplinare del singolo e si colloca su un piano politico-istituzionale: il Corpo, nella sua articolazione apicale, non ha garantito la sicurezza del patrimonio informativo affidatogli, poiché ha consentito che un suo ufficiale, per anni, si muovesse come un operatore clandestino in un’area che invece avrebbe dovuto essere assoggettata a controlli severissimi, ed ha gestito i segnali di allarme in modo incoerente, intervenendo solo quando la pressione esterna, dovuta a denunce ed indagini in corso, si è fatta insostenibile.

In conclusione, la vicenda mostra come la Guardia di finanza, e in particolare i suoi vertici, abbiano fallito in quello che è il primo compito di un'istituzione che detiene dati sensibili: proteggere quei dati non soltanto da attacchi esterni, ma anche – e soprattutto – da abusi interni. Le azioni di Striano sono state rese possibili da un ambiente che lo ha messo nelle condizioni migliori per compierlo e che, per quanto sinora esposto, lascia persino intravedere il sospetto che qualcuno avesse interesse a che ciò si verificasse esattamente in questi termini.

Ciò posto, nonostante la gravità delle condotte emerse nel caso oggetto dell'indagine, la Commissione ritiene doveroso ribadire la propria fiducia nella Guardia di finanza quale istituzione cardine dell'ordinamento, presidio essenziale di legalità economica e finanziaria, e Corpo che nella sua storia ha sempre operato a tutela dello Stato con professionalità, disciplina e senso del dovere. Le anomalie e le deviazioni funzionali descritte nella presente relazione non possono oscurare il contributo quotidiano reso da migliaia di donne e uomini della Guardia di finanza, che svolgono la propria missione con rigore, imparzialità e spirito di servizio. È proprio a tutela di questa maggioranza silenziosa, che rappresenta il volto autentico e più alto dell'Istituzione, che risulta necessario intervenire sulle criticità emerse: affinché episodi come quelli ricostruiti non possano più verificarsi e affinché il prestigio del Corpo, patrimonio dello Stato e dei cittadini, sia preservato nella sua integrità.

7.8 Il ruolo dei giornalisti.

La ricostruzione operata dalla Commissione mette in luce, con particolare nettezza, come il ruolo svolto da alcuni giornalisti, oggi indagati, non possa essere interpretato in termini di mero concorso nell'illecito, relativamente al quale peraltro la Commissione ritiene di condividere l'impostazione accusatoria della procura procedente, ma debba essere considerato come parte integrante delle dinamiche che hanno consentito al “sistema Striano” di nascere e prosperare. E per comprendere la natura di questa interazione occorre partire dalla distinzione tra giornalismo di inchiesta e quel giornalismo che si auto-attribuisce questa qualifica pur operando in modi che ne sovvertono i presupposti.

Il giornalismo di inchiesta autentico è presidio di legalità e strumento di controllo del potere, ed opera essenzialmente attraverso una verifica autonoma di una pluralità di fonti, la loro valutazione critica, ed un successivo uso responsabile delle informazioni così acquisite.

Nella “vicenda Striano”, al contrario, emerge un modello radicalmente diverso: non un giornalismo che cerca la verità, ma un giornalismo che chiede, utilizza e diviene cassa di risonanza di materiale illecitamente acquisito. E dunque, si rivela come un giornalismo che

non controlla l'operato delle istituzioni, bensì diventa istigatore di un flusso illegale di informazioni proveniente da soggetti collocati all'interno di esse; non un giornalismo che ricerca, ma un giornalismo che sollecita, che orienta, che attende materiale da pubblicare per fini evidentemente politici.

È proprio in questo contesto che devono essere valutate le condotte di Giovanni Tizian, Aniello Trocchia, Stefano Vergine ed altri, le cui posizioni emergono dagli atti poiché caratterizzate da azioni che vanno ben oltre la semplice ricezione di notizie. La condotta di alcuni giornalisti, in particolare di Giovanni Tizian e di Stefano Vergine, non può essere assimilata a quella del giornalismo d'inchiesta, che si muove entro i confini della legalità e della deontologia professionale. Ed infatti il rapporto tra Tizian, Vergine e Striano non era né sporadico né limitato a episodi isolati: esso aveva le caratteristiche di una relazione strutturale, consolidata nel tempo, caratterizzata da una fitta interlocuzione in cui erano gli stessi giornalisti a sollecitare l'acquisizione di informazioni specifiche. Non si tratta, dunque, di semplici richieste di chiarimento o di approfondimenti generici, ma di vere e proprie indicazioni operative. I giornalisti indicavano nominativi, procedimenti, soggetti politici e contesti da verificare, chiedendo direttamente alla fonte di accedere a banche dati riservate e a registri giudiziari coperti da segreto. Ciò significa che essi erano consapevoli della natura illecita delle informazioni richieste e, nondimeno, sollecitavano la fonte a procurarsele, assumendo un ruolo attivo nella dinamica criminale.

La finalità di questo comportamento appare con evidenza quando si osserva la natura selettiva e unidirezionale degli articoli che venivano poi pubblicati. Le informazioni provenienti da Striano erano finalizzate ad alimentare articoli orientati contro esponenti o ambienti politici appartenenti a una ben precisa area politica, certamente distante da quella dell'editore de *Il Domani*. La selezione dei soggetti da "indagare", dunque, non era neutra, ma rispondeva invece ad una logica di vera e propria militanza che nulla ha a che fare con l'indipendenza dell'informazione, mentre molto ha a che vedere con l'artata costruzione di una pressione mediatica politicamente orientata.

Analogamente, seppur talvolta più defilata, è la posizione di Nello Trocchia, la cui attività si colloca nella stessa traiettoria: un giornalismo che sollecita flussi informativi provenienti da atti illeciti, e li utilizza senza interrogarsi sulla violazione dei diritti individuali che tali flussi comportavano. Gli atti di indagine evidenziano come anche Trocchia fosse parte di quel medesimo circuito che trasformava le esfiltrazioni di Striano in contenuto giornalistico pronto per essere pubblicato.

In questo quadro, assumono un significato particolarmente grave le dichiarazioni rese da Emiliano Fittipaldi davanti alla Commissione. Il direttore de *Il Domani*, lungi dall'esprimere una posizione critica sui comportamenti emersi, ha scelto di rivendicare un'idea del giornalismo che rivela una concezione ideologica del giornalismo di dubbia compatibilità con lo Stato di diritto. Le sue parole, che sostanzialmente affermano che ogni mezzo sarebbe lecito pur di ottenere una notizia, riflettono non un approccio professionale, ma una filosofia che considera i diritti delle persone (la tutela della riservatezza, la presunzione di innocenza, la salvaguardia delle indagini e persino il segreto investigativo) come barriere da superare e ostacoli da aggirare o, meglio, limiti da violare in nome di una presunta "superiorità etica" della funzione giornalistica.

Fittipaldi, inoltre, sostiene che gli articoli pubblicati da *Il Domani* non fossero politicamente orientati. Tale affermazione, tuttavia, appare smentita dai fatti in modo quasi imbarazzante. Il *corpus* degli articoli costruiti grazie alle informazioni offerte da Striano è infatti interamente riconducibile a un'unica matrice politica, così come facilmente ricavabile anche dalla mera lettura dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei relativi allegati. Anche la tempistica delle pubblicazioni conferma questa selezione strategica dei bersagli da colpire: molti articoli venivano pubblicati in momenti politicamente sensibili, come le fasi della formazione del governo, oppure di passaggi parlamentari cruciali o comunque periodi di alta tensione politica. Il risultato era quello di amplificare l'impatto degli articoli, trasformando informazioni sottratte illegalmente in strumenti di intervento diretto nel panorama politico.

E dunque la vicenda di Striano, nelle sue interazioni con i coindagati giornalisti, rappresenta la manifestazione di un modello di giornalismo che ha scelto consapevolmente di non limitarsi a raccontare la politica, ma di farla, di influenzarla, di orientarla attraverso la manipolazione di informazioni illecitamente acquisite. E come già detto nel corpo della relazione, quando la stampa abdica al proprio ruolo informativo ed assume invece quello di attore politico, l'intero sistema democratico entra in una zona di pericolo: quando il giornalismo si trasforma in un soggetto politicamente militante, che non solo utilizza materiali provenienti da reati per colpire predeterminati bersagli politici ma addirittura richiede, istiga la commissione dei reati stessi, esso smette di essere un pilastro della democrazia e diventa piuttosto un fattore di distorsione del dibattito pubblico.

7.9 Gli accessi alle banche dati e conclusioni sistemiche.

Relativamente agli accessi alle banche dati riconducibili a Pasquale Striano, ciò che emerge in modo inequivocabile dal complessivo esame degli atti a disposizione della Commissione è la presenza di un fenomeno che — come già più volte ribadito — per le sue caratteristiche intrinseche non può essere confinato nella categoria dell'illecito individuale ed occasionale, ma deve essere letto, e compreso, come la manifestazione estrema di un cedimento strutturale del sistema dei controlli interni, la cui inefficacia non è frutto di una dimenticanza episodica, bensì conseguenza diretta di una architettura che ha reso gli illeciti non soltanto possibili, ma addirittura quasi fisiologici.

Invero, la ricostruzione degli accessi evidenzia anzitutto che Striano operava in un contesto istituzionale privo di qualsiasi presidio di vigilanza effettiva. Tale vuoto nasceva dall'intersezione mai regolata tra la sua appartenenza alla Guardia di finanza e la sua collocazione funzionale presso l'autorità giudiziaria, collocazione questa che, se da un lato lo sottraeva al controllo gerarchico del Corpo — il quale, proprio perché non titolare dell'attività giudiziaria, non poteva verificare la congruità degli accessi — dall'altro lato non lo assoggettava ad alcuna forma di controllo interno della DNAA, che non possedeva direttamente le banche dati utilizzate e, soprattutto, non disponeva degli strumenti tecnici necessari per monitorare in autonomia le attività compiute sui sistemi. In tale sovrapposizione si è dunque generata – e si è protratta per anni – una zona grigia di assoluta opacità, nella quale la responsabilità si era dissolta in una catena di rimandi e nella quale le attività di Striano, anche le più macroscopicamente abnormi, risultavano, paradossalmente, incontrollabili perché nessuno si assumeva la responsabilità di controllarle.

Questa architettura, già di per sé fragile, risultava ulteriormente indebolita dall'assenza di qualunque sistema tecnologico capace di generare *alert*, bloccare accessi ripetitivi, segnalare *download* massivi o semplicemente registrare, in tempo reale, volumi anomali di attività.

Su SIVA2, il sistema cardine del settore valutario, i controlli erano limitati alla mera verifica degli orari di accesso, comparati con gli orari di servizio dichiarati. Nessuna analisi veniva svolta sul contenuto delle entità interrogate, perché — come dichiarato espressamente — ogni approfondimento avrebbe richiesto l'intervento delle strutture centrali, intervento che sistematicamente non veniva attivato.

Su SERPICO, non esisteva un meccanismo di verifica automatica e la piattaforma consentiva consultazioni ampie e non tracciate attraverso criteri di legittimazione funzionale.

Sul SIDDA/SIDNA, la struttura era ancora più vulnerabile, poiché una volta ottenuto l'accesso non esisteva alcun sistema di controllo in grado di monitorare quali fascicoli fossero visionati e con quale finalità.

Sullo SDI, infine, si registravano meccanismi di *alert*, ma la loro inefficacia è stata confermata in modo puntuale dal dott. Biondo, Direttore del Servizio per i Sistemi Informativi Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: nel periodo in valutazione erano scattati 2 *alert* per accessi in giorni non autorizzati e 18 *alert* per accessi in orari non autorizzati, ma nessuno mai aveva controllato l'utenza di Striano tramite l'applicazione dedicata "Statistica del personale".

Questi elementi, che emergono dai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.4 della relazione, dimostrano che la vulnerabilità dei sistemi non era un accidente, ma una condizione endemica, peraltro nota alle relative istituzioni titolari dei dati.

I monitoraggi effettuati nel quarto trimestre 2020 e nel terzo trimestre 2022 su SIVA2, richiamati nella relazione, si sono limitati a rilevare la conformità oraria degli accessi, nonostante ciò non solo non evidenziarono alcuna anomalia, ma sono stati assunti come prova del corretto operato di Striano, in modo del tutto avulso dalla reale natura delle sue attività, che infatti consistevano nella massiva estrazione di dati e nella loro successiva divulgazione illecita.

Lo stesso vale per i controlli "a campione" sullo SDI, richiamati dagli stessi superiori gerarchici di Striano: un controllo isolato, riferito al luglio 2019, privo di verifica dei contenuti e privo di ogni forma di approfondimento.

In altri termini, le banche dati funzionavano come sistemi formalmente complessi ma in concreto senza sorveglianza, tali da rendere l'accesso di Striano non solo possibile, ma anche non rilevabile se non a posteriori. Questo quadro è stato confermato anche dall'audizione dei vertici SOGEI, che hanno descritto limiti strutturali dei sistemi e l'assenza di un'effettiva segmentazione degli accessi.

Il risultato di questa catena di omissioni e di porosità istituzionali è stato che Striano ha potuto operare indisturbato, per un lungo arco temporale, in un contesto nel quale alla possibilità di accedere a informazioni riservatissime non faceva da contraltare alcun tipo di controllo o limitazione, trasformando la sua postazione di lavoro in un varco spalancato verso lo sterminato patrimonio informativo contenuto nelle banche dati della DNAA, delle procure distrettuali e di tutte le altre piattaforme a sua disposizione.

La ricostruzione della dimensione dei dati esfiltrati è, sotto questo profilo, di particolare rilievo. La sola parte di cui è stato possibile avere una quantificazione certa — quella relativa

alle estrazioni dalla banca dati SIDDA/SIDNA — ammonta 648,86 *gigabyte* di informazioni, una quantità che, per sua stessa natura, esclude in radice qualsiasi ipotesi di utilizzo personale o di consultazione casuale. La modalità con cui tali dati sono stati sottratti — prelievi massivi concentrati in periodi ravvicinati, *download* di interi insiemi documentali, ordini di grandezza incompatibili con una fisiologica attività di lavoro — suggerisce un'attività programmata e continuativa, che rimanda ad una verosimile destinazione verso un archivio parallelo, occulto, forse destinato a essere utilizzato da più soggetti per attività di dossieraggio o per finalità la cui natura allo stato non può essere affermata perché non oggetto di indagine da parte della polizia giudiziaria e delle procure. Come già riferito, infatti, nonostante l'enormità dei dati sottratti, non esiste ancora oggi uno studio di approfondimento sul volume complessivo dei materiali trafugati, né un accertamento tecnico che consenta di stabilire cosa sia stato copiato, dove tali copie siano finite, chi le detenga, se siano state replicate o diffuse, e con quali modalità.

7.10 Il traffico organizzato di dati informatici.

La vicenda relativa al cd. “dossieraggio” effettuato da Striano, oggetto della presente relazione, costituisce occasione per svolgere una doverosa riflessione sulla attuale disciplina normativa dei reati di criminalità informatica. È dato certo come nell'attualità qualsiasi dato — sia esso personale, finanziario, sanitario o investigativo — sia dotato di un valore economico elevato e potenzialmente idoneo ad alimentare un vero e proprio mercato illecito. Già le cronache giudiziarie degli ultimi anni hanno evidenziato, con frequenza crescente e in modo allarmante, l'esistenza di veri e propri mercati paralleli. Ciò che emerge è che sempre più ci si trovi di fronte non all'*hacker* isolato o al singolo pubblico ufficiale infedele, bensì a strutture stabili ed organizzate che operano per acquisire e aggregare moli ingentissime di dati per poi commercializzarle su larga scala. Anche gli episodi di attacchi informatici contro enti, strutture pubbliche o sanitarie, istituti previdenziali o gestori di servizi essenziali si sono rivelati non come finalizzati ad un *ransomware*, bensì alla messa in vendita, su piattaforme illecite e nel *dark web*, di interi archivi contenenti dati riservati di ogni natura di milioni di cittadini. Questi dati, consegnati in mani criminali, hanno poi generato campagne di *phishing* mirato, furti di identità, frodi creditizie, estorsioni, o comunque attività finalizzate al condizionamento della vita privata e professionale delle persone coinvolte. Rapporti giornalistici e indagini giudiziarie hanno documentato come interi pacchetti di dati rubati siano stati successivamente messi in vendita persino con listini di prezzo predefiniti, generando una vera e propria

economia criminale del dato. E, drammaticamente, il valore di questi dati è tanto più alto quanto più, ovviamente, essi provengano da banche dati difficilmente accessibili se non da un ristretto numero di operatori e soprattutto da banche dati della pubblica amministrazione o delle autorità giudiziarie.

A ciò si aggiunga il valore del dato non come semplice bene di mercato, ma – come nel caso della “vicenda Striano” – quale dato dotato di valore di scambio per finalità di dossieraggio, di pressione politica o di vantaggio relazionale o professionale.

Al di là delle singole vicende giudiziarie, dunque, ciò che emerge è che intorno al mercato illecito dei dati si è generata una consequenziale necessità di costruire delle vere e proprie reti stabili di approvvigionamento e di distribuzione.

Di fronte a questo scenario, l’attuale cornice normativa appare inadeguata, poiché eccessivamente frammentata. Certamente ogni segmento della condotta, soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge 28 giugno 2024, n. 90 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici) è oggetto di sanzione: chi accede abusivamente a un sistema informatico può essere perseguito per accesso abusivo; chi viola le norme in materia di *privacy* può rispondere dei relativi reati o di illeciti amministrativi; chi utilizza i dati per compiere una frode può essere incriminato per truffa o frode informatica; il pubblico ufficiale che rivela informazioni coperte da segreto può incorrere nei reati propri contro la pubblica amministrazione.

Manca, però, una fattispecie incriminatrice che raccolga in sé tutti i segmenti di condotte illecite dell’intera filiera e che dunque preveda come reato, in quanto tale, l’attività organizzata e continuativa di gestione illecita – intesa nel senso più ampio – di grandi quantità di dati, a fini di profitto o di danno, dalla fase di raccolta a quelle successive di trattamento, intermediazione e cessione.

La mancanza di una fattispecie dedicata a queste attività produce, attualmente, in modo macroscopico, almeno due effetti negativi: il primo è la difficoltà di rappresentare in modo unitario il disvalore della condotta, poiché le singole violazioni, pur gravi, non colgono la portata sistemica dell’offesa quando si è in presenza di organizzazioni che operano quasi “imprenditorialmente” nel settore del traffico di dati; il secondo è l’inadeguatezza, in molti casi, del presidio sanzionatorio, soprattutto sul piano patrimoniale, perché se il profitto deriva dall’intera catena di attività illecite, colpire penalmente solo singoli episodi significa lasciare sostanzialmente intatto il “modello di *business*” sottostante. Si tratterebbe, in buona sostanza, di qualificare penalmente la gestione organizzata, continuativa e profittabile di rilevanti quantitativi di dati in violazione delle norme sulla protezione dei dati, dei segreti e sulla

sicurezza dei sistemi, indipendentemente dal singolo atto di accesso abusivo o dalla singola violazione di *privacy*. Questo permetterebbe, tra l'altro, di aggredire in modo più incisivo le infrastrutture tecniche e i patrimoni connessi al traffico illecito, attraverso strumenti di confisca calibrati sull'insieme dell'attività delittuosa, e di coinvolgere, laddove necessario, anche la responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, incentivando l'adozione di efficaci modelli di prevenzione interna.

Sul piano della tutela dei diritti, inoltre, l'introduzione della nuova norma risponderebbe all'esigenza di proteggere non solo la riservatezza individuale, ma anche la fiducia collettiva nella capacità dello Stato e degli operatori di garantire un ambiente digitale sicuro. Quando emergono casi come quello di Striano o come le ripetute sottrazioni di dati sanitari e finanziari, non è soltanto il singolo ad essere danneggiato e a subire un pregiudizio: viene minata la percezione stessa di affidabilità delle istituzioni e dei servizi digitali, con effetti dirompenti sulla coesione sociale e sulla disponibilità dei cittadini a condividere informazioni necessarie per il funzionamento di servizi essenziali.

Nello scenario europeo, inoltre, mentre si rafforzano continuamente i presidi normativi in materia di *cybersecurity*, *governance* dei dati e protezione dei dati personali, resta invece affidato ai singoli Stati membri, in larga misura, il compito di definire gli strumenti penali per contrastare i fenomeni più gravi e organizzati. L'introduzione in Italia di una figura specifica di traffico illecito di dati informatici collocherebbe dunque il nostro ordinamento in una posizione avanzata nella capacità di rispondere alle forme più evolute di criminalità digitale e offrirebbe al contempo una cornice chiara per l'azione investigativa e giudiziaria, oggi spesso costretta a "costruire" quadri accusatori complessi, quasi "incastrando" tra loro fattispecie nate per contesti di ben più limitato disvalore penale.

In sintesi, la nuova figura di reato non mira a criminalizzare ulteriormente singoli errori o violazioni occasionali nella gestione dei dati, già compiutamente disciplinati, ma a dotare l'ordinamento di uno strumento capace di intercettare e reprimere il salto di scala che si è verificato con la trasformazione del dato in oggetto di traffici organizzati, come quelli che le cronache, dalla "vicenda Striano" ai grandi *data leak* degli ultimi anni, hanno reso sempre più evidenti.

Le conclusioni della Commissione sugli accessi, dunque, mostrano come il "fenomeno Striano" non sia stato possibile "malgrado" il sistema dei controlli: è stato possibile a causa

dell’evanescenza del sistema dei controlli. Il vuoto di vigilanza, l’assenza di responsabilità definita, la mancanza di strumenti tecnici adeguati, la confusione delle competenze, la sovrapposizione tra catene gerarchiche e funzionali, l’assenza di *audit* automatici e perfino la mancata percezione del rischio tecnologico hanno concorso a creare un ambiente in cui la violazione non era accidentale ma strutturale, e nel quale, in definitiva, ciò che è accaduto non solo poteva accadere, ma, con ogni probabilità, era destinato ad accadere. E questo assetto non solo ha consentito l’esfiltrazione dei dati, ma ha reso impossibile ricostruirne la destinazione, creando così uno spazio di incertezza in cui si collocano, inevitabilmente, i possibili interessi ulteriori che avrebbero potuto trarre vantaggio da quell’enorme patrimonio informativo sottratto allo Stato.

L’idea, in questa prospettiva, della possibile esistenza di “mandanti occulti” non rimanda quindi a figure allo stato individuabili, bensì alla dolorosa constatazione che la vicenda mostra più evidenti tratti di un sistema che non di un singolo. È in questa dimensione che si colloca la riflessione finale della Commissione: non sull’identità di ipotetici mandanti, ma sulla presenza di una struttura permeabile e vulnerabile nella quale interessi ulteriori – non identificati nelle indagini, esterni o sovraordinati rispetto all’azione materiale realizzata da Pasquale Striano – potrebbero aver trovato vantaggio nell’illecita sottrazione e circolazione di informazioni sensibili.

In conclusione, non si può pertanto escludere che le vicende aperte e connesse a questa – e note a tutti dalla stampa – avranno bisogno di un approfondimento di questa Commissione.

La complessità e la delicatezza degli scenari fin qui descritti, insieme alla crescente pericolosità delle minacce alla sicurezza cibernetica nazionale e alla stabilità delle istituzioni repubblicane correlate al traffico illegale di enormi masse informative di dati personali riservati, impongono infatti di considerare questa relazione come tappa non conclusiva di un cammino di approfondimento e riflessione che la Commissione ritiene utile alla responsabilità per l’esercizio delle sue funzioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190230184390